



**CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE**

**DIRITTO CIVILE E PROCESSUALE CIVILE**

*in convenzione con l'Università degli Studi di Trieste*

Ciclo XXX

**LA CONNESSIONE IMPROPRIA E LA TUTELA DEI DIRITTI  
INDIVIDUALI OMOGENEI**

Dottoranda:  
Ida Carla Maggio

Supervisore:  
Chiar.mo Prof. Lotario Dittrich

---

Anno 2018

## ABSTRACT

Il litisconsorzio facoltativo improprio, introdotto nel 1940, è disciplinato all'art. 103 del codice di procedura civile, ove è legge che più persone possano agire o essere convenute in uno stesso processo, qualora la decisione dipenda *«totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni»*.

Il nostro legislatore, nella più ampia fattispecie di connessione oggettiva, ha distinto, da un lato, la connessione cd. propria (oggettiva e causale), la quale è caratterizzata da una «connessione giuridica», nella quale i litisconsorti sono vincolati da un rapporto giuridico sostanziale, avente elementi essenziali condivisi tra più soggetti; dall'altro, la connessione cd. impropria, nella quale non vi è alcuna comunanza di elementi di identificazione dell'azione, che sono, quindi, del tutto diversi sia per il titolo sia per l'oggetto e, tuttavia fra le domande cumulate vi è una somiglianza, un'affinità, determinata dal carattere pregiudiziale delle identiche questioni.

La connessione impropria è un istituto da sempre dibattuto nella dottrina processualciviltistica, a causa delle difficoltà interpretative legate alla sua nozione e al peculiare svolgimento del processo; il legislatore ha, peraltro, nuovamente attribuito rilievo alla connessione per identità di questioni nell'ambito della riforma del processo del lavoro, sancendo all'art. 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile l'obbligatorietà della riunione delle cause *«connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione»*, norma che ha trovato una vasta applicazione per opera della giurisprudenza.

Lo studio è finalizzato, quindi, a una definizione il più completa ed esaustiva del concetto di connessione impropria nella sua portata dogmatica e nella sua disciplina positiva, soffermandosi, in particolare, sulla tematica dell'armonica decisione di cause affini.

# LA CONNESSIONE IMPROPRIA E LA TUTELA DEI DIRITTI INDIVIDUALI OMOGENEI

## INDICE

### CAPITOLO PRIMO

#### PROFILI STORICI E OSSERVAZIONI COMPARATISTICHE

1. Premesse generali sul processo litisconsortile. ....	4
2. I codici preunitari e l'art. 98 del codice di procedura civile del 1865.....	8
3. ( <i>Segue</i> ) Teoria sull'ammissibilità del litisconsorzio facoltativo improprio dal lato attivo. ....	11
4. I progetti di riforma del codice di procedura civile.....	15
5. La <i>uneigentliche Streitgenossenschaft</i> tedesca ed austriaca.....	19
6. La <i>pluralité des parties</i> nel diritto francese. ....	26
7. <i>El litisconsorcio voluntario impropio</i> spagnolo.....	31
8. <i>Litisconsórcio impróprio</i> nel diritto processuale civile brasiliano.....	35
9. L'elaborazione della dottrina italiana sul concetto di «connessione di cause»...	37

### CAPITOLO SECONDO

#### CONNESSIONE E AFFINITÀ DI CAUSE: TEORIA GENERALE

1. La nozione delle «identiche questioni».....	47
2. Le questioni di fatto non rientranti nel nucleo essenziale della <i>causa petendi</i> . ..	53
3. Le identiche questioni di diritto. ....	61
4. ( <i>Segue</i> ) Le questioni di fatto di carattere generale.....	64
5. ( <i>Segue</i> ) La garanzia impropria: un'ipotesi di connessione impropria di mero fatto? .....	68
6. Il carattere «pregiudiziale» delle identiche questioni.....	72
7. ( <i>Segue</i> ) il carattere pregiudiziale della questione sul fatto secondario. ....	78
8. Economia di giudizi, armonia delle decisioni e tutela dei diritti individuali omogenei.....	81

### CAPITOLO TERZO

#### IL PROCESSO LITISCONSORTILE IMPROPRIO

##### PARTE PRIMA - *Il processo di cognizione.*

1. Il principio dell'unità formale e dell'indipendenza sostanziale delle cause connesse.....	86
2. Le regole sulla giurisdizione e la connessione internazionale. ....	91
3. Modificazioni della competenza per connessione impropria.....	102
4. ( <i>Segue</i> ) La competenza delle sezioni specializzate per l'impresa.....	108
5. Il litisconsorzio originario: la costituzione nel processo litisconsortile. ....	109
6. Il litisconsorzio successivo: l'intervento in causa del terzo. ....	111

7. La chiamata su istanza di parte per comunanza di causa e l'intervento <i>iussu iudicis</i> .....	115
8. La riunione dei procedimenti.....	121
9. La separazione delle cause connesse.....	125
10. Le peculiarità della istruzione probatoria.....	127
11. Le vicende anomale del processo: l'estinzione e la cancellazione della causa dal ruolo.....	134
12. (Segue) L'interruzione e la sospensione del processo.....	137
13. La sentenza resa in esito al procedimento litisconsortile improprio. La dimensione bilaterale del giudicato.....	140
14. (Segue) La statuizione sulle spese.....	143
15. Il processo litisconsortile improprio nelle fasi di gravame.....	144

PARTE SECONDA - *I procedimenti speciali.*

16. Le controversie di lavoro. La riunione ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. ...	150
17. La connessione impropria nel processo amministrativo.....	154
18. (Segue) e nel processo tributario.....	160
19. L'arbitrato con pluralità di parti.....	164

## CAPITOLO QUARTO

### TECNICHE PROCESSUALI PER UN ACCERTAMENTO UNITARIO DELLE QUESTIONI

1. I diritti individuali omogenei e modelli di tutela.....	168
2. <i>Collective redress mechanism</i> e l'azione di classe.....	169
3. L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.....	180
4. L'accertamento incidentale delle questioni comuni nell'ordinamento tedesco: la <i>Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz</i> .....	189
5. (Segue) e nell'ordinamento inglese: <i>The Group litigation</i> .....	193

## CAPITOLO QUINTO

### RISULTATI E CONCLUSIONI DELLA RICERCA

BIBLIOGRAFIA .....	202
--------------------	-----

## CAPITOLO PRIMO

### PROFILI STORICI E OSSERVAZIONI COMPARATISTICHE

SOMMARIO: 1. Premesse generali sul processo litisconsortile. - 2. I codici preunitari e l'art. 98 del codice di procedura civile del 1865. - 3. (*segue*) Teoria sull'ammissibilità del litisconsorzio facoltativo improprio dal lato attivo. - 4. I progetti di riforma del codice di procedura civile. - 5. La *uneigentliche Streitgenossenschaft* tedesca e austriaca. - 6. La *pluralité des parties* nel diritto francese. - 7. *El litisconsorcio voluntario improprio* spagnolo. - 8. *Litisconsórcio impróprio* nel diritto processuale civile brasiliano. - 9. L'elaborazione della dottrina italiana sul concetto di «connessione di cause».

#### 1. *Premesse generali sul processo litisconsortile.*

Le modalità con cui può realizzarsi il processo litisconsortile sono plurime e sono descritte in gran parte dagli artt. 103-107 del codice di procedura civile, i quali sono collocati fra le norme del Libro I, Titolo IV, rubricato «*Dell'esercizio dell'azione*». Il processo, quindi, può sorgere già soggettivamente complesso (cd. litisconsorzio originario o iniziale), oppure lo può divenire nel corso del giudizio (cd. litisconsorzio successivo o sopravvenuto) mediante l'intervento di un terzo, con la sua chiamata in causa oppure tramite la riunione davanti lo stesso giudice di processi, separatamente instaurati, su cause connesse e fra parti non coincidenti (*ex* artt. 40, 274 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c.).

Il litisconsorzio, inoltre, può essere attivo quando nello stesso procedimento vi sono più parti nella posizione di attori, passivo quando vi sono più parti nella posizione di convenuti, oppure misto, qualora vi siano entrambi, ossia più attori e più convenuti<sup>1</sup>.

Tradizionalmente il concetto di litisconsorzio facoltativo è collegato all'istituto della connessione oggettiva di cause, poiché più domande potranno essere trattate congiuntamente qualora abbiano in comune uno o più elementi di «identificazione» dell'azione<sup>2</sup> – senza essere peraltro identiche, altrimenti ci si troverebbe in un'ipotesi di litispendenza -, oppure qualora vi sia identità di questioni comuni dalla cui risoluzione dipende la decisione. I presupposti del

---

<sup>1</sup> CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, 4ª Ed., Napoli, 1928, p. 1073.

<sup>2</sup> Utilizzando la terminologia di REDENTI si può parlare di elementi «costitutivi» dell'azione.

«*cumulo soggettivo*», quindi, sono integrati dalla sussistenza di un collegamento tra le situazioni sostanziali, delle quali i più soggetti si affermano (o sono affermati) titolari.

Il litisconsorzio viene definito di regola proprio ogni qual volta tra le domande cumulate nello stesso processo sussista una «*connessione giuridica*», intendendo per essa che i litisconsorti sono vincolati da un rapporto giuridico sostanziale con elementi comuni a più soggetti<sup>3</sup>. Si parla, in tal caso, di «*interdipendenza delle liti*»: l'identità potrà essere per l'oggetto (*petitum*), cd. connessione finale, oppure per il titolo della domanda (*causa petendi*), cd. connessione causale<sup>4</sup>.

Volendo fare degli esempi, si pensi, per la connessione finale, all'ipotesi in cui vengano proposte più azioni di annullamento dello stesso negozio giuridico in base a vizi diversi (dolo, violenza, errore); oppure, con riguardo alla connessione per il titolo, al condebito degli eredi *pro quota*, il quale presuppone un'identità (benché parziale) di titolo, ma una diversità di oggetto, posto che sebbene quella del *de cuius* era una prestazione unica, agli eredi è richiesta una prestazione diversa, rispondendo ciascuno per la propria quota ereditaria; o ancora all'azione di responsabilità extracontrattuale promossa da o contro più persone in dipendenza di uno stesso fatto illecito<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 1074.

<sup>4</sup> Cfr. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, IV, Padova, 1931, p. 25-34; ID., *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova 1936, p. 357-358.

<sup>5</sup> Di seguito esempi tratti dalla giurisprudenza in tema di litisconsorzio facoltativo.

In tema di diritti reali: Cass. sez. II, 30 giugno 2015, n. 13414 in *Giust. civ. Mass.* 2015: «Nel caso in cui più acquirenti di singole unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio agiscano congiuntamente per far valere il vincolo di destinazione delle porzioni del fabbricato da riservare a parcheggio, a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono dedotti in giudizio i distinti diritti di ognuno, non collegati tra loro se non dall'identità del titolo legale da cui derivano, sicché si verte in un'ipotesi di litisconsorzio tipicamente "facoltativo" ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ. e non occorre, quindi, che al giudizio partecipino necessariamente tutti gli altri condomini»; *ex multis* anche Cass. sez. II, 9 novembre 2012, n. 19531 in *Dir. Giust.* 2012; Cass., sez. II, 30 ottobre 2007, n. 22889, in *Giust. civ. Mass.* 2007, p. 10.

Cfr. anche: Cass., 13 gennaio 2011, n. 685 in tema di proposizione di un'azione di rivendicazione; Cass., 7 giugno 1988, n. 3862, ha sancito che si ha litisconsorzio facoltativo qualora più comproprietari o condomini agiscano congiuntamente per la tutela dei propri diritti nei confronti dell'unico responsabile del fatto lesivo; analogamente Cass., 18 febbraio 2010, n. 3933 e Cass. 6 febbraio 1998, n. 1206 ne hanno affermato che si ha litisconsorzio facoltativo

Viceversa il litisconsorzio viene denominato improprio qualora tra le cause non vi sia alcuna comunanza di elementi di identificazione dell'azione, che sarebbero quindi del tutto diversi, ma si consente la simultanea trattazione delle cause congiunte per il carattere pregiudiziale delle identiche questioni, richiedendosi che la decisione ne dipenda. In tale ultima ipotesi le domande sono del tutto autonome e indipendenti e l'ammissibilità del litisconsorzio si giustifica unicamente con l'opportunità di risolvere una sola volta, e ugualmente per tutte le cause, le questioni comuni.

Un caso esemplare di connessione impropria si rinviene qualora vengano promosse più domande da più lavoratori contro il comune datore di lavoro aventi ad oggetto la richiesta di pagamento delle differenze retributive per straordinario festivo, la cui decisione dipende dall'interpretazione della stessa norma della contrattazione collettiva. Pur derivando le pretese dei lavoratori da

---

quando l'azione possessoria sia proposta nei confronti dei più autori della lesione o specularmente da parte di più compossessori.

Nel diritto delle obbligazioni, invece, si ha litisconsorzio facoltativo, oltre che nell'adempimento dell'obbligazione nei confronti di più eredi del debitore (Cass., 28 febbraio 1982, n. 1258) o nei confronti di più condebitori solidali (Cass. 10 agosto 2004, n. 15477), nel caso di obbligazione risarcitoria imputabile a più persone (Cass., 25 luglio 2008, n. 20476 e Cass., 14 febbraio 2008, n. 3533). Si rileva ancora l'adempimento di obbligazioni solidali gravanti sui componenti di organi sociali per addebiti di *mala gestio* e azioni promosse per il riconoscimento delle relative responsabilità (si legga a riguardo Cass., 18 febbraio 2012, n. 7907). Infine, nel diritto del lavoro, Cass., sez. lav., 29 dicembre 2011, n. 29679, in tema di licenziamento intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori.

In tema di risarcimento danni, si ha litisconsorzio facoltativo qualora più soggetti danneggiati dallo stesso sinistro chiedano il risarcimento dei danni subiti (Cass., 21 luglio 2000, n. 9566), nonché quando il risarcimento sia richiesto sia nei confronti del minore *ex art.* 2043 c.c. e nei confronti del genitore *ex art.* 2048 c.c. (Cass., 5 giugno 1996, n. 5268).

Cfr. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2013, p. 166 ss.

Giova associarsi, inoltre, al rilievo mosso da COSTANTINO, in voce *Litisconsorzio*, in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990, p. 12, il quale giustamente sottolinea come la casistica in materia, benché vastissima, difficilmente emerge dalla giurisprudenza in quanto l'art. 103 c.p.c. demanda il giudice di decidere se più parti possano agire o essere convenute assieme nello stesso processo, ma una volta operata questa valutazione in termini, siano essi positivi o negativi, e disponendo quindi la separazione, nessun provvedimento recherà traccia della questione. In ogni caso, l'Autore ricorda per la connessione per l'oggetto il caso in cui più assegnatari di alloggi economici e popolari pretendano dall'ente gestore l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria al fine di conservare gli alloggi in uno stato di «da servire all'uso convenuto» ai sensi dell'art. 1575 n. 2 c.c. (in tal senso Pret. Bari 13 gennaio 1973 in *Foro It.* 1973, I, c. 277 e Pret. Napoli, 18 marzo 1974 in *Dir. giust.* 1974, p. 735) oppure il litisconsorzio per il titolo si costituisce quando più coniugi di una persona deceduta per fatto illecito altrui, agiscano per una misura diversa di danno (Cass. 1° aprile 1980, n. 2112, in *Foro It. Rep.* 1980, voce *Danni civili*, n. 118 e n. 119).

diversi rapporti, sorti da diversi contratti individuali di lavoro, l'opportunità del processo simultaneo dipende dalla ricorrenza nelle cause di un'identica questione di diritto: l'inquadrabilità delle prestazioni effettuate di domenica nel concetto di lavoro festivo, in base ai precetti contrattuali sul lavoro a turni<sup>6</sup>.

All'ipotesi del processo cd. soggettivamente complesso, deve, infine, affiancarsi un altro istituto che non si occupa del processo litisconsortile ma è ad esso vicino, poiché attiene al fenomeno della connessione, ed è l'ipotesi del cumulo oggettivo di domande tra le stesse parti, di cui all'art. 104 c.p.c. «*Pluralità di domande contro la stessa parte*» (ipotesi di processo oggettivamente complesso). Tale istituto, denominato «*connessione soggettiva*», permette il cumulo di domande, anche non altrimenti connesse (in tal caso si parlerà di connessione meramente soggettiva) per il solo fatto di essere proposte da e contro le medesime parti (*personae*) che si affermano titolari dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, senza che tra le domande sussista alcuna forma di connessione attinente ai profili oggettivi di esse<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, 2012, p. 335; GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1960, p.130 ss. spec. p. 131-134. Sul tema della connessione impropria si veda: Trib. Roma n. 5581 del 22.06.1968. cfr. anche Trib. Firenze 28.06.1955; Pret. Milano 04.05.1982 Foro ita. Inoltre interessante è anche Cass. n.2341/1967 che trattava il caso di cause promosse da alcuni *ex* prigionieri di guerra contro il Governo Italiano, per il pagamento delle retribuzioni spettanti per l'attività lavorativa svolta, nella qualità di prigionieri, in favore della nazione detentrica (USA) e trattenute da quest'ultima in conto riparazioni danni di guerra, rispetto alle quali assume valore fondamentale l'interpretazione di talune clausole della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra. O ancora Cass. n. 1512/1972 con oggetto azioni volte alla declaratoria di ineleggibilità di più consiglieri regionali fondate su fatti storici differenti ma aventi in comune la questione concernente l'interpretazione e l'operatività nei casi di specie della clausola di ineleggibilità. Cfr. MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, Vol. I, Milano 1993, p. 116 e ss.

Ancora Cass. n. 3164/1992, la quale ha evidenziato come in caso di riunione di più domande di identico contenuto proposte da vari lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole *causae petendi*, con la conseguenza che le cause, proprio perché per loro natura scindibili sono e restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi contraddittori. Da ciò ne discende l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce, sebbene formalmente unica, consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione.

<sup>7</sup> Cfr. DE PETRIS, voce *Connessione (dir. proc. civ.)*, *Enc. Dir.*, IX, Milano 1961 p. 10 ss. il quale considera, da un punto di vista meramente definitorio, la connessione soggettiva una



## 2. I codici preunitari e l'art. 98 del codice di procedura civile del 1865.

Influenzati dal codice napoleonico francese<sup>8</sup>, dove la connessione di cause era considerata soltanto una fonte di deroga alla competenza territoriale, i codici preunitari invero non definirono positivamente il processo litisconsortile<sup>9</sup>, ma ne offrirono una disciplina solo incidentalmente, con riferimento a singoli istituti, come per la determinazione del valore della causa ed in tema di competenza del giudice<sup>10</sup>. Così ad esempio l'art. 30 del codice sardo del 1859 sancì la possibilità di proporre «*contro le stesse persone contestualmente più azioni principali la cui cognizione spetti a diverse giurisdizioni, se vi sarà connessione per causa del titolo o del fatto da cui esse dipendono o per l'oggetto della domanda; la scelta del foro spetterà all'attore*». Benché la legislazione dell'epoca, quindi, non contenesse alcuna definizione di processo con pluralità di parti, dalla lettura della norma richiamata si evince come, la deroga alla competenza, in occasione di più convenuti, fosse consentita esclusivamente se fra le cause vi fosse stata identità di titolo o del fatto o dell'oggetto da cui esse dipendono.

La stessa disciplina fu successivamente recepita dal legislatore del 1865, il quale parimenti ritenne non necessario adottare in modo esplicito ed organico norme sulla natura, sulle condizioni o sugli effetti del processo litisconsortile,

---

connessione impropria, insieme alla connessione cd. intellettuale e alla garanzia impropria, perché esse non determinano alcun spostamento di competenza.

<sup>8</sup> *Ex multis* CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, op. cit. p. 9 ss. In generale sulla diffusione del *Code de procédure civile* del 1806 nell'Europa continentale : VAN RHEE, *The influence of the French code de procédure civile (1806)*, in *19th Century Europe*, in CADIET-CANIVET, *De la commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France*, Paris, 2006, 129 ss.; ed. ivi, anche PICARDI, *Le code de procédure civile français de 1806 et le monopole étatique de la jurisdiction*, 187 ss., con particolare riguardo alla diffusione del modello francese in Italia.

<sup>9</sup> Il riferimento è alle leggi di procedura delle Due Sicilie, al codice parmense, al codice estense, al regolamento di procedura toscano e ai codici sardi del 1854 e 1859.

<sup>10</sup> Altri esempi sono ritracciabili in tema di notifica della citazione, processo contumaciale, costituzione del procuratore e tentativo di conciliazione. In relazione ai soli codici del Regno di Sardegna, si faccia riferimento agli artt. 16, comma quarto, 23 e 254 del codice sardo del 1854; artt. 16, terzo comma, 28 e 251 del codice sardo del 1859. Cfr. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1972, p. 22.; PICARDI e GIULIANI (a cura di ), *Codice di procedura civile del Regno di Sardegna 1854/1859*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Sezione II *Degli stati italiani preunitari*, XII, Milano 2004.

limitandone la disciplina solo ad alcuni sporadici aspetti<sup>11</sup>. E tuttavia, sempre con riguardo alla deroga alla competenza territoriale, di cui all'art. 98, si diede rilevanza, ai fini del cumulo soggettivo, alla connessione fra le domande<sup>12</sup>.

Tale precetto fu confermato nel codice previgente grazie soprattutto alle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali dell'epoca, ed in particolare grazie alle teorie di PESCATORE<sup>13</sup>, le quali, individuando gli elementi costitutivi di tutte le cause nelle persone contendenti, nel titolo della contesa su cui si poggia la domanda o l'eccezione, e nella cosa che si domanda (*personae, causa petendi/excipiendi, res*), ritennero che le cause connesse fossero solo quelle che avessero avuto alcuni di questi elementi comuni, alcuni, invece, diversi<sup>14</sup>. Si escluse, pertanto, l'idea di un'unione puramente economica fra liti connesse, cumulabili secondo una mera valutazione discrezionale del giudice.

Fu recepita, quindi, una accezione di connessione cd. «legale», ove l'ammissibilità del cumulo soggettivo non è rimesso ad una autonoma valutazione del giudice, ma è determinata dalla legge, nei soli casi in cui fra le domande vi sia connessione, ovvero, identità di alcuni elementi costitutivi oggettivi della domanda<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, in appendice al GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, trad. it. diretta da COGLIO-FADDA, XI, Milano 1903, p. 493.

<sup>12</sup> L'art. 98 sancì, infatti, che «L'azione contro più persone che per domicilio o residenza dovrebbero essere convenute dinanzi diverse autorità giudiziarie, può essere proposta davanti a quella del luogo del domicilio o residenza di alcuna di esse, se vi sia connessione per l'oggetto della domanda o per il titolo o fatto da cui dipende».

<sup>13</sup> PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, I, Torino 1864, p. 168; CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, cit. p. 493 ss.; MORTARA, *Commentario del codice delle leggi di procedura civile*, vol. II e III, 3<sup>a</sup> ed., Milano 1923; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Vol. I, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1902, p. 802. Cfr. altresì GALUPPI, *Della competenza per connessione o continenza di causa*, Roma, 1896, p. 3 ss.; CONIGLIO, *La continenza nel processo della dottrina e nel progetto di riforma*, Padova, 1929, p. 5.

<sup>14</sup> PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, cit., p. 168; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Vol. I, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1902, p. 802 e PISANELLI, *Trattato sulla competenza*, in *Commentario al codice di procedura civile per gli Stati sardi*, di MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, vol. I, Torino 1855, p. 744 ss.

<sup>15</sup> *Ex multis*: GROSSI, *Note in tema di connessione e processo*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, vol. II, Milano, 1993, p. 189 ss., spec. 191.

Scrisse a tal proposito PESCATORE, in *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, cit. p. 5-6, p. 172 s., che gli istituti del litisconsorzio e della competenza per connessione sono un fenomeno originato da ragioni di diritto materiale. Tali istituti, inoltre, consentono un processo spedito ed economico: l'unificazione delle cause, legate fra di loro da

Voci fuori coro furono, tuttavia, quella di PISANELLI e REDENTI, il primo dei quali, pur aderendo alla teoria di PESCATORE, sostenne una nozione di connessione cd. giudiziale, ritenendo che le questioni di apprezzamento non dovessero essere bandite dal giudizio sulla connessione. In sostanza l'Autore ebbe occasione di scrivere che si sarebbero dovuti riconoscere al magistrato ampi poteri, perché il giudizio intorno al punto della connessione deve essere rimesso al convincimento dei giudici del merito; l'Autore reputò che potessero esserci così tante e varie circostanze che potessero dar luogo alla connessione che sarebbe «*pericoloso farne dipendere il giudizio da una formula astratta, che spesso appaga la ragione ma non soddisfa la giustizia*»<sup>16</sup>.

Ancora più critico fu REDENTI, il quale, nella sua celebre Opera *Il giudizio civile con pluralità di parti* ritenne un'«*illusione*» quella di aver precisato e delimitato il concetto di connessione in relazione alle sole nozioni di «titolo» e di «oggetto», le quali sono solo apparentemente precise. Per REDENTI «*i problemi di apprezzamento cacciate dalla porta rientrano dalla finestra sotto forma di questioni sul significato della parola titolo oppure oggetto*»; così la connessione torna ad essere questione di apprezzamento, essendo affidato al giudice il giudizio, tecnico, se le più cause cumulate hanno premesse di fatto comuni<sup>17</sup>.

Il legislatore ottocentesco nostrano ritenne, quindi, di non accogliere neppure la disciplina della connessione impropria, quale connessione meramente intellettuale. Una giustificazione a tale scelta legislativa è ben espressa nella Relazione ministeriale del Guardasigilli PISANELLI sul libro primo del progetto di codice di procedura civile del 1865, la quale rapportò che

---

vincoli di «connessità», non moltiplicano i giudizi e le spese, consentendo un migliore sfruttamento del processo. Cfr. altresì COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980, p. 11-12.

<sup>16</sup> PISANELLI, *Trattato sulla competenza*, in *Commentario al codice di procedura civile per gli Stati sardi, op. cit.*, p. 744 ss. Sostennero altresì questa opinione RICCI F., *Commento al codice di procedura civile italiano*, I, 6<sup>a</sup> ed., Firenze, 1890, p. 198 ss., che avrebbe affidato la connessione alla totale discrezionalità del giudice e MARIANI, *Corso elementare di procedura civile ed ordinamento giudiziario*, I, Pavia, 1879, p. 519 ss.; si legga altresì, TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1988, p. 397 ss., spec. p. 399 s.

<sup>17</sup> REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano, 1960, p. 6, nota 5).

la competenza derivante da ragioni di continenza e connessione di cause rappresenta un interesse pubblico, volto al precipuo scopo di evitare la contraddizione di giudicati che può verificarsi solo scindendo controversie dipendenti dallo stesso titolo e provocando due decisioni da autorità giudiziarie diverse che potrebbero in senso contrario apprezzare la stessa questione, ma non certo quando le cause non hanno alcun elemento costitutivo dell'azione comune<sup>18</sup>.

Ciononostante, nella prassi giudiziaria si registrò una diversa e più ampia interpretazione dei precetti normativi. Non era eccezionale, ad esempio, rimettere la decisione sull'opportunità del cumulo di procedimenti alla discrezionalità delle diverse corti, che consentivano all'uopo la trattazione simultanea di cause la cui decisione avrebbe dipeso anche solo dalla risoluzione di un'identica questione di diritto<sup>19</sup>.

3. (segue) *Teoria sull'ammissibilità del litisconsorzio facoltativo improprio dal lato attivo.*

Poiché l'art. 98 del codice di procedura civile del 1865 consentiva una deroga alla competenza nella sola ipotesi di litisconsorzio proprio passivo, una vivace diatriba si accese, a causa del vuoto normativo sul processo con pluralità di parti, circa l'ammissibilità del litisconsorzio improprio attivo.

Una parte della dottrina la escluse; CASTELLARI, ad esempio, abbracciando la teoria negazionista, offrì due spiegazioni alla regola, una cd. «speculativa», l'altra «normativa». Scrisse, infatti, che la pluralità dei soggetti nella stessa lite, importando pluralità di atti processuali, tende di per sé a complicare il procedimento, inconveniente che si può tollerare soltanto quando il litisconsorzio fosse subordinato a condizioni di «connessità». Il principio di

---

<sup>18</sup> PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Sezione II: *Degli stati italiani preunitari*, XIII, Milano 2004, p. 38-39.

<sup>19</sup> In tale senso emblematica è una sentenza della Corte di Cassazione di Firenze: «quando la risoluzione di più cause dipende dalla risoluzione di una medesima questione di diritto, le più inconcusse regole di ragione vietano di dividerne la continenza, non solo per la economia de' giudizi, quanto ancora per impedire che sulla medesima questione vengano profferite delle sentenze disformi e forse contraddittorie». In *Annali*, V, 2, p. 958 e in PISANELLI, *Trattato sulla competenza*, op. cit., p. 746.

economia dei giudizi, che avrebbe astrattamente giustificato la riunione di procedimenti meramente affini, si sarebbe dovuta realizzare, secondo l'Autore, solo quando le pretese fossero state intrinsecamente connesse, dovendosi preservare il più importante principio della semplicità dei giudizi<sup>20</sup>.

L'altra ragione, invece, è tratta dalla legge: se la connessione per il titolo o l'oggetto è la *condicio sine qua non* si possa costituire un cumulo soggettivo passivo, appare chiaro come, a maggior ragione, gli stessi presupposti debbano essere rispettati nel caso in cui la domanda sia proposta da più attori<sup>21</sup>.

Si affiancò a tale posizione ermeneutica anche CUZZERI, il quale sostenne la debolezza di una connessione fondata esclusivamente su un'identica questione di diritto, argomentando che la soluzione sul punto di diritto posto in altra causa non importa un pregiudizio effettivo e diretto, ma costituisce soltanto un precedente, potendo quindi essere altrimenti decisa da una diversa autorità giudiziaria e sulla quale possono aver influito speciali motivi di fatto, sicché essa non può essere un elemento sufficiente per autorizzare un cumulo di azioni<sup>22</sup>.

Si discostò totalmente da questo primo orientamento, chi, al contrario, affermò che non può essere negato l'interesse di più attori a riunire le loro domande per identità di questioni, potendo provocare ed ottenere sopra di esse un'unica decisione<sup>23</sup>. La *ratio* di questa posizione interpretativa si giustificò in forza dell'assenza di un esplicito divieto in tal senso («*in materia di procedura debba dirsi permesso quanto non sia espressamente vietato*»); dei principi di

---

<sup>20</sup> CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, op. cit., p. 492-499. Dello stesso avviso anche MATTIROLLO in *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Vol. I, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1902, p. 193-196, nota n. 6 il quale scrisse che «più domande principali, proposte da varie persone, diverse per oggetto e per titolo, costituiscono cause distinte, le quali non si possono assieme riunire [...] è questo un principio di diritto che risponde alle esigenze di buon sistema di procedura, alla celerità, alla semplicità e così alla vera economia dei giudizi».

<sup>21</sup> Scrisse l'Autore: «avvertendo come questa ascrive tra le cause connesse il cumulo subiettivo passivo, se ne inferisce che essa effettivamente abbia inteso di formare della predetta connessione un requisito del cumulo medesimo. Ora se queste sono le ragioni, per le quali si ritiene che la connessione sia condizione sine qua non, nel più caso di più convenuti, è palese come esse valgano ugualmente ad afforzare la stessa conclusione nel caso di più attori».

<sup>22</sup> CUZZERI, *Il codice italiano di Procedura civile*, I, 2<sup>o</sup> ed., Torino 1908, p. 128-141, e spec. p. 140

<sup>23</sup> Così MORTARA, *Commentario del codice delle leggi di procedura civile*, op. cit., p. 87-92, in nota n. 1.

economia di giudizi e dell'opportunità di «*scansare il pericolo di una possibile contraddittorietà di giudicati*»; nonché dal disposto degli artt. 73 e 74 del c.p.c. del 1865, a norma dei quali era permesso sia il cumulo di più domande fatte da un solo attore, sia l'unione di più attori in un unico atto di citazione contro uno o più convenuti<sup>24</sup>.

In giurisprudenza si consolidò questa seconda tesi affermativa ammettendosi, quindi, giudizi promossi da più attori contro uno o più convenuti per istanze fondate su titoli diversi, ma dipendenti dalla risoluzione di una medesima questione. A testimonianza di tale orientamento può citarsi, fra le tante, una sentenza della Cassazione romana del 7 aprile 1904, la quale permise a più attori di proporre in un «*giudizio collettivo*» contro uno o più convenuti le loro domande aventi scopo identico e comune, sia che esse fossero fondate sopra un titolo unico per tutti, sia sopra titoli distinti. Precisò peraltro la Corte, che se alla riunione dalle domande ne fosse derivato pregiudizio alle parti, o ne fosse turbata la celerità o l'economia del procedimento, il giudice avrebbe potuto sempre, su richiesta dei convenuti, od anche d'ufficio, ordinarne la separazione<sup>25</sup>.

Oltre che in giurisprudenza, l'opinione che ammetteva il litisconsorzio improprio prevalse successivamente nella dottrina più recente formatasi sul codice del 1865 e che già anticipò il contenuto e la *ratio* dell'art. 103 c.p.c.

CHIOVENDA benché poggiasse la sua teoria del litisconsorzio sulla connessione giuridica, intendendo per essa che i litisconsorti sono vincolati da un rapporto sostanziale comune, riconobbe espressamente il litisconsorzio

---

<sup>24</sup> Cfr. CALDERARA, *Sulla cumulazione di più azioni proposte da attori diversi e discendenti da titoli distinti nel medesimo giudizio*, in *Mon. giur. di Venezia*, Vol. VII, p. 546 ss. il quale ritenne che il silenzio del legislatore circa il cumulo delle azioni non lascia presumere un divieto. Inoltre, una volta rispettate le norme sulla competenza, l'unità o la pluralità dei giudizi avrebbe riguardato soltanto l'interesse privato e non pubblico. Infine l'Autore scrisse che la nullità della citazione non avrebbe potuto essere comminata, posto che non vi era alcuna norma di legge che vietasse tale atto processuale. In giurisprudenza Appello Milano, 09 gennaio 1901, in *Giur. It.* 1901, I, 2, c. 42 di cui MORTARA fu il giudice estensore.

Cfr. altresì GIONFRIDA, *La competenza nel nuovo processo civile*, Trapani, 1942, p. 410 ss.

<sup>25</sup> Cassazione di Roma, 7 aprile 1904, in *Giur. It.* 1904, I, c. 736-739; *ex multis* Cass. Torino, 15 luglio 1884 e 18 novembre 1897, *Giur. It.* 1885, I, 1, c. 83; Appello Milano, 14 luglio 1896, in *Giur. It.* 1896, voce *Cumulo di azioni*; Cass. Napoli, 8 gennaio 1898, in *Giur. It.* 1898, I, 1, c. 240.

improprio, attivo e passivo; affermò, infatti, che l'affinità in assenza di connessione può autorizzare il litisconsorzio, poiché essa consiste nel fatto che i vari rapporti giuridici, sebbene diversi e indipendenti, hanno un punto di fatto o di diritto comune da decidere, apparendo la trattazione unitaria delle cause giustificabile sul piano della economia processuale<sup>26</sup>. L'insigne Maestro criticò chi giustificava ed ancorava la disciplina del litisconsorzio all'art. 98 del codice di procedura civile del 1865, norma che si limitava esclusivamente a regolare l'influenza che il litisconsorzio potesse avere sullo spostamento della competenza territoriale, senza però esaurirne il tema, ben più generale e complesso, nonché indipendente dall'istituto della competenza<sup>27</sup>.

Anche MORTARA diede rilevanza al litisconsorzio facoltativo improprio; l'Autore scrisse che, poiché razionalmente si ammetteva il litisconsorzio attivo per identità delle questioni, allo stesso modo si sarebbe dovuto ammettere quello passivo, così l'azione avrebbe potuto essere validamente spiegata contro più convenuti assieme anche qualora la connessione fosse stata solo per una identica questione di diritto da decidersi nei loro confronti<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile, cit.*, p. 1075-1077, il quale richiama degli esempi concreti: dal lato attivo, sono ipotesi di litisconsorzio improprio il giudizio in cui più coinquilini convengono il locatore per il diminuito godimento degli appartamenti locati in conseguenza di un unico fatto; più contribuenti reclamano la restituzione di tasse pagate in forza di una stessa erronea interpretazione di legge da parte del Fisco. Mentre dal lato passivo: il proprietario di una tenuta agisce contro più proprietari che vi hanno introdotto animali danneggiandola senza concerto (v. Cass. Roma, 24.02.1912); titolare di un brevetto agisce contro diverse ditte che con atti analoghi di concorrenza illecita lo hanno danneggiato (Appello Catania, 20.12.1911 in *Giur. It.* 1912, II, 128).

<sup>27</sup> Vero è che l'art. 98 c.p.c. ammetteva lo spostamento di competenza solo esclusivamente per ragioni di connessione giuridica, escludendo lo spostamento della competenza territoriale in caso di litisconsorzio passivo per semplice affinità; cfr. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile, op. cit.* p. 1077.

<sup>28</sup> MORTARA, *Commentario del codice delle leggi di procedura civile, op. cit.*, p. 511-512 (n. 440) in cui l'Autore scrive che tale teoria è avallata da dati normativi del diritto positivo in vigore all'epoca e precisamente dall'art. 9 della l. 7 giugno 1894, in tema di domanda per l'imposizione di servitù a scopo di trasmettere energie elettriche a distanza a norma del quale, da altre norme del codice di rito come la citazione per pubblici proclami (art. 146) «non essendo presumibile in via ordinaria che le azioni da esercitare contro un così gran numero di persone da riuscire sommamente difficile la notificazione della citazione nelle forme ordinarie, si riferiscano a un unico rapporto giuridico (identità di titolo o di oggetto) ed essendo più probabile che riguardino questioni identiche riunite in unico processo per economia e brevità».

RENDENTI, infine, nel distinguere il processo o giudizio con pluralità di parti e il processo cumulativo, ritenne che quest'ultimo fosse legalmente possibile quando le domande di merito dipendessero da premesse o presupposti comuni oppure identici con l'effetto precipuo di far dipendere la pronuncia di tutti i provvedimenti da un'unica convinzione del giudice su quelle stesse premesse comuni o identiche. In tale definizione si inserisce sia la connessione «propriamente detta», sia l'identità della questione di diritto<sup>29</sup>.

#### 4. I progetti di riforma del codice di procedura civile.

Il vivace fermento giurisprudenziale e dottrinale intorno al tema del giudizio litisconsortile che si ebbe agli inizi del Novecento si riflesse, pertanto, sui vari progetti di riforma del codice di procedura civile<sup>30</sup>.

Il primi due progetti, ossia il Progetto di MORTARA (del 1909) e di CHIOVENDA (del 1919), invero, non si occuparono in modo sistematico né dell'istituto della connessione né del litisconsorzio, disciplinando solamente l'intervento in causa e la riunione di più cause separatamente proposte<sup>31</sup>.

Sicuramente, al fine della presente indagine, più interessante fu il Progetto CARNELUTTI (1926), il quale non solo individuò in generale le figure di litisconsorzio, determinandone i presupposti, ma soprattutto, all'art. 99 rubricato «*Processo cumulativo improprio*», attribuì al giudice, su accordo delle parti, «*la facoltà di decidere con un solo processo due o più liti, anche se*

---

<sup>29</sup> REDENTI, *op. cit.* p. 6, nota 5).

<sup>30</sup> Quanto ai riferimenti bibliografici sul tema, oltre a quelli di seguito richiamati, si legga altresì CIPRIANI, *Riflessioni sul codice di procedura civile*, in *Giusto processo civile* 2007, p. 635 ss.; NAPPI, *Commentario al cod. proc. civ.* I, 2, Milano 1941.

<sup>31</sup> Quanto al progetto di Chiovenda esso fu denominato «*Proposta di riforma del procedimento civile della Commissione istituita con decreto luogotenenziale del 21 marzo 1918 n. 361*» ed è pubblicato nel volume *La riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra. Relazione e testo annotato a cura di G. Chiovenda, Napoli 1920*. Mentre il progetto di Mortara, è stato pubblicato in *Giur. it.* 1923, IV, c. 136 ss., ed anno 1924, IV, c. 1 ss., ed altresì nel volume autonomo *Per il nuovo codice della procedura civile. Riflessioni e proposte*, Torino, 1923, su cui si v. TARUFFO, *Lodovico Mortara e il progetto di riforma del codice di procedura civile*, in *Giornata lincea in ricordo di Lodovico Mortara*, Roma 1998, p. 65 ss.. Cfr. altresì MENCHINI, *Il processo litisconsortile, cit.*, , p. 23.



*non siano connesse, quando presentino in tutto o in parte questioni identiche»*<sup>32</sup>.

La teoria di CARNELUTTI del resto è ben compendiata anche nei suoi scritti successivi, primo fra tutti *Lezioni di diritto processuale civile*, dove ebbe occasione di argomentare che secondo la varia intensità della interdipendenza fra le liti, il regime del processo cumulativo può essere nei vari casi diverso: nei casi più lievi, la trattazione e la decisione cumulativa delle liti può dipendere dall'accordo delle parti; nei casi più gravi, invece, può dipendere dalla iniziativa di una parte sola; ed infine, nei casi cd. gravissimi deve aver luogo indipendentemente dalla volontà delle parti. L'Autore, quindi, in merito alla succitata diatriba dottrinale circa l'ammissibilità del cumulo di azioni impropriamente connesse, ritenne che si potesse autorizzare il litisconsorzio cd. concordato, dove è sufficiente, ma necessario, il consenso di tutte le parti<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile, Parte prima. Del processo di cognizione*, Padova 1926, p. 36. Condizione del processo cumulativo è la connessione delle liti, così all'art. 92: «due o più liti sono connesse quando la decisione di ciascuna di esige l'accertamento, la costituzione o la modificazione dei rapporti giuridici, i quali derivano in tutto o in parte dal medesimo fatto oppure tendono in tutto o in parte al medesimo effetto». Appare utile altresì mettere in evidenza come forse un elemento di novità del progetto sia stato l'art. 100 del progetto Carnelutti, che definì gli effetti del litisconsorzio; al pari dell'ordinamento tedesco ed austriaco, *infra*, infatti, si affermò che, malgrado la riunione di più liti in un solo processo, ciascuna parte ha la facoltà di agire e di contraddire soltanto rispetto alla lite o alle liti per la cui decisione potrebbe agire o contraddire in un processo separato. Le affermazioni fatte dalle parti e le prove offerte, ispezionate o assunte rispetto ad una lite possono servire al giudice per la decisione di un'altra riunita con quella nel medesimo processo solo in quanto siano dedotte da una delle parti che agiscono rispetto alla seconda o la legge consenta al giudice di servirsene d'ufficio.

<sup>33</sup> «Se più contribuenti chiedono nel medesimo processo la restituzione di tasse pagate in forza di una stessa erronea interpretazione di legge da parte del fisco, è manifesto come ricorra una ipotesi di connessione impropria, la quale può autorizzare il litisconsorzio concordato, non il litisconsorzio facoltativo» Così CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, IV, Padova, 1926, p. 82-83.

Il Progetto Carnelutti confluiti successivamente nel progetto del codice di procedura civile della sottocommissione C, commissione reale per la riforma dei codici (Commissione reale per la riforma dei codici. Sottocommissione C, *Codice di procedura civile. Progetto*, Roma 1926), che, senza discostarsi dallo schema del 1926, all'art. 152, concernente il processo cumulativo improprio, ammetteva la possibilità di decidere in un solo processo due o più liti anche se non connesse, ma che presentassero in tutto o in parte questioni identiche, se vi fosse stato accordo tra le parti. Cfr. INVREA, *Osservazioni sul progetto del nuovo codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.* 1927, I, p. 123 ss., spec. 127 il quale criticò la fattura della norma, per non aver ammesso il processo cumulativo improprio in più ampi confini, non approvando la limitazione alla comunanza di identiche questioni, perché «cosa che si può verificare molto di rado». Un

Mentre l'istituto non fu contemplato nel progetto ROCCO, poiché l'articolo 63 fu dettato al solo fine di permettere modificazioni della competenza per ragioni di connessione per il titolo o per l'oggetto (e quindi non aggiungendo alcun elemento di sistematicità e di novità rispetto ai previgenti codici)<sup>34</sup>, merita una precisa considerazione il Progetto REDENTI, il cui art. 8 consentì che più domande potessero essere congiuntamente proposte o successivamente riunite per essere trattate tutte in uno stesso procedimento, anche se fra parti avverse «*sempreché in quest'ultimo caso vi sia connessione per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono o la decisione dipenda in tutto o in parte dalle stesse questioni*». La norma, inoltre, anticipando quanto sancito oggi al secondo comma dell'art. 103, attribuì altresì al giudice la facoltà di separare, stralciare, le controversie, affinché esse fossero decise in separati procedimenti<sup>35</sup>.

L'art 12 del progetto preliminare SOLMI<sup>36</sup>, infine, accomunando il litisconsorzio necessario con quello facoltativo, disciplinò quest'ultimo in modo più restrittivo, limitandolo all'ipotesi di «*identità o comunione di interesse o connessione di cause*». Questa disposizione fu fortemente criticata dalla dottrina dell'epoca non solo perché accomunò gli istituti tra di loro distinti del litisconsorzio facoltativo e necessario, ma anche perché i termini identità o comunione di interesse o connessione di cause vennero censurati

---

commento al Progetto di riforma di Carnelutti è offerto anche da CONIGLIO, *La continenza nel processo della dottrina e nel progetto di riforma*, op. cit., spec. p. 58.

<sup>34</sup> Progetto Rocco, in *Riv. dir. proc.* 1937, I, p. 3 ss.

<sup>35</sup> Segue la norma che «*quando le domande siano scindibili, l'autorità giudiziaria può tuttavia ordinare lo stralcio, al fine che siano ulteriormente trattate in procedimenti distinti. Il procedimento può altresì chiudersi o estinguersi con effetti limitato ad alcune di esse nel qual caso restano stralciate e il procedimento prosegue per le altre*». REDENTI, *Sul nuovo progetto del codice di procedura civile*, in *Foro it.* 1934, V, c. 181 ss.; MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Lavori preparatori per la riforma del codice di procedura civile. Schema di progetto del libro primo*, Roma 1936, su incarico del Guardasigilli de Francisci.

<sup>36</sup> MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto preliminare e Relazione*, Roma, 1937.

come sovrabbondanti e imprecisi, dando luogo a contrasti di interpretazioni, potendo riferirsi sia alla connessione propria, sia alla connessione impropria<sup>37</sup>.

In considerazione di tali censure, l'art. 15 del progetto definitivo<sup>38</sup>, seguendo il progetto di REDENTI, disciplinò separatamente il litisconsorzio necessario e ammise il litisconsorzio facoltativo, oltretutto nei casi di connessione per l'oggetto e il titolo, anche nell'ipotesi in cui la decisione dipendesse unicamente da identiche questioni.

Il testo originario dell'art. 103 del codice di procedura civile italiano, approvato con Regio decreto-legge 28 ottobre 1940, n. 1443 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28-10-1940, ammise, pertanto, definitivamente il litisconsorzio facoltativo improprio e ciò anche per «*dirimere questioni dibattute nella pratica*» (così la Relazione del Guardasigilli n. 17)<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Cfr. GIONFRIDA, *La competenza nel nuovo processo civile*, cit. p. 410 ss.; ZANZUCCHI, *Osservazioni intorno al "progetto preliminare del codice di procedura civile"*, Milano, 1937, p. 16 s.

<sup>38</sup> MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Codice di procedura civile. Progetto definitivo e relazione del guardasigilli Solmi*, Roma, 1939.

<sup>39</sup> OTTELLO, *Il nuovo codice di procedura civile. Commentario*, D'AMELIO (diretto da), I, Torino 1943, p.458-459.

Di estremo interesse risulta anche l'etimologia del termine litisconsorzio utilizzato dal legislatore del 1940, ma di origine latina. Cfr. sul tema soprattutto CAPONE, *De consortibus eiusdem litis. Storia di un titolo del codice di Giustiniano*, Napoli, 2012, pp. 5 ss.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, cit., p. 31; REDENTI, *Pluralità di parti nel processo civile (diritto romano)*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, I, Milano 1962, p. 3 ss.

Il termine litisconsorzio deriva dall'endiadi dei termini *consors* e *lis*, la quale fa comprendere appieno l'immagine di una pluralità di attori o convenuti in un unico giudizio. *Consors* è la combinazione dei termini *con* (variante fonetica e grafica di *cum*) ed il sostantivo *sors* con il quale si indicava sia il *patrimonium* sia il fato, il destino, la fortuna. Se originariamente il termine *consortes* indicava quindi quei soggetti che fossero nella titolarità congiunta di un *patrimonium*, col tempo prevalse l'accezione legata alla sorte, alla fortuna, assumendo quindi il significato proprio di collega, partecipante o membro. Comune era quindi avvicinare il termine «consorte» con un altro sostantivo al fine di specificarne l'oggetto della comunanza e dunque l'individuazione dei *consortes eiusdem litis*, il cui elemento caratterizzante e unificante era la *lis*, la lite. Da tale ricostruzione sorse l'immagine di una pluralità di soggetti i quali si fossero trovati a condividere le sorti di una controversia, quale riflesso della condivisione sotto un profilo sostanziale del medesimo interesse sull'oggetto conteso.

Per altro tale espressione è stata sottoposta ad un processo di generalizzazione, cd. «ampliamento semantico», poiché si sarebbe riferita anche ai casi nei quali le parti del giudizio non avrebbero condiviso la stessa sorte (ad esempio nei giudizi divisorii). E tale accezione è stata poi traspunta anche nella terminologia moderna: lo stesso legislatore del 1940 usa così il

L'art. 103 c.p.c., nella sua formulazione attuale, costituisce quindi il punto di arrivo di un'elaborata evoluzione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa, la quale finalmente giunse alla emancipazione del litisconsorzio dal regime della competenza, ritagliando uno spazio dedicato al tema del processo cumulativo.

Non si può tacere, inoltre, come tale elaborazione sia stata fortemente condizionata dagli sviluppi e dalle esperienze giuridiche di paesi affini all'ordinamento italiano: la disciplina di diritto italiano si pone oggi, infatti, come via intermedia tra le soluzioni adottate dalle ZPO tedesca ed austriaca vigenti e la codificazione francese ottocentesca: come le prime il nostro codice di rito regola espressamente il fenomeno ed i presupposti del litisconsorzio facoltativo, fra i quali vi rientra anche la semplice identità delle questioni, come la seconda, invece, tace sugli effetti del processo con pluralità di parti<sup>40</sup>.

##### 5. *La uneigentliche Streitgenossenschaft tedesca ed austriaca.*

Se la connessione meramente intellettuale ha costituito un tema discusso sotto il codice di rito abrogato italiano, essa fu, invece, consentita nella codificazione tedesca di fine ottocento, influenzando inevitabilmente la dottrina nostrana dell'epoca. La somiglianza fra la legislazione italiana e quella tedesca rende, quindi, doveroso soffermarsi sul processo con pluralità di parti di quest'ultimo ordinamento, con specifico riferimento al tema del processo litisconsortile improprio.

A gettare le basi della moderna dottrina tedesca sul giudizio con pluralità di parti fu JULIUS WILHELM PLANCK, studioso del diciannovesimo secolo, il quale, invero, respinse l'idea di una teoria del cumulo di domande vincolato a regole fisse e rigide, a favore di una riunione di procedimenti rimessa alla mera discrezionalità del singolo magistrato e caratterizzata dall'autonomia ed

---

termine litisconsorzio nel suo significato più ampio, è un unico *genus*, che non tiene conto di tutte le distinte ipotesi di pluralità di parti nel processo.

<sup>40</sup> Cfr. TARZIA, *op. ult. cit.* p. 2-3 e pp. 25 ss. il quale scrive che fu adottata questa soluzione in spregio ai suggerimenti prestati dai lavori preparatori, con specifico riferimento all'art. 100 del progetto Carnelutti.

indipendenza delle singole cause<sup>41</sup>. Egli volle allontanarsi dalle ricostruzioni dogmatiche dei suoi predecessori e contemporanei, non avallando quelle soluzioni che basavano il processo litisconsortile su una comunanza di elementi, variamente identificati, quali la comunanza di oggetto, di scopo o del *fundamentum agendi*, e soprattutto staccandosi dalle soluzioni prospettate da chi invece, come VON LINDE, cercò di dimostrare che il fondamento del litisconsorzio, inteso come un rapporto in società fra colitiganti, fosse la comunanza d'interesse, diretto ed immediato, nell'esito del processo, non potendo la riunione delle liti essere dettata da mere ragioni di opportunità<sup>42</sup>.

PLANCK, pertanto, mediante una rinnovata lettura delle fonti romane – ed ivi cercandone una conferma – sostenne che il litisconsorzio si potesse instaurare, benché su previa istanza delle parti, mediante la totale libertà di apprezzamento del magistrato del caso concreto, il quale per ragioni di convenienza e praticità, determinata in particolare dalla semplificazione e accelerazione del processo, o per evitare sentenze contraddittorie, avrebbe potuto rimettere una pluralità di parti dinanzi a se stesso, a prescindere da un eventuale collegamento, *melius* connessione, tra le azioni proposte in giudizio.

Così, sia l'instaurazione sia la prosecuzione del giudizio litisconsortile sarebbe stata sottoposta ai poteri del giudice; le cause, peraltro, sarebbero rimaste formalmente uniche, ma sostanzialmente autonome e indipendenti. L'autonomia delle cause e la conseguente indipendenza dei litisconsorti opererebbero rispetto alla propria lite con totale libertà e con effetti limitati ad essa, facendo sì che il litisconsorzio consistesse sempre in una riunione formale

---

<sup>41</sup> PLANCK, *Die Mehrheit der rechtsstreitigkeiten im Prozessrecht*, Göttingen 1844, p. 385 ss. Si ricordano qui brevemente le teorie di PLANCK, poiché esse hanno profondamente influenzato la dottrina e la legislazione tedesca, ed è stato un'utile occasione di approfondimento per gli scrittori italiani. Così TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, *op. cit.*, p. 1.

<sup>42</sup> VON LINDE, *Betrachtungen über die Lehr even den Parteien im Civilprozesse*, nella *Zeitschrift für Civilrecht und Prozess*, vol. XV, 1841, art. XIV, p. 343 ss., specificatamente pp. 361-367; REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, *op. cit.*, p. 42, nota 34; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, *op. cit.*, pp. 12 ss. al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

e non sostanziale di più rapporti processuali nel quadro di un unico procedimento.

Egli, quindi, riconduceva gli effetti della riunione ad un mero fatto accidentale e subordinava il cumulo a pure finalità pratiche, come il risparmio di tempo, di spesa, di attività giudiziale e semplificazione del processo<sup>43</sup>.

Tale teoria fu, tuttavia, solo parzialmente accolta dalla codificazione tedesca del 1877, la quale ammise il principio della indipendenza sostanziale delle cause (§61 e §63 ZPO) ma cedette, quanto ai presupposti per la sua ammissibilità, alla teoria della connessione come fondamento del processo litisconsortile<sup>44</sup>. La legislazione tedesca, peraltro, da subito consentì la costituzione del litisconsorzio facoltativo improprio, ossia la possibilità per più persone di agire o essere convenute nello stesso giudizio, quando siano dedotte in lite molteplici pretese od obblighi del medesimo tipo, sorti da fatti giuridici simili<sup>45</sup>.

La *Streitgenossenschaft* (litisconsorzio) è disciplinata nel titolo secondo, seconda sezione «*Delle parti*», del Libro primo della Zivilprozessordnung tedesca (ZPO), dal § 59 fino al § 63<sup>46</sup>.

I presupposti del cumulo soggettivo si individuano, innanzitutto, nella contitolarità nel rapporto giuridico controverso, ove a norma del § 59 più persone possono citare o essere citate insieme in qualità di litisconsorti se si trovano in una situazione di diritti comuni in relazione all'oggetto della controversia (*Streitgenossenschaft bei Rechtsgemeinschaft*): si pensi, ad

---

<sup>43</sup> L'unione quindi era determinata da ragioni di convenienza concreta, apprezzata di volta in volta dal magistrato e i «vantaggi di fatto» consisterebbero nel «risparmio di un doppio impiego di tempo, di lavoro e di spese» lasciando peraltro inalterata la possibilità di decisione autonoma delle singole controversie; in questi termini COMOGLIO, *Il principio di economia processuale, cit.*, p. 25-29. Cfr. anche TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado, op. cit.* p. 7 ss.

<sup>44</sup> Del resto la dottrina maggioritaria dell'epoca ritenne indispensabile ancorare il litisconsorzio, affinché questo potesse realizzarsi, ad una connessione fra le azioni. Fra i molti, WETZELL, *System des ordentlichen Civilprocess*, II, Leipzig 1865, p. 765 ss., richiamato da richiamato da TARZIA, *op. ult. cit.* p. 16.

<sup>45</sup> V. per la traduzione, LENT, *Diritto processuale civile tedesco (Traduzione di Edoardo F. Ricci)*, in *Trattato del processo civile*, diretto da CARNELUTTI, Napoli, I, p. 309 ss.

<sup>46</sup> Al titolo terzo rubricato *Beteiligung Dritter am Rechtsstreit* (§ 64-§77) è, invece, disciplinata la partecipazione dei terzi alla controversia.

esempio, ai rapporti fra comproprietari di una cosa, ai condebitori solidali o ai coeredi<sup>47</sup>.

In secondo luogo, in forza dell'identità di titolo, ove, sempre a norma del § 59, più persone possono citare o essere citate insieme in qualità di litisconsorti se sono legittimati o obbligati sulla base della stessa ragione di fatto o di diritto (*Streitgenossenschaft bei Identität des Grundes*): si pensi, a liti fra diversi creditori o debitori in base ad un unico contratto, oppure a diversi obbligati per atto illecito.

Infine, ex § 60 della ZPO, può aversi un cumulo soggettivo qualora siano dedotte molteplici pretese od obblighi del medesimo tipo, sorti da fatti giuridici simili. Questa terza ipotesi configura, pertanto, il litisconsorzio facoltativo improprio, rubricato *Streitgenossenschaft bei Gleichartigkeit der Ansprüche*, ossia «litisconsorzio in caso di pretese analoghe», in virtù del quale più persone possono citare o essere citate insieme in qualità di litisconsorti se l'oggetto della controversia è costituito da pretese o obbligazioni analoghe che si fondano su una ragione di fatto e di diritto essenzialmente analoga.

Le controversie ai sensi del § 60 presuppongono, quindi, che i crediti o gli obblighi siano intrinsecamente simili, ossia si fondino su una base fattuale e giuridica sostanzialmente identica: non ci si trova dinnanzi il medesimo fatto, ma a fatti diversi del medesimo tipo. Tuttavia, affinché esso si possa ammettere, vi deve essere almeno una parziale identità dell'elemento soggettivo, ossia deve profilarsi un avversario comune alle più domande proposte<sup>48</sup>.

Numerosi sono gli esempi che si possono trarre dalla giurisprudenza tedesca in tema di *Streitgenossenschaft bei Gleichartigkeit der Ansprüche*<sup>49</sup>: domande risarcitorie di più danneggiati a causa del medesimo fatto illecito (in

---

<sup>47</sup> Cfr. in particolare per la traduzione del testo tedesco: LENT, *Diritto processuale civile tedesco (Traduzione di Edoardo F. Ricci)*, in *Trattato del processo civile*, diretto da CARNELUTTI, Napoli, I, 1962, p. 309 e PATTI, *Codice di procedura civile tedesco – Zivilprozessordnung*, Milano 2010, p. 34 ss.

<sup>48</sup> Così BORK, Sub. §§ 59-61, in *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, di STEIN-JONAS, vol. 1, 23<sup>a</sup> ed., Tübingen, 2014, p. 1067.

<sup>49</sup> I riferimenti giurisprudenziali sono tutti tratti dal commentario di STEIN-JONAS, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, § 60, cit., p. 1067.

particolare, un incidente)<sup>50</sup>; domande di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale di più proprietari di un'abitazione contro il costruttore dell'immobile<sup>51</sup>; domande di più soggetti nel caso di comune responsabilità - contrattuale o da fatto illecito<sup>52</sup>, fattispecie dove, invero, può trovare applicazione alternativamente il § 59. Rientrano ancora nel § 60 le domande relative a contratti che presentano contenuti identici<sup>53</sup>, come le azioni giudiziarie di più acquirenti che abbiano acquistato beni a condizioni coincidenti<sup>54</sup>, l'azione intentata da una compagnia di assicurazioni contro più clienti assicurati in forza di contratti di assicurazione dal medesimo contenuto; la domanda di sfratto presentata dallo stesso proprietario nei confronti di più conduttori di diverse abitazioni<sup>55</sup>. Nel diritto di famiglia, si è ritenuto sussistere connessione impropria tra la domanda della madre ai sensi del § 1615I BGB (ossia azione per il mantenimento in occasione del parto), con la domanda di mantenimento del figlio nei confronti del padre naturale, le quali si fondano essenzialmente su un'analogia ragione di fatto e di diritto, dal momento che hanno in comune lo stesso tipo di rapporto giuridico<sup>56</sup>. Il litisconsorzio facoltativo improprio ai sensi del § 60 è stato rinvenuto, da ultimo, nella controversie tra gli enti pensionistici e lavoratori, aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, se il datore di lavoro voglia revocare la prestazione dovuta<sup>57</sup>.

Ciò precisato, come si appalesa dagli esempi sopra riportati e come evidenziato della dottrina tedesca, sotto l'aspetto pratico i presupposti del § 59 e del § 60 spesso si sovrappongono e concorrono, fino talvolta a confondersi; tuttavia, posto che la legge tedesca, nello stabilire le regole sulla deroga alla competenza in ragione della connessione, non distingue tra le due figure,

---

<sup>50</sup> RGZ 103, 396.

<sup>51</sup> OLG Düsseldorf BauR 2007, 1890.

<sup>52</sup> BGH in *Neue Juristische Wochenschrift* NJWRR 2011, 1137, Rdnr 18.

<sup>53</sup> OLG Zweibrücken MDR 1983, 495.

<sup>54</sup> OLG Kiel SchlHA 1913, 236.

<sup>55</sup> BGH, NJW 1975, 1228 ss.

<sup>56</sup> Il riferimento è sempre tratto da BORK, Sub. §§ 59-61, in *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, cit., 1067-1068, nonché LENT, *Diritto processuale civile tedesco*, cit., p. 309.

<sup>57</sup> BAG ZIP 1984, 223; BAG ZIP 1987, 309.



favorendo sempre il *simultaneus processus*, non assume valore dirimente nella pratica ricondurre la fattispecie all'una o all'altra categoria<sup>58</sup>.

Il litisconsorzio nel diritto tedesco, al pari del nostro ordinamento, può realizzarsi, inoltre, sia in via originaria, mediante la proposizione congiunta della domanda da o contro più soggetti (recita il codice di rito che il diritto ad instaurare il processo spetta a ciascun litisconsorte e tutti i litisconsorti devono essere citati in ogni udienza, *ex* § 63 ZPO), sia in via successiva mediante la riunione dei procedimenti (istituto invero disciplinato al successivo § 147 ZPO «*Prozessverbindung*»), oppure mediante l'intervento principale di terzi (cd. *Hauptintervention*); può essere, ancora, attivo oppure passivo<sup>59</sup>.

Il giudice del merito, infine, qualora ravvisi che non sussistono i presupposti di ammissibilità del processo soggettivamente cumulato, non ne dichiara l'inammissibilità, ma dispone la separazione delle controversie in singoli procedimenti (§145 ZPO).

---

<sup>58</sup> Così GOTTWALD, *Grundprobleme der Streitgenossenschaft im Zivilprozess*, in *Juristische Arbeitsblätter – JA* 1982, p. 64 ss., spec. p. 65 nonché MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., p. 40 nota 72).

Di ciò se ne dà atto altresì nella Relazione al codice tedesco, ove si afferma che «*non solo in caso di connessione ma anche in caso di similitudine di punti controversi si è ritenuto che più persone possano agire insieme o insieme essere convenute come litisconsorti, poiché è sempre accordato al giudice il potere di far venire meno l'unione delle cause, separandole, se appare che la stessa provochi complicazioni nel procedimento*» Cfr. PISANESCHI, *La connessione internazionale. Struttura e funzione*, Milano 2006, p. 164 ss. che richiama HAHN, *Die Gesamten Materialien zur Zivilprozessordnung und dem Einführungsgesetz zu derselben vom 30. Januar 1899*, Berlin, 1880, I, 171.

<sup>59</sup> Sul tema si leggano altresì: WETH, §60 ZPO, in *Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz Kommentar* a cura di MUSIELAK, 11<sup>a</sup> ed., München 2014, p. 299; LINDACHER, *Die Streitgenossenschaft*, JuS 1986, p. 376 ss.; GOTTWALD, *Grundprobleme der Streitgenossenschaft im Zivilprozess*, cit., p. 64 ss.; LÜKE, *Die Beteiligung Dritter im Zivilprozess*, Mohr, 1993; ARENS-LÜKE, *Zivilprozessrecht: Erkenntnisverfahren, Zwangsvollstreckung, Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 10<sup>a</sup> ed., München 2011, p. 410 ss.; MURRAY-STÜRNER, *German civil Justice*, Durham, NC, 2004, p. 200 ss.

Attenta dottrina ha osservato come manchi un istituto affine alla chiamata in causa per ordine del giudice per ragioni di opportunità (di cui al nostro art. 107 c.p.c.) e sia, di fatto, sconosciuta la chiamata in causa su istanza di parte, essendo solo ammessa una formale *denuntiatio litis* (la cd. *Streitverkündung*), al fine di provocare l'intervento del terzo. Così MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., p. 38, nota 69); CAPONI, *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienza tedesca e italiana a confronto*, in MENCHINI (a cura di), *Le azioni seriali*, Napoli, 2008, p. 107 ss., spec. p. 112.

Al modello tedesco si è conseguentemente uniformato anche l'ordinamento giuridico austriaco<sup>60</sup>. Il § 11 della ZPO austriaca prevede, quindi, che «al di fuori dei casi previsti in modo particolare da altre leggi, più persone (litisconsorti) possono agire insieme o insieme essere convenuti: 1) se esse sono, rispetto all'oggetto del processo, in comunione di diritto o se sono titolari di diritti o di obblighi in base allo stesso fondamento di fatto o di diritto; 2) se costituiscono oggetto del processo pretese o obblighi simili, che si fondano su un fondamento di fatto o di diritto essenzialmente simile, e nello stesso tempo, esiste la competenza del giudice riguardo a ciascun singolo convenuto». Il § 11 distingue, quindi, da un lato, un litisconsorzio proprio o materiale (c.d. *eigentliche, materielle Streitgenossenschaft*), quando il diritto controverso è di titolarità di più soggetti diversi, ovvero vi sia connessione per identità di titolo, dall'altro, un litisconsorzio improprio o formale (c.d. *uneigentliche, formelle Streitgenossenschaft*), quando le controversie non hanno alcun elemento della domanda in comune, ma le pretese fatte valere sono simili.

In quest'ultimo caso, a norma dello stesso § 11, si richiede che la competenza sia, tuttavia, fondata rispetto a ciascun litisconsorte, essendo il litisconsorzio ammissibile esclusivamente se tutte le cause sono di competenza, anche territoriale, dello stesso giudice. Le norme che consentono una deroga ai normali criteri di competenza del giudice, infatti, sono applicabili solo al litisconsorzio proprio o materiale<sup>61</sup>.

Entrambi gli ordinamenti giuridici, sia quello tedesco sia quello austriaco, prevedono, da ultimo, una norma che consacra il principio - informatore del processo litisconsortile - della dell'unità formale e dell'indipendenza sostanziale delle cause connesse: il cumulo soggettivo, ai sensi dei §§ 61 della ZPO tedesca e 13 della ZPO austriaca, consiste in una mera unione estrinseca di più cause, volta alla trattazione ed assunzione delle prove congiunte, le quali

---

<sup>60</sup> TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, cit., p. 18; PISANESCHI, *La connessione internazionale*, cit. p. 135; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., p. 37-38 e HOLZHAMMER, *Parteihäufung und einheitliche Streitpartei*, Wien 1966.

<sup>61</sup> Cfr. sempre MENCHINI, *op. ult. cit.*, p. 41 nota 72, nonché FASCHING, *Kommentar zu den oesterreichischen Zivilprozessgesetzen*, 2<sup>a</sup> ed., Wien, 1990, p. 170; HOLZHAMMER, *op. ult. cit.*, p. 57.

però restano autonome l'una dall'altra e la congiunta trattazione lascia integra la loro identità. In altri termini, i litisconsorti, salvo diversa disposizione di legge, si relazionano individualmente rispetto alla controparte nel senso che gli atti di un litisconsorte non avvantaggiano né pregiudicano la posizione di un altro litisconsorte<sup>62</sup>. Sicché in caso di distinti e diversi comportamenti e atti processuali dei litisconsorti, il giudice potrebbe ritenere opportuno trattare separatamente le controversie.

#### 6. *La pluralité des parties nel diritto francese.*

Il codice di procedura civile francese regola la «*pluralité des parties*» nel Titolo VIII del Libro I, artt. 323 e 324.

Il codice di rito oggi vigente (del 1975) consiste nel risultato delle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali che fino agli anni Settanta si sono sviluppate nella vigenza del codice napoleonico del 1806, il quale, ancorché non si fosse assolutamente disinteressato né del processo litisconsortile né della connessione, non li disciplinò in maniera organica, ma li regolò «in modo pragmatico» e solo con riferimento a specifici aspetti (ad esempio, la connessione quale fonte di deroga alla competenza territoriale)<sup>63</sup>.

Ad oggi il legislatore francese, invece, disciplina positivamente il processo litisconsortile, tenendo conto per altro non di una sola accezione, ma di plurime nozioni di *pluralità di parti*. Innanzitutto, al pari degli altri ordinamenti giuridici, il litisconsorzio può presentarsi dal lato attivo (*litisconsorts actifs*), oppure dal lato passivo (*litisconsorts passifs*)<sup>64</sup>, ancora può essere originario

---

<sup>62</sup> Così dispone il § 61 ZPO *Wirkung der Streitgenossenschaft*.

<sup>63</sup> SOLUS-PERROT, *Droit Judiciaire Privé*, Vol. III *Procédure de première instance*, Paris 1991, p. 18. Sul tema anche TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, cit., p. 18 ss. il quale passa in rassegna le norme del codice di procedura civile francese del 1806, ove la connessione è presupposta ma non definita ed il richiamo va agli artt. 59 e 171 c.p.c. sulla deroga alla competenza territoriale e agli artt. 151-153 c.p.c. sul giudizio contumaciale. Scrive l'A. che quindi il concetto di litisconsorzio, ignorato persino nel nome, fu estraneo alla cultura francese e così anche il processo con pluralità di parti. Il riconoscimento dell'istituto avvenne solo a livello dottrinale, con il riconoscimento della indivisibilità, della solidarietà e della connessione.

<sup>64</sup> MOREAU, *Les limites au principe de la divisibilité de l'instance quant aux parties*, Paris 1966.

(*pluralité originaire*) oppure successivo mediante un intervento del terzo volontario o coatto (*pluralité successive*)<sup>65</sup>.

In questo quadro, si collocano i citati art. 323 e 324 c.p.c., i quali con riferimento agli effetti del processo litisconsortile, consacrano il principio di indipendenza di ciascun litisconsorte, cd. *principe de divisibilité de l'instance*. Specificatamente, l'art. 323 c.p.c. sancisce la regola della relatività della domanda: «quando la domanda è proposta da o contro più cointeressati, ciascuno di essi esercita e sopporta ciò che lo riguarda e i diritti e gli oneri del ruolo di parte»; il seguente art. 324 c.p.c. sancisce la regola della relatività degli atti della procedura secondo cui «gli atti compiuti da uno o contro uno dei cointeressati non vanno né a vantaggio né a svantaggio degli altri, salva la riserva di quanto previsto dagli artt. 474, 475, 529, 552, 553, 615»<sup>66</sup>. In altri termini, è attribuita totale autonomia ai litisconsorti nell'esercizio delle situazioni soggettive processuali e l'efficacia degli atti processuali è limitata a colui che li abbia posti in essere, tale da determinare una sorta di irrilevanza della pluralità delle parti nel processo. A tal proposito la dottrina francese scrive che è indispensabile lasciare a ciascun attore la libertà di dirigere la procedura come meglio crede per perseguire al meglio i suoi interessi, senza essere legato alle iniziative e alle strategie procedurali degli altri co-litiganti<sup>67</sup>. Anche la sentenza resa in esito al procedimento litisconsortile ed a favore o contro uno dei litisconsorti, di regola, non avvantaggia né nuoce gli altri. Allo stesso modo l'impugnazione da parte di uno non ha effetti nei confronti degli altri, essendo ciascuno tenuto a provvedere personalmente all'impugnazione della sentenza<sup>68</sup>.

---

<sup>65</sup> LANZARA, *Les règles de procédure civile à l'épreuve de la pluralité de parties*, in Recueil Dalloz 2015, p. 2520 ss.; CADIET, *Le procès civil à l'épreuve de la complexité*, in *Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit*, Paris 2009, p. 73 ss., spec. 79 s.

<sup>66</sup> Traduzione tratta da MENCHINI, *op. ult. cit.*, p. 61.

<sup>67</sup> Scrive SERINET, *La pluralité de parties : introduction*, in CADIET-LORIFERNE (diretto da), *La pluralité de parties. Actes des 3èmes rencontres de procédure civile*, Institut de recherche juridique de la Sorbonne, Paris, 2013, p. 13 : « *La pluralité des parties ne procède que d'un simple «conjonction procédurale» qui n'affecte pas les droits et obligations de chacun. S'il en va ainsi c'est parce que leur communauté d'intérêt n'est le plus souvent que superficielle* ».

<sup>68</sup> Si veda a tal proposito, VASSEUR, *Le jugement et les voies de recours à l'épreuve de la pluralité de parties*, in CADIET-LORIFERNE (diretto da), *La pluralité de parties*, *cit.*, p. 49 ss.

Il codice di procedura civile apporta però al principio di *divisibilité de l'instance* numerose eccezioni, compendiate del resto nello stesso art. 324 c.p.c., le quali rispondono alla necessità di evitare una dispersione di sforzi e contrarietà nelle decisioni (cd. *concentration du procès*). Scrive la dottrina che «*dans certains cas exceptionnels, l'homogénéité nécessaire de la chose jugée doit l'emporter sur le principe de la divisibilité de l'instance*»<sup>69</sup>.

In certi casi, quindi, la pluralità di parti nello stesso processo provoca delle conseguenze procedurali e gli atti della procedura prendono una dimensione collettiva. Ciò accade quando vi sia un legame di diritto sostanziale tra le parti tale da imporre una trattazione processuale unitaria.

Le ipotesi che costituiscono una trasposizione processuale di situazioni sostanziali consistono così, da un lato, nei casi di indivisibilità, definita anche connessione rafforzata (cd. *connexité renforcée*)<sup>70</sup>, la quale impone la trattazione congiunta del processo al fine necessario di evitare una contrarietà, *rectius* una vera e propria inconciliabilità, di decisioni<sup>71</sup>; dall'altro lato, nella solidarietà, la quale, ugualmente, produce effetti sulla procedura, talvolta gli stessi del vincolo di indivisibilità<sup>72</sup>, altre volte, vincoli meno forti e condizionati<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> SOLUS-PERROT, *Droit Judiciaire Privé, cit.*, p. 20.

<sup>70</sup> CADIET, *Connexité*, in *Rép. Proc. civ.* 2010; GUINCHARD-CHAINAIS-FERRAND, *Procédure civile. Droit interne et droit de l'Union européenne*, 32<sup>a</sup> ed., Paris 2014, p. 1162.

<sup>71</sup> L'indivisibilità è generalmente contemplata nel *code civil* relativamente alle sole obbligazioni, ove è possibile distinguere tra una indivisibilità oggettiva e soggettiva; quest'ultima risulta tale dalla volontà delle parti che hanno voluto creare un legame che non esisterebbe naturalmente. Cfr. ARMANI MEKKI, *Les notions de la pluralité de parties* in CADIET-LORIFERNE (diretto da), *La pluralité de parties, cit.*, p. 26.

<sup>72</sup> Si pensi ad esempio in materia di decorrenza dei termini per impugnare di cui all'art. 529, secondo comma, c.p.c., oppure al disposto di cui all'art. 552 c.p.c., il quale permette altresì al fine di ridurre il rischio di decisioni contrastanti, che l'appello proposto tempestivamente da uno dei litisconsorti impedisce la decadenza anche degli altri, i quali possono unirsi all'impugnazione anche dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza nei loro confronti. Cfr. MENCHINI, *op. ult. cit.*, p. 62 e LANZARA, *Les règles de procédure civile à l'épreuve de la pluralité de parties, cit.*, p. 2520 ss.

<sup>73</sup> Es. artt. 553 e 615 c.p.c. i quali sempre nel precipuo scopo di evitare il conflitto pratico di giudicati nella sola materia indivisibile, attribuiscono valore assoluto all'impugnazione proposta da un solo litisconsorte e dall'altro sanciscono l'irricevibilità dell'impugnazione intrapresa contro uno di essi ove non siano stati citati in giudizio anche gli altri. Cfr. MENCHINI, *op. ult. cit.*, p. 62.

Nell'*unité purement procédurale* la dottrina, invece, vi fa rientrare le ipotesi di titolo ed oggetto comune, da intendersi lo stesso interesse, lo stesso fondamento giuridico invocato da tutte le parti processuali<sup>74</sup>, nonché un legame di connessione, ossia quel legame tra due o più domande non identiche, ma tali che risponde ad esigenze di buona giustizia istruirle e deciderle contemporaneamente (*qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble*)<sup>75</sup>, al fine di permettere una rapida e meno costosa definizione del giudizio, nonché al fine di evitare decisioni che potrebbero essere inconciliabili<sup>76</sup>. Utilizzano espressamente questa formula sia l'art. 101 c.p.c. sull'eccezione di connessione, sia l'art. 367 c.p.c. sull'riunione e separazione dei procedimenti<sup>77</sup>.

Il concetto di connessione nel diritto francese è, quindi, un concetto molto ampio, tale da inglobare gli istituti su richiamati di indivisibilità, di solidarietà e comunanza di titolo e oggetto, nonché ipotesi lasciate alla libera discrezionalità del giudice. A causa della generalità di tale definizione legale, infatti, i giudici del merito sono portati, come è stato d'altronde ammesso dalla stessa *Cour de Cassation*, ad apprezzare discrezionalmente l'esistenza di circostanze tali da ritenere sussistente la connessione fra le domande<sup>78</sup>; un indicatore, frequentemente richiamato, è quello che impone al giudice di

---

<sup>74</sup> L'esistenza di un titolo comune ha delle conseguenze sul piano della competenza di *attribution*: se di regola è il valore di ciascuna domanda valutata singolarmente a determinare la competenza del giudice, tale regola soffre un'eccezione qualora le parti fondino le loro pretese su un titolo comune: le domande saranno oggetto di una valutazione complessiva, perciò sarà la domanda dal valore maggiore a determinare la competenza (così l'art. 36 c.p.c. francese).

La presenza dell'oggetto comune incide invece a livello procedurale in caso di *défaut de comparution*, qualora, in caso di identità di oggetto, siano stati citati più convenuti ma non si siano costituiti tutti (artt. 474 e 475 c.c.).

<sup>75</sup> Sulla nozione di *bonne administration de la justice*, CADIET, *Introduction à la notion de bonne administration de la justice en droit privé: Justice & Cassation*, 2013, p. 13 ss.

<sup>76</sup> Così altresì CORNU, *Vocabulaire juridique*, 1987, P.U.F., v° Connexité, p. 1, «*lien étroit entre deux demandes non identiques mais telles qu'il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d'éviter de solutions qui pourraient être inconciliables*».

<sup>77</sup> Parla invece solamente di *lien suffisant* l'art. 325 c.p.c. sul tema dell'intervento in causa, sia volontario che coatto.

<sup>78</sup> Dijon, 25 gennaio 1990, *Gaz. Pal.*, 1991: «*la connexité est en procédure, une notion fondamentale et cependant assez imprécise, abandonnée à la prudence des magistrats, en l'absence de toute définition légale*». Cass. civ. 1<sup>re</sup>, 19 aprile 1983, *Bull. Civ.* I, n° 123; Cass. Civ., 1<sup>re</sup>, 26 maggio 1982, *Bull. Civ.* I, n° 199.

verificare che tra le pretese vi sia una correlazione tale che la soluzione dell'una debba necessariamente influire sulla soluzione dell'altra, di talché se fossero giudicate separatamente, si rischierebbe una contrarietà di decisioni<sup>79</sup>.

A differenza di quanto accade in Italia, in Germania o in Austria, pertanto, la nozione di connessione è elastica, rifugge da definizioni rigide ed anzi è de-formalizzata. Il cumulo è quindi rimesso ad un criterio di opportunità, valutato in particolare dal giudice, il quale ha il potere non solo di separare ma anche di riunire più domande che pendono davanti a lui qualora esista tra le controversie un legame di *connexité* (art. 367 c.p.c.). Ciò precisato è quindi estremamente difficile stabilire le forme di collegamento poste alla base del *simultaneus processus*, poiché è il giudice del caso concreto a determinarne la sussistenza<sup>80</sup>, aspetto che caratterizza l'eterogeneità delle decisioni giurisprudenziali *in subiecta materia*.

In questo contesto, il tema legato ad una connessione intellettuale, per mera comunanza di questioni, perde rilevanza, non potendosi di fatto ravvisare una regola comune che ammetta nel processo litisconsortile francese una trattazione congiunta giustificata da connessione impropria, potendo piuttosto essere ricompresa nella generale e vasta nozione di *intérêt d'une bonne justice*.

È opportuno osservare come la giurisprudenza sia tuttavia molto restrittiva nel consentire la deroga alla competenza sia territoriale sia d'attribuzione in caso di mera similarità tra i fatti o dei fondamenti invocati: l'ipotesi considerata, in assenza di titolo comune, non consente la deroga alla competenza del giudice<sup>81</sup>.

Nello stesso senso, forse con una formula più precisa, il concetto di connessione è espresso all'art. 30 del codice di procedura civile belga, ove è

---

<sup>79</sup> Paris, 30 marzo 1994 : *JurisData* n° 1994-021986 . CADIET, *Connexité*, cit. ; ID., *Droit judiciaire privé*, 8° éd., Paris, 2013; FURNIER, voce *Connexité*, in *Répertoire de procédure civile Dalloz*, Paris 1978. Cass. Civ. 14 janv. 1890, DP 1891, 1, 433 ; Cass. Civ., 21 mai 1959, D. 1959, 453 ; Paris, 30 mars 1994.

<sup>80</sup> PISANESCHI, *La connessione internazionale*, cit. p. 125.

<sup>81</sup> Cass., 2<sup>ème</sup> civ., 29 avr. 1997, *Bull. Civ.* II, n° 125; Cass. soc. 30 juin 1971 *Bull. civ.* V, n° 508 quest'ultima sentenza citata a proposito della interpretazione di una disposizione di un contratto collettivo. Cfr. ARMANI MEKKI, *Les notions de la pluralité de parties*, cit. p. 31 e nota 103.

precisato che le domande sono connesse qualora siano «*liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément*»<sup>82</sup>. Una nozione così lata di connessione si giustifica, per il processo belga, per il fatto che essa è uno strumento con cui il codice ha risposto all'esigenza di deformalizzazione e di elasticità, al fine di rendere il più effettivo possibile il principio di economia processuale<sup>83</sup>.

#### 7. El litisconsorcio voluntario impropio *spagnolo*.

Anche nel diritto processuale spagnolo, il principio di dualità delle parti che di regola informa il processo civile non impedisce che nella posizione di attore o di convenuto possano esservi più soggetti; questa pluralità di soggetti processuali nella posizione di un'unica parte è conosciuta con il nome di *litisconsorcio*.

Il *derecho procesal civil* spagnolo, in linea con gli altri ordinamenti processuali europei, ammette infatti un processo con pluralità di parti, originario e successivo, dedicandovi l'intero *capítulo II, De la pluralidad de partes*, del Titolo I del Libro Primo della Legge del processo civile.

Dispone in particolare l'art. 12 della *Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC)*, rubricata proprio *Litisconsorcio*, al primo paragrafo, che possono comparire in giudizio diverse persone, in qualità di attori o convenuti quando le azioni che si esercitano si fondino su un medesimo *título o causa de pedir*<sup>84</sup>.

---

<sup>82</sup> *Ex multis* FETTWEIS, *Manuel de procédure civile, Faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège*, 1985, p. 26 s.; ROUARD, *Traité élémentaire de droit judiciaire privé*, I Tome, I, Bruxelles, 1979, p. 277 ss., spec. 284 ss.

<sup>83</sup> TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, *op. cit.*, p. 404 s.

<sup>84</sup> Art. 12: « *Podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir* ». In bibliografia: RAMOS MENDEZ, *Derecho procesal civil*, I, 5ª ed., Barcelona, 1992; LÓPEZ JIMÉNEZ, *El litisconsorcio*, Valencia 2009; VIDAL PÉREZ, *El litisconsorcio en el proceso civil*, Madrid 2007; NAVARRO HERNAN, *Partes, legitimación y litisconsorcio en el proceso civil: estudio jurisprudencial práctico*, Madrid 1998; JOVE PONS, *El proceso civil con pluralidad de partes. Litisconsorcio e intervención de terceros*, in *Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil*, AA.VV., vol. I, a cura di ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, Barcelona, 2000, p. 113 ss.; LÓPEZ FRAGOSO, *De la pluralidad de partes*, in *Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000)*, a cura di GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, Oviedo, 2000, pp. 76 a 93; OSORIO ACOSTA, *Pluralidad de las partes*:



Al pari del diritto italiano e tedesco, ed a differenza rispetto al diritto processuale francese e belga, la *LEC* subordina, quindi, l'instaurazione del litisconsorzio al rispetto di criteri di connessione legislativamente predeterminati, ossia ad un nesso fra le domande<sup>85</sup>.

Il criterio della connessione costituisce d'altronde il fondamento del generale istituto del cumulo soggettivo delle azioni, disciplinato al successivo art. 72 *LEC*, a norma del quale possono cumularsi, esercitandosi simultaneamente, le azioni che un soggetto vanta contro altri, o più soggetti contro uno solo, sempre che tra le azioni esista un nesso in ragione del *título* o della *causa de pedir*. Il *título* o la *causa de pedir* sono ritenuti identici o connessi quando le azioni si basino sugli stessi fatti<sup>86</sup>.

Rileva parte della dottrina spagnola, quindi, che la nuova *LEC* parrebbe identificare il *título* con la *causa de pedir*, a differenza della previgente regolamentazione *ex art. 156 LEC* del 1881, che, al contrario, contemplava separatamente le due nozioni; oggi per titolo deve intendersi il fondamento giuridico o, per l'appunto, *causa petendi*<sup>87</sup>. Invero altri autori ritengono di mantenere una certa distinzione fra i due termini, che non devono intendersi totalmente equivalenti, ancorché in entrambi i casi ci si riferisca al fondamento di fatto delle domande: per titolo deve intendersi il contratto o il negozio giuridico; per *causa de pedir* si deve intendere, invece, il complesso dei fatti

---

*litisconsorcio e intervención de terceros*, in *El proceso civil y su reforma*, AA.VV., diretto da MORÓN PALOMINO, Madrid, 1998, pp. 155 a 168;

<sup>85</sup> L'Autore che più di tutti accentua il ruolo della connessione nel cumulo soggettivo è FAIRÉN GUILLÉN, *Sobre el litisconsorcio en el proceso civil*, in *Estudios de derecho procesal*, Madrid 1955, p. 125 ss. e 143 ss.

Si leggano altresì: PRIETO CASTRO, *Tratado de derecho procesal civil*, 2<sup>a</sup> ed., Pamplona, 1985, I, p. 381 ss.; DAVILA MILLÁN, *Litisconsorcio necesario: Conceptos y tratamiento procesal*, Barcelona 1975, p. 19 ss.; RAMOS MÉNDEZ, *Derecho Procesal*, I, Barcelona, 1990, 292 ss.; VIDAL PÉREZ, *El litisconsorcio en el proceso civil*, cit. p. 150 ss.

<sup>86</sup> Cfr. art. 72 *Acumulación subjetiva de acciones LEC*: «*Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos*». Sul tema, si veda in particolare GASCÓN, *La acumulación de acciones y de procesos en el proceso civil*, Madrid 2000.

<sup>87</sup> Cfr. LÓPEZ JIMÉNEZ, *El litisconsorcio*, cit. pp. 39-40; VIDAL PÉREZ, *El litisconsorcio en el proceso civil*, p. 153; SAMANES ARA, *Las partes en el proceso civil*, Madrid, 2000, p. 120; DÁVILA MILLÁN, *Litisconsorcio necesario*, cit., p. 19 ss.

costitutivi, considerati da una determinata norma giuridica, dalla quale sorgono le relative pretese<sup>88</sup>.

Dal tenore letterale del precetto richiamato, se ne deduce che il cumulo soggettivo delle azioni sono consentiti sia in caso di totale identità dei fatti costitutivi del diritto, sia, per vero, anche quando essi siano solo connessi, presupponendo che sia sufficiente, ai fini del cumulo, un'identità parziale della fattispecie costitutiva.

La letteratura giuridica spagnola suole chiamare tale ultimo caso *conexión impropia*: le azioni si fondano sulla stessa “*clase de hechos*”, perché i singoli fatti storici a sostegno delle singole pretese sono diversi, ma omogenei<sup>89</sup>. L'esempio di scuola che viene riportato è quello di diversi acquirenti di appartamenti dello stesso immobile, i quali agiscono contro il costruttore per vizi dell'abitazione: i fatti su cui si fondano le azioni sono diversi, essendo diversi i contratti di compravendita e diversi sono gli specifici vizi, ma essi sono in ogni caso simili, rendendone quindi opportuno il cumulo<sup>90</sup>.

Così precisato, dal raffronto fra gli artt. 72 e 12, si evince una differenza di formulazione: l'art. 12 *LEC*, infatti, non richiama il concetto di semplice connessione del *titulo* o della *causa de pedir*, potendo il litisconsorzio instaurarsi ne solo caso di stesso titolo o *causa petendi*. Tale discrasia tra le due disposizioni ha fatto discutere la dottrina e la giurisprudenza circa una lettura

---

<sup>88</sup> Definizione di PRIETO CASTRO, *Tratado de derecho procesal civil*, I, cit. p. 381. Abbracciano questa soluzione anche: LÓPEZ JIMÉNEZ, *El litisconsorcio*, cit. p. 40; LÓPEZ-FRAGOSO, *El proceso civil práctico*, a cura di GIMENO SENDRA, Vol. I, 3<sup>a</sup> ed., Madrid, 2008, p. 150; MONTERO AROCA, *La intervención adhesiva simple: contribución al estudio de la pluralidad de partes en el proceso civil*, Hispano Europea, 1972, p. 17.

In giurisprudenza: STS n. 871/2000, 3 ottobre; STS, 24 luglio 1996; STS, 28 giugno 1994; SSAP Vizcaya, 27 gennaio 1999, La Rioja, 12 dicembre 1997, Alicante 28 ottobre 1997.

<sup>89</sup> Cfr. Díez-PICAZO GIMÉNEZ, *La acumulación de acciones en el proceso civil*, in *Tribunales de justicia*, 1997, n. 2° p. 141 ss. ; LÓPEZ JIMÉNEZ, *El litisconsorcio*, cit., p. 46 e 48 ss. ; VICENTE GUZMÁN-ROCÍO ZAFRA, *Comentario prácticos a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La acumulación de acciones: arts 71 a 73 LEC*, Barcelona 2008, in *Revista para el análisis del derecho*, p. 8 ss.

<sup>90</sup> Così GASCÓN V DE LA OLIVA, *Acumulación subjetiva de acciones conexidad de la causa de pedir*, in *Ley de Enjuiciamiento Civil: respuestas a 100 cuestiones polémicas*, a cura di JIMÉNEZ CONDE, Madrid, p. 2002, p. 106 ss.

lata della disposizione, cercando di ricomprendere anche l'ipotesi di identità parziale di fattispecie, ammessa dal più volte richiamato art. 72 *LEC*<sup>91</sup>.

La costituzione del processo con pluralità di parti anche in presenza di connessione impropria era ritenuta del resto ammissibile nella vigenza dell'art. 156 della *LEC* del 1881: non disciplinando in modo esplicito il litisconsorzio, l'interpretazione estensiva del concetto era agevolata. L'art. 12 della vigente legge processuale sul punto, invece, appare chiara, ma non è foriera di dubbi, essendosi a proposito registrate due posizioni ermeneutiche.

La prima, più restrittiva, poggiando sul dato letterale dell'art. 12 non consente l'instaurazione di litisconsorzio facoltativo improprio in ragione della sua esplicita esclusione dalla portata dell'art. 12<sup>92</sup>. La seconda, invece, legge insieme gli art. 12 e 72 *LEC* ed ammette la possibilità di costituire un processo litisconsortile improprio<sup>93</sup>, nella speranza *de iure condendo* che il legislatore ne colmi la lacuna e consenta al giudice, altresì, di separare i procedimenti quando lo svolgimento del processo cumulato ritardi o renda troppo gravoso il procedimento, così come codificato nel codice di procedura civile italiano<sup>94</sup>. La finalità del cumulo, del resto, consiste sempre, oltre ad esigenze di coordinamento di decisioni, a ragioni di economia processuale<sup>95</sup>.

Quanto alla giurisprudenza, al momento il *Tribunal Supremo* ha assunto un'interpretazione ampia e flessibile del concetto di cumulo, non esigendo

---

<sup>91</sup> GUZMÁN FLUJA, *El proceso civil*, Vol. I, Libro I: artt. 1-98, a cura di BARONA VILAR-ESCRIBANO MORA, Valencia, 2001, p. 780 ss. il quale critica la scelta legislativa di aver disciplinato due volte lo stesso istituto, scrive che «non si può che criticare la dubbia regolamentazione della stessa istituzione, non tanto per il fatto che la stessa realtà è contemplata due volte, ma perché si trovano differenze di formulazione che suscitano dubbi e domande inutili, che non esisterebbero se il legislatore avesse concentrato in un unico precetto il regime del cumulo soggettivo».

<sup>92</sup> Ad esempio GONZALES GRANDA, *Sujetos y actuaciones del proceso. Las costas procesales*, in *La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil*, a cura di CORTÉS DOMÍNGUEZ Y MORENO CATENA, Tomo I, Madrid, p. 63

<sup>93</sup> Fra i tanti, in particolare LÓPEZ JIMÉNEZ, *El litisconsorcio*, cit. p. 52 ; VIDAL PÉREZ, *El litisconsorcio en el proceso civil*, passim.; LÓPEZ-FRAGOSO, *Algunos problemas en la regulación de la pluralidad de partes en la LEC 1/2000*, in *La aplicación práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000*, a cura di Gómez Colomer, Valencia 2003.

<sup>94</sup> LÓPEZ JIMÉNEZ, *op. ult. cit.* p. 53.

<sup>95</sup> FAIRÉN, *Sobre el litisconsorcio en el proceso civil*, *op. cit.* p. 129 secondo il quale tale figura deve essere consentita basandosi sulla *ratio legis* che ispira *subiecta materia*, ossia l'economia processuale.

l'identità di *título* o *causa de pedir*, ma una mera connessione, intesa quale *conexión impropia*<sup>96</sup>.

#### 8. Litisconsórcio impróprio nel diritto processuale civile brasiliano.

L'istituto oggetto della presente indagine è, da ultimo, contemplato ed espressamente disciplinato dal codice di procedura civile brasiliano, la cui legislazione è stata tradizionalmente influenzata dai codici di rito civile dell'Europa continentale e specialmente dai codici italiano, portoghese, tedesco ed austriaco<sup>97</sup>.

La disciplina legale del litisconsorzio, di cui la legge brasiliana ne offre un'ampia regolamentazione, si è, in particolare, ispirata alla legislazione tedesca ed alla dottrina italiana, riproducendo in gran parte quanto disposto ai §§ 59 e 60 della DZPO<sup>98</sup>, assetto che è rimasto in buona sostanza immutato anche a seguito della entrata in vigore del nuovo Codice del processo civile brasiliano (Legge Federale n. 13105 del 16 marzo 2015, entrato in vigore il 18 marzo 2016).

Il vigente art. 113 c.p.c., di cui al Libro III *Dei soggetti del processo*, Titolo II *Del litisconsorzio*, recita che due o più persone possono partecipare attivamente o passivamente allo stesso processo quanto: I – tra esse vi sia comunione di diritti o di obblighi; II- quando le cause siano connesse per oggetto (*pedido*) oppure per la *causa de pedir*; III – o qualora sussista affinità delle questioni su un punto di fatto o di diritto comune ( *ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito*). Il giudice, inoltre, potrà

---

<sup>96</sup> Così STS del 7 febbraio 1997, in *Actualidad Civil* 491/1997; oppure SAP Vizcaya, civil, 26 marzo 2007.

<sup>97</sup> Sul tema si rinvia più ampiamente a PICARDI-NUNES, *Il processo civile brasiliano dalle ordinazioni filippine al codice del 1973*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 926 ss.

<sup>98</sup> DINAMARCO, *Litisconsórcio (um estudo sobre o litisconsórcio comum, unitário, necessário, facultativo)*, São Paulo 1984, p. 53 e 71 ss.; DINAMARCO, *Aspetti del nuovo codice del processo civile brasiliano*, PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Ricerche sul processo. Il processo civile brasiliano*, vol. 4, Rimini 1988, p. 75 ss.; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit. p. 72; MENDONÇA SICA, *Aspetti fondamentali del nuovo codice di procedura civile brasiliano*, in *judicium.it*.

limitare il litisconsorzio quando l'eccessivo numero di litisconsorti possa compromettere la rapida risoluzione della lite<sup>99</sup>.

Sotto la vigenza del *Código de processo civil* del 1939 nacque un dibattito sul concetto di «*questões*»: chi lo interpretava quale sinonimo di cause<sup>100</sup>, chi di azioni o domande, chi ancora intendeva questioni «*nel senso tecnico-carneluttiano del termine*», ossia da intendersi un punto dubbio e controverso di fatto o diritto. Vi fu ancora chi - e questa è stata la soluzione sostenuta dai più - accogliendo una nozione lata di *causa petendi*<sup>101</sup>, ossia quale fondamento di fatto e di diritto della domanda, ha ritenuto che vi fosse affinità di questioni in caso di semplice punto in comune del fondamento delle domande<sup>102</sup>. Perciò, le *causae petendi* sono varie e differenti, e tuttavia simili grazie al comune punto, di fatto o di diritto, decisivo per la decisione della domanda<sup>103</sup>.

In altri termini, per gli Autori che maggiormente si sono occupati del tema del litisconsorzio<sup>104</sup>, esiste affinità quando tutte le pretese cumulate siano simili, ossia costituiscano un *factum simile* (senza che esso costituisca lo stesso fatto, altrimenti si ricadrebbe nel concetto di connessione); oppure quando tali pretese abbiano la stessa base giuridica. Un esempio tratto dalla dottrina è l'azione di diversi contribuenti volta alla restituzione delle imposte versate a causa di un'errata interpretazione della legge dalla autorità.

---

<sup>99</sup> Cfr. GONÇALVES DE CASTRO MENDES-POCHMENN DA SILVA – PEREIRA DE ALMEIDA, *Novo Código de Processo Civil. Comparado e anotado*, Rio de Janeiro 2016, p. 89 ss.; ARRUDA ALVIM, *Código de processo civil comentado*, II, São Paulo 1975, 342 ss., spec. 352 ss.

<sup>100</sup> CALMON DE PASSOS, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 8ª ed. Rio de Janeiro, 1998, v. 3.

<sup>101</sup> La nozione di *causa petendi* è oggi offerta dell'art. 319 c.p.c., il quale al punto III prevede che l'istanza debba indicare, fra gli altri: *o fato e os fundamentos jurídicos do pedido*.

<sup>102</sup> DINAMARCO, *Litisconsórcio*, *op. cit.* p. 57; LOPES DA COSTA, *in Dir. proc. civ. bras.*, I, n. 468, p. 405; ESTELLITA, *Do litisconsórcio no direito brasileiro*, Rio de Janeiro, 1955, p. 179, nota 102.

<sup>103</sup> Il previgente art. 46 c.p.c. invero prevedeva altresì l'ipotesi in cui, di cui al punto II, l'instaurazione del giudizio litisconsortile quando i diritti o gli obblighi derivassero dallo stesso fondamento di fatto o di diritto, ipotesi espunta poiché la dottrina, come osservato nel testo, l'ha ritenuto ultronea, rientrando nel concetto lato di *causa petendi*. Cfr. DINAMARCO, *Litisconsórcio*, *op. cit.* p. 60 s.; GONÇALVES DE CASTRO MENDES-POCHMENN DA SILVA – PEREIRA DE ALMEIDA, *op. ult. cit.*, p. 89; MITIDIERO, *Código de processo civil comentado artigo por artigo*, 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 136.

<sup>104</sup> E il riferimento è a DINAMARCO, nella monografia *Litisconsórcio*, *op. cit.* p. 57.

La dottrina brasiliana, ancora, facendo propria la terminologia impiegata nella legislazione e letteratura italiana, denomina il *litisconsórcio* per semplice affinità di questioni come *impróprio*. Il diritto processuale brasiliano distingue quindi espressamente il concetto di affinità, ovvero quel legame fra cause meno forte, determinato dalla comunanza di un quesito di fatto o di diritto che costituisce la premessa necessaria ai fini della risoluzione delle controversie cumulate, dalla nozione, vera e propria, di «*conexidade*», di cui all'attuale art. 55 (previgente art. 103 c.p.c.) che reputa connesse due o più liti solamente qualora sia comune il *pedido* o la *causa de pedir*, facendo propria la teoria classica delle *tres eadem* (*personae, causa, res*)<sup>105</sup>.

La mera affinità, quale forma più tenue di cumulo soggettivo, non consente tuttavia una deroga alla competenza in ragione del valore e del territorio, con la conseguenza che la formazione del litisconsorzio improprio dipende dalla competenza di tutte le domande al medesimo giudice<sup>106</sup>.

9. *L'elaborazione della dottrina italiana sul concetto di «connessione di cause».*

Il dibattito sorto in seno all'ordinamento giuridico italiano volto a dare rilevanza alla connessione ora come presupposto vincolato a criteri legali, ora rimessa alla discrezionalità del giudice, non costituisce un *unicum* nel panorama giuridico europeo.

L'indagine del processo con pluralità di parti dei principali paesi di *civil law*, le cui tradizioni giuridiche sono più vicine a quella italiana, ha evidenziato come tale antitesi si registri in particolare fra un criterio pragmatico, tipico della legislazione di matrice francese, ed un criterio di legalità, ancorato all'istituto della connessione per identità degli elementi costitutivi della

---

<sup>105</sup> Dottrina e giurisprudenza invero interpretano in senso lato il concetto di identità di *causa petendi*, intendendo anche sola identità parziale della stessa. Così PARÀ FILHO, *Estudo sobre a conexão de causas no processo civil*, São Paulo, 1964, p. 66 ss.; DINAMARCO, *Litisconsórcio*, *op. cit.* p. 56; BARBOSA MOREIRA, *A conexão de causas como presuposto de reconvenção*, São Paulo, 1979, p. 71 ss, 128 ss. i quali a loro volta richiamano la dottrina italiana con specifico riferimento a REDENTI e a TARZIA.

<sup>106</sup> Benché possano comunque essere riuniti i procedimenti che possono generare un rischio di decisioni contrastanti o contraddittorie se decisi separatamente, anche senza connessione fra di loro (art. 55 §3°).

domanda, tipico, invece, delle legislazioni di matrice tedesca<sup>107</sup>. E ciononostante anche queste ultime ne ammettono un'eccezione, che allenta la rigidità della formulazione legale, mediante l'introduzione del litisconsorzio facoltativo improprio<sup>108</sup>.

Occorre inoltre dar conto come la «connessione» delle cause o delle domande<sup>109</sup>, che dà luogo al litisconsorzio non sia un fenomeno prettamente processuale, ma affondi le sue radici nel mondo sostanziale: il giudizio litisconsortile, infatti, si manifesta, di regola, come la proiezione processuale delle preesistenti realtà sostanziali. Ecco quindi che il panorama finora accennato, nel quale il legislatore riconnette il litisconsorzio alla comunanza di elementi di identificazione dell'azione, diventa insufficiente, dovendosi ammettere il cumulo soggettivo non solo quando vi sia « *identità di uno o due elementi costitutivi* » ma ogniqualvolta « *due o più azioni stanno fra loro in tale* »

---

<sup>107</sup> Giova peraltro laconicamente anticipare come la contrapposizione tra le due contrapposte teorie, l'una che vede la connessione radicata a criteri di legalità, l'altra lasciata alla discrezionalità del giudice, non è sopita ma al contrario è a tutt'oggi attuale alla luce dell'allora art. 6, n. 1, Reg. UE 44/2001, oggi art. 8, n. 1, Reg. UE 1215/2012, lasciando al giudice la valutazione di opportunità circa la connessione delle cause con profili di transnazionalità. La norma, infatti, consente in caso di pluralità di convenuti, che una persona domiciliata in uno Stato Membro sia convenuta dinanzi l'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno solo di essi è domiciliato, « *sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata* ». Su tale tema, ci si soffermerà più approfonditamente *infra* nel Cap. III, § 2. In dottrina: CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino 2016; PISANESCHI, *La connessione internazionale*, cit., *passim*; VOGEL, *Compétence judiciaire et reconnaissance des décisions depuis le règlement Bruxelles I bis*, Paris 2015; MAGNUS-MANKOWSKI, *Brussels I Regulation*, in *European commentaries on private International law*, 2<sup>a</sup> ed., München 2012; GROSSI, *Note in tema di connessione e processo*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, cit. p. 191 ss.; TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, cit. p. 402 ss. il quale ritiene peraltro che il *simultaneus processus* non dovrebbe comportare la sostituzione del criterio di legalità con mere valutazioni discrezionali, poiché ciò comprometterebbe le esigenze di tutela e di garanzia del giudice naturale (spec. p. 409).

<sup>108</sup> La ammissibilità è giustificata in tutti gli ordinamenti giudici esaminati in virtù di esigenze di certezza del diritto, evitando sentenze, o meglio, accertamenti o motivazioni contraddittorie, e per perseguire un vantaggio pratico di risparmio di tempo e di fatica processuale (*Prozessökonomie und Kostenersparnis*). Cfr. *ex multis* BORK, Sub. §§ 59-61, in *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, op. cit. p. 1067.

<sup>109</sup> Nello studio della connessione è comune leggere nella manualistica l'uso dei termini «azione», «causa», «lite» e «domanda» come sinonimi; cfr. GROSSI, *Note in tema di connessione e processo*, op. cit., p. 196, nota 24.

*rapporto che la decisione dell'una possa avere conseguenze sulla decisione dell'altra»<sup>110</sup>.*

La dottrina italiana a tal proposito ha parlato di «*crisi del concetto di connessione*» determinato proprio dalla difficoltà di proporre un assetto unitario all'istituto, che dovrebbe comprendere qualsiasi tipo di rapporto tra le domande<sup>111</sup>.

La codificazione del 1940, lo si è detto, benché abbia confermato la validità della teoria cd. legale della connessione ne introdusse dei temperamenti<sup>112</sup>. Innanzitutto, come nel modello tedesco ed austriaco, fu riconosciuta *expressis verbis* la figura della connessione impropria; in secondo luogo, il legislatore ha tenuto conto di quegli altri legami tra cause che non si riducono esclusivamente alla connessione per l'oggetto ed il titolo e valga il riferimento al rapporto di accessorietà, di garanzia, di pregiudizialità e di incompatibilità<sup>113</sup>.

Da sempre CALAMANDREI sostenne l'insufficienza del riferimento alla mera identità degli elementi costitutivi, essendovi connessione ogni qualvolta la decisione di una causa si riflette sulla decisione di un'altra<sup>114</sup>.

---

<sup>110</sup> CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1941, p. 166-167; FABBRINI, voce *Connessione*, in *Scritti Giuridici*, vol. I, Milano, 1989, p. 462-464; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit. p. 102.

<sup>111</sup> TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, op. cit., p. 397 ss.; ID., *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, cit., p. 27 ss.; BALBI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. Sc. Priv. Sez. civ. III*, Torino, 1988, p. 458; GROSSI, *Note in tema di connessione e processo*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, cit., p. 189 ss.; RICCI G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, Milano, 1986, pp. 16 ss. e 38 ss.; COMASTRI, *Osservazioni in tema di cumulo processuale e sistema delle preclusioni nel processo ordinario di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 905 ss.; PISANESCHI, *La connessione internazionale*, op. cit. p. 1 ss.

<sup>112</sup> BALBI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, cit., p. 458; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano 1959, p. 372.

<sup>113</sup> TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, cit., p. 397 ss.; ID., *Lineamenti nel nuovo processo di cognizione*, Ristampa, Milano 1996, p. 32 ss.

<sup>114</sup> CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1944, pp. 194-196, il quale ravvisa il litisconsorzio non solo quando vi siano più attori contro uno stesso convenuto, oppure più convenuti contro un solo attore o più attori contro più convenuti, ma anche quando, come nel processo di garanzia, «il litisconsorte che figura come convenuto in una delle domande, assuma a sua volta figura di attore in un'altra domanda da lui proposta contro un terzo», o ancora, come nel processo in cui si inserisce un interveniente principale, tutti i litisconsorti si trovano in posizione di contraddizione con ciascuno degli altri. Cfr. sempre CALAMANDREI in *La chiamata in garanzia*, Milano 1913, p. 104 ss. e TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, op. cit., p. 32.



Da tale concezione, nella letteratura giuridica italiana si giunse, quindi, alla distinzione tra la connessione che si regge su un «rapporto di coordinazione» e quella che si regge su un «rapporto di subordinazione», oppure - per utilizzare una diversa terminologia sempre molto diffusa in dottrina - di connessione cd. «semplice e qualificata»<sup>115</sup>. La distinzione tra queste due tipologie di litisconsorzio è importante, poiché tale discriminazione non rileva soltanto da un punto di vista definitorio, ma incide sul concreto svolgimento del processo.

Per quanto attiene la connessione semplice, essa è rappresentata dalla connessione causale, finale e impropria posto che in tali ipotesi non tutte le parti sono in lite tra di loro e lo scopo del *simultaneus processus* consiste esclusivamente nel far dipendere la decisione delle più cause cumulate da un'unica convinzione del giudice su presupposti comuni o identici; la riunione dei procedimenti non ha altra *ratio* se non quella di provocare un coordinamento delle motivazioni, poste alla base delle più decisioni mediante un unico accertamento del fatto o della circostanza comune<sup>116</sup>.

Il rapporto che esiste tra queste cause si dice di «*coordinazione, di uguaglianza, di parallelismo*», poiché ciascuna di esse si potrà concepire come principale e indipendente, senza che nessuna prevalga sull'altra. Il litisconsorzio, in altri termini, è solo formalmente unico e tale unità non intacca la pluralità e l'indipendenza della cause riunite che procedono

---

<sup>115</sup> CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia*, cit., p. 104-106; TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, cit., p. 401-402 e 419-420; ID., *Lineamenti nel nuovo processo di cognizione*, cit., p. 32 ss.; GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, cit. p. 146; OTTELLO, *Il nuovo codice di procedura civile. Commentario*, D'AMELIO (diretto da), I, Torino 1943, p. 459; DE PETRIS, voce *Connessione*, op. cit., p. 11; COMASTRI, *Osservazioni in tema di cumulo processuale e sistema delle preclusioni nel processo ordinario di cognizione*, cit., p. 905 ss. il quale parla di connessione *debole* o *forte*.

<sup>116</sup> FABBRINI, voce *Connessione*, cit., p. 482 e 489 (nonché in *Enc. Giur.*, VIII, 1988, p. 6-7); MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., p. 80, nota 158; ID., voce *Sospensione del processo civile di cognizione*, in *Enc. Dir.* Milano, 1990, p. 24 ss., spec. 26; TARZIA, «*Connessione di cause e processo simultaneo*», cit., p. 419-420; ID., *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, cit. p. 35 ss. ove l'Autore scrive che nel dettato dell'art. 103 c.p.c. « il requisito di un'identica posizione processuale dei litisconsorti pare emergere chiaramente ... Le stesse deduzioni si traggono dall'art. 33 c.p.c. nel quale si parla di cause contro più persone: entrambi i testi normativi accennano, cioè, alle figure di cumulo o litisconsorzio semplice, escludendo dal loro ambito le ben differenti ipotesi, in cui ciascuna delle parti trovasi in lite con tutte le altre, o comunque versa in una peculiare posizione processuale ».

parallelamente<sup>117</sup>; le controversie riunite, quindi, mantengono la loro identità e autonomia.

Da ciò discende che l'unione delle cause è dettata da ragioni di opportunità ed è quindi consentito risolvere la controversia in modo difforme rispetto a ciascun soggetto, poiché le domande tendono all'emanazione di provvedimenti omogenei: la pronuncia è solo formalmente unica e le posizioni dei litisconsorti sono parallele senza essere in lite tra loro.

Al contrario, quando si parla di rapporti giuridici tra di loro qualificati, o per subordinazione, ci si riferisce a quei rapporti legati da una relazione di incompatibilità, pregiudizialità o garanzia: le parti non assumono posizioni omogenee in quanto sono tutte in conflitto di interessi tra di loro e le domande sono volte alla pronuncia di provvedimenti «*abbinati o giustapposti*».

In tali fattispecie, che parte della dottrina suole chiamare anche litisconsorzio «reciproco» o - secondo l'insegnamento di REDENTI, fatto proprio successivamente anche da TARZIA - «abbinamento di cause», il litisconsorzio è finalizzato ad ottenere provvedimenti non omogenei ma, in ogni caso, dipendenti anch'essi da premesse in parte comuni oppure dipendenti rispettivamente tra di loro. L'assenza del *simultaneus processus* potrebbe produrre, quindi, un contrasto pratico tra giudicati, e l'esempio classico attiene alla connessione per pregiudizialità-dipendenza, dove un diritto o un rapporto giuridico entra come fatto costitutivo, modificativo o estintivo di una fattispecie da cui deriva un diverso rapporto giuridico o diritto<sup>118</sup>.

Affianco al litisconsorzio cd. semplice e reciproco, infine, esiste una terza tipologia di litisconsorzio, definito «unitario», il quale, benché sia facoltativo e

---

<sup>117</sup> COMASTRI, *Osservazioni in tema di cumulo processuale e sistema delle preclusioni nel processo ordinario di cognizione*, cit., p. 905 ss.; MENCHINI, *op. cit.*, pag. 191 ss.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, cit., p. 163 ss.; CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*, in *Giur. It.* 1981, p.1698 ss.; ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Vol. II, Torino 2012.

<sup>118</sup> REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, cit., p. 8 ss.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, cit., p. 27 ss., spec. P. 32-34; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 81-82; RICCI G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, cit., p. 18-20. In tal senso la dottrina ora citata distingue tra *cumulo* e *abbinamento* di processi, a seconda che le domande sono volte ad ottenere provvedimenti omogenei oppure eterogenei.

rimesso nella sua instaurazione alla libera scelta delle parti, ricorre tutte le volte in cui sia necessaria una sentenza di merito di contenuto uniforme rispetto a tutte le parti con conseguente obbligo di trattazione e decisione congiunte, poiché lo scioglimento del cumulo renderebbe elevatissimo il rischio di decisioni incompatibili. In sostanza, è il caso in cui vi siano domande che possono essere proposte anche da uno solo fra più che vi avrebbero diritto di proporle; ma se più fra questi le propongono, le varie domande devono essere trattate e decise insieme e uniformemente. Tali ipotesi sono di regola disciplinate espressamente dalla legge che detta i casi nei quali, a causa della stretta connessione per l'oggetto e di titolo, si dovrà procedere alla riunione necessaria delle azioni proposte. L'esempio più significativo è rappresentato dagli artt. 2377 e 2378, 5° comma, c.c. in tema di impugnazione per annullabilità della stessa delibera assembleare dei soci assenti, dissenzianti o astenuti<sup>119</sup>.

Da tale classificazione si desumono, quindi, le finalità perseguite dall'ordinamento giustificanti il cumulo di domande ed il *simultaneus processus*, le quali si esplicano in due principi di carattere generale: da un lato, il processo simultaneo risponde ad esigenze di economia processuale, consentendo al giudice della cognizione di svolgere una sola volta e per tutte le

---

<sup>119</sup> Cfr. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, op. cit., p. 1078; CIVININI, *Note per uno studio sul litisconsorzio "unitario", con particolare riferimento al giudizio di primo grado*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1983, p. 429 ss.; LOCATELLI, *Art. 103 – Litisconsorzio facoltativo*, in *Commentario al codice di procedura civile*, Vol. II, COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA (diretto da), Milano 2012, p. 77 ss. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass. civ., 14 marzo 2006, n. 5444.

Il litisconsorzio unitario è facoltativo quanto all'instaurazione, mentre diviene necessario quanto allo svolgimento con conseguente necessità di assicurare la trattazione e la decisione unitaria e pertanto il coordinamento di tutte le attività processuali. Nella fattispecie di cui all'art. 2377 c.c. l'identità è così forte – stesso *petitum* (annullamento delibera) e in parte stesso titolo (vizio della delibera), mentre le singole parti dovranno solo dimostrare che erano soci assenti, astenuti o dissenzianti – che l'art. 2378, comma quinto, sancisce: «*Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto comma dell'articolo 2377*».

cause l'attività giurisdizionale<sup>120</sup>; dall'altro, esso consente di evitare giudicati, anche se solo logicamente, contraddittori e contrastanti. Quest'ultima esigenza, tuttavia, assume diversa rilevanza in ragione della diversa intensità del vincolo esistente tra le controversie.

In ipotesi di domande connesse per identiche questioni di fatto o di diritto, il *simultaneus processus* comporta esclusivamente un coordinamento o un'armonia di giudicati, o meglio di motivazioni (si parla infatti di «*soluzioni armoniche*»<sup>121</sup>), ma la sua mancata realizzazione non potrà mai portare ad un contrasto di decisioni, poiché la finalità della norma si esaurisce nell'accertamento uniforme di fatti simili o di identiche questioni di diritto. La semplice disarmonia di precedenti giudiziali rappresenta la forma più tenue di contraddittorietà e non ha alcun rilievo formale essendo ammessa nel nostro ordinamento<sup>122</sup>.

La trattazione congiunta di cause connesse per il titolo - dove i diritti oggetto delle diverse domande trovano il loro fondamento nella stessa fattispecie costitutiva - permette invece di accertare in modo unico ed omogeneo il fatto storico comune e tale circostanza è auspicata dall'ordinamento, poiché è volta ad evitare la sgradevole conseguenza che lo stesso fatto comune venga ricostruito dai giudici in modo difforme. E tuttavia,

---

<sup>120</sup> CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, op. cit., p. 131-132; D'ONOFRIO, voce *Connessione (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino 1957, p. 101 ss.

Sicuramente una definizione autorevole del principio di economia processuale è prestata da COMOGLIO, il quale ha fatto propria l'elaborazione della dottrina tedesca sul *Prozessökonomie*, avendo definito il principio come l'espressione di un rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali, affermando che qualsiasi *species* di procedimento in tanto più dirsi ad esso conforme, in quanto consenta di raggiungere gli scopi istituzionali del giudizio con la massima efficacia ed il minor dispendio di energia possibile. Si accoglie in sostanza, un'accezione tecnica, *melius* endo-processuale, del principio, configurandone un aspetto principale e primario, ossia il risparmio di attività processuali, delle parti o del giudice, accanto ad aspetti collaterali e complementari, ossia l'economia di tempo e di spese, individuali o collettive, che spesso si intendono come corollari, o conseguenze del primo. Non si deve trascurare inoltre, a parere dell'Autore, una possibile proiezione cd. ultra-processuale del principio, laddove la realizzazione tecnica di un risparmio di attività o di sforzi giudiziali (e quindi l'attuazione di un'economia di tempo e di spese) sia diretta ad evitare il promovimento di ulteriori inutili giudizi, mediante lo sfruttamento più razionale ed intensivo delle risorse di un giudizio già promosso. COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, cit., p. 7.

<sup>121</sup> REDENTI, *Diritto processuale civile*, vol. II, p. 87

<sup>122</sup> PROTO PISANI, *Appunti sulla connessione*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1993, p. 1 ss., spec. 3.

ove la trattazione congiunta non si realizzi, l'eventuale disarmonia delle decisioni è comunque accettata dall'ordinamento, in quanto porta ad un mero contrasto logico tra giudicati<sup>123</sup>. Di conseguenza, nel litisconsorzio proprio, ove vi sia l'esistenza di un nesso sostanziale d'interdipendenza tra i rapporti controversi, viene in risalto la finalità di evitare pronunce contraddittorie spostando, quindi, «*in seconda linea*» l'economia processuale, la cui realizzazione viene percepita più come un effetto, piuttosto che come causa, o concausa, del *simultaneus processus*.

Nel litisconsorzio improprio, viceversa, l'assenza di una connessione obiettiva tra cause affievolisce la preoccupazione di giudicati difformi e rivaluta l'importanza dell'economia dei giudizi, in termini sia endo-processuali, mirando ad attuare un'equilibrata ripetizione delle risorse processuali, sia ultra-processuali, poiché evita, in concreto, il futuro promovimento di nuovi processi<sup>124</sup>.

Invero, una valutazione di opportunità del litisconsorzio viene svolta dal giudice successivamente; la legge ammette una sorta di valvola di sicurezza che consiste nella scissione dei processi<sup>125</sup>. Le finalità di coordinamento di giudicati e di economia processuale, infatti, devono essere sempre temperate dall'altrettanto necessaria esigenza alla rapida definizione del giudizio. In virtù del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale (di cui all'art. 24 Cost. e art. 6 della CEDU), la trattazione congiunta o la riunione di più procedimenti connessi trovano un loro limite «*quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo*»; il giudice pertanto, in tal

---

<sup>123</sup> PROTO PISANI, *Appunti sulla connessione*, cit., p. 4; ID., *Dell'esercizio dell'azione* (artt. 99-111), in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, Torino, 1970, p. 1131; FABBRINI, voce *Connessione*, op. cit., p. 481 ss. Anche tale fattispecie di connessione non comporta un pratico conflitto di giudicati bensì solo teorico, in quanto il fatto storico a fondamento del diritto dedotto in giudizio è accertato solo *incidenter tantum* e mai con autorità di cosa giudicata. Cfr. anche CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 1075.

<sup>124</sup> COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, cit., p. 69 ss., spec.147-153; ID., *L'economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile» (aggiornamenti e prospettive)*, in *Riv. dir. proc.* 2017, p. 331 ss., spec. 333 s.

<sup>125</sup> SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, op. cit., p. 373.

caso, disporrà la separazione dei procedimenti (artt. 103, 2° comma; 40, 2° comma; 279, 2° comma, n. 5).

La disarmonia di decisioni è, invece, più forte e viene scongiurata dall'ordinamento non solo con il *simultaneus processus*, ma anche mediante l'istituto della sospensione necessaria del processo e, in fase di gravame, mediante l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili (art. 331 c.p.c.), nelle ipotesi di abbinamento di cause (e quindi di connessione per incompatibilità, per pregiudizialità o garanzia) dove l'eventuale contrasto tra i giudizi ha dei riflessi sul piano pratico. Si pensi ad un rapporto di garanzia (cd. propria, per evizione oppure del debitore principale verso il fideiussore) dove chi è soggetto all'altrui azione di regresso è altresì titolare del rapporto che costituisce il presupposto logico-necessario della condanna subita dal garantito che agisce in regresso<sup>126</sup>. La trattazione congiunta delle cause realizza un pieno coordinamento di discipline sostanziali dei rapporti connessi in quanto il debitore principale, che ha partecipato al giudizio cumulato, non potrà più mettere in discussione l'esistenza del debito principale (costituente il presupposto logico-necessario). Ma se la trattazione congiunta non si realizza, il debitore principale, che non abbia partecipato al giudizio tra il garante ed il creditore, una volta citato come convenuto nel giudizio di regresso, potrà sempre affermare che il debito principale, presupposto ritenuto sussistente nella causa dipendente, è in realtà inesistente. Il contrasto pratico di giudicati, in tal caso, è palese. Se il garante-fideiussore convenuto dal creditore principale non attua il *simultaneus procesuss*, chiamando in causa il debitore principale, rischia di rimanere soccombente due volte: una volta nei confronti del creditore principale, la seconda nei confronti del preteso debitore principale convenuto in regresso, il quale, poiché non vincolato dal giudicato implicito sul

---

<sup>126</sup> Giova sul punto notare come il concetto di garante e garantito nella terminologia processuale sia «ribaltata» rispetto a quella che possiamo ritrovare nel diritto sostanziale; avvalendosi del classico esempio del rapporto tra fideiussore e debitore principale, se nel diritto sostanziale il garante è il fideiussore e il garantito è il debitore principale, nel processo le posizioni sono completamente capovolte: il garantito è il fideiussore, il garante è il debitore principale. Cfr. CONSOLO *Spiegazioni, op. cit.* p. 387. Sul tema del cumulo condizionale di domande, si veda sempre CONSOLO, *Cumulo condizionale di domande. Struttura e funzione*, Padova, 1985.

presupposto logico necessario, potrà validamente dimostrare l'inesistenza di quest'ultimo<sup>127</sup>.

---

<sup>127</sup> FABBRINI, voce *Connessione*, *op. cit.*, p. 495-496.

## CAPITOLO SECONDO

### CONNESSIONE E AFFINITÀ DI CAUSE: TEORIA GENERALE

SOMMARIO: 1. La nozione delle «identiche questioni». - 2. Le questioni di fatto non rientranti nel nucleo essenziale della *causa petendi*. - 3. Le identiche questioni di diritto. - 4. (*segue*) Le questioni di fatto di carattere generale. - 5. (*segue*) La garanzia impropria: un'ipotesi di connessione impropria di mero fatto? - 6. Il carattere «pregiudiziale» delle identiche questioni. - 7. (*Segue*) il carattere pregiudiziale della questione sul fatto secondario. - 8. Economia di giudizi, armonia delle decisioni e tutela dei diritti individuali omogenei.

#### 1. *La nozione delle «identiche questioni».*

Delineate le premesse di carattere generale, giova soffermarsi sul vero tema di questo studio: il litisconsorzio facoltativo improprio.

Il primo comma dell'art. 103 c.p.c., nel dare una definizione di connessione impropria, sancisce che *«più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando [...] la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni».*

Il litisconsorzio facoltativo improprio non si risolve nella connessione per l'oggetto o per il titolo, ma presuppone una connessione cd. intellettuale o logica poiché il giudice, nel suo *iter* logico deduttivo, dovrà decidere una identica questione interpretativa. L'abbinamento di cause, pertanto, avviene per motivi del tutto estrinseci, poiché gli elementi identificatori oggettivi della domanda divergono in tutte le cause cumulate.

Costituisce un esempio di litisconsorzio facoltativo improprio, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, la proposizione di molteplici ricorsi promossi cumulativamente dai docenti e personale ATA contro il Ministero dell'Istruzione per verificare se, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, abbia diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, al risarcimento del danno con esonero dall'onere probatorio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> S.U., 15 marzo 2016 (ud. 1° dicembre 2015, dep. 15 marzo 2016), n. 5072, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)



Un'indagine concettuale di questa figura processuale potrebbe sembrare, di primo acchito, puramente teorica, e tuttavia delimitarne l'ambito di applicazione è necessitato dal fatto che il litisconsorzio improprio ha una diversa disciplina positiva. Merita solo accennare in questa sede come l'art. 33 c.p.c., disponga che, al fine di riuscire ad instaurare agevolmente il litisconsorzio facoltativo passivo originario, l'attore possa convenire in giudizio tutti i convenuti dinnanzi al giudice del luogo di residenza, o domicilio, di uno solo di essi. La norma, rubricata «*Cumulo soggettivo*», prevede una deroga alla competenza territoriale generale per ragioni di connessione, ma esclusivamente propria, con espressa esclusione della connessione per identità di questioni, essendo parso utile agli occhi del legislatore discostarsi in parte dal principio *actor sequitur forum rei* solo in occasione di cause legate da nessi rilevanti sul piano sostanziale.

Al fine di individuare i confini del litisconsorzio facoltativo improprio, pertanto, il primo elemento su cui occorre focalizzare l'attenzione è il concetto di «questione».

Il codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione utilizzano l'espressione questioni in riferimento a differenti contesti e, di conseguenza, con accezioni diverse. A titolo meramente indicativo, si può ricordare la identica questione di diritto sulla quale verte altra causa e che comporta l'obbligo di astensione del giudice che vi abbia interesse *ex art. 51 c.p.c.*, le questioni pregiudiziali di merito o di rito o ancora preliminari di merito, le questioni rilevabili d'ufficio dal giudice, le questioni di giurisdizione, le questioni di competenza (*ex art. 38 c.p.c.*), ecc.

Tradizionalmente, pertanto, s'intende per questione «*ogni punto dubbio di fatto o di diritto, ogni incertezza intorno alla realtà di un fatto o intorno alla sua efficacia giuridica*» la cui soluzione costituisce antecedente logico della decisione<sup>2</sup>. Una «questione», quindi, è un tema di indagine intorno ad una determinata entità giuridica o fattuale di cui si richiede la soluzione, previa

---

<sup>2</sup> CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, IV, Padova, 1926, p. 3; JAEGER, *Diritto processuale civile secondo i nuovi codici*, Torino, 1942, p. 123 ss. spec. p. 129; PUNZI, *Le questioni incidentali nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1987, p.417 ss., spec. 418.

discussione tra i soggetti interessati ed oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice. Essa, con specifico riguardo al processo, è un punto controverso della lite, che deve essere oggetto di esame in contraddittorio tra le parti ed in quanto tale si presenta come incidentale, poiché per definizione si inserisce nel sillogismo giudiziale che conduce alla decisione finale di merito.

Dalla lettura di tale autorevole definizione emerge tuttavia un primo dubbio interpretativo: se è intuitivo delimitare il campo di applicazione della connessione impropria quando il giudice deve decidere di una medesima questione di diritto, intendendo per essa quella che trae origine e procede all'individuazione della fattispecie legale astratta sotto la quale sussumere i fatti dedotti in giudizio<sup>3</sup>, non altrettanto agevole parrebbe una sua autonoma definizione in confronto alla connessione propria qualora il punto controverso sia «di fatto». Se la *causa petendi* è «*un fatto o un complesso di fatti atto a porre in moto una norma di legge: un fatto o complesso di fatti nella sua idoneità a produrre effetti giuridici*» e poiché la comunanza di titolo che origina la connessione propria causale può essere anche parziale, sicché l'elemento comune alle cause è in realtà anch'essa una questione<sup>4</sup>, quando può individuarsi un fatto che non rientri nel nucleo essenziale della *causa petendi* al fine di non ricadere nella connessione propria causale e al fine di dare un autonomo ambito di applicazione alla connessione impropria?

Tale interrogativo da sempre divide la dottrina processualcivilistica la quale si è sforzata di comprendere il concetto di «identiche questioni», punto critico proprio a causa della laconicità della disposizione normativa, riferendosi da un

---

<sup>3</sup> DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell'accertamento delle "fattispecie preliminari"*, Torino 2008, p. 5; TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano 1992, p. 69; ID., voce *Giudizio (teoria generale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XV, Roma 1989, 1 ss.; NASI, voce *Fatto (giudizio di)* (*dir. proc. civ.*), in *Enc. Dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 967 ss.; PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, I, Torino 2005, p. 152 ss.

<sup>4</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, cit., p. 111; FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, *Enc. Dir.* XXIV, Milano, 1974, p. 812; FRANCHI, *La litispendenza*, Padova, 1963, p. 115-116 il quale scrisse che poiché la comunanza del titolo non può che essere parziale, quando l'oggetto è diverso, allora «*l'elemento comune alle cause è in realtà una questione, o più di una questione*». Anche GIONFRIDA, *La competenza nel nuovo processo civile*, Trapani, 1942, p. 410 ss.

lato alla pienezza del suo significato, ricomprendendo entrambe le questioni di fatto e di diritto, ma prestandosi, dall'altro, anche ad una sua interpretazione restrittiva, e consentendogli, forse, un rilievo autonomo ed indipendente rispetto alle altre forme di connessione cd. autentica.

La disuguaglianza di interpretazioni e letture del dato normativo si evince già dagli apporti dottrinali della prima metà del Novecento, ove vi fu chi come CHIOVENDA scrisse: «*l'affinità che in mancanza di connessione, può autorizzare il litisconsorzio, consiste in ciò che i varii rapporti giuridici, sebbene affatto diversi e indipendenti, abbiano comune un punto di fatto o di diritto da decidere. In questo caso al vantaggio di unir può domande, si aggiunge quello di decidere una sola volta, più economicamente un punto comune*»<sup>5</sup>.

CALAMANDREI nelle sue *Istituzioni di diritto processuale civile* esamina l'istituto in oggetto, qualificandolo non già una vera e propria connessione, in quanto si tratta di cause assolutamente autonome, che non hanno in comune nemmeno in parte gli elementi né soggettivi né oggettivi dell'azione. Il fenomeno è connotato, quindi, da un'identica questione *di diritto*, di talché non si potrà parlare di connessione giuridica, ma, appunto, di mera *connessione intellettuale*<sup>6</sup>.

Decisamente critici nei confronti del testo normativo furono invece D'ONOFRIO e FABBRINI, i quali stigmatizzarono in assoluto la scelta legislativa di permettere che la sola identità di questione costituisse causa di unificazione processuale. Dapprima D'ONOFRIO scrisse che questo è «*il punto sul quale la legge forse ha ecceduto*»: non vi sarebbe alcuna «*ragione logica*» che giustifica il cumulo soggettivo quando manchi la connessione di titolo e di oggetto, posto per altro che la legge lo ammette anche in ipotesi di mera identità anche solo parziale della questione<sup>7</sup>. FABBRINI, invece, sottolinea come

---

<sup>5</sup> CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile, cit.*, p. 1076; cfr. anche ZANUCCHI, *La pluralità di parti nel nuovo codice di procedura civile*, in *Riv. dir. civ.* 1942, p. 7 ss.

<sup>6</sup> CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile, I, cit.*, p. 166-167.

<sup>7</sup> D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 1957, p. 212 e 450-451.

la figura sia piuttosto rara, se non addirittura inesistente e comunque, «fermo lo scarsissimo interesse per un istituto così... inesistente», a Suo avviso le uniche questioni, la cui identità porterebbe al litisconsorzio, sarebbero di diritto, poiché se si trattasse di punti di fatto, non si riconoscerebbe la differenza con la connessione per il titolo<sup>8</sup>.

Contrario a quest'ultime ricostruzioni è invece SATTA, il quale, per contro, ritiene indispensabile la comunione di un elemento di fatto: ammissibile è pertanto il litisconsorzio improprio quando si tratti di obbligazioni diverse di diversi soggetti, ma assunte tutte in sottoscrizione di un unico prestito obbligazionario, o di molteplici inquilini di una stessa casa che agiscono in relazione a una comune clausola contrattuale<sup>9</sup>.

Anche la letteratura moderna non è unanime sul tema: da una parte vi è chi afferma, abbracciando l'orientamento restrittivo dell'identità delle questioni unicamente di diritto, come la connessione impropria debba essere negata «*quante volte si abbia identità, anche solo parziale, delle fattispecie costitutive e quindi delle questioni di fatto rilevanti, giacché altrimenti quest'ultima figura si risolverebbe in un'inutile doppione della prima*». Secondo questo orientamento, giustifica la trattazione congiunta di cause la sola identità delle questioni interpretative, ossia delle questioni di diritto, poiché i fatti storici di

---

<sup>8</sup> FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, *Enc. Dir.* XXIV, Milano, 1974, p. 821; ID., *Contributo alla dottrina dell'intervento adesivo*, Milano, 1964, p. 50 il quale, svalutando la figura del litisconsorzio facoltativo improprio, considera tale istituto compreso in quella del litisconsorzio per connessione di titolo.

<sup>9</sup> SATTA, *Commentario al codice di procedura civile, op. cit.*, p. 373-374; ID., *Diritto processuale civile*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 1953, p. 93 ss. secondo il quale l'identità di questioni si risolve in un'identità di situazioni giuridiche che determina un convergenza di interessi in linea di mero fatto. Parla di *omogeneità genetica o funzionale* richiamandosi altresì a due casi rimasti famosi: il primo è quello di una pretesa nullità di un prestito obbligazionario dei comuni di Genova e Milano, disposto nel periodo della Repubblica di Salò; l'altro è quello del richiamo dei decimi azionari da parte della Società di Navigazione Generale. Cfr. anche BERRI, voce *Litisconsorzio*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino 1963, p. 968, spec. p. 971: «Nel litisconsorzio facoltativo improprio rientra la riunione di più cause, simili fra di loro per quanto concerne il fatto la cui sussistenza e cui estremi sono pacifici, ma nelle quali sia controversa la qualificazione o la classificazione giuridica del fatto o le conseguenze giuridiche che ne derivano. Si pensi al caso già accennato di più licenziamenti di lavoratori per uno steso fatto o a quello in cui si contenda di più prestazioni dovute in base a contratti diversi, ma conclusi su altrettanti moduli o formulari identici (art. 1342 c.c.). La riunione serve ad assicurare che non sia risolta diversamente nelle varie cause la questione di diritto comune a tutte per l'incidenza di possibili diversi accedenti del fatto o della sua istruttoria».

ciascuna causa, seppur diversi, sono simili, applicandosi ad essi una stessa norma giuridica<sup>10</sup>.

Viceversa, altra parte della dottrina, si affianca a quell'interpretazione dell'art. 103 c.p.c. che segnala un suo vasto campo di applicazione, ritenendo che «*l'interpretazione restrittiva non sia giustificata, ben potendo darsi che la questione sorga sulla ricostruzione di un medesimo episodio, rilevante per tutte le cause e pure non compreso in quel nucleo essenziale che costituisce la causa petendi di ciascuna di esse*»<sup>11</sup>. Tale soluzione dogmatica si giustifica, del resto, anche alla luce del disposto dei §§ 60 DZPO e 11 n. 2 OZPO, le cui codificazioni, si è sopra già ricordato, tenute in debita considerazione dalla dottrina processualcivile nostrana dei primi del novecento, attribuiscono a chiare lettere la possibilità di instaurare il cumulo soggettivo in forza di pretese, ancorché diverse, simili ed omogenee, consentendo il processo litisconsortile quando sono dedotti in lite molteplici pretese od obblighi del medesimo tipo e sorti da fatti giuridici simili (cd. *uneigentliche Streigenossenschaft*)<sup>12</sup>.

Non vi è chi non veda, pertanto, come preliminare ed essenziale sia, al fine della ricostruzione teorica della nozione di connessione impropria, comprendere il discrimine tra quei fatti che sono casualmente collegati con

---

<sup>10</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 116-117. Si affiancano a questa prima posizione i sopra ricordati CALAMANDREI, D'ONOFRIO, FABBRINI. cfr. anche OTTELLO, *Il nuovo codice di procedura civile. Commentario*, D'AMELIO (diretto da), I, Torino 1943, p. 459-460 il quale definisce la questione di cui all'art. 103 c.p.c. come «*punto dubbio di diritto, la cui risoluzione costituisce un antecedente logico necessario per la decisione della lite*».

<sup>11</sup> TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, op. cit., p. 42, nota 85); anche FRANCHI, *La litispendenza*, Padova 1963, p. 124, nota 267; anche BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, cit., p. 168 il quale tuttavia mette in risalto la difficile ed incerta «*linea di demarcazione*» tra la connessione propria ed impropria qualora l'identità sia di questioni di fatto; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, cit., p. 334-335; PROTO PISANI, *Appunti sulla connessione*, op. cit., p. 29; ZANUTTIGH, voce *Litisconsorzio*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 40 ss., spec. 58; PATELLI, *Il litisconsorzio nel processo civile*, Utet, 2001, p. 271, il quale ritiene che poiché dalla lettera della legge non c'è traccia di una distinzione, le questioni possono essere sia di fatto sia di diritto, benché sia più frequente il fenomeno della comunanza di questioni di diritto.

<sup>12</sup> Cfr. Cap. I § 5. *Ex multis* in dottrina LENT, *Diritto processuale civile tedesco (Traduzione di Edoardo F. Ricci)*, in *Trattato del processo civile*, diretto da CARNELUTTI, Napoli, I, p. 309 ss.; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p.40, nota 72); PROTO PISANI, *Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, p. 136 ss., spec. 143 nota 10), TARZIA, *Litisconsorzio*, op. cit., p. 17 e 41.

l'oggetto della domanda - e quindi considerati costitutivi del diritto fatto valere - e quei fatti o circostanze che, viceversa, per quanto non irrilevanti, non integrano la fattispecie costitutiva del diritto controverso.

2. *Le questioni di fatto non rientranti nel nucleo essenziale della causa petendi.*

Una riflessione che pretende di essere il più possibile esaustiva in tema di connessione per identità di questioni non può prescindere dalla definizione del concetto di *causa petendi* del diritto affermato nell'esercizio dell'azione; tema classico ma certamente di non facile comprensione, i cui confini sono sfuggenti e che diventano sempre più sfocati quando si tenta di applicare tali regole a concrete fattispecie pratiche.

Come esposto poc'anzi, la letteratura suole scindere la *res in iudicium deducta* nei noti *tria personae, petitum e causa petendi*, schema dogmatico che verrà mantenuto anche ai fini del presente scritto, essendo la legge stessa, ossia l'art. 103 c.p.c., a farvi riferimento esplicito (all'oggetto e al titolo) <sup>13</sup>.

La *causa petendi*, o titolo dell'azione, si identifica comunemente come quel «complesso degli elementi di fatto i quali, alla stregua delle ragioni di diritto prospettate dall'attore nella domanda, giustificano l'oggetto che l'attore si prefigge»<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Si condivide tuttavia quanto da Alcuni sostenuto, e il riferimento va dapprima a CERINO CANOVA, circa la comodità e semplicità di tale metodo più per fini prettamente espositivi che per spiegare taluni dei problemi funzionali legati all'oggetto della domanda (come sono la litispendenza, il giudicato o la modifica della domanda). Cfr. CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, Torino 1980, p. 119-128.

<sup>14</sup> ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*, I, 2ª ed., Napoli 1961, p. 245-246; FABBRINI, *L'eccezione di merito nello svolgimento del processo di cognizione*, in *Studio in memoria di Carlo Furno*, Milano 1973, p. 254, nota 8) il quale scrisse che al giudice il fatto non si presenta mai come un'entità storica pura, nuda, bensì sempre come fatto giuridico, come fatto qualificato da una norma e capace di produrre determinate conseguenze giuridiche. «Ne consegue» prosegue l'Autore «che la rigida contrapposizione tra *quaestio juris* e *quaestio facti* [...] presenta senz'altro qualcosa di convenzionale: prima di porsi il problema dell'esistenza del fatto, il giudice deve in verità averlo già esaminato dal punto di vista delle sue qualificazioni giuridiche, in relazione alle relazioni soggettive fatte valere in giudizio, al fine di determinarne la possibile rilevanza rispetto al caso concreto».

In altri termini, il titolo della domanda non è altro che «*la ragione giuridica del domandare*», da intendersi come il diritto sostanziale affermato risultante dalla volontà astratta della legge insieme ai fatti costitutivi del diritto.

Come già osservava CHIOVENDA, dapprima nel celebre saggio *Identificazione delle azioni. Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium”* e successivamente nelle *Sue Istituzioni*, la *causa petendi*, essendo finalizzata alla identificazione del bene della vita che è oggetto di contestazione, consta nell'affermazione dell'esistenza di un rapporto giuridico (proprietà, compravendita, mutuo, locazione ecc.), nell'affermazione dell'esistenza di un fatto che nell'ambito di quel rapporto giuridico fa nascere il singolo diritto fatto valere, ed infine, nell'affermazione di un fatto da cui nasce l'interesse ad agire<sup>15</sup>, fatti che devono essere affermati e provati in giudizio dall'attore per l'accoglimento della sua pretesa<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, 2ª ed., Napoli 1935; TRAVI, *Pluralità di cause e connessione impropria*, in *Riv. dir. proc.*, 1956, p. 528 ss., spec. 260.

<sup>16</sup> In dottrina per anni, si è discusso del ruolo della *causa petendi* nella distinzione tra le domande autodeterminate ed eterodeterminate: nelle seconde, la *causa petendi* si identifica, di regola, nell'allegazione di un singolo fatto costitutivo (domande aventi ad oggetto diritti di credito ad una prestazione generica, e specificatamente crediti pecuniari, e diritti reali di garanzia), nelle prime invece la *causa petendi* si concreta in un ventaglio possibile di diversi fatti costitutivi, il mutamento dei quali, però, non modifica di norma il mutamento del diritto vantato (domande aventi ad oggetti diritti assoluti, status, diritti reali di godimento, diritti di credito ad una prestazione specifica).

Chiaro ed esaustivo sul tema è stato, fra gli altri, CERINO CANOVA il quale nella sua monografia *La domanda giudiziale ed il suo contenuto* (p. 177-191), superando di fatto la distinzione tra *causa petendi* e *petitum*, ha individuato il discrimine tra queste due diverse tipologie di domande sulla ripetibilità o meno della prestazione tra gli stessi soggetti. Così nelle domande autodeterminate non è essenziale (se non ai fini dell'accoglimento della domanda nel merito) indicare il fatto storico, l'accadimento generatore del diritto, poiché tale omissione si giustifica con l'*unicità ed irripetibilità* della medesima situazione sostanziale, non potendo essa esistere più di una volta tra le stesse parti.

Le domande eterodeterminate, invece, non vengono individualizzate dei loro elementi di struttura - soggetti e contenuto -, ma è necessario indicare il fatto generatore, potendo esistere simultaneamente più volte tra le stesse parti diritti di contenuto identico. Così, ad esempio, il diritto di credito ad una somma pecuniaria per una compravendita stipulata oggi per un valore di 100, è diversa da una compravendita stipulata ieri sempre per un valore di 100. Ecco allora che le domande eterodeterminate si caratterizzano dal fatto di essere abbisognose, per la loro individuazione, del riferimento ai fatti costitutivi del diritto: esse sono le domande relative ai diritti reali di garanzia ed i diritti di credito ad una prestazione generica, soprattutto crediti pecuniari.

Anche MANDRIOLI, *Riflessioni in tema di «petitum» e di «causa petendi»*, in *Riv. Dir. Proc.* 1984, p. 465 ss., spec. p. 478 il quale definisce la *causa petendi* come «*la causa petendi* sta nell'affermazione del diritto come volontà concreta di legge, la quale volontà concreta di

Occorre, peraltro, escludere che la *causa petendi* si incarni nella norma di legge invocata dalla parte, poiché l'azione si individua e si identifica mediante gli elementi di fatto che hanno reso concreta la fattispecie astratta e non mediante la norma di legge stessa. In tale prospettiva si condivide apertamente quanto sostenuto dalla dottrina classica di CHIOVENDA, ripresa da CERINO CANOVA, secondo i quali, al fine di circoscrivere l'oggetto della domanda, l'attore ha il compito di indicare il diritto fatto valere e i fatti storici che servono alla sua individuazione, ma non consiste «nel determinare il paradigma normativo che deve essere applicato e non può vincolare il giudice, perché vale il principio iura novit curia. [...]»<sup>17</sup>. Certamente la prospettazione

---

legge è vero che viene in essere per il verificarsi di un accadimento storico che funge da fatto costitutivo, ma è vero pure che questo effetto si verifica perché l'accadimento storico rientra in una fattispecie giuridica che include o può includere anche eventuali altri accadimenti storici che in ipotesi possono convergere nel costruire quel diritto».

<sup>17</sup> Continua l'Autore: «Qualora la parte dovesse fissare anche la fattispecie legale, essa circoscriverebbe il processo non ad un diritto, ma ad una delle potenzialmente molteplici qualifiche. [...] l'effetto giuridico invocato dall'attore introduce tutte le fattispecie idonee a sorreggerlo» cfr. CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale*, cit. p. 188 ss.; CHIOVENDA, *Istituzioni*, cit., p. 328; DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, cit., p. 17 ss., spec. p. 22, nota 46 e 47; PIZZORUSSO, voce *Iura novit curia – I) Ordinamento italiano*, in *Enc. Dir.*, XVIII, Milano 1990, p. 1 ss.; TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, cit., p. 68 ss.; GRASSO, *dei poteri del giudice*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, II, Torino, 1973, p. 1262-1236; MICHELI, *Iura novit curia*, in *Riv. dir. proc.* 1961, p. 575 ss. il quale scrisse: «l'invocazione della norma intesa come fatto costitutivo del diritto ha dunque un differente trattamento nel processo rispetto al fatto particolare, là dove l'affermazione e la prova di esso sono lasciate alla iniziativa delle parti o del p.m. Per il primo l'iniziativa del giudice ha un peso ben differente perché la conoscenza e l'applicazione di esso sono considerate consustanziali con la funzione del decidere da parte dell'organo statale».

Quanto al fondamento del brocardo, vi è chi, come MICHELI, fa leva sull'art. 113 c.p.c. secondo il quale nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme di diritto; chi, invece, sull'art. 101, 2° comma, Cost.: i giudici sono soggetti soltanto alla legge (come ad esempio ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale*, cit., p. 244 ss.); chi, infine, in ragione degli artt. 12 disp. prel. cc., 55 c.p.c. e 328 c.p. che prevedono l'obbligo del giudice di pronunciarsi anche quando le parti non abbiano indicato le norme giuridiche loro ritenute applicabili (VERDE, *Domanda (principio della)*, in *Enc. Giur.*, XII, Roma 1989, p. 5).

La giurisprudenza, invece, accoglie la prima delle tre soluzioni: «In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iure novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti» così Cass., sez. lav., del 24 luglio 2012, n. 12943, in *Giust. civ. mass.* 2012, p. 1062; *ex multis*, Cass., sez. civ., del 14 marzo 2014, n. 6042 e Cass., sez. lav., 20 novembre 2002, n. 16369, in *Rep. Foro it.* 2002, voce *Procedimento civile*, n. 157.



della parte dei fatti impone la scelta di un profilo giuridico, al fine di sceverare gli episodi generatori del diritto rispetto all'insieme indistinto di circostanze che compongono l'esperienza storica. Tale prospettazione, tuttavia, non vincola il giudice, poiché funge solo quale «*ipotesi di qualificazione giuridica*»<sup>18</sup>.

Quindi, poiché il giudice è libero di applicare le norme che ritiene più idonee alla situazione di fatto, ciò che risulta determinante agli effetti del titolo della domanda sono i fatti allegati.

Dall'altro lato, non tutti i fatti dedotti in giudizio hanno importanza per la determinazione della causa. Ecco allora che, la dottrina suole distinguere i fatti

---

Si segnala, infine, SATTA, *Iura novit curia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1955, p. 382 ss. e ID., in *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano 1964, p. 825, il quale, in questo secondo contributo menzionato, scrisse che malgrado gli elementi di diritto siano di regola irrilevanti, spettando al giudice la qualificazione giuridica del fatto, essi assumono un ruolo relevantissimo allorché siano gli unici a giustificare una determinata domanda ed ogni richiamo ad altro titolo diventa allora mutamento della domanda.

<sup>18</sup> Invero, con riguardo ai fatti generatori del diritto vantato, per anni la letteratura italiana e soprattutto la dottrina tedesca, hanno fatto i conti con due contrapposte teorie la prima delle quali, cd. teoria della individuazione, delineava la *causa petendi* come il rapporto giuridico affermato dall'attore, in altri termini la fattispecie astratta; la seconda, invece, cd. teoria della sostanziazione, individuava il titolo nella allegazione di tutti i fatti costitutivi.

La dottrina italiana, tuttavia, dopo aver riconosciuto che al giudice spetta la qualificazione giuridica del rapporto fatto valere in giudizio indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito dalle parti, in virtù del principio *iura novit curia*, tende a superare queste due ricostruzioni ritenendole, nei fatti, «due facce della stessa medaglia»: l'accadimento storico non ha significato se non riferito ad una fattispecie giuridica e viceversa la fattispecie giuridica non può concretare la domanda se non riferita ad alcuni determinati fatti. Cfr. MANDRIOLI, *Riflessioni in tema di «petitutum» e di «causa petendi»*, cit., p. 472-473; MANDRIOLI-CARRATTA, «*Diritto processuale civile*», Volume I, Torino, 2014, p. 177 ss.; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, cit., p. 14-20; CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale*, cit. p. 188 ss.; FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, Milano 1957, p. 117 ss.; GRASSO, *La pronuncia d'ufficio. La pronuncia di merito*, vol. I, Milano 1967, p. 31 ss.; HEINITZ, *I limiti oggettivi della cosa giudicata*, Padova 1937, p. 132 ss.; MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano 1987, p. 237 ss.; PISANESCHI, *La connessione internazionale*, cit., p. 177-184; RICCI G.F., «*Individuazione» e «sostanziazione» nella riforma del processo civile*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.* 1995, p. 1227 ss.; CONSOLO, *Domanda giudiziale*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino 1991, p. 72 ss., spec. 74 il quale, in linea con gli Autori citati *supra*, evidenzia le inaccettabili conseguenze che deriverebbero se l'attore dovesse affermare anche la fattispecie legale di riferimento per la determinazione dell'oggetto; l'oggetto del processo e quindi del giudicato sarebbero così limitati solo ad una delle potenziali qualifiche giuridiche del fatto. Ciò a cui deve essere data rilevanza è, pertanto, il diritto vantato dall'attore e il fatto generatore del diritto stesso, dovendosi ritenere tutte valide le fattispecie normative idonee a garantire quel bene ed il compito di sussunzione spetta al giudice, in virtù dell'art. 113 c.p.c. che gli impone di «*seguire le regole di diritto*».

in quattro categorie: la fattispecie astratta, i fatti principali, i fatti secondari ed i fatti irrilevanti<sup>19</sup>.

La prima categoria, la fattispecie astratta, si riferisce alla descrizione di un fatto non per enunciare la sua esistenza, bensì per affermare che, se un determinato fatto, considerato dalla norma giuridica, si verifica, allora esso produrrà determinate conseguenze giuridiche.

Il fatto «principale», invece, detto anche «giuridico» o «giuridicamente rilevante» o ancora «costitutivo» (ma anche impeditivo, modificativo ed estintivo), è quella circostanza idonea a produrre gli effetti giuridici previsti dalla norma giuridica, derivandone l'esistenza, la modificazione o la cessazione di una volontà concreta di legge<sup>20</sup>.

I fatti «secondari» o «semplici», invece, non sono fatti generatori del diritto del quale si chiede la tutela, ma essi acquistano significato nel processo perché da costoro si risale alla veridicità o falsità di un enunciato vertente sul fatto principale. In altri termini, i fatti secondari o semplici (da Alcuni definiti anche «motivi»<sup>21</sup>) sono suscettibili di esplicitare in giudizio una loro rilevanza in quanto hanno un valore di natura probatoria, potendosi desumere da essi l'esistenza o inesistenza o comunque un modo di essere dei fatti principali o giuridici<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, cit., p. 91 ss.; DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, op. cit. 37 ss.; RICCI G.F., *L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1992, p. 835 ss.

<sup>20</sup> Cfr. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, op. cit., p. 266.

<sup>21</sup> Ad esempio CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, I, Milano 1962, p. 340.

<sup>22</sup> Sul concetto di fatto secondario, può leggersi, fra i tanti: BENVENUTI, *L'istruzione nel processo amministrativo*, Padova, 1953, p. 95, nota 42) e p. 99, nota 50); CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile*, in *Studi sul processo civile*, I, Padova, 1930, p. 21 ss.; CARNELUTTI, *La prova civile*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1947, p. 154 ss. e 237 ss.; CAVALLONE, *Principio dispositivo, fatti secondari e fatti «rilevabili ex officio»*, in *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, p. 99 ss. spec. 105; CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale*, op. cit., p. 266; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, op. cit., p. 5 e II, p. 313; FRANCHI, *La perizia civile*, Padova, 1959, p. 155; TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 91 ss.; infine CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, cit., p. 339 ss., spec. 340 il quale scrisse: «Tipici ma non unici fatti secondari sono innanzitutto quelli indiziari, e così fra l'altro il comportamento delle parti; fatti secondari sono altresì le dichiarazioni di scienza rese in o fuori del giudizio dei terzi o delle parti, in quanto assumano nel giudizio una rilevanza probatoria quali dichiarazioni rappresentative dei fatti principali o magari, semplicemente, di

Infine vi è un'ultima categoria, definita dalla dottrina fatti cd. irrilevanti, i quali benché facenti parte di quei presupposti che appartengono empiricamente e storicamente alla controversia, rimangono giuridicamente e logicamente trascurabili, non rientrando nel nucleo della fattispecie, e quindi non figurando come fatti generatori del diritto, né essendo utili a fini probatori<sup>23</sup>.

Ciò premesso, dunque, non qualunque fatto dedotto in giudizio può avere importanza per la determinazione della causa, rilevando soltanto i fatti cd. principali o giuridici, cioè quelli che soli possono avere influenza nella formazione della volontà concreta della legge, poiché essi sono gli elementi genetici e generatori dell'effetto giuridico invocato. Ecco allora che ai fini della nostra indagine, i fatti, la cui comunanza dà luogo alla connessione per il titolo, saranno, di regola, i fatti costitutivi della domanda, ossia i fatti facenti parte dell'accadimento storico generatore. Tale comunanza, del resto, può essere totale o anche parziale: a parere di Alcuni, d'altronde, la completa identità delle fattispecie costitutive di più rapporti giuridici non è nemmeno configurabile<sup>24</sup>.

La comunanza di questioni di fatto, idonea ad originare un litisconsorzio facoltativo improprio, dovrà concernere invece tutti gli altri fatti, non rientranti

---

altri fatti secondari. Può ancora dirsi, più in generale, che il fatto secondario sia l'esistenza o l'accadimento di ogni fonte di prova, intesa questa espressione nel significato carnelluttiano di "fatti percepiti dal giudice, che gli servono alla deduzione del fatto da provare": e così dunque, oltre alla testimonianza, orale e scritta, dei terzi e delle parti, ed oltre agli indizi, anche l'esistenza del documento». Anche RICCI G.F., *Questioni controverse in tema di onere della prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 321 ss., spec. p. 334.

In giurisprudenza, *ex multis*: Cass. civ., sez. II, 27 marzo 2013, n. 7786 in *Giust. civ. mass.* 2013; Cass. civ., sez. II, 17 novembre 2014, n. 24400, in *Diritto & Giustizia* 2014.

<sup>23</sup> CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, cit., p. 339 ss., spec. 340; CARNELUTTI, *La prova civile*, cit., p. 154 ss. e 237 ss.; CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit. p. 266; TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 91 ss.;

<sup>24</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, cit., p. 111; BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2013, p. 168-171; FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, *Enc. Dir.* XXIV, Milano, 1974, p. 812, spec. 820; TARZIA, *Il litisconsorzio*, op. cit., p. 41; FRANCHI, *La litispendenza*, Padova, 1963, p. 115, il quale osservò che «la connessione per il titolo non può significare comunanza di tutti i fatti che lo determinano» sicché «la comunanza del titolo non può essere che parziale, quando l'oggetto è diverso, ciò significa che l'elemento comune alle cause è in realtà una questione, o più di una questione».

*Contra* invece ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1954, p. 289-291 il quale, dopo aver affermato che la questione (comune che dà luogo a connessione impropria) non possa certamente identificarsi con la *causa petendi*, essa ben può peraltro identificarsi in uno dei varii elementi di cui la *causa petendi* è composta, ed anche TRAVI, *Pluralità di cause e connessione impropria*, op. cit., p. 260.

nel nucleo essenziale della *causa petendi*, dalla cui risoluzione tuttavia deve dipendere totalmente o parzialmente la decisione. Escludendo dunque la fattispecie costitutiva, che contempla solo la fattispecie astratta normativa, ed i fatti definiti per loro natura irrilevanti, trascurabili ai fini del *decisum*, gli unici fatti o circostanze, la cui comunanza giustifica il litisconsorzio facoltativo improprio, sono i fatti secondari.

Ritenendo, quindi, di aderire a quella posizione dottrinale che individua un ampio campo d'applicazione dell'istituto, si ammette che la connessione impropria possa determinarsi anche grazie alla comunanza di una o più questioni di fatto che, pur non vertendo su fatti principali, sono rilevanti ai fini dell'accertamento degli stessi e sono perciò tali da consentire al giudice di fondare su di essi un procedimento logico inferenziale la cui conclusione afferma o nega l'esistenza del fatto principale.

Malgrado risulti agevole distinguere queste due tipologie di fatti sul piano concettuale, ardua e complicata è la loro distinzione nell'ambito del processo, sicché sorge in aiuto nella delimitazione e determinazione del concetto, l'esame di alcuni precedenti giurisprudenziali in tema di litisconsorzio facoltativo per identità di questioni di fatto.

Un primo caso è offerto dalla sentenza della Suprema Corte del 19 febbraio 1980, n. 1226: l'acquirente di una partita di agrumi, depositata dopo l'acquisto in appositi frigoriferi, cita il venditore per la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto la merce venduta si palesò, dopo poco, manifestamente avariata. A seguito di accertamento tecnico preventivo, peraltro, si accerta che l'alterazione della frutta risulta attribuibile, presumibilmente, alla sua negligente conservazione durante il deposito. L'attore, quindi, decide di chiedere al giudice termine per la chiamata in causa del depositario al fine di accertare se la venditrice, sola responsabile, avesse consegnato una merce difettosa, oppure se, successivamente alla vendita,

l'avaria fosse stata determinata dalla negligente conservazione da parte della società depositaria oppure, infine, se al fatto vi avessero concorso entrambe<sup>25</sup>.

Il caso esposto è una chiara ipotesi di connessione impropria su «questioni di fatto»: le due posizioni giuridiche sostanziali dedotte in giudizio differiscono, oltreché sotto il profilo del soggetto passivo, sia per il titolo – trattandosi di un asserito inadempimento del contratto di compravendita nel primo caso e, nella seconda ipotesi, un inadempimento del contratto di deposito – sia per l'oggetto, difatti l'ammontare del risarcimento sarà diverso nelle due ipotesi. E tuttavia il giudice, per decidere sulla responsabilità del venditore e del depositario, deve in egual modo determinare: lo stato della merce al momento dell'acquisto, il grado di deperibilità, la riconoscibilità dei suoi vizi, ecc. le quali sono tipiche questioni di fatto, o meglio, questioni tecniche, la cui soluzione condiziona la decisione del giudice su entrambe le domande: in ragione degli esiti a tali questioni, ne risulterà la responsabilità o dell'uno, o dell'altro, o ancora un concorso di entrambi<sup>26</sup>.

Uguualmente un secondo caso sovviene a sostegno dell'ipotesi ora esposta: Tizio agisce in giudizio per chiedere la condanna alla demolizione di manufatti sul suolo comune e al risarcimento del danno nei confronti di Caio, Sempronio e Mevio, allegando di essere comproprietario e condomino di un fabbricato, di cui fanno parte, quali condomini, i convenuti. Oltre ad aver costruito due

---

<sup>25</sup> Cass., 19 febbraio 1980, n. 1226, in *Giur. it.* 1981, p.1698 ss. con nota di CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*; nel caso in esame, il litisconsorzio facoltativo passivo è strutturato in forma alternativa o comunque condizionale e trova giustificazione nella comunanza di questioni che le due domande presentano.

<sup>26</sup> Nel caso di specie, le problematiche poste alla base della decisione, non riguardavano la cumulabilità delle azioni per comunanza di identiche questioni di fatto, ipotesi ritenuta dai giudici pacifica ed ammissibile, quanto piuttosto: a) sulla possibilità per l'attore di chiamare in causa, a norma dell'art. 106 c.p.c., il terzo in virtù del concetto di «comunanza di causa»; b) sulla rilevabilità d'ufficio in grado d'appello dell'eventuale errore del giudice di prime cure circa l'ammissibilità della chiamata e della separazione di cause. Quanto alla prima questione rilevata, la Cassazione offre un'interessante (anzi come definita da CONSOLO «inconsueta e originale») interpretazione: «Sussiste comunanza di causa anche nell'ipotesi in cui fra la domanda iniziale e quella fatta valere in via di chiamata intercorra solo una relazione di connessione cosiddetta impropria, ove cioè entrambe le domande dipendano dalla risoluzione di identiche questioni». Tale argomento, in ogni caso, sarà più ampiamente trattato nel capitolo III del presente studio.

baracche su suolo comune del cortile, Tizio sostiene che Caio avesse edificato, nella parte antistante la sua porzione esclusiva di proprietà, un lungo passetto in cemento e laterizi, mentre Sempronio e Mevio avessero collocato sulla parete comune all'androne di accesso tre apparecchiature refrigeranti<sup>27</sup>. Risulta evidente come, anche in questo esempio tratto dalla giurisprudenza, le cause siano diverse perché differiscono gli elementi di identificazione della domanda: le domande sono dirette nei confronti di diversi convenuti, l'oggetto delle cause differisce per ciascuno, chiedendosi la demolizione di differenti manufatti ed, infine, i rapporti giuridici e le singole *causae petendi* sono distinte ed autonome; e tuttavia le cause sono connesse, dovendo essere decisa la medesima questione relativa alla estensione della proprietà di cui si discute dalla cui risoluzione dipende la decisione.

### 3. *Le identiche questioni di diritto.*

Una volta definito che le «identiche questioni» di cui all'art. 103 c.p.c. siano anche quelle vertenti su un fatto secondario, occorre soffermarsi sulla definizione di *questione di diritto*, la cui comunanza, per parere unanime di dottrina e giurisprudenza, rappresenta l'archetipo del litisconsorzio facoltativo improprio.

Per «*questione di diritto*» si intende generalmente un problema in relazione ad una determinata entità giuridica; essa quindi si esaurisce in un'attività ermeneutica, volta alla corretta individuazione del significato di una norma applicabile al fatto concreto – e quindi della qualificazione giuridica dei fatti accertati – e alla determinazione delle conseguenze giuridiche che ne discendono<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Cass., sez. II, 13 maggio 2013, n. 11386, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>28</sup> TARUFFO, voce *Giudizio (teoria generale)*, *op. cit.*, 1 ss., spec. 2 e 4; CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, *op. cit.*, p. 200; PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. dir. proc.* 1979, p. 620 ss.; MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Trattato di diritto civile italiano*, VASSALLI (fondato da), Torino 1985, p. 101 ss.; CAPONI, *In tema di accertamento sulla norma astratta, sui diritti futuri e sui rapporti di durata*, in *Riv. dir. proc.* 1991, p. 1158 ss.; CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, *cit.*, p. 44; MENCHINI, *I limiti del giudicato civile*, Milano, 1987, p. 17 ss.; MERLIN, *Compensazione e processo*, vol. II, *Il giudicato e l'oggetto del giudizio*,

Secondo la più illustre dottrina, la struttura del giudizio di diritto consta, infatti, nella individuazione ed interpretazione della norma giuridica: la determinazione della fattispecie legale consiste dapprima nella conoscenza in astratto della situazione ipotizzata dalla norma<sup>29</sup>; successivamente, il giudizio sulla questione di diritto procede ad applicare alla norma i fatti accertati e a dedurre le conseguenze giuridiche relative al caso oggetto della controversia: così dalla sussunzione della fattispecie alla norma, il giudice-interprete ne deduce le conseguenze giuridiche della pretesa vantata in giudizio<sup>30</sup>.

La soluzione della questione di diritto non si limita, quindi, all'interpretazione del significato astratto della norma giuridica, ma rappresenta necessariamente un passaggio cognitivo per l'inquadramento della situazione sostanziale dedotta in giudizio. In altri termini, la risoluzione della questione di diritto non attiene alla soluzione di un mero quesito giuridico, avulso dall'affermazione del diritto di cui si chiede l'accertamento. Tale operazione intellettuale è, del resto, esclusa dalla regola per cui oggetto del giudizio è esclusivamente il diritto soggettivo e non, in genere, una norma giuridica o un mero fatto, poiché esso deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico<sup>31</sup>.

---

Milano 1994, p. 39 nota 66; DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, op. cit., p. 5 ss.; NASI, voce *Fatto (giudizio di)*, op. cit., p. 976 ss.

<sup>29</sup> La fattispecie giuridica del resto è un precetto ipotetico, composto da elementi astratti, ai quali l'ordinamento ricollega effetti giuridici: si prevede in astratto e in generale una data ipotesi di fatto da cui sorge un correlativo trattamento giuridico. La fattispecie costruisce un esempio, affinché il fatto dedotto ed accertato in giudizio venga ricondotto ad un certo modello tipico. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 3<sup>a</sup> ed., Roma, 1951, p. 230; TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 17<sup>a</sup> ed., Milano, 2004, 140-142; IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. Dir. Proc.* 2014, p. 36 ss.

<sup>30</sup> Cfr. CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile*, op. cit., p. 21 ss.; VISALLI, *La logica del giudice e la funzione uniformatrice della Cassazione*, in *Riv. dir. civ.* 1998, p. 705 ss., spec. 720-721; BOVE, *Il sindacato della Corte di Cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, 1993, p. 67 ss., spec. 72 e 98-99.

<sup>31</sup> Il fondamento di questa argomentazione si ravvisa da un lato, nell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del convenuto, il quale altrimenti non conoscerebbe né il bene della vita preteso nella domanda né gli effetti derivanti da una potenziale sentenza di accoglimento della domanda attorea; dall'altro lato, nel limite dell'interesse ad agire, dell'utilità del provvedimento giudiziale per l'attore e del principio di economia dei giudizi.

Sul tema si legga: CHIARLONI, *Il ricorso incidentale del resistente vittorioso: profili sistematici e rapporti con il c.d. ordine logico della pregiudizialità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 497, spec. p. 521; CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Riv. dir.*

In difetto, quindi, della comunanza di elementi di identificazione dell'azione, il vincolo tra le diverse domande nella connessione impropria è determinato dalla analisi della medesima fattispecie, ossia dell'applicabilità di un certo identico precetto di legge o dalla deducibilità di taluni effetti sostanziali da una certa previsione normativa, alla luce dei fatti allegati, ancorché storicamente diversi, strutturalmente simili<sup>32</sup>.

Ne rappresentano esempi di scuola, oltre a quelli già richiamati nel corso della trattazione anche: a) in tema di impiego alle dipendenze di amministrazioni statali, la questione relativa alla conteggio della indennità di amministrazione ai fini della tredicesima mensilità<sup>33</sup>; b) le domande di accertamento della illegittimità (*rectius* nullità) delle clausole con le quali sono capitalizzati con periodicità trimestrale gli interessi di cui siano debitori i titolari di conti correnti bancari proposte da più consumatori nei confronti della banca<sup>34</sup>; c) più domande di risarcimento da danno da emotrasfusione proposta da più danneggiati, aventi ad oggetto sia la questione della risarcibilità del danno oltre la misura degli indennizzi previsti dalla l. n. 210/1992 e 238/1997, sia della sussistenza della responsabilità aquiliana del Ministero della Salute<sup>35</sup>; d) qualora più lavoratori abbiano agito nei confronti dell'Istituto Nazionale

---

*proc.*, 1933, I p. 19, spec. 26; ID., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, *op. cit.*, p. 167; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, *op. cit.*, p. 135; MERLIN, *Mero accertamento di una questione preliminare?*, in *Riv. dir. proc.* 1985, p. 193 ss., spec. 205-206; PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. dir. proc.* 1979, p. 620 ss., spec. 641, FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, *cit.*, p. 103 ss.; DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato.*, *op. cit.*, p. 35-36.

Accanto all'accertamento dei diritti soggettivi, per vero, la legge prevede anche l'accertamento di altre situazioni: è ammesso, ad esempio, l'accertamento di meri fatti giuridicamente rilevanti solamente per i procedimenti di querela di falso e di verifica della scrittura privata. Cfr. RICCI E.F., voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 16, spec. p. 20.

<sup>32</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 117.

<sup>33</sup> S.U., del 13 luglio 2005, n. 14698, in *Lavoro nelle p.a.* 2005, fasc. 6, p. 1160 e in *Corr. Giur.*, 2006, p. 535 ss., con nota di FAVA, *Class action tra efficientismo processuale, aumento di competitività e risparmio di spesa: l'esame di un contenzioso seriale concreto (le S.U. sul rapporto tra indennità di amministrazione e tredicesima)*.

<sup>34</sup> Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 870, in *Foro it.* 2006, I, p. 1762. Sul tema si leggano NIVARRA, *La tutela dei consumatori e l'anatocismo bancario*, in *Corr. Giur.* 2005, p. 1127 ss. e CONTI, *Anatocismo bancario e inibitoria collettiva. Una sentenza consumerista*, *ivi*, 2006, p. 1275 ss.

<sup>35</sup> Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).



Previdenziale Sociale (INPS) al fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia per i periodi lavorativi risultati non coperti da contribuzione per omissione del datore di lavoro<sup>36</sup>; e) qualora più soci lavoratori di una cooperativa abbiano convenuto l'INPS per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo di garanzia gestito dallo stesso Istituto in relazione al lavoro prestato in favore della Cooperativa, posta in liquidazione coatta amministrativa<sup>37</sup>; f) qualora la lesione dei diritti della personalità avvenga per il mezzo di una pluralità di articoli di stampa ognuna delle istanze risarcitorie del preteso danneggiato ha una *causa petendi* diversa rappresentata dalla distinta pubblicazione di ciascun articolo e non dagli eventi in essi riferiti, nonché un *petitum* diverso<sup>38</sup>.

#### 4. (Segue) *Le questioni di fatto di carattere generale.*

L'indagine fin qui svolta ha messo in evidenza come la letteratura giuridica sul tema abbia distinto le questioni, idonee ad originare la connessione impropria, in questioni di fatto o di diritto.

È possibile peraltro riscontrare un orientamento che preferisce adottare un diverso criterio distintivo tra le questioni. Pur riconoscendo il discrimine tra questioni di fatto e di diritto, ammessa dallo stesso codice di rito, viene ritenuto più corretto e proficuo distinguere tra la rilevanza generale o la rilevanza particolare della questione, ossia se essa abbia importanza per un genere o una serie di persone, ovvero per una persona singola o un gruppo determinato di soggetti, richiamandosi opportunamente anche ai concetti di interessi individuali e interessi collettivi<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 2005, n. 642, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>37</sup> Cass. civ., sez. lav., 13 giugno 2000, n. 8069, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)

<sup>38</sup> Trib. Roma, 20 settembre 1990, in *Dir. informatica* 1991, p. 595.

<sup>39</sup> JAEGER, *Diritto processuale civile secondo i nuovi codici*, *op. cit.*, n. 61 p. 143 e successivamente n. 67, p. 148 s.: «Se il legislatore ha creduto opportuno parlare di identiche questioni, dopo avere alluso alla comunanza di titolo, sembra da escludere che abbia usato quel termine per designare le questioni di fatto (o di rilevanza particolare), le quali sarebbero già state comprese nella locuzione precedente, ed abbia voluto riprodurre, con linguaggio ridondante, la stessa norma contenuta dell'art. 33. Si deve concludere che esso ha voluto invece prevedere un terzo caso di connessione obbiettiva, costituito dalla comunanza di questioni di

Se tale paradigma è certamente ricoperto dalle questioni di diritto, che hanno carattere generale in *re ipsa*, non si può tacere che vi siano anche questioni di fatto, di rilevanza generale e ripetibile; si pensi alle questioni relative alla esistenza, al significato ed estensione di una massima di esperienza oppure di un fatto notorio<sup>40</sup>, o ancora questioni interpretative relative ad una clausola negoziale con carattere di generalità, le quali meritano lo stesso trattamento delle questioni di diritto, perché possono avere rilevanza per tutti i destinatari di una norma, anziché per i soli soggetti di un concreto rapporto giuridico (un esempio è rappresentato dalla domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione di più contratti di locazione, proposte dalla stessa locatrice contro più conduttori di unità immobiliari distinte, fondate sull'asserito inadempimento dell'obbligo a sublocare, previsto in tutti i contratti, rispetto ai quali, pertanto, assume valore dirimente l'interpretazione della clausola contrattuale comune, concernente il divieto di sublocare<sup>41</sup>).

La stessa suddivisione è accolta anche da un Autore della dottrina contemporanea (BOVE), il quale, in un'indagine relativa ai limiti del sindacato della Corte di Cassazione, distingue la «*questione del caso singolo*» dalle «*questioni con effetto di direttiva o di esempio*». Queste ultime, avendo valenza anche al di là del caso di specie, sono caratterizzate da ripetibilità e tipicità, poiché procedono alla formazione di concetti giuridici e di principi interpretativi astratti di carattere generale. Questioni con effetto di direttiva o di esempio sono le clausole negoziali cd. tipiche, i cui punti interpretativi assumono rilievo non solo perché si presentano quale regola valevole come premessa maggiore del sillogismo giudiziale, ma anche perché tale risultato

---

diritto (o di interesse generale), codificando una prassi giurisprudenziale già rilevata dal Redenti»

<sup>40</sup> Confronta a riguardo la già citata Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609, in *Giust. civ. mass.* 2005, p. 5, la quale ha ritenuto che anche il fatto tecnico, sia pure a livelli semplicizzati, può diventare notorio, allorquando la collettività sia periodicamente sensibilizzata sul punto dalla stampa e dagli altri mezzi di comunicazione di massa o da altre forme pubblicitarie. Tale principio è stato applicato dalla S.C. in relazione alla valutazione del giudice di merito circa le diverse epoche di notorietà della causazione di infezioni da HBV, HIV ed HCV per effetto di emotrasfusioni od assunzione di emoderivati.

<sup>41</sup> Pret. Milano, 10 agosto 1975, in *Mont. Trib.* 1976, p. 753, anche in MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 119.

interpretativo è destinato ad avere rilievo in un numero indefinito di altri futuri processi.

Gli esempi sono rivolti alle condizioni generali di contratto assicurativo, bancario o di trasporto (cd. contratti per adesione), oppure le clausole di un contratto collettivo di lavoro, ove i rapporti seppur sorti in virtù di diversi contratti, sono disciplinati di regola in modo analogo<sup>42</sup>. Le clausole contrattuali tipiche sono regole negoziali create dai privati che non rilevano solo nell'ambito di una singola vicenda negoziale o processuale, ma sono destinate ad operare in un numero indefinito di altri futuri rapporti.

Ciò che viene messo in evidenza è pertanto la portata sociale della questione, sicché deve ritenersi norma giuridica ogni criterio di qualificazione necessario per il giudice, cioè per esso vincolante, in quanto tratto dal sistema delle fonti del diritto o comunque regole da questo riconosciute, purché abbia una sufficiente portata sociale<sup>43</sup>.

A titolo meramente esemplificativo, si può richiamare una sentenza del Tribunale di Trani<sup>44</sup>, ove si accertava la responsabilità di una banca, nei confronti di più attori, per la violazione di norme disciplinanti gli obblighi degli intermediari finanziari nella prestazione di servizi di investimento in relazione all'acquisto di fondi comuni gestiti dalla stessa società di gestione del risparmio, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito. L'azione di responsabilità, nello specifico, veniva proposta cumulativamente da più investitori i quali lamentavano, tra le altre, la carenza di forma scritta del contratto e di non essere state adeguatamente informate sulle caratteristiche dei prodotti finanziari, non avendo l'intermediario effettuato una valutazione di

---

<sup>42</sup> A tal proposito, per quanto riguarda l'estensione del sindacato della Corte di cassazione sui contratti collettivi nazionali di lavoro, occorre ricordare come l'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sia stato riformato con d.lgs. 40/2006. Cfr. *ex plurimis*: SASSANI, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.* 2006, p. 217 ss.; POLI, *Il giudicato di Cassazione dopo la riforma*, *ivi* 2007, p. 9 ss.; CARRATTA, *La riforma del giudicato in Cassazione*, in *Riv. trim di., proc. civ.* 2006, p. 1105 ss.

<sup>43</sup> BOVE, *Il sindacato della Corte di Cassazione. Contenuto e limiti*, *op. cit.* pp. 100-107, 171-182. Accoglie la teoria di BOVE anche MORETTI, *La connessione impropria*, Milano, 1995-1996.

<sup>44</sup> Trib .Trani, 23 giugno 2008, n. 736, [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)

adeguatezza delle singole operazioni. Su eccezione della banca di separazione delle cause, non apparendo opportuno il *simultaneus processus*, la Corte affermava, al contrario, l'ammissibilità del cumulo di cause per connessione impropria; la connessione delle cause, benché per loro natura evidentemente scindibili e con una propria individualità rispetto ai legittimi contraddittori, prospettava delle medesime questioni di fatto, ossia la comune sottoscrizione del contratto di negoziazione dei titoli e del documento generale sui rischi di investimento e la carenza di una valutazione di adeguatezza dell'intermediario finanziario, fatti che «*per quanto si somiglino come gocce d'acqua*», non sono gli stessi per tutte le cause<sup>45</sup>.

Appare evidente, pertanto, come nel caso prospettato, il cumulo di cause sia determinato da un'identica questione sulla struttura fattuale e sia finalizzato all'accertamento uniforme di fatti simili; la condotta lesiva è un contegno "monoffensivo" ma ripetuto, con identiche modalità, nei confronti di soggetti diversi: il fatto o l'effetto giuridico, quindi, non è identico, e tuttavia è simile e «*tale è il rapporto tra più liti, ove i fatti o gli effetti costituenti le ragioni sono diversi, ma appartengono allo stesso genere*»<sup>46</sup>.

Da tale definizione è possibile allora affermare come le «*identiche questioni*» idonee ad originare il litisconsorzio facoltativo improprio siano anche questioni di fatto di carattere generale, poiché, nonostante attengano alla sfera fattuale, si atteggiano a norme di diritto: dalla loro interpretazione è possibile per l'interprete dedurre una direttiva astratta o un esempio.

---

<sup>45</sup> CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, 5<sup>a</sup> ed., Roma, 1956, p. 14-15, ove per l'Autore, la chiave tra l'antitesi tra la connessione impropria e la interdipendenza di liti sta quindi nella unità o molteplicità del fatto: se il fatto è il medesimo, si è nella sfera della interdipendenza di cause, se invece i fatti siano più d'uno, «*per quanto si somiglino come gocce d'acqua*», le cause rientrano nella disciplina della connessione impropria.

Anche FRANCHI, *Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, 1, Torino, 1973, p. 321 ss., spec. 420.

<sup>46</sup> CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, 5<sup>a</sup> ed., Roma, 1956, p. 14-15; CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit., p. 1076.

5. (Segue) *La garanzia impropria: un'ipotesi di connessione impropria di mero fatto?*

Una parte della dottrina (CONSOLO), ritiene, infine, che rientri nel concetto di connessione impropria anche la garanzia cd. impropria.

La chiamata in garanzia, di cui all'art. 106 c.p.c. è un fenomeno che ricorre tutte le volte in cui esiste il diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne da una determinata perdita patrimoniale, discendente dall'accoglimento della domanda proposta contro di lui. Tale diritto sorge a seguito del trasferimento di un bene o di un diritto (garanzia cd. propria reale, i cui esempi di scuola sono la garanzia per evizione a seguito della stipula di un contratto di compravendita e la cessione del credito); oppure da una situazione di coobbligazione solidale (garanzia cd. propria personale)<sup>47</sup>. La garanzia, cd. propria, è quindi caratterizzata da connessione propria per il titolo e segnatamente da una connessione per pregiudizialità-dipendenza, sicché il diritto dedotto in giudizio verso il chiamato nasce solo se si accerta sussistere quello fatto valere verso il garantito, costituendone così il fatto costitutivo.

La garanzia impropria, invece, è un fenomeno diverso, sorto nella pratica processuale, poiché essa non si fonda sullo stesso rapporto giuridico sostanziale dedotto dall'attore, ma sorge da rapporti giuridici collegati solo di fatto, senza alcun legame giuridico e soprattutto senza che vi sia un legame per il titolo<sup>48</sup>.

Avvalendosi di una chiara definizione giurisprudenziale si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in

---

<sup>47</sup> In generale, sul tema della chiamata in garanzia: CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia*, Milano, 1913; DE PETRIS, voce *Connessione (dir. proc. civ.)*, *op. cit.* p. 13; LA CHINA, voce *Garanzia (chiamata in)*, in *Enc. Dir.*, XVIII, 1969, p. 466 ss.; ID., *Simiglianze e dissimiglianze fra garanzia propria e impropria*, in *Giur. it.* 1962, I, 1, p. 35 ss.; TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. it.* 1956, I, 2, p. 323 ss.

<sup>48</sup> TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, *op. cit.*, p. 326. Cfr. anche DE PETRIS, voce *Connessione (dir. proc. civ.)*, *op. cit.* p. 10 ss.

base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto<sup>49</sup>.

L'esempio di scuola è certamente rappresentato dalle vendite a catena di un bene difettoso, ove il venditore, citato in giudizio dall'acquirente con un'azione edilizia per i vizi della cosa venduta (o per *aliud pro alio*), a sua volta cita in giudizio il grossista in ragione degli stessi vizi. In tale fattispecie, le due domande non solo differiscono per il titolo (derivando le domande da due contratti diversi) e per l'oggetto, ma sono anche tra di loro indipendenti, perché il diritto del venditore nei confronti del grossista non nasce dalla soccombenza del venditore contro il consumatore, tanto che il venditore avrebbe potuto agire nei confronti del grossista autonomamente ed indipendentemente dall'azione instaurata dal consumatore.

La garanzia impropria provoca, pertanto, una catena processuale di azioni omologhe (es. azioni edilizie) legate dalla concatenazione fattuale e occasionale dei rapporti<sup>50</sup>. In sostanza, con la chiamata del terzo in garanzia impropria si realizza un cumulo di cause che non rivestono carattere di giuridica indipendenza l'una rispetto all'altra, ma denotano una connessione impropria, talora anche intensa<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Cass. civ. sez. lav. 16 aprile 2014, n. 8898.

<sup>50</sup> Così CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., vol. II, p. 385 ss. spec. 388-389; ID, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*, op. cit., p. 1701; CONSOLO-BACCAGLINI-GODIO, "garanzia propria" e "garanzia impropria". *Le Sezioni Unite e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, in *Giur. it.* 2016, p. 593 ss. ove gli AA. hanno colto l'occasione di precisare che «la garanzia impropria, pur consistendo in una connessione impropria per questioni estimatorie comuni o per pregiudizi derivati da pagamenti a terzi, può soddisfare esigenze, in capo al convenuto, di maggiore spessore del litisconsorzio facoltativo».

<sup>51</sup> CONSOLO, *Spiegazioni*, cit. e TISCINI, *Modificazione della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza*, in *commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna 2016, p. 61.

In questi termini anche MONTELEONE (voce *Garanzia (chiamata in garanzia, diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.* XIV, Roma, 1989 p. 1 ss.), per il quale la garanzia impropria è «caratterizzata dal fatto che esiste una serie di rapporti giuridici ben distinti tra loro tanto oggettivamente che soggettivamente, i quali sono collegati da un nesso di subordinazione o complementarietà economica o teleologica» in cui «esistono rapporti più o meno connessi, che possono anche essere dedotti nello stesso processo giusta l'art. 103 cod. proc. civ. a condizione

La posizione ora esposta è però osteggiata da chi, invece, riconduce entrambi i modelli alla garanzia, poiché, in tutte e due le ipotesi evocate, una parte mira a riversare su un'altra la perdita economica derivante dall'esistenza o dal soddisfacimento del diritto di un terzo<sup>52</sup>. Senza accogliere la teoria della connessione per pregiudizialità-dipendenza che una parte minoritaria, ma autorevole, della dottrina ha sostenuto<sup>53</sup>, taluni Autori ritengono che, benché esaminate separatamente non si possa contestare l'indipendenza ed autonomia delle due azioni (quella principale e quella di garanzia impropria), non si può disconoscere che la semplice identità di questioni iniziale (che rimane tale fino a quando non si configuri un concreto interesse ad esercitare la chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c.) assuma significati ben più consistenti: la chiamata del terzo è diretta a consentire che il giudicato, che si dovesse formare all'esito del giudizio sull'azione principale (laddove sfavorevole al chiamante), sia da questi opponibile al terzo chiamato; ciò che, in assenza della chiamata, non potrebbe verificarsi, trattandosi di due azioni autonome. A parere della dottrina da ultimo richiamata, parrebbe difficile infatti negare che, nonostante sul piano strutturale si tratti di azioni del tutto autonome, esse siano comunque destinate ad influenzarsi a vicenda, nei loro esiti, poiché l'interesse ad esercitare l'azione

---

che la competenza giudiziale per ciascuna controversia non subisca deroghe, ma che non danno vita né ad una causa di garanzia, né a connessione per tale titolo».

<sup>52</sup> Assunto confermato anche nelle vendite a catena, perché l'azione del dettagliante contro il produttore è comunque diretta a coprire la perdita che questi ha subito dall'azione proposta dal consumatore. Così GAMBINERI, *Garanzia e processo*, Milano 2002, p. 140.

<sup>53</sup> PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro it.* 1985, I, c. 2395 ss.; ID., *Lezioni di diritto processuale civile*, 6<sup>a</sup> ed., Napoli, 2014 il quale rileva che, laddove si tratti di chiamata in causa per garanzia c.d. impropria, «la mera chiamata in causa di terzi senza la proposizione di alcuna domanda nei loro confronti, assolve la funzione di rendere loro opponibile il giudicato sfavorevole, cui altrimenti non sarebbero soggetti»; GAMBINERI, *op. cit.*, I, p. 177 ss.; CHIZZINI, *L'intervento adesivo. Struttura e funzione*, vol. II, Padova 1992, I, p. 860 e ss., il quale, tuttavia, rileva anche che, laddove si volesse negare la sussistenza del rapporto per pregiudizialità-dipendenza nei casi di garanzia c.d. impropria, non potrebbe comunque negarsi «che si sia nel caso alla presenza di una situazione di connessione fattuale limite, che presenta forti analogie con la dipendenza» ( *ivi*, p. 862); BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 4<sup>a</sup> ed. Bari, 2015, p. 179, secondo il quale la connessione tra la domanda principale e quella contro il garante, nel caso di garanzia c.d. impropria, non appare qualitativamente dissimile da quella che caratterizza la garanzia propria, essendo comunque definibile in termini di pregiudizialità-dipendenza.

di garanzia impropria è determinato dal fatto di ottenere che il chiamante venga sollevato dal chiamato dalle conseguenze dell'eventuale soccombenza<sup>54</sup>.

A tal riguardo, non si può tuttavia non riconoscere che il collegamento che permette la chiamata del terzo per garanzia impropria sia basato su valutazioni di opportunità e su un rapporto intersoggettivo di mero fatto, consistenti in questioni estimatorie comuni e per pregiudizi derivati da pagamenti a terzi<sup>55</sup>, e ciò in evidente somiglianza con la connessione impropria.

Anche in tale fattispecie, del resto, il *simultaneus processus* è ammesso dalla necessità di pervenire a soluzioni armoniche; per ragioni di economia processuale; ed infine, ciò che determina quel *quid pluris* rispetto alla connessione impropria, dalla possibilità per il garantito di ottenere che l'accertamento sull'azione principale compiuto nei suoi confronti venga contemporaneamente esteso al terzo dal quale pretende di essere malleato.

La similitudine tra le due figure della connessione impropria e della garanzia impropria si evince, soprattutto, dalla disciplina processuale: come non sono consentite modificazioni della competenza in ragione della connessione impropria (*ex art. 33 c.p.c.*), allo stesso modo la chiamata in garanzia cd. impropria è, *melius* era ammessa solamente dinanzi allo stesso

---

<sup>54</sup> CARRATTA, "Garanzia propria" e "garanzia impropria" - Requiem per la distinzione fra la garanzia propria e impropria in sede processuale, in *Giur. it.* 2016, p. 580 ss.

Nello stesso senso, TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.* 2016, p. 827 ss. la quale scrisse che sebbene sia vero - come osserva Consolo - che la garanzia per vizi vantata, nelle vendite a catena, nei confronti del grossista si risolve in una normale pretesa contrattuale, che poteva essere esercitata pure a prescindere dalla pendenza della causa del consumatore contro il dettagliante e dal suo esito, «tuttavia, né la proponibilità in via autonoma dell'azione nei confronti del grossista (quella che dovrebbe essere «di garanzia»), né il fatto che tale azione trovi una sua causa contro il grossista, a prescindere dall'effetto di garanzia in favore del commerciante, possono valere quali giustificazioni per negare che quel rapporto tra commerciante e dettagliante (intorno alla vendita della cosa) abbia una funzione di garanzia. Tutto (e solo) ruota intorno al fatto (lo si ripete) che nelle vendite a catena - a differenza che nell'evizione - la medesima operazione economica ha una duplice veste: da un lato, di manleva (in ragione del vincolo contrattuale che lega i soggetti della catena), da un altro, di autonoma azione (a prescindere dalla garanzia). Al netto di questa distinzione, nulla cambia sotto il profilo della garanzia».

<sup>55</sup> CONSOLO-BACCAGLINI-GODIO, "garanzia propria" e "garanzia impropria". *Le Sezioni Unite e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, *op. cit.*, p. 599.



giudice originariamente competente per entrambe le domande<sup>56</sup>. Sul tema sono infatti di recente intervenute le Sezioni Unite dalla Cassazione le quali ritengono non vi sia più motivo di distinguere tra garanzia impropria e garanzia propria, relegando tale distinzione ad un ruolo meramente descrittivo, assunto che quindi ha portato all'applicazione anche per la chiamata in garanzia impropria della deroga della competenza *ex art. 32 c.p.c.*

Nel proseguo della trattazione, relativo all'analisi del processo litisconsortile improprio, verrà pertanto naturale prendere a confronto o a modello la disciplina processuale della garanzia impropria.

#### *6. Il carattere «pregiudiziale» delle identiche questioni.*

Definita la nozione di «*identiche questioni*», risulta necessario stabilire il meccanismo processuale con cui esse debbano essere risolte; l'attività interpretativa che ci si appresta ad affrontare è d'altronde un momento essenziale dello studio, costituendo il fondamento dell'istituto della connessione impropria.

Come mise in evidenza per primo ANDRIOLI, «*l'unico requisito, al quale l'art. 103 è collegato, è il carattere pregiudiziale delle questioni identiche, in quanto si richiede che la decisione ne dipenda*»<sup>57</sup>: la risoluzione delle identiche questioni si pone, quindi, in un rapporto di «pregiudizialità» - beninteso atecnica- rispetto alla decisione, poiché da tale risoluzione deve dipendere, totalmente o parzialmente, la decisione. Vi è, pertanto, un rapporto di interdipendenza tra la decisione e la statuizione sulle questioni, condizionando queste ultime l'intero giudizio.

Il «carattere pregiudiziale» delle identiche questioni non può essere considerato «*tecnico*», poiché esso è circoscritto alla formazione interna della decisione e non assume autonomo rilievo. Tradizionalmente, sulla scia di autorevole dottrina, si distingue tra «pregiudizialità tecnica» e «pregiudizialità

---

<sup>56</sup> Il recente *revirement* giurisprudenziale è stato pronunciato da S.U. del 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Giur. it.* 2016, p. 580. Si veda *infra* Cap. III, § 3

<sup>57</sup> Cfr. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile, op. cit.*, p. 289-291; anche TARZIA-DANOVI, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, 5<sup>a</sup> ed., Milano 2014, p. 184; ZANUTTIGH, voce *Litisconsorzio, op. cit.*, p. 58.

logica». Il concetto di «pregiudizialità tecnica» ricomprende tutte quelle ipotesi in cui un diritto o un rapporto giuridico entra come elemento costitutivo, impeditivo o estintivo in una fattispecie da cui deriva, quale effetto giuridico, un diverso diritto o rapporto. Nella «logica», invece, il nesso di dipendenza intercorre tra il singolo effetto giuridico e il rapporto obbligatorio complesso (di cui è parte o si fonda tale effetto giuridico): la pregiudizialità logica si manifesta all'interno dello stesso rapporto giuridico, essendo la relazione che sussiste tra l'intero rapporto complesso e una frazione di esso<sup>58</sup>.

Appare evidente che tra la risoluzione dell'identica questione *ex art.* 103 c.p.c. e la decisione di merito non sussista un rapporto di pregiudizialità tecnica, di cui all'art. 34 c.p.c., in virtù del quale la questione pregiudiziale,

---

<sup>58</sup> Coloro che si avvalgono di tale distinzione, inoltre, ritengono di sottrarre al regime dell'art. 34 c.p.c. i casi di pregiudizialità logica così da estendere sempre al rapporto fondamentale l'oggetto del giudizio o almeno del giudicato. Cfr. SATTA, *Accertamenti incidentali, interventi e principi generali del diritto*, in *Foro it.* 1947, I, 29 ss.; ID., *Nuove riflessioni in tema di accertamenti incidentali*, in *Foro it.*, 1948, I, 64 ss.; ID., *Ordinanza di convalida di sfatto e accertamenti incidentali*, in *Foro it.* 1948, I, 459 ss.; ID., (voce) *Accertamento incidentale*, in *Enc. Dir.*, I, Milano 1958, p. 243 ss., spec 245 ove discerne le questioni che rientrano nell'oggetto del processo (c.d. pregiudizialità in senso logico) da quelle che si pongono al di fuori di esso (c.d. pregiudizialità in senso tecnico).

Altra parte della dottrina, tuttavia, dissente, richiedendo anche per il rapporto fondamentale pregiudicante che la decisione con efficacia di giudicato pieno avvenga sempre ai sensi e nei modi dell'art. 34 c.p.c. In tal senso, CONSOLO, *Oggetto del giudicato e principio dispositivo - I) Dei limiti oggettivi e del giudicato costitutivo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1991, 233 ss.; ID., *Spiegazioni di diritto processuale civile, cit.*, p. 95 il quale peraltro afferma che l'insostenibilità della tesi della c.d. pregiudizialità logica è stata recentemente ribadita dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 26242 e 26243 del 2014, le quali hanno valorizzato la domanda di accertamento incidentale della nullità del rapporto fondamentale.

Le S.U. arrivano a sancire che l'oggetto del processo nelle impugnative negoziali non è il diritto potestativo fondato sul singolo motivo dedotto in giudizio, ma il rapporto sostanziale che è sorto dal contratto. Quindi, se il giudice ha sollevato e sottoposto alle parti la nullità, anche in assenza di domanda di parte, l'espresso accertamento contenuto nella motivazione della sentenza è idoneo a produrre l'effetto di giudicato. Sicché l'accertamento sulla nullità è idoneo al giudicato sostanziale e l'effetto non è limitato ai soli segmenti del rapporto sostanziale dedotti in giudizio in tempi diversi, ma è esteso a tutti i successivi processi in cui si discuta di diritti scaturenti dal contratto nullo, estendendosi anche alla motivazione (punti 5.13.1, 5.13.2, 5.13.3). Le S.U. propongono di fatto una nozione di autorità di giudicato allargata, che copre anche il rapporto sostanziale, la situazione giuridica finale. Si legga sul tema anche MENCHINI, *Il giudicato civile*, Torino, 1988, p. 55 ss.; ID., *Le sezioni unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giuridico scaturito dal contratto*, in *Foto. It.* 2015, I, p. 862 ss., spec. 931 ss.; RAGNI, *Il giudicato implicito ed il principio della ragione più liquida: i confini mobili del giudicato nella giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 647 ss.; RECCHIONI, *Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale*, Padova, 1999, 181 ss.; ATTARDI, *In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1990, p. 475 ss.

sebbene debba essere decisa con priorità logica rispetto alle altre decisioni di cui il giudice conosce, può essere oggetto di un autonomo giudizio, avendo ad oggetto diritti, rapporti giuridici o *status*. Il rapporto tra la questione e la causa, in tal caso, si estrinseca nella circostanza che non solo il diritto o stato pregiudiziale si prospetta come situazione giuridica autonoma rispetto al rapporto dedotto dall'attore (potendo quindi essere oggetto di separato giudizio), ma anche come elemento della fattispecie costitutiva del diritto controverso<sup>59</sup>.

Le questioni di cui all'art. 103 c.p.c., siano esse di diritto o di fatto, al contrario, sono pregiudiziali, perché la loro decisione, senza per altro ampliare l'oggetto del giudizio, rientrando nel quadro della fattispecie costitutiva del diritto controverso, costituisce un antecedente logico necessario e rilevante rispetto al complesso delle questioni che formano in senso stretto il merito

---

<sup>59</sup> Merita solo brevemente rammentare che di regola viene definito «pregiudiziale» tutto ciò che si trova nel lavoro mentale del giudice prima di arrivare alla sentenza; tuttavia, è stato osservato che l'ordine cronologico non è che un effetto della dipendenza logica in cui i giudizi si trovano, costituendo pertanto solo un presupposto della pregiudizialità, non essendovi altrimenti differenza alcuna tra fenomeni eterogenei come le questioni pregiudiziali di rito e di merito. Ecco quindi che la dottrina, anche quella più risalente, ha affermato che sono pregiudiziali «quelle questioni che all'occorrenza possono anche trattarsi come controversie giuridiche indipendenti» (Cfr. MENESTRINA, *La pregiudiziale nel processo civile*, 1904, rist. Milano, 1963, p. 100-102.).

Dalle «questioni pregiudiziali» di merito si distinguono inoltre, le «questioni preliminari di merito». Le questioni preliminari di merito, infatti, sono questioni che, ricollegandosi alle eccezioni in senso proprio, prospettano un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto fatto valere. Queste ultime non possono costituire oggetto di autonomo processo, ma devono essere preventivamente giudicate, poiché la loro decisione può direttamente incidere sulla dichiarazione giurisdizionale dell'esistenza od inesistenza del diritto. La questione generata da un'eccezione in senso proprio si qualifica come preliminare, perché l'eventuale accoglimento dell'eccezione rende superfluo un giudizio in merito al fatto costitutivo del diritto affermato dall'attore. Cfr. per queste definizioni, CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2015, p. 92 ss.; DENTI, *Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.* 1969, p. 213ss.; ID., (voce) *Questioni pregiudiziali. Diritto processuale civile*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, 1967, p. 675 ss.; ID., (voce) *Questioni pregiudiziali*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVI, 1997, p. 158 ss.; GARBAGNATI, *Questioni pregiudiziali (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1987, p. 69 ss.; ID., *Questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali*, in *Riv. dir. proc.* 1976, p. 257 ss.; MONTESANO, *Questioni preliminari e sentenze parziali di merito*, in *Riv. dir. proc.* 1969, p. 579 ss.; ID., *Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.* 1988, p. 299 ss.; PROTO PISANI, *Appunti sulla connessione*, op. cit., p. 10.; TARUFFO, «*Collateral estoppel*» e *giudicato sulle questioni*, in *Riv. dir. proc.* 1972, p. 272 ss.

della causa, ai fini dell'accertamento dell'esistenza o inesistenza dei diritti cumulati.

A norma dell'art. 103 c.p.c. la pregiudizialità può essere totale, qualora la risoluzione della questione sia idonea a definire il giudizio per tutte le cause connesse, oppure parziale, qualora la risoluzione delle identiche questioni sia solo uno dei diversi passaggi logici, una semplice «tappa», per la decisione, insieme ad altri punti dubbi e controversi.

Soffermandosi dapprima sulla pregiudizialità totale, si può affermare che l'identica questione che ha dato luogo alla connessione impropria sia l'unico punto controverso dalla cui risoluzione consegue la definizione dell'intero giudizio: le pretese delle parti, in altri termini, benché si fondino su fatti distinti, dipendono esclusivamente dallo scioglimento di quell'unico dubbio giuridico dibattuto. Certamente questa ipotesi si presenta estrema ed assai circoscritta, poiché è difficile - benché presumibile - ipotizzare che in cause in cui vengano dedotte pretese totalmente autonome, non vi siano profili dubbi e dibattuti attinenti al singolo caso di specie.

In ogni caso, in questa fattispecie, la finalità del litisconsorzio si ravvisa in un'economia di sforzo intellettuale del giudice: egli non solo affronterebbe una sola volta per tutte le cause un unico punto controverso, ma soprattutto deciderebbe tutte le cause sciogliendo quel singolo quesito giudico che gli è stato sottoposto.

Tale assunto è sicuramente vero per quanto concerne la risoluzione di identiche questioni di diritto; non vi è dubbio, infatti, che la sola soluzione delle questioni di diritto possa incidere in misura rilevante sul merito della controversia, fino a condizionarne l'esito, qualora non siano contestati o controversi, e quindi pacifici, i fatti costitutivi dei diritti fatti valere in tutte le controversie cumulate. La definizione della questione di diritto può pertanto determinare l'accoglimento o il rigetto nel merito della domanda, estrinsecandosi nel solo ed unico dubbio, controverso tra le parti, affinché la fattispecie dedotta dall'attore (o dagli attori) possa produrre le conseguenze giuridiche auspiccate.

Una recente ricognizione dottrinale ha distinto diverse modalità con cui, in generale, senza riferimento al processo litisconsortile, l'interpretazione ed applicazione della norma giuridica condizioni totalmente l'esito del processo<sup>60</sup>. La norma applicabile rileva, ad esempio, ai fini della tutelabilità, o non tutelabilità, in via giurisdizionale della situazione sostanziale dedotta in giudizio e quindi, ai fini della proponibilità della domanda. Un caso esemplare è la valutazione di meritevolezza del contratto atipico stipulato tra le parti, a norma dell'art. 1322, secondo comma, c.c.<sup>61</sup>. Incidono sulla decisione, altresì, ma in tal caso solo indirettamente, quelle questioni che definiscono la qualificazione giuridica, ovvero l'inquadramento della fattispecie sostanziale nell'ambito di una disciplina rispetto ad un'altra, dalla quale discende l'applicazione di un determinato regime rispetto ad un altro (influenando, ad esempio, ai fini della prescrizione, della decadenza, nella distribuzione dell'onere probatorio, ecc.). Il riferimento è rivolto al differente regime giuridico tra la responsabilità contrattuale rispetto a quella extracontrattuale<sup>62</sup>.

Tali controversie, rientrando in quella tipologia di vertenze definite «*di puro diritto*», sono, quindi, di regola rimesse in decisione a norma dell'art. 187, 1°

---

<sup>60</sup> Cfr. DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, op. cit., p. 17 ss.

<sup>61</sup> A riguardo, interessanti sono le sentenze della Suprema Corte (*ex multis*: Cass. civ., sez. I, del 10 novembre 2015, n. 22950 e Cass. civ., sez. VI, del 30 settembre 2015, n. 19559 in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)) in merito alla tutelabilità di contratti la cui struttura negoziale prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento. La Corte peraltro non ha ritenuto tali negozi meritevoli di tutela, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., poiché pongono l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti e ciò in violazione dei principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata.

<sup>62</sup> Cfr. DALFINO, *op. ult. cit.* pp. 30, 101 e 17. Un'altra *species* di questione di diritto idonea a definire integralmente il giudizio attiene all'ambito applicativo della norma, in relazione alla specifica e concreta pretesa avanzata dall'attore, che quindi può essere accolta o rigettata, ed eventualmente alle future pretese che possano essere fatte valere in presenza dei medesimi presupposti. L'Autore richiama, a titolo di esempio l'ipotesi in cui una domanda venga proposta da alcuni dipendenti delle Ferrovie dello Stato diretta al riconoscimento del periodo militare di leva prestato prima della loro assunzione come valido per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale; cfr. Cass. sez. lav. 9 giugno 1995, n. 6532.

comma, c.p.c. senza bisogno di assumere mezzi di prova; il giudice, nella fase decisionale, svolgerà un'attività nella quale dai fatti allegati, e non contestati, giungerà a formare la fattispecie giuridicamente qualificata, da cui verificherà l'esistenza o inesistenza del diritto (o dei diritti affermati), e di conseguenza, se si produrranno gli effetti giuridici contemplati dalla norma interpretata e applicata (ciò che comunemente viene ricondotto al trionomio *fatto-norma-effetto giuridico*).

Da tale argomentazione si giustifica e si conferma l'affermazione della dottrina classica che, qualora più cause dipendano totalmente dalla risoluzione di un medesimo quesito giuridico, applicandovisi la stessa fattispecie giuridica, i fatti su cui le cause si fondano sono simili: le cause, seppur diverse, sono affini, perché tendono al riconoscimento di effetti giuridici analoghi e a provvedimenti richiesti omogenei. Se quindi nella connessione causale l'eventualità di incertezza derivante dalla pronuncia di decisioni difformi nei giudizi separati si concretizza in una vera e propria incertezza sul fatto costitutivo del diritto, nel caso di connessione impropria l'incertezza conseguente alla difformità delle pronunce avverrebbe *ex similibus*<sup>63</sup>.

Senza troppo indugiare, ad una medesima soluzione vi si giunge, altresì, qualora dalla risoluzione dell'identica questione di diritto dipende parzialmente la decisione, ove quindi l'interpretazione della norma costituisce solo uno dei diversi passaggi logici che il giudice deve affrontare per giungere alla decisione, salva comunque la necessità di risolvere gli altri punti controversi di fatto o di diritto proprie di ciascuna delle cause cumulate. Certo, in tal caso, l'attività del giudice è più laboriosa; le cause impropriamente connesse non hanno in comune né il titolo né l'oggetto, perciò le iniziative istruttorie di ciascuno dei litisconsorti, per le questioni non coincidenti, sono del tutto irrilevanti rispetto agli altri. Tale conseguenza è del resto un corollario, come si avrà occasione di sviluppare *infra*, della regola dell'unità formale e dell'indipendenza sostanziale delle cause impropriamente connesse<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Cfr. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, cit, p. 1075.

<sup>64</sup> Cap. III, § 1 e 10.

E tuttavia, una volta accertata l'esistenza dei fatti costitutivi dei diritti fatti valere, il passaggio logico giuridico di sussunzione dei fatti accertati nella norma giuridica individuata appare identico al caso in cui i fatti fossero già pacifici. Anche in tale fattispecie quindi, l'applicabilità del medesimo precetto di legge, o la deducibilità di taluni effetti sostanziali da una certa previsione normativa, fa sì che i rapporti giuridici dedotti siano simili ed affini, tendendo, di fatto, alle stesse conseguenze giuridiche.

Una struttura simile alle questioni di diritto è rappresentata, infine, anche dalle questioni di fatto di carattere generale e di applicazione sistematica, con il carattere della tipicità e ripetibilità, le quali, *ut supra* già illustrato, si atteggiavano a norme di diritto, in quanto idonee ad affermare un principio interpretativo di carattere generale, ovvero a decidere un caso tipico, partecipando così alla formazione di concetti giuridici<sup>65</sup>.

In questa prospettiva, sembra potersi dedurre, pertanto, che nella connessione impropria sia il collegamento logico tra le cause ad essere identico, risultando le domande identiche strutturalmente. Ciò che viene valorizzato con questo modello processuale non è tanto la soluzione di un determinato fatto storico, bensì il tipo di soluzione e, di conseguenza, gli effetti giuridici simili che ne derivano<sup>66</sup>. Con la risoluzione della questione di diritto, o di fatto caratterizzate da ripetibilità e generalità, il giudice tende a realizzare una soluzione armonica dei conflitti, che non hanno una rilevanza puramente individuale.

#### 7. (Segue) *il carattere pregiudiziale della questione sul fatto secondario.*

Una diversa argomentazione invece deve essere spesa per quanto concerne la risoluzione di un'identica questione su un fatto secondario.

Si è avuta occasione di argomentare che anche la comunanza di fatti secondari, non rientranti nel nucleo essenziale della *causa petendi*, è idonea ad originare un litisconsorzio facoltativo improprio. Essi acquistano significato nel processo perché hanno un valore di natura probatoria, potendovisi

---

<sup>65</sup> BOVE, *op. cit.*, p. 107.

<sup>66</sup> Cfr. quindi FRANCHI, *La litispendenza, cit.*, p. 124.

desumere l'esistenza o inesistenza o comunque un modo di essere dei fatti principali.

Da tale approdo interpretativo discendono due logiche conseguenze: innanzitutto si può affermare che difficilmente dalla risoluzione di un'identica questione sul fatto secondario possa dipendere *totalmente* la decisione; se dalla risoluzione del fatto secondario deve dipendere totalmente la decisione, ciò significa che il fatto principale debba essere pacifico e quindi il fatto secondario, prova dei fatti costitutivi del diritto, diviene del tutto irrilevante. Da qui, l'effetto che la soluzione di questioni su fatti secondari non può che influire parzialmente sulla decisione, dovendo essere oggetto del contendere anche i fatti costitutivi dei diritti o la normativa applicabile.

In secondo luogo, il litisconsorzio facoltativo improprio, determinato da un'identica questione su un fatto secondario, non presuppone necessariamente una identità di fattispecie giuridica e quindi l'affinità tra cause cumulate, come invece abbiamo affermato esservi in occasione della identica questione giuridica. In altri termini, la comunanza di più cause per un fatto secondario presume necessariamente che i fatti principali siano storicamente distinti, diversi ed eterogenei, e pertanto la comunanza di un fatto secondario non implica che le cause siano tra di loro simili.

L'opportunità di trattare la causa in modo comune si giustifica allora dall'accertamento in modo unico ed omogeneo del fatto storico comune per tutte le cause da cui dipende l'accertamento delle diverse fattispecie costitutive delle pretese vantate: la finalità del cumulo si esplica nell'evitare che lo stesso fatto comune venga ricostruito dai giudici in modo difforme.

A riguardo, parte della dottrina (MERLIN) distinguendo tra connessione non giuridica e connessione giuridica, ritenne quindi non esservi una vera contrapposizione tra la connessione di cause "propria" e la connessione di cause "impropria" (i.e. dovuta a comunanza di semplici questioni). Per l'Autrice, essendo identico il trattamento e la finalità del processo simultaneo, la differenza sembra attenersi solo al ruolo svolto dei fatti comuni: vero titolo di entrambe le domande nel primo caso, semplice elemento del titolo o fatto



secondario nel secondo. «Una volta ammesso, infatti, che la nota caratterizzante di tale tipo di connessione è data dalla presenza di premesse di fatto comuni, appare in fondo poco rilevante che tali premesse di fatto abbiano o meno anche il ruolo, sul piano dell'efficacia giuridica, di fatti costitutivi»<sup>67</sup>.

Alla luce di tale ricostruzione ermeneutica, nella letteratura giuridica vi fu chi ha ritenuto che il concetto di «identiche questioni di fatto» non si presti, allora, ad integrare la figura della connessione impropria: da un lato, perché non potrà mai essere quel passaggio logico essenziale da cui dipende il risultato del sillogismo giudiziale; dall'altro perché la figura, così definita, non avrà mai un'autonoma rilevanza rispetto alla connessione propria causale; ed infine, perché essa, fondandosi su fatti secondari darebbe luogo ad una «connessione cd. probatoria», che non giustificerebbe la formazione di un processo cumulativo<sup>68</sup>.

Chi scrive ritiene, peraltro, di non condividere le conclusioni ora richiamate.

Benché sia condivisibile l'affermazione per cui l'autonomia dalla connessione impropria, in occasione di un identico fatto secondario, si affievolisca rispetto a quella della connessione propria per identità di titolo, si ritiene che questa forma di cumulo improprio di cause non rivesta una minore rilevanza.

Essa, benché non rientri né nella connessione propria *tout court*, né nella connessione impropria, nell'accezione sopra accolta di istituto volto ad ottenere provvedimenti omogenei per rapporti giuridici affini, nell'esperienza pratica, si atteggia a forma residuale di litisconsorzio facoltativo. Essa, infatti, è comunque volta all'accertamento di quel fatto secondario, che, nonostante non rientri nel titolo, ed è quindi inidoneo a costituire una connessione propria, è

---

<sup>67</sup> MERLIN, *Compensazione e processo*, vol. I, Milano 1991, p. 60-603, nota 232.

<sup>68</sup> MORETTI, *La connessione impropria*, Milano, 1995-1996. Afferma che la connessione cd. probatoria corrisponda alla comunanza di questioni di fatto della connessione impropria anche FRANCHI, *La litispendenza*, *op. cit.*, p. 115.

rilevante per la decisione di tutte le cause cumulate, affinché vengano ugualmente ed in modo unitario accertati gli accadimenti storici controversi<sup>69</sup>.

Anche in questa fattispecie, quindi, vengono rispettati gli scopi perseguiti dall'ordinamento giustificanti il *simultaneus processus* per connessione semplice: esigenze di economia processuale, determinate dal fatto di impegnare un solo giudice per più cause, di evitare la moltiplicazione di atti e di prove e di diminuire le spese legali, nonché la necessità di non incorrere in giudicati, anche se solo logicamente contrastanti.

8. *Economia di giudizi, armonia delle decisioni e tutela dei diritti individuali omogenei.*

In conclusione, le cause cumulate per ragioni di connessione impropria sono del tutto autonome ed indipendenti e l'ammissibilità del litisconsorzio si giustifica unicamente con l'opportunità di risolvere una sola volta, e ugualmente per tutte le cause, le questioni comuni. Nella connessione impropria, infatti, il legame che intercorre tra le cause non è forte perché non si riferisce alla sostanza dei rapporti, non c'è alcuna identità di aspetti in relazione al rapporto giuridico sostanziale.

L'opportunità di cumulare cause che abbiano in comune dei meri punti controversi e pregiudiziali di fatto o di diritto si giustifica, pertanto, da ragioni di economia processuale, la quale assicura un risparmio di attività giurisdizionale, di mezzi, quantomeno per le necessità istruttorie comuni, e garantisce parità di contraddittorio. Con l'espressione «economia processuale», del resto, si intende «*il raggiungimento degli scopi istituzionali di giudizio con la massima efficacia ed il minor dispendio di energia possibile*»<sup>70</sup>; essa quindi si estrinseca in qualsiasi forma di risparmio: di attività processuali del giudice e

---

<sup>69</sup> Si richiama anche in questa sede pertanto la giurisprudenza *supra* citata e nello specifico Cass., 19 febbraio 1980, n. 1226, in *Giur. it.* 1981, p.1698 ss., nella cui fattispecie il giudice per determinare la responsabilità del venditore e del depositario, deve vagliare le identiche questioni tecniche, a fronte di domande non altrimenti connesse oggettivamente, la cui soluzione condiziona la decisione del giudice su entrambe le domande: in ragione degli esiti a tali questioni, ne risulterà la responsabilità o dell'uno, o dell'altro, o ancora un concorso di entrambi.

<sup>70</sup> COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, *op cit.* p. 7 e 68 ss.

delle parti, di spesa e di tempo, nell'elusione del promovimento di ulteriori giudizi.

La finalità di economia processuale appare evidente, qualora la connessione sia originata da un identico fatto secondario, ove, insieme alla necessità dell'accertamento coerente dei fatti costitutivi delle domande, si verifica altresì una «*connessione cd. istruttoria*», evitando la reiterazione di attività probatoria sui punti comuni. Allo stesso modo, si concretizza «un'economia di sforzo intellettuale del giudice» qualora debba essere decisa una stessa questione di diritto, o di fatto di carattere generale e ripetibile, poiché il giudice per tutte le cause procederà ad individuare ed a sussumere al caso di specie, la norma generale ed astratta applicabile.

Non si deve tacere, tuttavia, come il *simultaneus processus* originato dall'identità di punti controversi pregiudiziali, benché non possa mai prevenire un contrasto di giudicati, consente altresì un coordinamento o un'armonia di decisioni, *melius* di motivazioni, poiché tende all'ottenimento di effetti giuridici e provvedimenti giurisdizionali di analogo contenuto.

Pur non avendo in comune nessun elemento di identificazione dell'azione, infatti, le cause sono di regola strutturalmente simili. Sicché l'ambito di applicazione dell'istituto, accanto alla finalità di economia processuale, deve ravvisarsi nella volontà di fornire uno strumento atto a garantire la parità di trattamento nei confronti di titolari di situazioni giuridiche simili che, agendo o essendo convenuti assieme, potranno contare - salva la possibilità lecita di separazione delle cause - su una decisione comune riguardo a questioni identiche<sup>71</sup>.

Si vuole con questo modello processuale tutelare pertanto i cd. diritti individuali «omogenei» o «isomorfi», ossia diritti soggettivi, ancorché distinti, omogenei e paralleli, atteso che la nascita o l'estinzione, il contenuto, il modo

---

<sup>71</sup> Taluni Autori accentuano il ruolo e l'importanza dell'armonia dei giudicati; il riferimento è, ad esempio, a FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, *op. cit.* p. 837; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, *op. cit.*, p. 374; CHIOVENDA, *Principi*, *op. cit.* p. 1075; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 124 nota 43; COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, *op. cit.*, FRANCHI, *La litispendenza*, *op. cit.*, p. 125. Altri invece accentuano il ruolo dell'economia processuale, come COSTANTINO, in voce *Litisconsorzio*, *op. cit.*, p. 12.

d'essere di essi dipendono da un elemento comune a tutti; e tuttavia rispetto a ciascun diritto, hanno valore, oltre all'elemento comune, temi individuali: le voci di danno o gli importi da ripetere, ad esempio, hanno carattere personale e variano da caso a caso<sup>72</sup>.

Le situazioni giuridiche dedotte sono quindi attribuibili ai membri di una «classe», le cui controversie dipendono tutte da una comune quesitone capace di rendere possibile un provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme. L'ambito di rilevanza della connessione impropria, quindi, attiene soprattutto al campo dei rapporti cd. di serie: i rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza, i quali non di rado concernono un numero elevato di lavoratori, dipendendo tutti da una medesima questione interpretativa di diritto o di clausole di contratti o accordi collettivi di lavoro; i rapporti tra produttori e consumatori, i quali pure presentano una medesima o analoga disciplina, ove ad esempio viene in rilievo l'indagine circa la legittimità delle clausole contenute in contratti redatti su moduli o formulari, ovvero la legittimità di clausole contrattuali in basi a prassi diffuse o a usi; tutti rapporti che pur sorti in virtù di diversi contratti, sono disciplinati in modo analogo<sup>73</sup>.

In altri termini, l'istituto tiene presente l'importante fenomeno delle cd. «liti di massa», definite per l'appunto «azioni di serie», le quali tendono a realizzare una soluzione armonica dei conflitti che non abbiano rilevanza puramente individuale, interessando un numero indefinito di liti, condizionate dalla risoluzione di un unico punto dubbio e controverso.

Del resto, tecniche diverse dal processo litisconsortile, idonee a garantire una soluzione unitaria della questione - quantomeno nel momento in cui è entrato in vigore il codice di rito - non erano ancora state apprestate dall'ordinamento. Le pronunce del giudice circa l'accertamento di meri fatti o questioni interpretative, infatti, non possono certamente avere effetto

---

<sup>72</sup> MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, MENCHINI (a cura di), p. 55 .

<sup>73</sup> Es. nel caso di obbligazioni diverse di diversi soggetti ma assunte in sottoscrizione di un unico prestito obbligazionario o nell'ipotesi di molteplici inquilini di una stessa casa che agiscono in relazione ad una comune clausola contrattuale.

vincolante in altri giudizi dove vengono dedotti diritti simili<sup>74</sup>, sicché l'unico strumento a disposizione delle parti e del giudice per realizzare l'uniformità ed omogeneità di accertamenti delle «*identiche questioni*» comuni, è il *simultaneus processus*<sup>75</sup>.

Di ciò era cosciente del resto anche legislatore, il quale, pertanto, attribuì nuovamente rilievo all'istituto della connessione impropria per identità di questioni introducendo in materia di lavoro, tipico contenzioso seriale, con la legge istitutiva del relativo rito, l. n. 533/1973, l'art. 151 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile. L'art. 151 disp. att. (in parte oggi novellato dal d.lgs. 40/2006) sancisce pertanto l'obbligatorietà della riunione delle cause di lavoro, di previdenza e assistenza, nonché delle controversie

---

<sup>74</sup> La pronuncia del giudice può valere al più come precedente giurisprudenziale, con efficacia meramente persuasiva, o può essere prodotta come prova atipica dalla mera efficacia indiziaria o di argomento di prova, ma certamente non potrà vincolare i giudici successivi che si troveranno la medesima questione comune da risolvere, posto che esse non hanno nel nostro ordinamento un'efficacia extraprocessuale. Cfr. Cass., 13 maggio 2003, n. 7355, in *Foro it.* 2004, I, c. 1237 ss.; GABOARDI, *Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell'affidamento della parte*, in *Riv. dir. proc.* 2017, p. 435 ss., spec., p. 437. Sull'efficacia del precedente giudiziario, *ex multis*: RODORF, *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.* 2006, V, 279; GORLA, voce *Precedente giudiziario*, in *Enc. giur.* XXIII, Roma, 1990; MATTEI, voce *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.* XIV, Torino, 1996, p. 148 ss.; MARINELLI, voce *Precedente giudiziario*, in *Enc. Dir. Agg.*, VI, Milano 2002; SANTANGELI, *L'udienza di prima comparizione in una interpretazione della suprema corte (considerazioni sul «precedente giudiziario»)* in *Riv. dir. proc.* 2001, p. 559 ss.; PICARDI, *Appunti sul precedente giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1985, p. 201 ss.

<sup>75</sup> Merita in questa sede solo accennare, essendo oggetto di approfondimento nel proseguo del presente studio (Cap. IV), come il legislatore abbia introdotto altri modelli processuali volti ad ottenere un'omogeneità della soluzione dei punti comuni di fatto e di diritto.

Il riferimento è rivolto, innanzitutto, al «nuovo» istituto della «azione di classe», di cui all'art. 140 *bis* cod. cons., la quale consente a consumatori ed utenti, titolari di diritti individuali omogenei, di agire nei confronti di imprese per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e restituzioni. L'azione di classe in particolare tutela i diritti derivanti dai rapporti contrattuali nei confronti di una stessa impresa, anche relativi a contratti stipulati *ex artt.* 1341 e 1342 c.c.; diritti spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; infine titolari di diritti al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Il secondo riferimento è, invece, all'«Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi» di cui agli artt. 420 *bis* c.p.c. e art. 64 del d.lgs. 165/2001, i quali hanno introdotto una peculiare forma di accertamento preventivo sulla validità, efficacia ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro prevedendo l'emanazione di una sentenza non definitiva da parte del giudice di merito, impugnabile solo con ricorso immediato per cassazione.

dinanzi al giudice di pace «connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la decisione, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello» (Cap. III, § 16).

L'ordinamento, incentivando, *rectius* imponendo, il *simultaneus processus* in cause con questioni comuni, esige e predilige così un'uniformità di decisioni e di interpretazioni del dato normativo, a scapito, di fatto, del non meno importante principio dell'economia processuale. E tuttavia, il rischio che si addivenga a precedenti giurisprudenziali contrastanti, qualora non si attui il cumulo soggettivo per connessione impropria, benché inevitabile, è un male accettabile e fisiologico.

Con la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione impropria viene pertanto realizzata una decisione che «vuol essere tipica perché va oltre il caso singolo»; l'accertamento unitario della decisione è volta a limitare i contrasti giurisprudenziali e contribuisce all'uniformità delle decisioni nel rispetto del diritto di difesa e parità di trattamento di tutti i soggetti interessati. «Insomma l'obbligatorietà della riunione fornirebbe una decisione orientativa, un modello operativo per rapporti di lavoro simili nell'ambito di imprese simili»<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Cfr. sull'argomento FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Noviss. Dig. It.*, App. VI, Torino 1986, p. 901 ss., spec. 902.

## CAPITOLO TERZO

### IL PROCESSO LITISCONSORTILE IMPROPRIO

SOMMARIO: PARTE PRIMA. - *IL PROCESSO DI COGNIZIONE*. - 1. Il principio dell'unità formale e dell'indipendenza sostanziale delle cause connesse. - 2. Le regole sulla giurisdizione e la connessione internazionale. - 3. Modificazioni della competenza per connessione impropria. - 4. (*segue*) La competenza delle sezioni specializzate per l'impresa. - 5. Il litisconsorzio originario: la costituzione nel processo litisconsortile. - 6. Il litisconsorzio successivo: l'intervento in causa del terzo. - 7. La chiamata su istanza di parte per comunanza di causa e l'intervento *iussu iudicis*. - 8. La riunione dei procedimenti. - 9. La separazione delle cause connesse. - 10. Le peculiarità dell'istruzione probatoria. - 11. Le vicende anomale del processo: l'estinzione e la cancellazione della causa dal ruolo. - 12. (*segue*) L'interruzione e la sospensione del processo. - 13. La sentenza resa in esito al procedimento litisconsortile improprio. La dimensione bilaterale del giudicato. - 14. (*segue*) la statuizione sulle spese. - 15. Il processo litisconsortile improprio nelle fasi di gravame. - PARTE SECONDA. - *I PROCEDIMENTI SPECIALI*. - 16. Le controversie di lavoro. La riunione ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c. - 17. La connessione impropria nel processo amministrativo. - 18. (*segue*) e nel processo tributario. - 19. L'arbitrato con pluralità di parti.

#### PARTE PRIMA

##### *Il processo di cognizione*

1. *Il principio dell'unità formale e dell'indipendenza sostanziale delle cause connesse.*

Spostando l'indagine dal piano teorico a quello dinamico, appare di tutta evidenza come gli elementi centrali dello studio sulla connessione impropria riguardino gli effetti di questo fenomeno processuale sulle situazioni giuridiche dei litisconsorti, sui poteri e doveri del giudice e di conseguenza, sull'architettura complessiva del sistema del processo.

Problemi «*ardui*» perché, salvo qualche sporadico accenno, il nostro codice di rito non offre una disciplina *ad hoc*, organica, sul processo litisconsortile, sicché tale compito è affidato in via interpretativa agli operatori del diritto, ed, in primo luogo, alla giurisprudenza<sup>1</sup>.

Si è precedentemente approdati all'assunto che il litisconsorzio è un istituto volto a realizzare un'economia di giudizi ed a evitare giudicati, anche se solo

---

<sup>1</sup> Così TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano 1972, p. 163; ID., *L'estensione degli effetti degli atti processuali nel litisconsorzio facoltativo*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 22 ss.

logicamente, contraddittori o disarmonici; e tale scopo è perseguito mediante il promovimento di più cause «*nello stesso processo*», ossia attraverso lo svolgimento di un'unica serie di atti processuali, con una trattazione ed un'istruttoria congiunte ed unitarie, che metteranno capo ad un'unica decisione.

Giova aggiungere, peraltro, che il giudizio litisconsortile è un processo con pluralità di cause tra di loro diverse, ove i diritti sostanziali costituiscono oggetti di distinte controversie, in un processo solo formalmente unico. Ciascun soggetto, infatti, è parte della causa relativa al rapporto giuridico del quale è affermato titolare attivo o passivo, con la conseguenza che « [...] *alla pluralità delle persone corrisponde la pluralità delle liti*»<sup>2</sup>.

I dati strutturali che caratterizzano questo istituto, come ormai accertato da una salda tradizione dottrinale e giurisprudenziale, sono quindi «*l'unità formale e l'indipendenza sostanziale delle cause cumulate*»<sup>3</sup>: la precipua finalità del cumulo soggettivo è giungere ad un unico convincimento sulle questioni comuni delle cause riunite<sup>4</sup>; e tuttavia il processo, benché

---

<sup>2</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, Vol. I, Milano, 1993, p. 124 ss, spec. 125.

<sup>3</sup> *Ex multis* in dottrina: TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 163; CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, in appendice al GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, trad. it. diretta da COGLIO-FADDA, XI, Milano 1903, p. 507; CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1928, p. 1085-1086 ss.; COMASTRI, *Osservazioni in tema di cumulo processuale e sistema delle preclusioni nel processo ordinario di cognizione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 905 ss.; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, Torino, 1970, p. 1139; REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano, 1960 (Ristampa), p. 18-19; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano 1959, vol. I, p. 374.

In giurisprudenza: Cass. civ., sez. I del 10 luglio 2014, n. 15860 «*Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni. Ne consegue che la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise*». *Ex multis*, Cass. civ., sez. II, 26 novembre 2010, n. 24086; Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2006, n. 15954; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2001, n. 7908; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 1988, n. 2425, in *Nuova giur. civ. comm.* 1988, I, p. 704 ss. con nota di GIUSSANI.

<sup>4</sup> In particolare sul principio di unità formale, CHIOVENDA, in *Principi*, op. cit., p. 1089 scrisse che i punti comuni: «*devono essere esaminati rispetto a tutti i litisconsorti ed essere accertati in modo uniforme per tutti, non essendo ammissibile che nel medesimo processo il giudice si convinca insieme della verità e non verità di un fatto*», sicché la prova relativa ai



estrinsecamente unitario, consta di più cause distinte, i cui diritti connessi tollerano anche una regolamentazione disomogenea.

Tale soluzione è corroborata altresì dall'analisi dell'istituto in un'ottica comparata, ove, lo si è già esaminato, il processo con pluralità di parti è costituito da tante controversie indipendenti e autonome, le quali operano rispetto alla propria lite con totale libertà e con effetti limitati ad essa, facendo sì che il litisconsorzio consista sempre in una riunione formale, e non sostanziale, di più rapporti processuali nel quadro di un unico procedimento (Cap. I)<sup>5</sup>.

Una prima conseguenza del fenomeno si evince dalla lettura del secondo comma dell'art. 103 c.p.c. ove l'unità del processo, sempre in virtù del principio di economia processuale, soccombe se, nel corso della istruzione o decisione, le cause debbano essere separate, qualora la loro continuazione ritarderebbe o renderebbe troppo gravoso il processo.

Una seconda conseguenza coinvolge, invece, l'efficacia degli atti compiuti dal litisconsorte, la quale sarà circoscritta alla sola controversia di cui è parte. Sono posizioni tratlative quelle secondo cui, nel litisconsorzio facoltativo per identità di questioni, non solo, non si può prospettare una estensione ai litisconsorti della titolarità delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo a una parte, ma anche, non si giustifica di regola l'estensione degli effetti delle attività compiute da un litisconsorte nei confronti degli altri: ciascun litisconsorte è fornito di legittimazione attiva e passiva unicamente con

---

fatti comuni deve essere raccolta nei confronti di tutti (PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, op. cit. p. 1140).

<sup>5</sup> La scelta legislativa di non regolare gli effetti del processo con pluralità di parti è, quindi, poco motivabile, tenuto conto altresì che i progetti di codice, che hanno preparato la riforma del Quaranta si sono occupati di fornire una qualche disciplina al giudizio con pluralità di parti. La mente allora volge al Progetto di riforma di CARNELUTTI (CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile, Parte prima. Del processo di cognizione*, Padova 1926, p. 36), il cui art. 100 definì positivamente gli effetti del litisconsorzio; al pari dell'ordinamento tedesco ed austriaco, infatti, si affermò che, malgrado la riunione di più liti in un solo processo, ciascuna parte ha la facoltà di agire e di contraddire soltanto rispetto alla lite o alle liti per la cui decisione potrebbe agire o contraddire in un processo separato.

riguardo alla propria causa e non risulta munito di poteri processuali rispetto alle altre<sup>6</sup>.

Il procedimento litisconsortile, pertanto, può avere sviluppi differenti ad esiti difformi.

Alla luce di tali considerazioni si afferma, quindi, che il litisconsorzio è solo formalmente unico e tale unità non intacca la pluralità e l'indipendenza delle cause riunite che procedono «parallelamente». Il processo simultaneo è un cumulo di più controversie distinte, le quali non si fondano in un unico rapporto giuridico processuale, ma conservano la loro autonomia. Tale enunciazione è vera soprattutto per quanto concerne il cumulo soggettivo determinato da connessione impropria per identità di questioni, ove non vi è

---

<sup>6</sup> Il tema dell'estensione degli effetti delle attività processuali tra i litisconsorti è stato magistralmente sviluppato da TARZIA nel «*Il sul litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*» (p. 163 ss., spec. 166), opera di riferimento per lo studio sul processo litisconsortile e ne *L'estensione degli effetti degli atti processuali nel litisconsorzio facoltativo cit.* p. 22 ss., spec. 43.

L'analisi dell'Autore, oltre che muoversi sul piano interno, dal minuzioso studio delle norme processuali del nostro ordinamento, utilizza quale necessario termine di paragone le esperienze giuridiche europee affini, ed in particolare il giudizio tedesco, che (*supra* Cap. I) è stato preso a modello nella codificazione italiana del processo con pluralità di parti. Così, lo si è ricordato, nei Paesi teutonici, a norma del § 61 della ZPO, a meno che non sia diversamente disposto dalla legge civile o dallo stesso codice, ciascuno dei consorti può compiere quei soli atti cui sarebbe legittimato anche senza la trattazione unitaria delle causa ed egli soltanto risente degli effetti, favorevoli o sfavorevoli, degli atti da lui compiuti, senza che essi si riflettano sulle altre parti. Ciononostante, il § 63 attribuisce ad ogni litisconsorte il potere di dare impulso al processo, estendendo l'esercizio di questo potere a tutti i processi cumulati. Cfr. TARZIA, *Il sul litisconsorzio facoltativo, cit.*, p. 174. Per un commento alle norme indicate: STEIN-JONAS, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 23<sup>a</sup> ed., Tübingen, 2014; MUSIELAK, *Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz Kommentar*, 11<sup>a</sup> ed., München 2014.

Dall'affermazione di tale principio discende, innanzitutto, che l'esercizio da parte di un solo litisconsorte dei cd. atti di impulso di parte, ossia delle attività processuali necessarie per la prosecuzione del processo, che devono essere compiute entro un determinato termine perentorio (i.e. costituzione delle parti, ordine di rinnovazione dell'atto di citazione nullo, la riassunzione della causa dinnanzi al giudice dichiarato competente ecc.), spiega efficacia nella sola controversia di cui il litisconsorte adempiente è parte (cfr. i successivi §§11 e 12).

La stessa considerazione è valevole per la proposizione delle eccezioni processuali comuni da parte di uno solo fra i contraddittori, come l'eccezione di incompetenza o di giurisdizione, di nullità degli atti, ecc. per le quali, analogamente vige la regola per cui il carattere facoltativo del cumulo rende l'eccezione rilevante soltanto per chi l'ha formulata, restando, invece, esclusa per gli altri litisconsorti. In dottrina TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo, op. cit.*, p. 287- 344.

In giurisprudenza, con riguardo ad esempio all'eccezione di incompetenza: Cass. civ., sez. VI, 14 ottobre 2016, n. 20720; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2006, n. 16800; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3533; Cass., civ., sez. III, 20 ottobre 2006, n. 22526.

identità nemmeno parziale degli elementi di identificazione dell'azione (benché nella prassi, si registri una parziale identità dell'elemento soggettivo).

Al fine di delineare una compiuta disciplina del litisconsorzio facoltativo improprio, pertanto, si provvederà sia a verificare quando il principio dell'indipendenza sostanziale di cause cumulate produce conseguenze sul piano processuale, sia a circoscrivere i casi in cui il principio di unità del processo ha un'influenza sulle cause impropriamente connesse.

A tal proposito è opportuno considerare le particolari vicende che possono interessare il processo litisconsortile improprio e che possono incidere sulla sua struttura.

Preliminarmente l'indagine saggerà l'influenza del processo con pluralità di parti in relazione ai presupposti processuali delle singole cause, ossia delle condizioni per una valida trattazione nel merito della domanda<sup>7</sup>. Essi, a parere di dottrina e giurisprudenza costanti, non si riferiscono al processo unitariamente, ma alle singole controversie, poiché in ragione dell'indipendenza ed autonomia delle cause, ciascuna di esse presuppone un differente dovere decisorio del giudice<sup>8</sup>. Di talché i presupposti processuali devono essere valutati disgiuntamente e la mancanza di uno di essi rispetto ad una delle cause cumulate comporterà la scissione de cumulo processuale<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>In altri termini, quelle circostanze di decidibilità della causa nel merito, che se carenti, portano ad una pronuncia in rito. Si possono ricordare, quindi, la giurisdizione, la competenza, il *ne bis in idem*, la capacità processuale, l'assenza di litispendenza, l'assenza di clausola arbitrale o compromesso ecc. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2012, pp. 3-5.

<sup>8</sup> Cfr. MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 130; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 60 ss., spec. 62; CHIOVENDA, in *Principi*, op. cit., p. 1086 «Relativamente ai presupposti processuali. Questi debbono sussistere relativamente a ciascuno dei litisconsorti. [...] Ogni litisconsorte è autonomo rispetto ai presupposti che lo riguardano».

<sup>9</sup> L'istituto dei «presupposti processuali», è bene rammentarlo, non è contemplato dal codice di rito, ma ne parlano e ne definiscono il concetto i manuali della dottrina. Per CHIOVENDA e LIEBMAN i presupposti processuali sono quelli che condizionano la validità del cd. *rapporto giuridico processuale*. In dottrina: LA CHINA, *Presupposti processuali*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ. XIV* Torino, 1996, p. 300; MANDRIOLI *Presupposti processuali*, in *Noviss. Dig. It. XIII*, Torino 1966, p. 785; VOCINO, *Presupposti processuali*, in *Enc. Giur. XXVI*, Roma 1991p. 3.

## 2. Le regole sulla giurisdizione e la connessione internazionale.

Il litisconsorzio, in genere, sarebbe inammissibile quante volte le cause connesse o appartengano a differenti giurisdizioni o rientrino nella competenza di giudici diversi. Il legislatore, tuttavia, ha previsto ed introdotto delle deroghe alle regole ordinarie, al fine di permettere il *simultaneus processus*; valga il riferimento, ad esempio, alla sezione IV del Titolo I, Libro I del codice di rito, rubricato proprio «*Delle modificazioni della competenza per ragioni di connessione*».

Il primo argomento sul quale appare necessario vagliare l'incidenza del litisconsorzio improprio è quello della giurisdizione, da intendersi il poterdovere del giudice adito, come appartenente a un dato ordinamento, di decidere della fattispecie sottopostagli<sup>10</sup>.

Innanzitutto, soffermandosi sulla connessione di diritto internazionale, si ricorda che in passato essa era disciplinata dall'art. 4, n. 3, c.p.c., secondo il quale lo straniero poteva essere convenuto in Italia se la domanda introdotta nei suoi confronti fosse stata connessa con altra pendente al giudice italiano.

Poiché per il principio di territorialità, il criterio di collegamento doveva essere apprezzato secondo la legge italiana, i dubbi della letteratura giuridica si soffermarono proprio sull'estensione del concetto di connessione.

La disposizione fu fatta oggetto di diverse interpretazioni, tra le quali infine dominò quella che ravvisò, nella norma ora riferita, un richiamo a quelle sole specie di connessione che comportano uno spostamento della competenza interna (artt. 31-36 c.p.c.), di modo che l'unica connessione rilevante fu quella propria<sup>11</sup>. Solo una parte minoritaria della dottrina sostenne un'interpretazione

---

<sup>10</sup> TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 62 ss.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. S.U., 21 giugno 2006, n. 14287. La tesi della connessione propria delle cause, in rapporto al titolo o all'oggetto, è quella espressa dall'indirizzo interpretativo uniforme della Suprema Corte: Cass., Sez. Un., del 6 agosto 1990, n. 7935; Cass., Sez. Un., del 17 maggio 1995, n. 5391; Cass., Sez. Un., del 4 gennaio 1993, n. 1, Cass., Sez. Un., del 24 luglio 2003, n. 11526: «*la vis attractiva del foro del domicilio del litisconsorte facoltativo secondo l'interpretazione restrittiva del criterio della connessione evita l'abuso del diritto che potrebbe verificarsi in tema di determinazione della competenza secondo l'interpretazione più lata, non potendo poi in tal caso soccorrere - secondo quanto ha posto in rilievo la dottrina conforma all'orientamento di questo giudice di legittimità- né l'immediata definizione del merito, né il provvedimento di separazione delle cause*».

lata del concetto, estendendola a tutte le forme conosciute dall'ordinamento italiano, comprese quindi la connessione per identità di questioni e quella meramente soggettiva<sup>12</sup>. Tale ultima soluzione, tuttavia, non fu accolta dalla giurisprudenza, la quale, con orientamento unanime, sancì che la connessione internazionale non potesse ricomprendere fattispecie di connessione caratterizzate da quel legame meno profondo fra cause proposte tra le stesse parti, che non influisce sulla competenza e che può determinare solo la riunione dei processi per ragioni di opportunità. Afferma la Suprema Corte come sia evidente che, come occorre la presenza dei requisiti stabiliti dalla legge per modificare la competenza interna così, se non *a fortiori*, i requisiti stessi sono indispensabili ai fini di spostare la giurisdizione del giudice italiano a quello straniero<sup>13</sup>.

Va peraltro precisato, che nonostante le affermazioni di principio, la Suprema Corte interpretò i concetti di oggetto e di titolo delle controversie internazionali in modo meno rigoroso rispetto alle controversie di diritto

---

Mentre in dottrina, CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, 5ª ed., Roma, 1956, n. 52, p. 53; GIULIANO, *La giurisdizione civile italiana e lo straniero*, Milano 1970, p. 84 ss. MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, 2ª ed., Padova, 1954, pp. 123-124; PISANESCHI, *Ancora sulla connessione internazionale ex art. 6 n. 1 conv. Bruxelles. Strumenti concettuali nazionali per l'interpretazione del diritto europeo?*, in *Int'l Lis*, 2, p. 80 ss.; ID, *La connessione internazionale. Struttura e funzione*, Milano 2006, p. 11 ss.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 63.

<sup>12</sup> LUZZATTO, *Sulla connessione di cause come criterio di competenza giurisdizionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1966, p. 296 ss.; CARBONE, *Assicurazione marittima su merci stipulata all'estero e giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1969, p. 428 ss., spec. 436-441; CAMPEIS-DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, Padova 1996, p. 125, secondo i quali «i casi di connessione, idonei a costituire titoli di giurisdizione ex art. 4 n. 3 c.p.c., devono ritenersi tutti quelli previsti da norme processuali, indipendentemente dall'intensità del vincolo e dalla natura dei diversi effetti che dette norme vi ricollegano».

<sup>13</sup> Così in particolare Cass. 26 settembre 1956 n. 3267, in *Riv. dir. int.* 1958, p. 261 ss., con nota di CONFORTI, *La connessione per oggetto e per titolo come criterio di giurisdizione*, p. 262 ss. Il principio espresso nella decisione in commento fu poi ripreso in Cass. 13 aprile 1965, n. 664, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1965, 560 ss.; Cass. 24 maggio 1966, n. 1324, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1966, 824 ss.; Cass. 28 settembre 1968 n. 2996, in *Giur. It.* 1969, I, c. 293 ss.; Cass. 17 febbraio 1973, n. 491, in *Foro It.* 1973, I, c. 1803 ss.; Cass. 18 ottobre 1976, n. 3544; Cass. 12 giugno 1976, n. 2172; Cass. 27 giugno 1977, n. 2752; Cass. 17 febbraio 1990, n. 1173, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1991, p. 445 ss.; Cass. 23 febbraio 1990, n. 1379, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1991, 987 ss.; Cass. 18 ottobre 1990, n. 10151, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1992, p. 86 ss.; Cass. 20 novembre 1992, n. 12388, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1993, p. 978 ss.

interno, ammettendo, ad esempio, la connessione per garanzia impropria nelle vendite a catena<sup>14</sup>.

L'istituto della connessione internazionale di cui all'art. 4, n. 3 c.p.c. fu successivamente abrogato dalla legge di riforma del diritto internazionale privato, l. 218/1995, che, dando generale rilevanza al domicilio o residenza del convenuto, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, all'art. 3, secondo comma, richiama i criteri stabiliti nell'ambito dell'Unione Europea dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (specificamente le sezioni II, III, IV del titolo II), con conseguente applicazione dei suddetti criteri anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.

Nei confronti dei cittadini dell'Unione, quindi, la specifica materia era stata già regolata dalla citata Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, disciplina oggi confluita dapprima nel Reg. CE n. 44/2001, e poi nel Reg. UE 1215/2012, cd. *Bruxelles I-bis*.

A tal riguardo, pertanto, la Convenzione di Bruxelles prima, e i Regolamenti poi, hanno previsto sia una connessione internazionale cd. «attributiva» tra domande, permettendo all'attore, in caso di pluralità di convenuti, di citarli in giudizio davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato (oggi art. 8, n. 1, del Reg. Bruxelles I-bis); sia una connessione cd. «privativa» tra cause, consentendo all'autorità giurisdizionale successivamente adita di sospendere il procedimento, ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti (art. 30 Reg. 1215/2012), considerando connesse, per entrambe le ipotesi, quelle «cause

---

<sup>14</sup> Es. Cass. civ., S.U., 12 giugno 1990, n. 5713, in *Foro it.* 1990, I, c. 2163 e in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1991, p. 1000: «qualora il venditore, convenuto dal compratore con azione di garanzia per vizi della merce, chiami in giudizio il precedente venditore, facendo a sua volta valere analoga garanzia per i medesimi vizi, la circostanza che tale chiamato sia straniero non sottrae la relativa causa alla giurisdizione del giudice italiano, in considerazione della sua oggettiva connessione con la causa principale, e, quindi, dell'operatività del criterio di collegamento di cui all'art. 4 n. 3 c.p.c.». Anche Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1999, n. 12566.

*aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata».*

La connessione cd. attributiva, ai sensi del vigente art. 8, n. 1, di Bruxelles I-bis (prima, art. 6, n. 1 Reg. 44/2001), innanzitutto, rappresenta il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia. Il previgente art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 sanciva, infatti, semplicemente che una persona domiciliata in uno Stato membro potesse essere convenuta, «*in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi*», senza indicare specificatamente quali criteri di connessione fra cause permettessero il litisconsorzio passivo.

Fu la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota sentenza del 27 settembre 1988, C-189/87, *Kalfelis vs. Bankhaus Schroeder ed altri*<sup>15</sup>, a prevedere che l'art. 6, n. 1, si applicasse allorché le domande tra più convenuti fossero connesse al momento del loro esperimento, «*vale a dire se sussiste un interesse ad un'istruttoria e a una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzione eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente*».

Tale interpretazione poggiò sulla considerazione che la norma, avendo contenuto derogatorio rispetto alla regola generale del foro del convenuto, non potesse funzionare al di fuori dei casi ammessi dal regolamento. Lo scopo perseguito dalla disposizione, inoltre, era quello di agevolare la buona amministrazione della giustizia, riducendo al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli ed evitare decisioni tra di loro inconciliabili (argomento che del resto riaffiorava nella Convenzione stessa all'art. 22, cd. connessione privativa, oggi art. 30 del Regolamento del 2012)<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> C-189/87, 27 settembre 1988, *Kalfelis vs. Bankhaus Schroeder ed altri*, in *Raccolta della Giurisprudenza* 1988, I, p. 5565; cfr. anche C-51/97, del 27 ottobre 1998, *Réunion européenne SA e a. c. Spliethoff's Bevrachtungskantoor BV e Capitano della nave "Albasgracht V002"*.

<sup>16</sup> La norma era volta ad evitare una disarmonia e contraddittorietà delle decisioni, e ciò anche qualora non fosse impedita una loro trattazione separata, sicché l'incompatibilità tra decisioni si verifica anche in presenza di decisioni solo logicamente contraddittorie e che nel diritto interno non risultano idonee a provocare un conflitto di giudicati. Come nel diritto

Il mancato richiamo a rigidi criteri di connessione, implicò, pertanto, da un lato, la necessità di attribuire al giudice un ampio potere discrezionale nella valutazione del cumulo, ed in particolare nel controllo che la buona amministrazione della giustizia fosse agevolata dallo svolgimento di un'istruttoria unica che conducesse ad un'unica pronuncia; dall'altro, che la nozione di connessione secondo il diritto dell'Unione si presentasse, nei fatti, più ampia rispetto a quella desumibile dalle categorie di connessione di derivazione nazionale <sup>17</sup>.

---

interno, anche il diritto dell'Unione Europea esprime un certo *favor* nei confronti della trattazione congiunta delle domande, al fine di ottenere un coordinamento decisorio, una migliore comprensione dei fatti controversie e per ragioni di economia processuale. Cfr. anche TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 69 nota 28 e p. 72; ID., *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1969, p. 156 ss., spec. p. 159 ss.; MARI, *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles. Il sistema della competenza*, Vol. I, Padova 1999, p. 452 ss.

<sup>17</sup> In particolare, con riferimento al codice di rito nostrano, essa avrebbe ricompreso, riguardo ai rapporti di garanzia, anche quel tipo di legame che, secondo l'ordinamento processuale italiano, è ricondotto alla categoria della connessione impropria. Così Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2000, n. 12398, in *Corr. Giur.* 2001, p. 910 ss., con nota di DE CRISTOFARO, *Perpetuatio iurisdictionis e competenza giurisdizionale per connessione*.

Sul tema anche PISANESCHI, *La connessione internazionale. Struttura e funzione*, Milano 2006, p. 146 ss., p. 210 ss., spec. 221, il quale, affermando che le regole internazionali devono essere interpretate autonomamente senza fare riferimento al diritto interno, ravvisò comunque una tendenza ad ammettere il cumulo anche in difetto di una connessione propria fra rapporti di diritto sostanziale. L'Autore, quindi, offre una panoramica delle fattispecie di collegamento più diffuse nella prassi. Il primo esempio è la cd. alternatività spuria, ossia una fattispecie di litisconsorzio alternativo passivo che si verifica quando l'attore introduce due domande, basate su titoli differenti, nei confronti di più legittimati passivi; se una domanda viene rigettata, perché basata su un titolo rivelatosi infondato, l'attore augura che possa accogliersi l'altra. Ivi il *simultaneus processus* è possibile laddove più domande si fondano sul medesimo complesso di eventi, anche indipendentemente dalla piena coincidenza dei fatti allegati e sempre che la pretesa risarcitoria finale (non il diritto controverso) sia sostanzialmente la stessa. Il secondo esempio attiene alla garanzia impropria, fattispecie in cui le domande sarebbero legate da un vincolo di natura economica e non giuridica (per alcuni – PROTO PISANI – per un rapporto di pregiudizialità-dipendenza; per Altri, infine – CONSOLO – per mera comunanza di questioni di fatto).

È opportuno ricordare che la nozione di connessione oggettiva internazionale, o comunitaria, si sia ispirata agli ordinamenti di matrice francese, poiché essi individuano i criteri di collegamento sulla base degli effetti processuali che deriverebbero dalla trattazione separata delle cause. La nozione internazionale di connessione non poteva infatti poggiare sulla relazione tra gli oggetti delle domande giudiziali, poiché essi sono entità suscettibili di mutare di Stato in Stato, dovendo quindi porre necessariamente l'accento sulla relazione tra gli effetti di natura processuale delle future decisioni (cfr. D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, Torino 2009). Il richiamato art. 22 della



Con la codificazione del criterio di connessione nei Regolamenti 44/2001 ed oggi 1215/2012, peraltro, la Corte di Giustizia ha adottato un approccio ermeneutico più rigido e ristretto, precisando che, affinché due decisioni possano essere considerate «incompatibili»<sup>18</sup>, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 (*ex art. 6, n.1 reg. 44/2001*), non è sufficiente che sussista una mera divergenza nella soluzione della controversia, essendo necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una «*stessa fattispecie di fatto e di diritto*»<sup>19</sup>.

Benché non si possano trasporre le categorie di diritto interno italiano alla connessione internazionale, tale interpretazione della norma negherebbe in

---

Convenzione di Bruxelles si ispirò così all'art. 30 del *code judiciaire* belaga e all'art. 101 del *code de procédure* francese (*supra* Cap. I, spec. § 6).

<sup>18</sup> Un'analisi sistematica del Regolamento mostra che la connessione richiesta affinché si possano convenire in giudizio più convenuti nel luogo di domicilio di uno solo di essi, non è rigoroso come quello richiesto *ex art. 45, lett. c) e d)* (in materia di diniego di riconoscimento della decisione), poiché in questo caso l'incompatibilità è tra decisioni emesse nei confronti delle stesse parti. Cfr. *ex multis* DICKINSON-LEIN-JAMES, *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford 2015, p. 188.

<sup>19</sup> CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*. Cit. p. 159; DICKINSON-LEIN-JAMES, *The Brussels I Regulation Recast*, *op. cit.* p. 188.

In merito alla finalità perseguita dalla norma da parte di un'interpretazione costante della Corte di Giustizia, si legga *ex multis* Corte di Giustizia, C-366/13, del 20 aprile 2016, *Profit Investment SIM SpA c. Ossi e altri*, punti 59-67 e Corte di Giustizia, C-352/13, del 21 maggio 2014, *Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA c. Akzo Nobel NV*, punti 15-33, la quale ha affermato che, conformemente ai considerando 12 e 15 del reg. 44/2001, risponde all'intento di agevolare la buona amministrazione della giustizia ridurre al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli al fine di evitare decisioni eventualmente tra loro incompatibili in caso di trattazione separata. Dall'altro lato, tuttavia, la suddetta regola di competenza speciale deve essere interpretata sia tenendo conto di quanto espresso al considerando 11 del regolamento n. 44/2001, secondo cui le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto; sia in modo restrittivo, non potendosi consentire un'operazione ermeneutica che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento (essa del resto costituisce una deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all'articolo 2 del regolamento n. 44/2001).

Tale attività è in ogni caso rimessa al giudice nazionale, il quale ha il compito di valutare la sussistenza di un vincolo di connessione fra le varie domande ed un eventuale rischio di soluzioni incompatibili se le domande di cui trattasi fossero decise separatamente e, a tale riguardo, prendere in considerazione tutti gli elementi del fascicolo occorrenti. La Corte, a tal proposito, ha da ultimo precisato che «*affinché due decisioni possano essere considerate incompatibili, ai sensi dell'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto*».

radice che possa in concreto instaurarsi un litisconsorzio passivo originario sulla base di una connessione debole, come quella su identiche questioni<sup>20</sup>.

E difatti, la dottrina maggioritaria e un esame della giurisprudenza comunitaria fanno ritenere che la norma sulla connessione attributiva non si applichi a fronte di una mera «connessione oggettiva impropria», benché il principio suesposto talvolta fu inteso in senso lato, ravvisando il presupposto della incompatibilità tra decisioni anche laddove il contesto fattuale e giuridico risulti coincidente solo da un punto di vista sostanziale e non anche strettamente formale<sup>21</sup>.

La prassi giurisprudenziale ha, quindi, escluso, ad esempio, l'applicabilità dell'art. 8, n. 1 in presenza di un'azione di contraffazione di brevetto europeo proposta contro più società, appartenenti ad un medesimo gruppo, alle quali si contestava di aver violato il brevetto in questione attraverso condotte che ciascuna di esse aveva attuato nello Stato Membro di rispettivo stabilimento. La Corte esclude che le condotte fossero state commesse nello stesso contesto di fatto o di diritto, atteso che la contraffazione si era verificata con condotte separate e diverse e l'accertamento del fatto sarebbe stato operato dal giudice di ciascun ordinamento interessato in base alla legislazione nazionale di ciascuno Stato<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Posizione del resto assunta da D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali*, *op. cit.*, p. 60-63 la quale afferma che la norma non trovi applicazione che sia in caso di comunanza di uno o più fatti storici costituenti la fattispecie costitutiva del diverso effetto processuale domandato, sia in caso di comunanza di questioni giuridiche da risolvere, poiché manca un «nesso di connessione tra gli effetti richiesti».

<sup>21</sup> CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*. *Cit.* p. 159; DICKINSON-LEIN-JAMES, *The Brussels I Regulation Recast*, *op. cit.* p. 188.

<sup>22</sup> C-539/03, del 13 luglio 2006, *Roche Nederland BV a a.c. Frederick Primus e Milton Goldenberg*, punti 25-26. Cfr. soprattutto CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino, 2016, p. 156 ss., spec. 158. *Ex multis* GIANCOTTI, *Le ipotesi di connessione di cui all'art. 6 del Reg. N. 44/2001*, in *Nuovo diritto delle società* 2014, fasc. 5, p. 17 ss.

Si ammise, comunque, che il titolare di un diritto d'autore convenisse in giudizio i presunti responsabili della sua violazione per ottenere la condanna al risarcimento del danno, perché la Corte considerò che al litisconsorzio facoltativo passivo non osta la circostanza che le asserite violazioni del diritto debbano valutarsi ciascuna secondo la relativa normativa di ciascuno Stato membro in cui si allega che i convenuti abbiano agito con condotte separate. Cfr. Corte di Giustizia, C-145/10, del 1° dicembre 2011, *Eva-Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH e*

La posizione assunta dai giudici dell'Unione si giustificerebbe del resto alla luce di un bilanciamento di valori: un'interpretazione più rigorosa di connessione internazionale privilegia e preserva il diritto al giudice naturale del convenuto, a scapito delle esigenze di coordinamento<sup>23</sup>.

La connessione debole rileva, tuttavia, con riguardo ai rapporti di garanzia, potendo *una persona domiciliata in uno Stato membro*, a norma dell'art. 8, n. 2, essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale. L'interpretazione della norma, invalsa nello spazio giuridico europeo, espande i confini della garanzia, estendendosi anche ai rapporti di connessione impropria e più precisamente alla garanzia cd. impropria<sup>24</sup>, qualora la domanda in garanzia non sia dipendente dal titolo della domanda principale ma sia ad essa connessa in via di mero fatto<sup>25</sup>.

---

*altri*, fattispecie che nel diritto interno corrisponderebbe ad una connessione propria per titolo parziale.

O ancora si considerarono connessione domande, fondate sugli stessi fatti, ma proposte l'una a titolo di responsabilità contrattuale, l'altra extracontrattuale, poiché « *non osta all'applicazione di tale disposizione che le domande poste nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi*». Cfr. Corte di Giustizia, C-98/06, dell'11 ottobre 2007, *Freeport plc c. Olle Arnoldsson*, sentenza importante per ha escluso che il giudice possa valutare che il litisconsorzio, effettuato ai sensi dell'art. 6, n.1 del reg. 44/2001, sia fittizio, ossia volto esclusivamente ad eludere la giurisdizione naturale del convenuto e ciò in ragione nell'assenza di una norma simile al n. 2 della stessa disposizione che testualmente recita: «*una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta 2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti all'autorità giurisdizionale presso la quale è stata proposta la domanda principale, a meno che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dalla sua autorità giurisdizionale naturale*».

Il giudice dovrà solo accertare che il cumulo soggettivo sia volto ad un'istruttoria unitaria ed a evitare decisioni incompatibili.

<sup>23</sup> Tesi sostenuta altresì in dottrina da TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1988, p. 397 ss., spec. 409.

<sup>24</sup> Si avvalgono dell'orientamento che fa rientrare la garanzia impropria in una fattispecie di connessione impropria: CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, op. cit., p. 167; PERSANO, *Sulla disciplina europea di diritto internazionale privato e processuale applicabile ai rapporti di coassicurazione*, in *Riv. civ. prev.* 2016, p. 1558 ss. In giurisprudenza la citata Cass. civ., sez. I, 19 settembre 2000, n. 12398, in *Corr. Giur.* 2001, p. 910 ss. con nota di DE CRISTOFARO, *Perpetuatio iurisdictionis e competenza giurisdizionale per connessione*, op. cit.

<sup>25</sup> Sulla garanzia impropria cfr. *Supra* Cap. II, § 5. L'interpretazione che fa rientrare la garanzia impropria nell'art. 8, n. 2, non solo è ammessa in via unanime dalla Corte di giustizia,

Per quanto concerne la connessione cd. privativa tra cause, l'art. 30 del Reg. 1215/2012 prevede, invece, che, ove più cause connesse siano pendenti davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita possa sospendere il procedimento, oppure, se la causa davanti all'autorità giurisdizionale adita per prima è pendente in primo grado, possa dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti (a condizione che l'autorità giurisdizionale precedentemente adita sia competente a conoscere delle domande proposte e la legge a essa applicabile ne consenta la riunione), purché le cause presentino tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportuna un'unica trattazione e decisione per evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata<sup>26</sup>.

---

ma essa si palesa anche dalla Relazione Jenard alla Convenzione di Bruxelles che per esemplificare la portata dell'art. 6, n. 2 (oggi 8, n.2) faceva proprio l'esempio delle vendite a catena.

In giurisprudenza: Cass. civ., S.U. del 28 maggio 2012, n. 8404: « *Ai fini dell'applicazione dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con l. 21 giugno 1971 n. 804 — il quale prevede che, qualora sia proposta un'azione di garanzia o una chiamata di un terzo nel processo, il convenuto può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché questa ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo — è irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria*». *Ex multis* Cass. civ. S.U. del 12 marzo 2009, n. 5965.

Occorre specificare che la norma trova applicazione solamente per la chiamata cd. innovativa, ovvero finalizzata ad originare un processo cumulato oggettivamente e soggettivamente; mentre non concerne quella non innovativa, ossia idonea ad originare un processo cumulato solo soggettivamente (il terzo garante è chiamato solo agli effetti della *litisdenuntiatio*, per fare in modo che il contenuto della sentenza che verrà emanata in quel processo, benché riguardante una pretesa altrui, gli sia opponibile. Così D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali*, *op. cit.* p. 85.

<sup>26</sup> L'applicazione della norma comporta che il giudice successivamente adito a) valuti il collegamento in concreto intercorrente tra le cause; b) lo stato di avanzamento dei giudizi; c) il foro che tra quelli aditi si trovi nella posizione di maggior prossimità rispetto ai fatti dedotti; d) l'opportunità di trattare congiuntamente le cause. Per tale ragione il giudice ha una facoltà di sospensione del giudizio e, su richiesta di parte, di dichiararsi incompetente a favore del giudice preventivamente adito. Del resto è consentito rimettere la causa connessa al giudice straniero solamente se tale giudice è dotato di competenza anche riguardo ad essa e se la causa sia pendente in primo grado. Occorre ricordare, infine, che la rimessione pare realizzabile solo se le normative dell'ordinamento del giudice preveniente consentano di conservare integralmente davanti a quest'ultimo gli effetti sostanziali e processuali realizzati con la *traslatio iudicii* (la cui disciplina rileva in relazione alla *lex fori*).

Ciò specificato, le incertezze interpretative legate al grado di intensità della connessione hanno tuttavia limitato l'impiego della norma in esame, con una scarsa propensione dei giudici a sospendere i procedimenti innanzi al loro pendenti in attesa della definizione dei giudizi

La Corte di Giustizia ha ritenuto, con un'interpretazione autonoma e ampia della nozione di cause connesse, che due decisioni siano incompatibili quando sono semplicemente «*contrastanti*», ossia anche quando possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente<sup>27</sup>. La finalità perseguita dalla norma, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Tatry*, si basa sulla realizzazione di un efficace coordinamento tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di diversi Stati Membri e sulla necessità di prevenire ogni situazione di disarmonia all'interno dello spazio giuridico comunitario.

Un siffatto approccio consente, pertanto, che due domande siano ritenute «*related*» anche qualora esse abbiano in comune solo identiche questioni (consentendo quindi la riunione o la sospensione del processo per semplice connessione impropria)<sup>28</sup>.

In tal senso si esprimono molto chiaramente le conclusioni dell'Avvocato generale Tesauro nella sentenza richiamata *Tatry*, ove si legge che la *ratio* della disposizione è dunque quella di favorire soluzioni armoniche nell'esercizio della funzione giurisdizionale e di evitare, dunque, il pericolo di giudicati anche solo logicamente contraddittori<sup>29</sup>.

Nella controversia citata si era in presenza di una pluralità di domande proposte dai proprietari di diverse parti del carico di una nave, dirette contro il proprietario di quest'ultima, per i danni causati al carico trasportato in forza di

---

relativi a cause connesse. Cfr. anche CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, op cit., p. 297 ss.

<sup>27</sup> In questi termini, Corte di Giustizia, C-406-92, del 6 dicembre 1994, *The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" c. The owners of the ship "Maciej Rataj"*, punti 51-53.

<sup>28</sup> MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008, p. 378.

Si legga anche *Sarrio SA v Kuwait Investment Authority* [1999] 1 AC 32, 41 (Lord Savile, UKHL) sentenza nella quale la House of Lords statuti che «*actions would be related if common issues "might" arise*».

<sup>29</sup> «*Ai meccanismi da essa previsti il giudice secondo adito dovrebbe pertanto poter fare ricorso ogniqualvolta ritenga che l'iter logico seguito nella soluzione della causa dal giudice dinanzi a cui pende il giudizio previamente instaurato possa riguardare soluzioni suscettibili di avere rilevanza ai fini della sua decisione*» (punto 28 della sentenza). Cfr. anche BIAGIONI, *La connessione attributiva di giurisdizione nel Regolamento CE n. 44/2001*, Milano, 2011, p. 169.

contratti distinti, ma dall'identico contenuto. L'opportunità della trattazione congiunta fu ravvisata quindi nella comunanza di alcuni elementi di fatto da accertare e nelle identiche questioni di diritto sollevate<sup>30</sup>, benché l'eventuale inconciliabilità delle soluzioni cui sarebbe potuta pervenire in casi di processi separati, sarebbe stato di carattere prettamente logico<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup>MARONGIU BUONAIUTI, *op. ult. cit.*, p. 378, il quale per vero critica la posizione assunta dalla Corte di Giustizia nel caso *Tatry* ritenendo «scarsamente giustificata la posizione assunta dalla Corte di giustizia nel senso di un'interpretazione estensiva dei presupposti dell'applicazione della norma in esame, svincolata dall'esistenza della concreta possibilità di verificarsi un contrasto di giudicati». Allo stesso modo MARI, *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles*, *op. cit.* p. 466.

<sup>31</sup> Per necessità di completezza, si evidenzia, inoltre, che l'art. 34 del Reg. 1215/2012, sulla nuova disciplina in tema di connessione extra-europea, reca specifiche disposizioni destinate ad operare quando davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato terzo penda una causa connessa ad una successivamente promossa dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione. Anche in tale circostanza, quindi, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro può sospendere il procedimento qualora: a) siano opportune una trattazione e una decisione uniche sulle cause connesse onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivante da una trattazione separata; b) ci si attenda che l'autorità giurisdizionale dello Stato terzo emetta una decisione che può essere riconosciuta e, se del caso, eseguita in tale Stato membro; e c) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro sia convinta che la sospensione è necessaria per la corretta amministrazione della giustizia. La disciplina della connessione con procedimenti instaurati innanzi a giudici di Stati terzi peraltro funziona solo se il giudice dell'Unione è competente in forza del criterio generale del domicilio del convenuto *ex art. 4* ovvero in base ad uno dei criteri speciali o facoltativi *ex artt. 7,8 e 9* del Regolamento stesso. Cfr. LUPOI M.A., *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel Regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2013, p. 1425 ss. Sulla portata applicativa della norma si dovrà attendere peraltro ancora un po' di tempo.

Da ultimo è opportuno menzionare alla rilevanza della connessione impropria tra azioni di fronte ai giudici dell'Unione ai fini della riunione dei procedimenti, ove a norma dell'art. 54 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, la riunione è disposta dal presidente, per ragioni di connessione, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, se le cause sono già state attribuite e dopo aver sentito anche le parti. Allo stesso modo, a norma dell'art. 54 dello Statuto della Corte di Giustizia «*Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte*». Evidenzia quindi parte della dottrina (ed il riferimento è a BIAVATI, *Diritto processuale civile dell'Unione Europea*, 5<sup>a</sup> ed., Milano 2015, pp. 50 s. e 214 s.) che la nozione di connessione nel processo dell'Unione, escludendo la connessione meramente soggettiva, si limita al caso di connessione oggettiva, quando abbiano in comune *causa petendi e petitum*, oppure in situazioni dove si controverte di medesime questioni di fatto o di diritto. Il caso (frequente) si profila quando lo sfondo macroeconomico di molte controversie può far sì che due cause, diverse, comportino però la soluzione delle medesime questioni o l'accertamento dei medesimi fatti; «si può quindi parlare in queste ipotesi di connessione impropria» (così BIAVATI, *op. cit.*, p. 214).

Per le materie escluse dal Regolamento di Bruxelles, infine, la connessione tra una causa appartenente alla giurisdizione italiana ed altra che non vi appartenga si determinerà alla luce della *lex fori* e dunque si dovranno ritenere rilevanti solo le ipotesi di connessione che sono in grado di apportare deroghe alle ordinarie regole di determinazione della competenza<sup>32</sup>.

### 3. Modificazioni della competenza per connessione impropria.

Definita l'incidenza della connessione per identiche questioni in rapporto alla giurisdizione, occorre comprendere se la formazione del litisconsorzio improprio sia consentita solo nella misura in cui le cause appartengano, secondo le ordinarie regole di competenza, al medesimo giudice o se possa dedursi dal sistema complessivo delle norme l'ammissibilità della proposizione congiunta delle cause ad un giudice incompetente per alcune di esse.

A tal proposito, l'indagine si soffermerà esclusivamente sulle norme di diritto interno.

Innanzitutto, il cumulo soggettivo non è mai consentito in deroga alle regole di competenza per materia o di competenza funzionale territoriale<sup>33</sup>.

In merito alla competenza per valore, invece, non trovando applicazione l'art. 10, secondo comma, perché prescritto per il mero cumulo oggettivo (e non soggettivo), in caso di litisconsorzio sia attivo sia passivo il valore è determinato da ciascuna delle cause, e non dalla loro somma<sup>34</sup>. A tale

---

<sup>32</sup> Così, BALBI-MORETTI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. Sc. Priv. Sez. civ.*, Agg. 2000, p. 202 ss. i quali specificano che sembra che il legislatore abbia introdotto un sistema differente a seconda dell'appartenenza o meno della causa all'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles. Infatti se per le materie ricomprese nell'ambito di applicazione della Convenzione, la ricostruzione della nozione di connessione dovrà ragionevolmente essere effettuata sulla base dei criteri elaborati in sede di interpretazione della Convenzione stessa, per le materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione non potrà che farsi riferimento — come già per l'art. 4, n. 3, c.p.c. abrogato — alla *lex fori* e dunque si dovranno ritenere rilevanti solo le ipotesi di connessione che, ai sensi degli artt. 31-36 c.p.c., sono in grado di apportare deroghe alle ordinarie regole di determinazione della competenza.

<sup>33</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit. p. 154 ss.; già REDENTI, *Effetti della connessione e della continenza di cause sulla competenza*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, I, Milano, 1962, 403 ss.

<sup>34</sup> *Ex multis* Cass. civ., sez. lav. 7 gennaio 2009, n. 50 «In ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso

fenomeno deve peraltro aggiungersi il secondo comma dell'art. 103 c.p.c., come novellato dalla riforma del 1950, ove prescrive che il giudice può disporre nel corso dell'istruzione o della decisione la separazione delle cause, su istanza di tutte le parti ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, rimettendo al giudice inferiore la causa di sua competenza, norma che, consentendo la deroga alle ordinarie regole di valore, postula la possibilità che il giudice competente per le cause di valore superiore possa conoscere anche quelle di valore inferiore propriamente o impropriamente connesse (cd. «attrazione della causa di valore inferiore al giudice della causa di valore superiore»)<sup>35</sup>. Così, il processo cumulativo si svolgerà dinnanzi al tribunale, se competente per una delle cause<sup>36</sup>.

Per ciò che concerne la competenza territoriale, invece, deve essere preso in esame il più volte citato art. 33 c.p.c., rubricato «*cumulo soggettivo*». Tale disposizione deve essere letta insieme all'art. 103 c.p.c., dal raffronto col quale, ferma restando l'identità di presupposti di connessione, si appalesa un suo diverso campo di applicazione.

---

*convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il comma 2 dell'art. 10 c.p.c. (che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato».*

<sup>35</sup> TARZIA, *Il litisconsorzio nel giudizio di primo grado*, op. cit. p. 74 ss., spec. p. 81; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., sub. art. 33, p. 146 e sub. Art. 10, p. 94, sub. Art. 11, p. 96; POTOTSCHNIG, *Art. 103*, in *Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, Tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2013. *Contra* MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit. p. 139; D'ONOFRIO, *Il nuovo testo dell'art. 103 cod. proc. civ. e la competenza per valore nel litisconsorzio facoltativo*, in *Foro. It.* 1954, IV, c. 64 ss. i quali escludono che la soluzione sia valida anche per il litisconsorzio improprio.

In giurisprudenza: Cass. civ. sez. III, 10 febbraio 1990, n. 974: «*In ipotesi di litisconsorzio facoltativo che si determina a seguito di domande connesse per il titolo che siano proposte con unico atto di citazione nei confronti di più convenuti non trova applicazione il disposto del comma 2 dell'art. 10 c.p.c. - che prevede, ai fini della determinazione della competenza per valore, il cumulo delle domande proposte nello stesso processo nei confronti della medesima persona - ma il giudice adito, ove sia competente per valore in ordine ad alcuna delle domande, deve decidere anche in ordine a quelle di minor valore che sarebbero di competenza di un giudice inferiore, sempre che non si ritenga che la riunione ritardi il processo (art. 103 cpv. c.p.c.)»*; Cass. civ., 7 gennaio 2009, n. 50.

<sup>36</sup> Cfr. TARZIA, *L'istituzione del giudice unico di primo grado e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1999, p. 621, spec. 625.



Innanzitutto, l'art. 33 c.p.c. evoca il solo litisconsorzio facoltativo passivo, mentre l'art. 103 c.p.c. richiama genericamente qualsiasi tipologia di litisconsorzio; ciò significa, a rigore, che il litisconsorzio facoltativo attivo non comporti in nessun caso modificazioni della competenza (ad esempio ai sensi dell'art. 444 c.p.c.)<sup>37</sup>.

In secondo luogo, la norma sul cumulo soggettivo ha subordinato la deroga alla competenza del foro esclusivamente alla connessione di cause per il titolo o per l'oggetto, mentre ha ritenuto di non sacrificare il principio *actor sequitur forum rei* per mera connessione intellettuale per identità di questioni. La *ratio* della norma appare evidente: la deroga alla competenza territoriale è imposta dalla necessità di evitare giudicati contraddittori<sup>38</sup>.

Stando al tenore letterale della norma, quindi, la deroga alla competenza territoriale è consentita: a) solo in presenza di connessione oggettiva propria<sup>39</sup>; b) limitatamente alla competenza territoriale del foro generale delle persone fisiche e giuridiche; c) determinando il *forum connexitatis* il luogo di residenza o domicilio di uno dei più convenuti. La connessione impropria, quindi, è ammessa solo tutte le volte in cui il cumulo non comporti alcuno spostamento della competenza<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> *Ex multis*: Cass. civ. sez. lav. 16 marzo 2002, n. 3908 « *Qualora più lavoratori abbiano agito per ottenere dall'ente previdenziale il trattamento prepensionistico davanti allo stesso giudice, essendo questi competente per territorio solo per le controversie promosse dagli attori residenti nella propria circoscrizione, va negata la competenza riguardo alle controversie promosse dai non residenti, giacché trattasi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo attivo, che non comporta in nessun caso modificazioni di competenza* »; Cass. sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609.

<sup>38</sup> In tal senso, si legga Trib. Roma, Sez. Proprietà industriale e intellettuale, 28 dicembre 2006, in *Annali it. dir. autore* 2008, p. 587 « *Lo spostamento di competenza in ipotesi di cumulo soggettivo in una causa di concorrenza sleale per scorretto utilizzo di dati personali relativi ad utenze telefoniche presuppone una connessione oggettiva propria, per petitum o causa petendi, non anche una semplice connessione impropria, e non può quindi essere fatta valere in presenza di più fatti dannosi, non caratterizzati da coincidenze temporali e di luogo* ».

<sup>39</sup> Cfr. BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. Sc. Priv. Sez. civ. III*, Torino, 1988, p. 458, p.460; DE PETRIS, voce *Connessione (dir. proc. civ.)*, *Enc. Dir.*, IX, Milano 1961 p. 10 ss., spec. 22; GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1960, p.130 ss., spec. p. 131; TARZIA, *Il litisconsorzio nel giudizio di primo grado*, *op. cit.* p. 88; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.* p. 138.

<sup>40</sup> Per tutti GIONFRIDA, *La competenza nel nuovo processo civile*, Trapani, 1942, 410 ss.

Posti questi rigidi criteri, ci si interrogò in dottrina sulla possibilità di suggerire interpretazioni estensive o analogiche, domanda a cui, per vero, si rispose in termini negativi, poiché l'art. 33 c.p.c., insieme alle altre norme che modificano la competenza per ragione di connessione (art. 31 ss. c.p.c.), ha carattere eccezionale<sup>41</sup>.

Ad oggi, l'opinione maggioritaria consentendo certamente la deroga alla competenza territoriale semplice, limitatamente al foro generale, esclude la modifica della competenza qualora una delle cause sia soggetta a competenza territoriale esclusiva *ex art. 21-24 c.p.c.*; in caso di foro speciale facoltativo *ex art. 20*, si ammette la deroga solo a favore dei fori generali<sup>42</sup>; infine, si esclude l'operatività della norma se per una delle cause sia operante un foro convenzionale esclusivo *ex artt. 28 e 29*<sup>43</sup>.

Le interpretazioni rigide dell'art. 33 c.p.c. vengono giustificate dal principio costituzionale del giudice naturale preconstituito per legge, per esigenze di difesa del convenuto<sup>44</sup>, ricostruzione che parte della dottrina condivisibilmente rifugge, affermando che le regole sulla competenza sono tante e varie, tra cui quelle che rimettono alla disponibilità delle parti la scelta del giudice. La linea di tendenza delle recenti riforme, del resto, è volta ad attenuare sempre più il valore delle norme sulla giurisdizione e competenza, sottoponendo a rigide

---

<sup>41</sup> ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, *sub. Art. 33*, Napoli, 1954, p. 111-112; TARZIA, *Il litisconsorzio nel giudizio di primo grado*, *op. cit.* p. 85-86. *Contra* SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, *cit.*, p. 143; FRANCHI, *Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, 1, Torino, 1973, p. 321 ss.

<sup>42</sup> Cass. civ., 10 agosto 2012, n. 14836; Cass. civ., 11 giugno 2007, n. 13675; Cass. civ. sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5705; *contra* Cass. civ. sez. III, 16 maggio 2001, n. 6740. In dottrina, MERLIN, *sub art. 33*, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, V ed., p. 467, spec. 468; TISCINI, *Modificazione della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza*, in *commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna 2016, p. 98 ss., spec. 117 s.; BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, *cit.*, 461; DE PETRIS, voce *Connessione*, *cit.*, pp. 10 ss.; GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, *cit.*, p. 134; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.* p. 170; TARZIA, *Il litisconsorzio nel giudizio di primo grado*, *op. cit.* p. 88 ss.

<sup>43</sup> Cass. civ., 11 luglio 2013, n. 17200; Cass. civ. 11 gennaio 2013, n. 576. Cfr. MERLIN, *sub art. 33*, *cit.*, 468.

<sup>44</sup> Cass. civ. sez. lav. 10 agosto 2012, n. 14386.

barriere preclusive il rilievo della relativa eccezione e così rendendo innocuo il vizio non tempestivamente rilevato<sup>45</sup>.

Chi scrive, inoltre, ritiene immotivata l'esclusione della connessione impropria dal disposto dell'art. 33 c.p.c., soprattutto alla luce della finalità del cumulo.

È opinione comune in dottrina ed in giurisprudenza che «*il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l'unico rischio di una contraddizione tra giudicati*»<sup>46</sup>

*Ut supra* (Cap. I, § 9) osservato, rientra nella nozione di connessione per coordinazione non solo la connessione finale e causale, ma anche la connessione impropria, poiché lo scopo del *simultaneus processus* nelle tre fattispecie consiste esclusivamente nel far dipendere la decisione delle più cause cumulate da un'unica convinzione del giudice su presupposti comuni o identici e le cause restano tra di loro parallele ed indipendenti.

Già da questa considerazione, pertanto, appare ingiustificata l'omissione della connessione per identità di questioni dall'art. 33 c.p.c.

A ciò si deve aggiungere il recente *revirement* della giurisprudenza in tema di garanzia impropria. Tradizionalmente la Suprema Corte permetteva l'operatività dell'art. 32 c.p.c., sulla deroga alla competenza per territorio<sup>47</sup>, solo in presenza di garanzia propria; in caso di garanzia impropria, quale nesso di connessione debole, non era consentito costringere il terzo chiamato a soggiacere ad una diversa competenza, a meno che anche per quella stessa domanda di garanzia il giudice fosse stato altrettanto competente<sup>48</sup>.

Oggi, invece, nella giurisprudenza di legittimità è prevalso l'orientamento per cui la distinzione fra garanzia propria ed impropria, seppur configurabile

---

<sup>45</sup> TISCINI, *Modificazione della competenza per ragioni di connessione*, op. cit. p. 113.

<sup>46</sup> Cass. civ., 10 agosto 2012, n. 14836 cit.

<sup>47</sup> L'art. 32 permette che la domanda in garanzia possa essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo e, qualora si ecceda la competenza per valore, esse siano rimesse al giudice superiore.

<sup>48</sup> Cass. civ. sez. lav. 16 aprile 2014, n. 8898; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1515.

sotto il profilo descrittivo, sia priva di conseguenze dal punto di vista applicativo, non essendo rilevante ai fini della determinazione dell'ambito di operatività degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c.<sup>49</sup>.

Certo, l'art. 32 non distingue tra garanzia impropria e propria, sicché è facile per l'interprete operare un'attività ermeneutica estensiva; si legge nella sentenza a Sezioni Unite infatti che «*se il legislatore avesse voluto attribuire rilievo al problema della competenza riservando la norma dell'art. 32 c.p.c. solo alle ipotesi di cd. garanzia propria avrebbe, in realtà, dovuto dirlo, mentre nella detta norma assume rilievo la "domanda di garanzia", la quale, nei sensi descritti, può essere proposta tanto in caso di chiamata in garanzia propria che impropria*»<sup>50</sup>.

Venendo all'esame dell'art. 33 c.p.c., invece, il legislatore chiaramente ha voluto escludere la connessione per identità di questioni dalle regole sulla deroga alla competenza territoriale, senza lasciar spazio ad interpretazioni analogiche: *ubi lex voluit dixit; ubi noluit, taquit*.

E poiché «*non è compito dell'interprete creare - in nome di un generale favor litisconsortii - regole particolari di competenza non previste dalla legge*»<sup>51</sup>, sicché un intervento nomofilattico non sarebbe possibile, ci si auspica, *de iure condendo*, una riforma della norma sul cumulo soggettivo per permettere la deroga alla competenza territoriale per ragioni di connessione intellettuale.

---

<sup>49</sup> Cass. S.U. 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Foro it.* 2016, 6, I, p. 2169, con nota di GAMBINERI e PROTO PISANI.

<sup>50</sup> Cass. S.U. 4 dicembre 2015, n. 24707, in *Foro it.* 2016, 6, I, p. 2169, con nota di GAMBINERI e PROTO PISANI. Sul tema anche TISCINI, *Modificazione della competenza per ragioni di connessione*, op. cit. p. 81 ss.; CARRATTA, "Garanzia propria" e "garanzia impropria"- Requiem per la distinzione fra la garanzia propria e impropria in sede processuale, in *Giur. it.* 2016, p. 580 ss. Contro la soluzione adottata dalla Suprema Corte, CONSOLO-BACCAGLINI-GODIO, "garanzia propria" e "garanzia impropria". *Le Sezioni Unite e il venir meno della distinzione tra "garanzia propria" e "garanzia impropria": cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, in *Giur. it.* 2016, p. 580 ss.

<sup>51</sup> TARZIA, *Il litisconsorzio nel giudizio di primo grado*, op. cit. p. 87.

4. (segue) *La competenza delle sezioni specializzate per l'impresa.*

Con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. l. 24 marzo 2012, n. 27, è stato istituito un giudice specializzato in materia di impresa, con specifico riferimento al contenzioso delle liti in materia di proprietà industriale e intellettuale, di violazioni della disciplina antitrust e di rapporti *latu sensu* societari.

In questo quadro, il recente intervento normativo, sempre al fine di realizzare economie processuali, ha inserito una disposizione che include nel novero delle competenze demandate alla sezione specializzata, altresì «*le cause e di procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2*» (art. 3, terzo comma, d.lgs. 168/2003)<sup>52</sup>, norma la cui genericità è foriera di dubbi circa l'estensione del concetto di connessione.

Vi fu chi, da un lato, richiamando quale «*prototipo normativo*» l'ormai abrogato art. 1 del d.lgs. 5/2003 (sulla definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria), estende al rito societario le controversie connesse ai sensi degli artt. 31-36 c.p.c., escludendo le connessioni di minore intensità, come la connessione oggettiva impropria e la connessione meramente soggettiva<sup>53</sup>.

Altri Autori, invece, ritengono che il riferimento da parte del terzo comma dell'art. 3 d.lgs. 168/2003 a non meglio specificate «*ragioni di connessione*» potrebbe essere ritenuto un indice della volontà del legislatore di attrarre alla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa tutti i procedimenti in qualsiasi modo connessi con quelli di competenza di tali sezioni, in virtù di un *favor* verso il *simultaneus processus*<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 1361 ss.

<sup>53</sup> GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 77 ss., spec. 108. Si legga anche CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, in *Società* 2012, p. 805 ss.

<sup>54</sup> CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, *op. cit.* p. 815 ss. Anche BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Il giusto processo civile* 2012, p. 335 ss. secondo cui il legislatore avrebbe inteso riferirsi a tutte le fattispecie di connessione che ai sensi degli artt. 31-36 c.p.c. possono determinare deroghe rispetto agli ordinari criteri di competenza, con esclusione della connessione impropria e meramente soggettiva.

Tale interpretazione, alla quale si aderisce, poggia in particolare sul richiamo all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cd. codice della proprietà industriale), il quale sancisce che sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa anche quelle materie che «*presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quella di competenza delle sezioni specializzate*». Sicché la competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa coinvolge tutti i procedimenti oggettivamente connessi, anche in senso improprio, con quelli di cui ai primi due commi del nuovo art. 3, d.lgs. 168/2003, con esclusione quindi della sola connessione meramente soggettiva<sup>55</sup>.

A confortare l'una o l'altra soluzione ermeneutica non sovviene alcun consolidato orientamento giurisprudenziale che sul tema dell'ampiezza della nozione di connessione si è solo raramente espresso.

Si può qui ricordare un'isolata decisione del Trib. Verona, del 10 dicembre 2012, che ha ritenuto esulassero da tale nozione sia la connessione meramente soggettiva sia la connessione impropria, poiché «*quando il legislatore ha inteso attribuire rilievo, quale criterio rilevante ai fini della attribuzione della competenza per materia, a tutte le ipotesi di connessione, comprese quelle di connessione impropria o soggettiva, lo ha detto esplicitamente*»<sup>56</sup>.

##### *5. Il litisconsorzio originario: la costituzione nel processo litisconsortile.*

È sufficiente spendere poche parole in merito alla costituzione del processo litisconsortile; in questa fase processuale, infatti, si applicano le regole proprie del processo di cognizione, senza registrare norme peculiari per il litisconsorzio facoltativo improprio.

È opportuno peraltro evidenziare che nel caso di litisconsorzio attivo, a discrezione degli attori, è possibile redigere un unico atto introduttivo o più atti, mentre nel caso di litisconsorzio passivo, devono essere notificate tante copie quanti sono i convenuti, anche se rappresentati da un unico difensore, i

---

<sup>55</sup> SANTAGADA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa*, *op. cit.*

<sup>56</sup> Trib. Verona, del 10 dicembre 2012, in *Società* 2013, p. 348.

quali eventualmente si difenderanno con un'unica comparsa di costituzione e risposta.

Naturalmente la capacità di essere parte e la legittimazione processuale verrà valutata singolarmente per ciascuna parte, sicché un eventuale vizio inficerà la sola causa per la quale rileva, senza estendersi alle altre cause connesse<sup>57</sup>. Di conseguenza, l'invalida costituzione della parte non viene sanata dal fatto che la medesima parte si sia ritualmente costituita in un altro processo, quand'anche poi essi vengano successivamente riuniti<sup>58</sup>.

Anche la rappresentanza tecnica del difensore è rimessa alla discrezionalità dei litisconsorti, ben potendo nominare un unico difensore per tutte le parti, oppure uno per ogni parte. Ciò si desume in particolare dall'art. 170, secondo comma, c.p.c. ove è prescritto che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito e che è sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, se il procuratore è costituito per più parti.

A ciò si aggiunga che se la carenza di procuratore legalmente esercente infirma il processo nella sua portata unitaria e globale, la mancanza o i vizi della procura riguarda il singolo litisconsorte per cui il vizio è rilevato<sup>59</sup>.

Per quanto concerne l'iscrizione al ruolo generale della causa, essa ha ad oggetto tutte le cause con formazione di un unico fascicolo d'ufficio e nomina per tutte le cause di un unico giudice istruttore. La fase iniziale del procedimento, quindi, è caratterizzata dell'unitarietà del giudizio litisconsortile, con inscindibilità di talune attività processuali<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> *Ex multis* Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19652; Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1984, n. 3604: « *L'autonomia delle posizioni processuali delle parti rispetto alle singole cause trattate unitariamente per effetto di litisconsorzio facoltativo comporta che le eventuali nullità attinenti ad una di tali cause non possano ripercuotersi sulla decisione delle altre* ».

<sup>58</sup> Cass. civ. sez. I, 9 aprile 2003, n. 5559.

<sup>59</sup> Più ampiamente TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 155-161; CHIOVENDA, in *Principi*, op. cit., p. 1086 ss.

<sup>60</sup> Cfr. MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 209; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 216 il quale specifica che l'unicità dell'iscrizione risponde all'esigenza di evitare che vengano nominati più e diversi giudici istruttori.

Tale inscindibilità è assicurata, del resto, perché i citati atti rientrano nei poteri d'impulso ufficiosi dell'organo giudiziario. Identica considerazione deve infatti svolgersi anche con riguardo ai poteri di «*direzione del procedimento*» del giudice, come la fissazione o il rinvio delle udienze di istruzione, trattazione o di discussione, l'assegnazione dei termini alle parti ecc. (p. es. artt. 127 c.p.c., 175 c.p.c., 187 c.p.c., 190 c.p.c., 81 ss. disp. att.), i quali verranno ovviamente esercitati una volta sola per tutte le cause riunite; in altri termini, il giudice stabilirà udienze comuni per la trattazione e la decisione di tutte le cause cumulate<sup>61</sup>, realizzando di fatto la necessaria finalità di avere un'unica serie di atti processuali, ossia un'unità del processo litisconsortile.

6. *Il litisconsorzio successivo: l'intervento in causa del terzo.*

È stato in precedenza osservato come il processo possa sorgere già soggettivamente complesso, cd. litisconsorzio originario o iniziale, oppure lo possa divenire nel corso del giudizio, cd. litisconsorzio successivo o sopravvenuto.

La realizzazione del litisconsorzio in via successiva è considerata esplicitamente agli artt. 105, 106 e 107 c.p.c., in tema di intervento volontario e coatto nel processo, e dagli artt. 40, 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., i quali rispettivamente prevedono la riunione dei procedimenti pendenti davanti a giudici diversi e avanti al medesimo organo giudiziario.

Il vigente codice di procedura civile, all'art. 105, innanzitutto, disciplina varie specie di intervento volontario di terzi in una causa già pendente tra altri soggetti, sulla base di rapporti di connessione. L'intervento volontario suole suddividersi, pertanto, in intervento principale, qualora il terzo faccia valere nei confronti di tutte le parti un diritto incompatibile, relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotti nel giudizio medesimo (*ad infringendum jura*

---

<sup>61</sup> Essi sono poteri processuali di impulso del giudice, poteri strumentali e ordinatori, che si pongono come limite al generale principio degli atti di impulso di parte. Cfr. TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 199-203; COMOGLIO, *Direzione del processo e responsabilità del giudice*, in *Studi in onore di Liebman*, I, Milano 1979, p. 478 ss. e in *Riv. dir. proc.* 1977, p. 14 ss.; DENTI, *Procedimento civile (atti del)*, in *Dig. Disc. proc., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 557 ss.; PAJARDI, *Dei poteri del giudice istruttore in generale*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, II, Torino, 1973, p. 488;



*utriusque litigatoris*); in intervento litisconsortile, o adesivo autonomo, qualora l'interveniente agisca nei confronti di alcune parti soltanto facendo valere un diritto soggettivo parallelo, connesso per l'oggetto o per il titolo dedotti in giudizio (*ad coadiuvandum*); ed infine in intervento adesivo dipendente, il quale permette l'intervento in giudizio non per far valere un diritto, ma per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, vantando un interesse giuridicamente qualificato in ordine all'esito nel merito della lite in corso<sup>62</sup>.

Da una piana lettura della norma, pertanto, sembra evidente come non si possa ammettere un intervento volontario del terzo nel processo per connessione impropria: la disposizione richiede palesemente che l'interveniente faccia valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo, con l'esclusione, dunque, della semplice connessione per identità di questioni<sup>63</sup>.

Parte autorevole della dottrina, benché abbia lecitamente dubitato della ragionevolezza della portata normativa dell'art. 105 c.p.c. (consentendosi il cumulo successivo, per esempio, per riunione dei procedimenti), ha giustificato l'esclusione dell'intervento per connessione impropria, sul presupposto che è un'attività processuale non soggetta ad alcun filtro preliminare del giudice

---

<sup>62</sup> Sull'intervento si leggano: CAVALLINI, *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, Padova 1998; CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, vol. I-II, Padova, 1991-1992; CHIZZINI, voce *Intervento in causa*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, X, 1993, p. 112 ss.; CHIZZINI-PAOLETTI, *Art. 105*, in *Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, Tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, p. 1194 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2012, p. 345 ss.; COSTANTINO, voce *L'intervento nel processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XVII, Roma, 1989, p. 1 ss.; FABBRINI, *Contributo alla dottrina dell'intervento adesivo*, Milano, 1964; MENCHINI, *Il processo litisconsortile, op. cit.*; MONTELEONE, voce *Intervento in causa*, in *Noviss. Dig. It., App. IV*, Torino, 1983, p. 345 ss. il quale definisce l'intervento un istituto *triplice*; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, Torino, 1970; SEGNI, *L'intervento adesivo*, Roma, 1919; ID., voce *L'intervento in causa*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino 1962, p. 962 ss.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo, op. cit.*; TOMMASEO, *L'estromissione di una parte dal giudizio*, Milano 1975.

<sup>63</sup> *Ex multis* CHIZZINI, voce *Intervento in causa, cit.*, p. 121, nota 51; p. 122, nota 57; p. 143; CHIZZINI-PAOLETTI, *Art. 105*, in *Codice di procedura civile, cit.*, p. 1200; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2012, p. 345-346; MENCHINI, *Il processo litisconsortile, op. cit.* p. 108-109; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, *cit.* p. 1150 e 1170; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo, op. cit.*, p. 49.

circa la sua opportunità e perché permetterebbe al terzo di scegliere il giudice persona-fisica più gradito<sup>64</sup>.

Tale posizione, che esclude dal novero dell'art. 105 c.p.c. la connessione intellettuale, è avallata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali a chiare lettere hanno affermato che *«il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, c.p.c. il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l'intervento del terzo nel processo»*<sup>65</sup>.

La lite vedeva coinvolta la British American Tobacco – Italia s.p.a. per aver colpevolmente prodotto, commercializzato e pubblicizzato confezioni di sigarette con l'utilizzo della dicitura "Light", atta ad indurre in errore il consumatore medio in ordine alla presunta minore pericolosità e nocività di tali prodotti rispetto a quelli "normali". Errore nel quale - secondo il giudice del merito - erano incorsi sia l'attrice sia l'intervenuto, i quali avevano subito il danno da perdita di *chance* di scegliere liberamente una soluzione alternativa "rispetto al problema fumo" e il danno esistenziale dovuto al peggioramento della qualità della vita.

Il giudice territoriale, nello specifico, aveva ritenuto l'intervento litisconsortile del terzo connesso per identità di fatto costitutivo; la Corte di Cassazione, al contrario, considerò – correttamente - la totale autonomia della domanda proposta dall'interveniente e ciò in ragione della diversità delle circostanze storiche e materiali rispetto alla domanda proposta dall'attore,

---

<sup>64</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit. p. 108-109.

<sup>65</sup> S.U. del 5 maggio 2009, n. 10274; anche Cass. civ. sez. III, 14 luglio 2004, n. 13063; Cass. civ. sez. III, 6 marzo 2006, n. 4805; Cass. civ. sez. lav., 27 maggio 2011, n. 11757, ove la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la domanda proposta dall'Inail per ottenere la restituzione di quanto pagato agli eredi del lavoratore deceduto sul luogo di lavoro a titolo di prestazioni assicurative, formulata nell'ambito del giudizio che gli eredi avevano intentato contro il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale.

configurandosi pertanto una mera connessione per identità di questioni di diritto.

In accoglimento del motivo di ricorso in cassazione, la Corte pertanto cassava senza rinvio la sentenza in relazione alla domanda formulata dall'interveniente<sup>66</sup>.

Si deve così ritenere, che il terzo, che avrebbe potuto godere della trattazione congiunta delle cause, non può ottenere lo stesso risultato in via di intervento, dovendo viceversa instaurare una nuova causa chiedendo eventualmente che sia riunita alla prima, con un ingiustificato aggravio ed appesantimento di attività processuale.

Ciò specificato, si registrano peraltro anche soluzioni, minoritarie, di segno opposto.

In dottrina CHIZZINI ricollega l'intervento litisconsortile non tanto agli elementi oggettivi di identificazione dell'azione, quanto ad elementi di fatto o di diritto. Chiarisce quindi che si debba ammettere l'intervento litisconsortile non solo in ipotesi di connessione in senso proprio, ma anche per quelle dette di connessione impropria per mera comunanza di questioni (nei limiti della competenza del giudice), non frapponendosi invalicabili ragioni sistematiche<sup>67</sup>.

In giurisprudenza, invece, è stata riconosciuta l'ammissibilità di oltre quattrocento interventi litisconsortili svolti in un giudizio instaurato nei confronti del Ministero della Salute per danni da emotrasfusioni, riconoscendo

---

<sup>66</sup> Con riguardo al giudizio di ammissibilità dell'intervento, vige un consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene le questioni sui presupposti di ammissibilità rilevabili d'ufficio e ciò perché, giustificandosi l'intervento quale «*strumento funzionale all'adeguamento del processo alle connessioni sostanziali*», ad esso si applicano le disposizioni che disciplinano la posizione del giudice di fronte alla legittimazione delle parti. In altri termini, il giudizio di ammissibilità consiste nella determinazione in capo al giudice del dovere decisorio di merito nei confronti del soggetto interveniente. Cfr. CHIZZINI, voce *Intervento in causa*, in *Dig. Disc. pric., sez. civ.*, X, 1993, p. 130 ss.; CHIZZINI-PAOLETTI, *Art. 105*, in *Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, Tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, p. 1208.

<sup>67</sup> CHIZZINI, *L'intervento adesivo. Struttura e funzione*, vol. II, Padova 1992, p. 880-881, nota 188.

quale collegamento tra cause la mera identità di questioni giuridiche (la sussistenza della responsabilità per danni da emotrasfusioni del Ministero)<sup>68</sup>.

7. *La chiamata su istanza di parte per comunanza di causa e l'intervento iussu iudicis.*

L'intervento di un terzo in un giudizio pendente, inoltre, non sempre proviene da una sua iniziativa spontanea ma può anche essere coatto, su istanza di una delle parti originarie oppure su ordine del giudice.

L'art. 106 c.p.c. si occupa dell'intervento su istanza di parte, norma che delinea due *species* di autonomo intervento coatto: la chiamata in garanzia e la chiamata per comunanza di causa, termine che invero ricorre anche al seguente art. 107 c.p.c., il quale permette la cd. chiamata *iussu iudicis*, qualora il giudice ritenga opportuno che il processo si svolga anche nei confronti del terzo al quale la causa è comune.

Tralasciando la chiamata in garanzia, i cui rilievi di contatto con il litisconsorzio intellettuale per identiche questioni sono già stati messi in evidenza altrove (Cap. II, §5), occorrerà soffermarsi sull'esatta individuazione del significato dell'espressione comunanza di causa, termine assai dibattuto, specie in relazione alla sua identità o meno con il concetto di connessione di cause<sup>69</sup>.

Con riguardo all'art. 106 c.p.c., innanzitutto, in dottrina si sono registrati due orientamenti, uno più lato, secondo il quale le cause possono definirsi comuni anche qualora vi sia semplice identità, anche solo parziale, di uno degli elementi di identificazione dell'azione (comunanza di *petitum* o di *causa*

---

<sup>68</sup> Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2005, n. 11609.

<sup>69</sup> Non essendo questa la sede per una disamina della garanzia, si rinvia ai seguenti contributi: CALAMANDREI, *La chiamata in garanzia*, Milano, 1913; DE PETRIS, voce *Connessione (dir. proc. civ.)*, *op. cit.* p. 13; LA CHINA, voce *Garanzia (chiamata in)*, in *Enc. Dir.*, XVIII, 1969, p. 466 ss.; ID., *Simiglianze e dissimiglianze fra garanzia propria e impropria*, in *Giur. it.* 1962, I, 1, p. 35 ss.; TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. it.* 1956, I, 2, p. 323 ss.; MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 25<sup>a</sup> ed. Torino, 2016, p. 461 ss.; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2012, p. 385 ss.

*petendi*); un secondo, invece, più rigoroso, che circoscrive la comunanza di causa alle sole ipotesi di connessione oggettiva particolarmente intensa<sup>70</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, la prevalente letteratura giuridica ritiene pertanto non ammissibile la chiamata in causa al di fuori della connessione in senso proprio fra domande, e ciò anche in considerazione dell'esclusione operata dall'art. 105 c.p.c. del cumulo successivo di cause non altrimenti connesse che per comunanza di questioni<sup>71</sup>.

È d'altro canto vero, tuttavia, che l'estensione del concetto di comunanza di causa alla connessione per semplici questioni potrebbe giustificarsi dal parallelismo tra l'art. 106 c.p.c. e l'art. 103 c.p.c. sul litisconsorzio facoltativo, non essendovi alcuna limitazione terminologica a riguardo; le ragioni del processo cumulativo, anche se successivo, constano del resto sempre nell'economia dei giudizi e nell'intento di evitare giudicati contraddittori, sicché la connessione di cause o la comunanza di causa fra il chiamante ed il chiamato andrebbe ravvisata non solo nel caso in cui fra le domande vi sia identità di titolo o oggetto, ma anche, nonostante la diversità dei rapporti,

---

<sup>70</sup> Per la prima posizione si legga PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, op. cit. p. 1175, il quale ha specificato che «*gli unici limiti all'ammissibilità della chiamata in causa sono dati dalla connessione per causa petendi e/o petitum fra domanda originaria e domanda proposta attraverso la chiamata in causa, e fondamentalmente dalla sussistenza del requisito dell'interesse ad agire in mero accertamento*» (p. 1186); per la seconda, invece, SEGNI, voce *L'intervento in causa*, op. cit., p. 965. Si ritengono terzi suscettibili di essere coinvolti nel processo ex art. 106 c.p.c.: i terzi cd. pretendenti, ossia che potrebbero intervenire con intervento principale perché titolari di un diritto incompatibile con quello dedotto dall'attore nei confronti del convenuto; il terzo che avrebbe potuto esperire un intervento litisconsortile; il condebitore o concreditore solidale; il titolare di un rapporto dipendente; il titolare di un rapporto pregiudiziale; il cd. vero legittimato passivo. Cfr. PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, op. cit. pp.1175-1186; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, op. cit. pp. 373-384; LOMBARDI, *Chiamata in causa e litisdenuntiatio*, in *Riv. dir. proc.* 1988, p. 214 ss.

<sup>71</sup> *Ex multis*: CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*, in *Giur. It.* 1981, p.1698 ss., spec. 1704-1708. *Contra* LUISO, *Diritto Processuale civile*, Vol. I, 8ª ed., Milano 2015, p. 330 ss. il quale scrive che «*con tale termine [comunanza di causa] si individua una nozione molto ampia, perché causa "comune" non significa altro che "connessa", e quindi si richiamano tutte le ipotesi di connessione esistenti. La ragione della genericità della terminologia sta nel fatto che il legislatore non ha voluto fare previsioni tassative sulle ipotesi in cui si può verificare la opportunità che si realizzi la chiamata in causa del terzo [...] in sostanza il legislatore vuole consentire la realizzazione del simultaneus processus in tutte le ipotesi in cui questo è possibile, anche attraverso uno strumento che consente l'instaurazione del contraddittorio*».

qualora la decisione di una causa incide o dovrebbe incidere sulla decisione di un'altra.

Così la giurisprudenza correttamente ha ritenuto sussistente la comunanza di causa anche nell'ipotesi in cui fra la domanda iniziale e quella fatta valere in via di chiamata intercorra solo una relazione di connessione impropria<sup>72</sup>.

In ogni caso, il provvedimento del giudice del merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo comporta una valutazione discrezionale ed insindacabile in ordine al requisito della comunanza di causa tra istante e chiamato. Ne consegue che la legittimità della chiamata non è censurabile in cassazione né può farsi dipendere dall'accertamento *ex post* che la causa era effettivamente comune<sup>73</sup>.

Anche l'intervento *iussu iudicis* ha suscitato dibattiti in dottrina, da un lato, in rapporto all'art. 102 c.p.c., sul litisconsorzio necessario, dall'altro in relazione al principio dispositivo, potendo l'intervento su ordine del giudice determinare una violazione del principio della domanda sotto la forma della coartazione ad agire<sup>74</sup>.

È pacifica, innanzitutto, la distinzione tra l'ordine di integrazione del contraddittorio *ex art.* 102 c.p.c. e l'ordine di chiamata in causa di cui all'art. 107 c.p.c.: se nella prima ipotesi, infatti, la partecipazione del terzo è necessaria, nella chiamata *iussu iudicis* il giudice opera una valutazione eminentemente discrezionale di opportunità, non sindacabile nelle fasi di impugnazione, ed in ragione dei rapporti di connessione fra i rapporti giuridici. Anche questo istituto, infatti, «*permette al processo di modularsi al sistema*

---

<sup>72</sup> Cass. civ., sez. II, del 19 febbraio 1980, n. 1226, in *Giur. it.* 1981, p.1698 ss.; Trib. Roma, sezione specializzata proprietà industriale e intellettuale, 18 giugno 2013.

<sup>73</sup> *Ex pluris* S.U. 23 febbraio 2010, n. 4309: «*Il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo*». Anche Cass. civ., sez. lav. 9 novembre 1991, n. 11949; Cass. civ., sez. II, del 19 febbraio 1980, n. 1226.

<sup>74</sup> Oltre agli A.A. della nota 60, anche COSTA, *Sull'intervento iussu iudicis*, in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, vol. I, Milano, 1951, p. 341 ss.; TROCKER, *L'intervento per ordine del giudice*, Milano 1984.

delle connessioni e relazioni che intercorrono tra i vari rapporti processuali»<sup>75</sup>.

Quanto al principio della domanda, invece, si è rilevato come l'art. 107 c.p.c. in astratto possa paventare una violazione del principio, in quanto il giudice decide, per sua scelta, anche rispetto ad un soggetto nei cui confronti nessuna delle parti ha spiegato una domanda giudiziale. Di talché gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza si sono incentrati su un'interpretazione il più possibile «cauta» del concetto di *comunanza di causa*, per evitare che la chiamata del terzo, oltre a determinare un ampliamento soggettivo, possa determinare anche un ampliamento oggettivo del *thema decidendum*<sup>76</sup>.

Il significato del presupposto della «*causa comune*», volutamente ampio, generale ed astratto - non avendo il legislatore voluto porre limiti alle ipotesi in cui la chiamata del terzo possa considerarsi opportuna – tuttavia, come l'adiacente art. 106 c.p.c., ha creato disparità di vedute circa l'estensione del termine negli altri rapporti di connessione oggettiva.

Vi è, perciò, chi adotta un'accezione più rigorosa del precetto normativo, che esclude il titolare di un diritto connesso solo o per il titolo o per l'oggetto<sup>77</sup>;

---

<sup>75</sup> CHIZZINI, voce *Intervento in causa*, *op. cit.* p. 146; SEGNI, voce *L'intervento in causa*, in *Noviss. Dig. It., op.cit.*, p. 967. È opportuno rammentare, inoltre, le conseguenze della mancata ottemperanza dell'ordine del giudice: ove non venga integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c., avverrà l'immediata estinzione del processo (ex art. 307, terzo comma c.p.c.); con riferimento invece all'art. 107 c.p.c., a norma dell'art. 270 c.p.c., il giudice con ordinanza non impugnabile ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente quiescenza della causa che si estinguerà dopo tre mesi se *medio tempore* nessuna delle parti riassume il processo.

<sup>76</sup> CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., *cit.*, p. 423-425.

<sup>77</sup> Ad esempio, MONTELEONE, voce *Intervento in causa*, in *Noviss. Dig. It., App. op. cit.*, p. 352-353: «Discende dalle superiori premesse la precisa individuazione del campo di applicazione dell'intervento iussu iudicis: da esso devono escludersi tutti i casi che darebbero luogo ad intervento principale e litisconsortile, poiché detti istituti presuppongono necessariamente la proposizione di azioni e domande non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente, nuove nella lite pendente tra le altre parti. Resta tutto il settore della connessione dei rapporti giuridici per pregiudizialità-dipendenza, che è quello caratterizzante l'intervento volontario adesivo; esattamente in tale ambito va ricercata la comunanza di causa costituente il presupposto della chiamata del terzo su ordine del giudice».

PROTO PISANI (in *Dell'esercizio dell'azione*, *op. cit.*, p. 1199) precisa invece che il giudice potrà emettere l'ordine di cui all'art. 107 c.p.c. solo qualora: a) sussista connessione per *causa petendi* e/o *petitum*; b) l'esigenza della chiamata in causa sia sorta dopo la scadenza dei termini ex art. 269 c.p.c.; c) che una delle parti originarie chieda al giudice di emanare l'ordine di cui ex art. 107 onde essere autorizzata a proporre domanda contro il terzo (altrimenti vi sarebbe

chi, al contrario, ritiene che debba considerarsi in senso lato, tale da comprendere una molteplicità di nessi: se la finalità della norma è permettere risparmio di attività giurisdizionale ed evitare giudicati contraddittori, nel concetto di comunanza vi rientrano anche ipotesi nelle quali manchi una completa identità di elementi obiettivi della domanda originaria e gli elementi obiettivi della domanda da proporre contro il terzo, al fine di evitare una pronuncia anche solo logicamente difforme<sup>78</sup>.

In ogni caso, dall'esame della prassi giurisprudenziale e per opinione concorde della dottrina, rientra certamente nel novero dell'art. 107 c.p.c. la chiamata del cd. vero legittimato passivo, dei terzi titolari di un rapporto dipendente da quello dedotto nel giudizio originario (i quali subiscono gli effetti del giudicato o per forza di legge o in via riflessa, ove l'intervento ha la funzione di notificarlo della pendenza della lite e per permettergli di difendersi) e dei terzi cd. pretendenti, (i quali, benché non subiscono in alcun modo gli effetti del giudicato, sono interessati all'esito del processo)<sup>79</sup>.

Per quanto concerne la connessione per identità di questioni, invece, essa è ritenuta esclusa, poiché quando tra le cause vi è in comune una questione di diritto o di fatto, ciò consente esclusivamente un litisconsorzio facoltativo

---

una ingiustificata violazione del principio della domanda); d) il giudice valuti la sussistenza del terzo dell'interesse ad agire in mero accertamento; e) ed altresì dell'opportunità del cumulo per evitare che ritardi o renda troppo gravoso il processo. Anche LUISO, *Diritto Processuale civile*, Vol. I, *op. cit.*, p. 351-353.

<sup>78</sup> Sul tema di rinvia alla trattazione di TROCKER, *L'intervento per ordine del giudice*, *op. cit.*, p. 142 ss. (spec. 146) il quale per vero scrive che a suo avviso «nel disegnare l'intervento iussu iudicis come strumento di allargamento dei limiti oggettivi del giudizio e nel riferirne l'applicazione ai soli casi di connessione in senso proprio caratterizzati da identità di entrambi gli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, la dottrina in esame finisce per proporre una scelta politicamente comprensibile, perché dettata dal desiderio di restringere le limitazioni del principio dispositivo, ma tecnicamente infondata; una scelta che porta ad espungere dal tessuto operativo dell'art. 107 c.p.c. ipotesi che secondo le premesse poste dalla stessa dottrina in ordine alle finalità dell'istituto dovrebbero in esso potersi fare correttamente rientrare». Egli inoltre condivisibilmente sottolinea come il legislatore abbia volutamente rinviato alla presenza di un vincolo tra il rapporto in lite ed il rapporto riferibile al terzo, senza peraltro determinarlo nello specifico; così si appalesa come centrale, piuttosto l'elemento dell'"opportunità" del cumulo nell'economia dell'art. 107 c.p.c. (p. 148, nota 101).

<sup>79</sup> Sulla cd. *laudatio auctoris*: Es. Cass. civ. sez. I, 19 aprile 1996, n. 3752; Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22761; Cass. civ. sez. lav., 22 marzo 2002, n. 4129.



originario, ma non certo una chiamata in causa ad istanza di parte o di giudice<sup>80</sup>.

Sembra allora potersi concludere che se la costituzione del litisconsorzio improprio dovuto alla semplice identità di questioni da risolvere è ammissibile tanto in via originaria quanto, come si osserverà a breve, in via di riunione successiva, ancorché in entrambe le ipotesi la realizzazione del *simultaneus processus* subisce una compressione in ragione del fatto che le cause siano di competenza di giudici diversi, il processo litisconsortile successivo in via di intervento è di regola escluso dal tenore letterale delle norme.

Non si comprende tuttavia la ratio di tale limitazione in ordine all'intervento del terzo sia coatto (limitatamente all'istanza di parte) sia volontario alle sole ipotesi di connessione propria. Qualora il giudice preventivamente adito sia competente per entrambe le cause, perché non consentire l'intervento anche per ragioni di connessione impropria? Del resto la finalità delle norme sul litisconsorzio è unica per tutte: consentire una trattazione unitaria delle cause al fine di evitare il promovimento di futuri giudizi sulle stesse questioni permettendo così anche un coordinamento e uniformità di motivazioni.

Dal novero degli interventi, peraltro, è opportuna l'esclusione dell'intervento per ordine del giudice: si ritiene infatti di dover aderire alla tesi dottrinale cd. restrittiva, che consentirebbe la chiamata *iussu iudicis* quale *extrema ratio*, ossia solamente una volta scaduti i termini *ex art. 269 c.p.c.*, per permettere la chiamata del terzo in causa, ed in occasione di quei rapporti di connessione forti, per subordinazione; le ragioni di opportunità del cumulo *ex art 107 c.p.c.*, infatti, ben si ricollegano alle necessità di evitare un contrasto di giudicati che non si ferma al piano logico, ma che incide a livello pratico, e ciò anche a scapito del principio dispositivo della domanda.

Ma per quanto riguarda i casi di intervento rimessi alla libera determinazione delle parti, come l'intervento volontario *ex art. 105*, primo comma, *c.p.c.* e la chiamata in causa su istanze di parte, entrambe rispondenti a mere ragioni di economia processuale e per evitare un contrasto logico di

---

<sup>80</sup> COSTA, *Sull'intervento iussu iudicis*, *op. cit.* p. 342.

giudicati, non vi è alcun reale motivo ostativo per cui il terzo non potrebbe godere della trattazione congiunta delle cause in via di intervento anche in semplici ipotesi di connessione meramente intellettuale.

#### 8. *La riunione dei procedimenti.*

Il processo litisconsortile improprio si può formare successivamente anche mediante la riunione delle cause, la quale è un istituto volto ad alleggerire il lavoro giudiziario e renderlo più coerente<sup>81</sup>; essa è disposta con un atto del giudice, il quale riduce ad unità due o più procedimenti pendenti<sup>82</sup>.

La riunione, tuttavia, non pare potersi ammettere senza riserve: se risulta certa *ex art. 274 c.p.c.*, nell'ipotesi in cui le cause connesse pendano davanti al medesimo giudice, non altrettanto pacifico risulta nel caso in cui le liti spettino alla competenza di organi giurisdizionali diversi, *ex art. 40 c.p.c.*

È opinione ormai prevalente, infatti, che l'unificazione delle cause connesse ai sensi dell'art. 40, benché l'articolo non specifichi i tipi di connessione rilevanti, sia circoscritta alla connessione propria a norma degli artt. 31-36 c.p.c. che siano in grado di derogare alle ordinarie regole sulla competenza. Sicché non pare possa permettere la connessione *ex art. 40* né la connessione meramente soggettiva, prevista solo per facilitare l'iniziativa processuale dell'attore, né la connessione intellettuale per identiche questioni<sup>83</sup>.

Al contrario, la connessione intellettuale legittima la riunione ai sensi dell'art. 274 c.p.c. A tal proposito si discute della ammissibilità della riunione tra cause impropriamente connesse tra estranei, che hanno in comune solo

---

<sup>81</sup> L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 c.p.c., è volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto. *Ex multis* Cass. civ. sez. trib., 19 gennaio 2007, n. 1237.

<sup>82</sup> FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, Torino, 1969, p. 220 ss.

<sup>83</sup> FRANCHI, *Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione*, *op. cit.* p. 420; BALBI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, *op. cit.* p. 464; MERLIN, sub *art. 40*, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, V ed., p. 563; TISCINI, *Modificazione della competenza per ragioni di connessione*, *op. cit.*, p. 567.

In giurisprudenza, tali affermazioni si trovano solo in parte coincidenti, abbracciando una posizione più restrittiva: *ex multis* Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828 «*L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi*».

alcune questioni, di diritto e di fatto. Infatti se non sorge alcun dubbio quando vi sia una parte in comune (ipotesi invero di gran lunga più usuale), meno evidente è l'ammissibilità della riunione di procedimenti tra parti completamente distinte. Tuttavia la Cassazione pare lasciar aperta tale possibilità, consentendo in generale la riunione di più cause pendenti davanti allo stesso giudice non solo nel caso di connessione in senso proprio, ma anche qualora ricorra, per motivi di economia processuale, la semplice opportunità di decidere simultaneamente le cause; essa peraltro costituisce una facoltà propria del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità<sup>84</sup>.

Quanto al procedimento di riunione, l'iniziativa può provenire dalla parte o d'ufficio dal giudice, senza esservi termini preclusivi<sup>85</sup>. Se il giudice istruttore non è investito della cognizione di entrambi i processi connessi, riferisce anche oralmente al presidente di sezione, se l'altro procedimento pende dinanzi ad altro magistrato della sezione o presidente del tribunale, il quale sentite le parti ordina con decreto che le cause sono chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni (art. 274, secondo comma, c.p.c.)<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Cass. civ., sez. lav., 16 dicembre 1982, n. 6951; FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, cit., p. 221, che invece ritiene preferibile la tesi che esige anche per la connessione impropria la comunanza di almeno un soggetto, poiché qui l'inconveniente che si vuole evitare è la disparità di trattamento dei titolari del diritto vantato in giudizio.

<sup>85</sup> A tal proposito si legga MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 203, il quale sul tema delle preclusioni maturate all'interno di una delle cause riunite afferma che qualora con la riunione dei procedimenti si paventi un superamento delle preclusioni a seguito di realizzazione del cumulo successivo, il giudice non dovrà disporla; qualora sia stata già disposta, egli avrà in ogni caso il potere di separare le cause cumulate.

Oggi si legga: COMASTRI, *Osservazioni in tema di cumulo processuale e sistema delle preclusioni nel processo ordinario di cognizione*, cit., p. 905 ss.

<sup>86</sup> Questa fase presidenziale ha natura amministrativa; ciò comporta che nessun documento può derivare alla parte in caso di vizio di comunicazione del decreto di convocazione dinanzi al presidente del tribunale, qualora sia stato comunque possibile fa valere le proprie ragioni nella fase successiva dinanzi al giudice designato. Cfr. MANDELLI, *sub art. 274 c.p.c.*, in *La Giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinata con la dottrina*, Libro II, Tomo I, a cura di DI RIENZO-FANELLI-LA SPADA-MANDELLI-PICCOLI-TULLIO, diretto da STELLA-RICHTER, Milano, 2006, p. 539-540. Cfr. anche Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11357 secondo cui, la violazione dell'art. 274, comma 2, c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione della causa di riferire al capo dell'ufficio nel caso di identità della causa dinanzi a lui pendente con altra causa pendente dinanzi ad altro giudice del medesimo ufficio, come anche la violazione del dovere di riunione delle due cause pendenti dinanzi al

La riunione rappresenta un atto discrezionale del magistrato ed ha natura ordinatoria, insindacabile in sede di legittimità, anche se disposta al di fuori dei casi previsti dalla legge<sup>87</sup>. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo in quanto al giudice spetta verificare, oltre al requisito della connessione, anche la concreta opportunità della riunione, in considerazione dello stato in cui si trova l'istruzione dei diversi processi<sup>88</sup> (disposizione diversa vige in materia di lavoro, ove si applica il disposto dell'art. 151 disp. att. c.p.c. per il cui approfondimento si rinvia alla seconda parte del presente capitolo, § 16).

L'art. 274 c.p.c., inoltre, non disciplina una fase dell'iter decisionale, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza<sup>89</sup>. Allo stesso modo, il provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza della parte ai fini della riunione delle cause, è un atto di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio<sup>90</sup>.

Appare superfluo ribadire che la riunione di più cause originariamente separate non comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, in virtù dei principi dell'unità formale e dell'indipendenza sostanziale delle cause cumulate<sup>91</sup>. La riunione perciò può essere oggetto di rivalutazione da parte del giudice di merito che, ritenuto il venir meno dei motivi di opportunità del *simultaneus processus*, può disporre la separazione<sup>92</sup>.

L'istituto trova applicazione, inoltre, sia in sede di appello, in virtù del generale rinvio alle norme del procedimento di primo grado davanti al

---

medesimo giudice, non determinano nullità della sentenza, in quanto sono attinenti al mero ordine interno di trattazione delle cause, e non ad una fase dell'iter formativo del convincimento del giudice.

<sup>87</sup> *Ex multis* S.U. 9 giugno 2016, n. 11845; S.U. del 6 febbraio 2015, n. 2245; Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2014, n. 24496. Nonché FABBRINI, voce *Connessione*, in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1989, p. 461 ss., spec. p. 477.

<sup>88</sup> LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, 4<sup>a</sup> ed., Milano 1981, p. 184-185.

<sup>89</sup> S.U. del 27 maggio 1994, n. 5210; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2007, n. 11187.

<sup>90</sup> Si accenna solamente che la connessione fra cause pendenti dinnanzi lo stesso giudice non implica una questione di competenza, con conseguente inammissibilità del mezzo di impugnazione del regolamento di competenza. Cfr. Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2010, n. 12989; Cass. civ., sez. III, 1° giugno 2001, n. 7446.

<sup>91</sup> Cfr., fra le altre, Cass. civ., sez. II, del 26 novembre 2010, n. 24086.

<sup>92</sup> CAMPUS, *sub art. 274 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, V ed., p. 2690; FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, *cit.*, p. 222.

tribunale sancito all'art. 359 c.p.c., sia in sede di legittimità, poiché anche nelle fasi di gravame deve essere garantita l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto. La riunione deve ritenersi applicabile, pertanto, anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ma soprattutto in conformità al ruolo istituzionale di nomofilachia della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale<sup>93</sup>.

Da ultimo, nei rapporti tra collegio e giudice monocratico, il disposto dell'art. 281-*nonies* c.p.c. sancisce che in caso di connessione tra cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che debbono essere decise dal tribunale in composizione monocratica, il giudice istruttore ne ordina la riunione e, all'esito dell'istruttoria, le rimette, a norma dell'art. 189 c.p.c. al collegio, il quale pronuncia su tutte le domande, a meno che disponga la separazione a norma dell'art. 279, secondo comma, n. 5. *Aliis verbis* la norma, integrando la disciplina dell'art. 274, sancisce una vera *vis attractiva* nei confronti delle cause attribuite al giudice monocratico a favore di quelle riservate al collegio nel caso di connessione, come già previsto nel previgente art. 274 *bis*, assorbito e riprodotto nella norma in esame. Quanto all'ambito applicativo, nel vigore dell'art. 274 *bis*, si discusse se estendere la previsione normativa a tutte le tipologie di connessione, oppure solo a quelle che consentono una deroga alle normali regole sulla competenza. Per i più, la norma si applicherebbe alla sola connessione propria<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> *Ex multis* S.U., 13 settembre 2005, n. 18125; S.U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. civ., sez. II, 26 luglio 2010, n. 17528; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2005, n. 28227.

<sup>94</sup> Così, MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 24<sup>a</sup> ed. Torino, 2015, p. 171; BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994, p. 324; NELA, *Brevi note sul tribunale quale giudice unico civile di primo grado*, in *Giur. it.* 1999, iv, p. 1774; ARIETA-DE SANTIS- MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2008, p. 413; *contra* TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano 1996, p. 183; ATTARDI, *Le*

### 9. La separazione delle cause connesse

La formulazione originaria dell'art. 103 ammetteva positivamente la facoltà di istaurare un processo con pluralità di parti, e tuttavia non prevedeva la successiva ed eventuale separazione delle cause. La disciplina della separazione fu, invero, inserita già *ab initio* nel successivo art. 104 c.p.c. in caso di cumulo oggettivo per connessione soggettiva, sicché la dottrina si interrogò sulla possibilità di estendere analogamente la norma<sup>95</sup>. Lo stesso tema si pose per la fase di decisione, ove un indirizzo giurisprudenziale, nel silenzio normativo, ritenne che fosse possibile limitare la decisione ad alcune domande, se soltanto per alcune di esse fosse necessaria un'ulteriore istruzione e se la loro sollecita definizione fosse stata di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza<sup>96</sup>.

Pose fine a questi dubbi la novella del 1950, la quale innanzitutto introdusse al secondo comma dell'art. 103 c.p.c. l'istituto della separazione delle domande cumulate nello stesso processo, regola ritenuta particolarmente opportuna soprattutto per i casi di connessione impropria, ove talvolta il costo del procedimento cumulato è superiore al suo rendimento, apparendo meritevole di tutela l'esigenza di non vincolare le parti per il solo fatto di aver proposto la domanda o di essere state convenute nello stesso processo<sup>97</sup>. Del resto, la

---

*nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, p. 38; GAMBÀ, *sub. Art. 281 nonies*, in *Commentario breve al c.p.c.* CARPI-TARUFFO, Padova 2006, p. 832.

<sup>95</sup> Cfr. PROTO PISANI, *Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause*, in *Riv. dir. proc.* 1968, p. 136 ss., p. 138 il quale alla nota 3, richiama le posizioni di ANDRIOLI in «*In tema di sentenza parziale in giudizio con pluralità di parti*» (*Foro it.* 1944-46, c. 134ss.), «*Variazioni sulla sentenza parziale nel giudizio con pluralità di parti*» (*Foro it.* 1944-46, c. 564 ss.) e «*Sentenza parziale e pluralità di parti*» (*Giur. compl. Cass. civ.* 1944, p. 333 ss.) il quale fu nettamente contrario alla applicazione analogica del secondo comma 104 c.p.c. Viceversa erano favorevoli, CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, 1<sup>a</sup> ed., Roma, 1941, p. 219 ss.; ALLORIO, *Giudizio divisorio e sentenza parziale con pluralità di parti*, in *Problemi di diritto*, I, Milano 1957, 475 ss., spec. 493 s.; ID., *Sentenza parziale e sdoppiamento dei giudizi nel litisconsorzio*, in *Giur. it.* 1947, ripubblicato in *Problemi di diritto*, I, Milano 1957, 497 ss.;

<sup>96</sup> Cass., 31 maggio 1944, n. 416, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1944, p. 328 ss.; Cass., 28 febbraio 1946, n. 213, in *Foro it.* 1944-6, c. 564 ss.; Cass., 22 maggio 1947, n. 793, in *Foro it. Rep.* 1947, voce *sentenza civile*; Cass., 28 aprile 1948, n. 615, in *Foro it. Rep.* 1948, stessa voce n. 38, cass., 10 giugno 1948, n. 879, *ibidem* n. 56; Cass., 27 gennaio 1949, n. 106, in *Foro it. Rep.* 1949, n. 41.

<sup>97</sup> PROTO PISANI, *Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause*, in *Riv. dir. proc.* 1968, p. 136 ss., spec. p. 160. Cfr. anche COSTANTINO, voce *Litisconsorzio*, in *Enc. Giur.*, XIX,

separazione delle cause non fa venir meno il rapporto di connessione, semplicemente non è ritenuta più opportuna la trattazione simultanea<sup>98</sup>.

La separazione può pertanto essere domandata su istanza di tutte le parti, oppure può essere disposta discrezionalmente dal giudice qualora il cumulo ritardi o renda troppo gravoso il processo.

In conseguenza della scissione, i procedimenti che ne derivano seguono le loro sorti autonomamente e se taluno dei processi separati appartenga alla competenza di un giudice inferiore, verrà trasferito presso di lui.

In sede di decisione, la norma citata deve invece necessariamente coordinarsi con gli artt. 277 e 279 c.p.c.<sup>99</sup>, i quali prevedono che, quando le

---

Roma, 1990, p. 12-13; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, op. cit., p. 374; ZANUTTIGH, voce *Litisconsorzio*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 58.

<sup>98</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 347.

<sup>99</sup> Invero tra l'art. 277 e 279 c.p.c., benché entrambe disciplinino la decisione di una delle più domande riunite, vi è differenza di disciplina, tanto che la dottrina criticò questo difetto di coordinamento del legislatore del 1950, poiché l'art. 277, secondo comma, subordina la limitazione della decisione ad una sola domanda al requisito dell'*interesse apprezzabile della parte che ne ha fatto istanza ad una sollecita definizione*. Cfr. PROTO PISANI, *Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause*, op. cit., p. 148.

Sul tema ampiamente: CERINO CANOVA, *Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito*, in *Riv. dir. proc.* 1971, pp. 249 ss. e 396 ss., spec. p. 402 s. e MONTANARI, *sub art. 277 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, V ed., p. 2726 ss.

Necessario appare quindi spendere qualche parola sull'istituto della *pronuncia sul merito* di cui all'art. 277 c.p.c.: al primo comma la norma citata sancisce il principio della unicità della decisione di merito, a mente del quale su tutte le domande e questioni proposte, il giudice dovrebbe statuire con un'unica pronuncia (CERINO CANOVA, *Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito* cit. p. 403). Tuttavia una deroga alla citata regola è offerta dal capoverso dell'art. 277 c.p.c., il quale attribuisce al giudice il potere di limitare la propria decisione a taluna soltanto delle domande proposte in giudizio (cd. frazionamento della decisione), purché vi sia un differente grado di elaborazione istruttoria delle domande cumulate, tale per cui solo alcune domande sono già mature per la decisione, vi sia stata un'apposita domanda di parte ed infine che ciò risponda ad un interesse apprezzabile della parte istante ( il quale è stato ad esempio ravvisato nell'esigenza di munirsi di un titolo esecutivo, ovvero di iscrivere ipoteca giudiziale, o ottenere una decisione in materia di status. Cfr. sempre CERINO CANOVA, *op. ult. cit.* p. 417 e MONTANARI, *op. ult. cit.* p. 2729). In merito all'attribuzione della sentenza in commento della qualità di sentenza non definitiva o non definitiva, si esclude la possibilità di pronunciare su una domanda cumulata con sentenza non definitiva o parzialmente definitiva, perciò la sentenza è definitiva ma il giudice deve aver contestualmente separato le cause, anche implicitamente. *Ex multis* S.U. 8 ottobre 1999, n. 711 e 712: «*In tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronuncia su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., e senza provvedere sulle spese in ordine alla domande (o alle domande) così decise, rinviandone la relativa liquidazione all'ulteriore corso del giudizio*». In tal senso anche S.U. 28 aprile 2011, n. 9441.

cause siano rimesse in decisione anche ai sensi del 187 c.p.c., il collegio possa limitare la decisione solamente ad alcune di esse qualora non sia necessaria un'ulteriore istruttoria (art. 277, secondo comma). Il giudice pronuncia sentenza definitiva, immediatamente impugnabile, quando decide solo alcune delle cause sino a quel momento riunite e con distinto provvedimento, ossia con ordinanza, valendosi appunto della facoltà di cui all'art. 103, secondo comma, c.p.c., dispone la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime (art. 279, secondo comma, n 5)<sup>100</sup>.

Il provvedimento di separazione può essere anche contenuto nel dispositivo della sentenza che abbia deciso in modo definitivo una delle domande riunite, deve invece ritenersi *in re ipsa* qualora la sentenza abbia provveduto in ordine alle spese (cd. separazione implicita)<sup>101</sup>.

Esso, infine, atteso che l'impugnabilità dei provvedimenti giudiziali concerne soltanto quelli aventi contenuto decisorio e non anche quelli a carattere ordinatorio, per i quali la legge ammette, salvo eccezioni, la revocabilità, non è suscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, ancorché contenuto in sentenza, stante il suo carattere meramente ordinatorio, nonché la mancanza in esso di ogni pronuncia di natura decisoria<sup>102</sup>. Si precisa tuttavia che qualora la separazione sia stata disposta su istanza di tutte le parti, l'ordinanza è immodificabile e irrevocabile *ex art.* 177, terzo comma, n. 1.

#### 10. *Le peculiarità della istruzione probatoria.*

L'assunzione delle prove nel processo e quindi il regime del cd. *thema probandum* è strettamente connesso, com'è noto, al più ampio argomento

---

<sup>100</sup> Cfr. PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, op. cit., p. 1132; ID., *Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause*, op. cit., p. 143; DENTI, *Ancora sull'efficacia della decisione di questioni preliminari di merito*, in *Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile*, Padova 1983, p. 408 ss., spec., 414 il quale opportunamente specifica come la sentenza non sia soggetta a riserva di impugnazione perché sentenza già definitiva.

<sup>101</sup> S.U. 1 marzo 1990, n. 1577.

<sup>102</sup> *Ex multis* Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2003, n. 118341; Cass. 28 novembre 1981, n. 6363.

A norma dell'art. 279 c.p.c. inoltre, le ordinanze sono revocabili e modificabili, sono sottratte a qualsiasi mezzo di gravame, sono inidonee a pregiudicare la decisione della controversia ed, infine, sono immediatamente esecutive.



dell'onere di allegazione dei fatti. A tal proposito non si può prescindere, pertanto, dall'affermazione di CHIOVENDA, secondo il quale le parti sono autonome nelle loro deduzioni fino al punto che ciascuna può avere una sorte diversa, «ogni *litisconsorte* è dunque libero nelle sue affermazioni, eccezioni e offerte di prove per modo che l'uno può contraddire l'altro». Prosegue l'insigne Autore, che la sorte di ciascuna parte è determinata dal comportamento processuale che essa ha tenuto (l'una può aver riconosciuto il debito, l'altra può invece aver opposto in compensazione il credito, un'altra ancora può averne eccepito la prescrizione ecc.), sicché la domanda può essere accolta rispetto ad un *litisconsorte*, ma respinta rispetto ad un altro<sup>103</sup>.

In altri termini, il principio ordinatore del processo *litisconsortile* dell'indipendenza delle cause non subisce alcuna deroga nell'allegazione dei fatti: l'unità del processo cumulativo e la conformità ed omogeneità delle decisioni non derogano al principio dispositivo della domanda, di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c., e non consentono al giudice di pronunciare *ultra* o *extra petita* in una delle cause per la sola iniziativa delle parti di un'altra delle cause riunite<sup>104</sup>. Allo stesso modo, l'indipendenza e l'autonomia dei *litisconsorti* si apprezza con riferimento alla proposizione di domande nuove o alla modificazione di quelle originarie<sup>105</sup>.

Discorso parzialmente diverso deve invece spendersi per l'allegazione dei fatti secondari (ed eccezioni rilevabili d'ufficio), di cui il giudice, in virtù del principio di acquisizione processuale, può tenere conto per tutte le cause se affermati almeno da una parte o risultanti dalla trattazione della causa<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, op. cit., p. 1089.

<sup>104</sup> Così TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, op. cit., p. 354 ss. il quale peraltro argomenta che i pericoli di una diversità causale delle allegazioni e quindi di un esito involontariamente diverso, sono attenuati dalla partecipazione di tutti i *litisconsorti* al processo e dal potere del giudice di invitare le parti a chiarire o completare le loro allegazioni.

<sup>105</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., p. 286; TARZIA, op. ult. cit., p. 357, nota 474;

<sup>106</sup> Sui fatti secondari, si legga ampiamente Cap. II, § 4. Cfr. TARZIA, op. ult. cit., p. 360-361; anche MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., p. 314; COMOGLIO, voce *Allegazione*, in *Dig. Disc. pric., sez. civ.*, I, 1987, p. 277 ss., ID., *Le prove civili*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2010, p. 106, nonché COMASTRI, *Osservazioni in tema di cumulo processuale e sistema delle preclusioni nel processo ordinario di cognizione*, cit., p. 905 ss.

Spostandosi, pertanto, *in medias res*, in merito all'introduzione del materiale probatorio, vige in generale la regola per cui nel processo litisconsortile l'iniziativa processuale di ciascuna parte volta a formare il convincimento del giudice sui fatti comuni, allegati da tutte le parti e giustificanti il cumulo processuale, si comunica anche agli altri litisconsorti<sup>107</sup>.

I fatti comuni debbono essere esaminati rispetto a tutti i litisconsorti in modo che vengano accertati in modo uniforme per tutti, «*non essendo ammissibile che nel medesimo processo il giudice si convinca della verità e non verità di un fatto*»<sup>108</sup>.

Tale regola si giustifica in ragione, da un lato, del principio dell'unità formale del processo (e comunque in una generale esigenza di non contraddizione); dall'altro, del principio di acquisizione, che assicura l'unità dell'istruzione sui fatti comuni<sup>109</sup>. Ivi, infatti, il giudice forma il suo convincimento in base a tutti i mezzi di prova legittimamente acquistati nel processo, anche se prodotti da una, o alcuna soltanto, delle parti. Le prove, infatti, sfuggono alla disponibilità di colui che ha assunto l'iniziativa probatoria, potendo anche essere utilizzate contro di lui<sup>110</sup>.

Tutto ciò premesso, occorre tuttavia ribadire come le cause impropriamente connesse non abbiano in comune né il titolo né l'oggetto; salva, perciò, la possibilità che uno stesso fatto secondario costituisca tema di prova ugualmente rilevante per tutte le cause, in ogni altro caso, le iniziative istruttorie di ciascuno dei litisconsorti sono del tutto irrilevanti rispetto agli altri, tanto da non poter neppure porre un problema circa l'utilizzabilità o meno

---

<sup>107</sup> Cfr. MICHELI, *L'onere della prova*, Padova 1966 (Ristampa), p. 138; TARZIA, *op. ult. cit.*, p. 358 ss. Cfr. sul tema anche MENCHINI, *Il processo litisconsortile, cit.*, p. 300, il quale, discostandosi parzialmente da quanto affermato da TARZIA, sostiene che anche i fatti costitutivi, purché non identificatori della domanda, in virtù del principio di acquisizione, quantunque allegati da uno soltanto dei litisconsorti deve essere utilizzato per la decisione di tutte le cause riunite.

<sup>108</sup> CHIOVENDA, *op. ult. cit.*, p. 1089.

<sup>109</sup> TARZIA, *op. ult. cit.*, p. 363.

<sup>110</sup> *Ex multis*: COMOGLIO, *Le prove civili, cit.* p. 296 ss.; PATTI, *Prove*, in *Commentario del codice civile e codici collegati*, SCIALOJA – BRANCA – GALGANO, Bologna 2015, p. 21 ss. Mentre in giurisprudenza: *ex pluris* Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2012, n. 1303, in *Guida al diritto*, 2012, 15, p. 68.

delle risultanze ai fini della decisione delle altre cause (ciò perché ovviamente nelle cause impropriamente connesse non vi sono fatti principali comuni).

Ciò comporta, di conseguenza, che la prova diretta o contraria sui fatti costitutivi è richiesta dalla parte di volta in volta interessata ed essa avrà efficacia esclusivamente nei suoi confronti. Con riferimento, invece, all'unico caso in cui si debba unitariamente accertare un fatto secondario comune, si è già detto che, in virtù del principio dell'unità dell'istruzione probatoria, l'ammissione dei mezzi di prova e le risultanze istruttorie avranno efficacia per tutte le cause per la soluzione delle questioni di fatto comuni<sup>111</sup>.

Nelle cause impropriamente connesse, pertanto, la regola dell'unità formale e dell'indipendenza sostanziale delle cause permane intatta anche nella fase probatoria.

Da siffatto principio è derivato persino il corollario per cui i litisconsorti impropriamente connessi possano ricoprire la qualità di parte per la propria causa e la veste di testimone per le altre. Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, delineatosi sulla scia della pronuncia della Consulta n. 64 del 1980 (relatore ANDRIOLI), la riunione o cumulo originario di cause solo per identità di questioni (e non di *petitum* e *causa petendi*) non attribuisce la qualità di parte in senso sostanziale, di talché da essa non può inferirsi l'incapacità a testimoniare di persone titolari di pretese connesse. Certamente la possibilità di testimoniare riguarda solo i fatti che concernono specificamente gli altri ricorrenti non potendo riguardare in alcun modo i fatti che costituiscono la base delle pretese azionate dal ricorrente/testimone<sup>112</sup>. In

---

<sup>111</sup> Ci si richiama integralmente a quanto affermato sia da TARZIA (*op. ult. cit.* 363 ss.), sia da MENCHINI (*op. ult. cit.*, p. 325 ss.), per quanto concerne l'unità dell'istruzione probatoria in relazione alle varie fasi del procedimento probatorio. In fase di ammissione, ad esempio, se il limite è superabile limitatamente da uno dei litisconsorti, si ammette l'introduzione della prova dedotta dal legittimato, la quale è valutata per la decisione dell'intero giudizio cumulato. Allo stesso modo, l'eccezione di inammissibilità può essere sollevata da ciascun litisconsorte e con effetti per tutti. Nella fase di assunzione, invece, appare evidente che la prova relativa ai fatti comuni debba essere raccolta nel contraddittorio di tutte le parti.

<sup>112</sup> Corte Cost., 22 aprile 1980, n. 64, in *Foro it.* 1980, I, c. 1246; Cass. civ., sez. lav., 21 ottobre 2015, n. 21418; Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11034; Cass. civ., sez. lav., 3 maggio 2006, n. 10198, in *Riv. critica dir. lav.* 2006, 4, p. 1280; Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 1998, n. 11753; Cass. civ., sez. lav., 5 gennaio 1994, n. 32; Cass. civ., sez. lav., 3

tal caso, la giurisprudenza ha parlato di un «*interesse di mero fatto*», che rileva piuttosto ai fini della valutazione di attendibilità del teste.

Benché la questione sia di fatto superata dall'atteggiamento costante della citata giurisprudenza, occorre dar conto di quella posizione dottrinale che non concorda con la citata soluzione interpretativa<sup>113</sup>. Essa distinguendo innanzitutto tra i diversi tipi di connessione esistenti, ritiene indubbio che le parti del processo cumulativo proprio (per titolo e/o oggetto) debbano essere sottoposte ai mezzi di prova propri della parte e dunque all'interrogatorio libero e formale. Esse, infatti, non solo rivestono la qualità di parte in senso formale del processo, ma sono anche parti «in senso istruttorio», poiché la deposizione che tali soggetti fossero chiamati a rendere, svolgerebbe delle conseguenze dirette sulle loro posizioni sostanziali. D'altronde, esse, qualora non fossero già parti del processo, vi potrebbero intervenire a norma dell'art. 105 c.p.c., con rilevanza del limite soggettivo alla prova testimoniale posto dall'art. 246 c.p.c.<sup>114</sup>

Ma ad una non diversa soluzione si approda altresì qualora il litisconsorzio sia determinato da connessione impropria. A tal fine, infatti, rileva la regola della cd. «incompatibilità formale» delle diverse figure processuali all'interno del processo, e quindi l'incompatibilità tra l'ufficio di testimone con la posizione di parte in senso formale<sup>115</sup>.

---

febbraio 1993, n. 1341, in *Notiziario giur. lav.* 1993, p. 770; Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 1987, n. 387; Trib. Ivrea, 10 marzo 2005, n. 34, in *Giur. merito* 2005, 7-8, p. 1545; Trib. Ivrea, 8 febbraio 2006; Corte App. Bologna, sez. lav., 27 aprile 2016.

<sup>113</sup> Il riferimento è innanzitutto a DITTRICH, *I limiti soggettivi alla prova testimoniale*, Milano 2000.

<sup>114</sup> Invero sul tema è possibile registrare tre posizioni: l'una che dice che è sempre possibile la testimonianza del litisconsorte, i cui risultati devono essere al più vagliati ai fini della credibilità del teste; la seconda, che si colloca all'estremo opposto - accolta dalla dottrina nel testo - esclude recisamente la testimonianza del consorte; infine, una terza ricostruzione consente la testimonianza limitatamente ai fatti propri e personali delle altre parti, ma non comuni (così CHIOVENDA, *Principi*, op. cit. p. 1087; LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, IV (prova testimoniale), Firenze, 1899, p. 21 ss.). cfr. MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 329 ss..

<sup>115</sup> TARZIA, op. ult. cit., p. 376 ss. spec. 381; ANDRIOLI, voce *Prova testimoniale (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1957, p. 329 ss., spec. p. 334. Sul tema altresì ALLORIO, *Divieto di testimoniare e litisconsorzio*, in *Riv. di proc.* 1949, II, p. 90 ss.

Tale incompatibilità produce inoltre conseguenze sul piano della gerarchia dei mezzi di prova: le dichiarazioni del medesimo soggetto varrebbero sia come argomento di prova (se rese nel corso dell'interrogatorio libero), sia come prova liberamente valutabile (quando rese nelle forme della testimonianza), con violazione della regola che vieta che una stessa prova venga assunta con due diversi procedimenti e valutata secondo due diverse regole legali<sup>116</sup>. Sicché a rigore sarebbe opportuno che tutte le parti formali siano sentite come tali e non come testimoni, salva la lecita separazione delle cause riunite.

Passando invece ad analizzare le altre prove costituenti, per orientamento costante e unanime sia in giurisprudenza sia in dottrina, nel litisconsorzio facoltativo, essendo la decisione in ogni caso divisibile (come si osserverà più ampiamente infra), la confessione resa da uno dei litisconsorti su un fatto comune costituisce prova legale solo nei confronti del confidente, mentre può fornire argomenti di prova, ed essere liberamente valutata, dal giudice nei confronti degli altri litisconsorti<sup>117</sup>. La *ratio* di tale posizione interpretativa, si ravvisa, da un lato, nella circostanza che nel processo litisconsortile,

---

<sup>116</sup> Così, DITTRICH, *op. ult. cit.*, p.474 ss., spec. 477-479, il quale prosegue affermando che se la *ratio* del cumulo è l'esigenza di evitare pronunce discordanti, essa verrebbe vanificata se si ammettesse la testimonianza delle parti formali nei processi riuniti per connessione impropria. Cfr. anche TARZIA, *op. ult. cit.*, p. 382, il quale nega in via assoluta la possibilità di assumere la testimonianza del litisconsorte, almeno fino a quando non ne sia stata pronunciata la definitiva estromissione dal processo. *Contra* SATTÀ, *Commentario, op. cit.*, II, p. 264 il quale, in linea con la precedente posizione giurisprudenziale, esclude recisamente la testimonianza del litisconsorte per connessione propria, mentre teoricamente acconsente in caso di connessione per identità di questioni; ogni incapacità in ogni caso cessa qualora vi sia stato provvedimento di separazione delle cause.

<sup>117</sup> *Ex multis* in giurisprudenza Cass. civ., sez. VI, 13 novembre 2014, n. 24187, in *Diritto & Giustizia* 2014; Cass. civ., sez. III, 4 maggio 2004, n. 8458.

In dottrina: ANDRIOLI, voce *Confessione (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1964, p. 10 ss., spec. 21-22; CHIOVENDA, *Principi, op. cit.* p. 1090; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile, op. cit.*, p. 145; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione, cit.*, p. 1141; TARZIA, *op. ult. cit.*, p. 398 ss. *Contra* FABBRINI, voce *Litisconsorzio, Enc. Dir.* XXIV, Milano, 1974, p. 810 ss., spec. p. 837 ss. il quale invece ritiene che debba applicarsi la stessa regola dettata dall'art. 2733, terzo comma, c.c. dettata per il litisconsorzio necessario e cioè che la confessione resa da uno soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.

Cfr. altresì, COMOGLIO, voce *Confessione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Giur.*, VIII, Roma, 1988; FURNO, voce *Confessione (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.* VIII, 1961, p. 870 ss.; SILVESTRI, voce *Confessione nel diritto processuale civile*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, III, Torino 1988, p. 422 ss.

costituendo oggetto del processo più diritti soggettivi autonomi, ciascun litisconsorte ha la titolarità e la disponibilità a confessare; dall'altro, nell'ammissibilità di statuizioni e decisioni confliggenti. Qualora si profili una tale situazione, si appalesa tuttavia opportuna la separazione dei processi a norma dell'art. 103, secondo comma, c.p.c., non potendo il giudice accertare contestualmente la verità e la non verità di uno stesso fatto<sup>118</sup>.

Identica argomentazione viene spesa per il giuramento sui fatti comuni, ove, stante la scindibilità delle cause cumulate, l'efficacia di prova legale opera solo a favore o contro il litisconsorte che ha deferito o riferito (o prestato o ricusato) il giuramento. *Aliis verbis*, l'indipendenza dei litisconsorti, sia per il giuramento decisorio, sia suppletorio, è totale<sup>119</sup>. In giurisprudenza, inoltre, quanto alla posizione degli altri litisconsorti, il giuramento avrebbe efficacia di argomento di prova, ma solo a favore e non a loro danno<sup>120</sup>.

Infine, il principio dell'autonomia dei rapporti e soprattutto il difetto di comunicazione degli effetti delle attività processuali tra litisconsorti, si riverbera anche sulle produzioni documentali. Perciò la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal

---

<sup>118</sup> Così MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 339 poiché a) il giudizio litisconsortile darà vita verosimilmente ad accertamenti difformi dei fatti; b) porta ad una "contraddizione logica" del giudice, che accerterebbe la verità e contestualmente la non verità di un fatto; c) risulta dannoso per l'economia processuale, perché rallenta lo svolgimento del processo e la decisione delle cause. Altresì CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, II, *cit.*, p. 343.

<sup>119</sup> MENCHINI, *op. ult. cit.* 343; BALENA, voce *Giuramento*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, IX, Torino 1993, p. 105 ss., spec. 118; CAPPELLETTI, *Il giuramento della parte nel processo litisconsortile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, p. 1151 ss., spec., p. 1184; COMOGLIO, voce *Giuramento (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XV, Roma 1989; ID., *Le prove civili*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2010, p. 715 ss.; PROVINCIALI, voce *Giuramento (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XIX, Milano 1970, p. 103 ss., spec. 123; TARUFFO, *Giuramento decisorio e obbligazione solidale*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 144 ss., spec. 231.

<sup>120</sup> *Ex pluris* Cass. civ., sez. III, 24 marzo 1981, n. 1699: «Nel caso di litisconsorzio facoltativo, il giuramento (suppletorio o decisorio) può essere prestato soltanto da alcuni litisconsorti, ma il giudice può da esso dedurre, rispetto a coloro che non l'abbiano prestato, argomenti di prova soltanto "in utilibus" e non anche "in damnosis"»

litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale<sup>121</sup>.

11. *Le vicende anomale del processo: l'estinzione e la cancellazione della causa dal ruolo.*

Sul tema delle vicende anomale, il quesito che a tal riguardo si pone è se la sospensione, l'interruzione e l'estinzione coinvolgano il processo nella sua complessità oppure, stante la scindibilità delle cause cumulate, esse si limitino alle singole cause coinvolte con conseguente separazione dei procedimenti.

Soffermandosi dapprima sull'estinzione, è noto che essa costituisca un arresto anticipato del processo, senza che sia avvenuta la pronuncia della sentenza definitiva, qualora o per accordo esplicito, o per comportamento concludente, le parti ritengano inutile la prosecuzione delle attività processuali<sup>122</sup>.

In merito ai procedimenti cumulati, è pacificamente riconosciuta l'ammissibilità della rinuncia parziale agli atti del giudizio tanto nel processo con cumulo oggettivo che in quello con litisconsorzio facoltativo<sup>123</sup>.

Quanto invece all'estinzione per inattività delle parti si profilano due orientamenti contrapposti, il primo dei quali poggia sull'esplicito riferimento normativo del processo come oggetto dell'estinzione, sicché l'estinzione travolgerebbe tutte le cause cumulate, salvo il previo provvedimento di

---

<sup>121</sup> Così Cass., civ. sez. III, 10 febbraio 2003 n. 1954.

<sup>122</sup> MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 22<sup>a</sup> ed. Torino, 2012, p. 399. Sull'estinzione del processo in generale: BIANCHI D'ESPINOSA- BALDI, voce *Estinzione del processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano 1966, p. 916 ss.; CALVOSA, voce *Estinzione del processo civile*, in *Noviss. Dig. It.*, VI, Torino, 1960, p. 976 ss.; MONTELEONE, voce *Estinzione (processo di cognizione)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, VIII, Torino 1992, p. 131 ss.; SALETTI, voce *Estinzione del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XIII, Roma 1988; VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli 1975; ID., voce *Rinuncia agli atti del giudizio*, in *Enc. Dir.*, XL, Milano 1989, p. 960 ss.

<sup>123</sup> Anche nella dottrina più risalente: MICHELI, *Rinuncia agli atti del giudizio*, Padova 1937, p. 159; ID., *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1942, I, p. 4; GIONFRIDA, *Riflessioni sulla estinzione parziale del processo per inattività delle parti e sulla riassunzione parziale del processo interrotto in caso di litisconsorzio facoltativo*, in *Riv. Dir. Proc.* 1964, p. 527 ss.; CHIOVENDA, *Principi, op. cit.* p. 1092; SEGNI, voce *Procedimenti civile in Nuovo Dig. It.*, Torino, X, 1939, p. 582 ss.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo, op. cit.*, p. 278.

separazione. Il principio della indivisibilità dell'estinzione fu in particolare sostenuta dalla dottrina formatasi sotto il previgente codice del 1865, tra cui vi fu CHIOVENDA, il quale affermò che «*il litisconsorzio non può invece scindersi per perenzione; poiché nel litisconsorzio, finché dura, il rapporto processuale è unico, e ogni atto d'impulso processuale, sebbene compiuto da uno solo, vale per tutti (cosiddetto principio della indivisibilità della perenzione, che non ha alcun rapporto colla indivisibilità dell'oggetto della lite)*»<sup>124</sup>.

Tale posizione ermeneutica ha peraltro ceduto il passo ad una seconda interpretazione, attualmente pacifica sia in dottrina sia in giurisprudenza, e rispondente alle caratteristiche intrinseche del processo soggettivamente congiunto, secondo la quale in caso di litisconsorzio facoltativo il processo è soltanto formalmente unico, poiché alla pluralità delle parti che agiscono, o sono convenute, nello stesso processo corrisponde una pluralità di rapporti processuali tra loro scindibili, che perciò rimangono indipendenti, di guisa che le vicende proprie di ciascuno di essi, singolarmente preso, non possono interferire e comunicarsi agli altri. Ne consegue che, in tal caso, se si determina una causa di estinzione con riguardo ad uno dei predetti rapporti processuali, l'estinzione del processo deve essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto e non si estende all'intero processo (cd. estinzione parziale)<sup>125</sup>.

---

<sup>124</sup> CHIOVENDA, *Principi*, op. cit. p. 1092. Della stessa opinione furono anche CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, in appendice al GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, trad. it. diretta da COGLIO-FADDA, XI, Milano 1903, p. 508; MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Vol. III, 5ª ed., Torino, 1903, p. 1001; SEGNI, voce *Procedimenti civile*, cit. p. 582 ss. Tale posizione seguiva le orme del prevalente indirizzo delle dottrina e giurisprudenza francese che sostenevano, per l'appunto, la indivisibilità della perenzione.

Nella dottrina moderna, vi si allinea MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 25ª ed. Torino, 2016, p. 397, nota 159.

Tuttavia *contra* MORTARA, *Commentario del codice delle leggi di procedura civile*, 3ª ed., Vol. III, Milano 1923, n. 711, p. 897 ss. il quale contesta l'assunto di partenza per cui nel litisconsorzio semplice ci si trovi in presenza di un rapporto unico ed indivisibile. Anche ALLORIO, voce *Perenzione*, in *Enc. Giur.*, XIII, Milano, 1937, p. 76-77

<sup>125</sup> Così propriamente Cass. civ. sez. I, 4 ottobre 1984, n. 4924. Anche, tra le altre, Cass. civ. sez. III, 20 ottobre 2015, n. 21170; Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24546; Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11455.

In dottrina, invece, fra i tanti: CARNELUTTI, *Estinzione parziale del processo cumulativo*, in *Riv. dir. proc.* 1959, p. 473 ss.; LIEBMAN, *Manuale*, op. cit., p. 210; D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, 4ª ed., Vol. I, Torino, 1957, p. 518; ICHINO, «Unità processuale» ed *estinzione parziale del processo*, in *Giur. it.* 1958, I, 2, c. 627 ss., spec. c. 628-629;



L'estinzione per inattività, infatti, è la sanzione comminata dalla legge per il mancato compimento di un atto di impulso entro un termine perentorio stabilito con funzione acceleratoria. Sicché le attività propulsive, vuoi perché costituiscano la sanatoria di una precedente attività processuale, vuoi perché abbiano la semplice funzione di far proseguire il processo, producono effetto esclusivamente rispetto a coloro dai quali provengono e nei cui confronti sono state compiute. La fattispecie estintiva per inattività delle parti si perfeziona, pertanto, solo nei confronti dei litisconsorti che sono rimasti inattivi<sup>126</sup>.

Si può affermare, quindi, che l'autonomia e l'indipendenza delle cause cumulate si ripercuota anche sulla vicenda estintiva del processo.

Per quanto concerne l'istituto affine della cancellazione della causa dal ruolo, allo stesso modo, se la fattispecie è comune a tutte le cause, l'intero processo cumulativo sarà oggetto del provvedimento di cancellazione (con eventuali esiti differenti in ragione dei diversi contegni delle parti in merito alla riassunzione del procedimento). Ove invece essa attenga ad una soltanto delle cause cumulate, la cancellazione della causa dal ruolo riguarderà esclusivamente la causa interessata<sup>127</sup>.

---

MONTELEONE, voce, *estinzione*, *op. cit.*, p. 140; FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, *op. cit.* p. 833-835; BIANCHI D'ESPINOSA- BALDI, voce *Estinzione del processo (dir. proc. civ.)*, *op. cit.*, p. 922.; CALVOSA, voce *Estinzione del processo civile*, *op. cit.* p. 987-988; SALETTI, voce *Estinzione del processo (diritto processuale civile)*, *op. cit.* p. 12; SATTA, *Commentario*, II, *cit.*, p. 439 e 445. Nonché GIONFRIDA, *Riflessioni sulla estinzione parziale del processo*, *cit.*, p. 530 ss.

<sup>126</sup> In questi termini, MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 262-263. Del resto, il tema della cancellazione della causa dal ruolo e dell'estinzione si intrecciano inevitabilmente con il tema degli *atti di impulso*; secondo una nota definizione di CHIOVENDA, l'atto di impulso «mira ad ottenere il progressivo movimento del rapporto processuale verso la fine». Cfr. CHIOVENDA, *Principi*, *op. cit.*, p. 761 ss.; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 213 ss.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, *op. cit.*, p. 191 ss.

<sup>127</sup> Così MENCHINI, *op. ult. cit.* p. 271-272 il quale precisa, inoltre, che quando alla cancellazione segue l'estinzione immediata, il giudice provvederà alla separazione delle cause. Diversamente, nel caso in cui dopo la cancellazione segua lo stato di quiescenza di tre mesi nel quale dovrà avvenire la riassunzione, il litisconsorzio viene mantenuto fino alla scadenza del termine. In tal caso comunque la causa non cancellata proseguirà il suo corso (vagliando il giudice, solo dopo la riassunzione, l'opportunità di separare i procedimenti).

12. (segue) *L'interruzione e la sospensione del processo.*

Come per il fenomeno estintivo, oggi prevale l'interpretazione per cui anche l'interruzione opera solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto colpito dall'evento.

L'interruzione consiste, infatti, in una stasi dell'iter processuale, determinandone uno stato di quiescenza, a causa del verificarsi di un determinato evento che compromette l'effettività del contraddittorio in ogni fase del giudizio di merito (come la morte della parte o la perdita della sua capacità, l'estinzione della società, la sua dichiarazione di fallimento, la morte del difensore ecc.).

In tal caso non è nemmeno necessaria, o automatica, la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dell'art. 103, secondo comma, c.p.c. di scissione dei procedimenti se difetta la tempestiva riassunzione ovvero, benché questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini *ex art. 305 c.p.c.*, nelle more della quiescenza vi sia stata rilevante attività istruttoria<sup>128</sup>.

Tradizionalmente veniva invero affermata la generale inscindibilità della interruzione, sicché il fatto interruttivo ancorché verificatosi per un litisconsorte, stante l'unicità del rapporto processuale, avrebbe prodotto effetto

---

<sup>128</sup> S.U., 22 aprile 2013, n. 9686: «*Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle*». La necessità di investire nuovamente le Sezioni Unite del tema era nato dall'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul particolare tipo di connessione processuale che si viene ad instaurare in caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile a norma dell'art. 1917, quarto comma, c.p.c.. Nello specifico, la Suprema Corte era chiamata a decidere se il principio di diritto affermato nella pronuncia del 2007 fosse applicabile anche alla fattispecie in parola. Sul punto, le Sezioni Unite si mantengono sulla scia della precedente sentenza, affermando che, sebbene la decisione sulla domanda di responsabilità possa influenzare quella sulla domanda di indennità, le due cause riguardano distinti rapporti. La Suprema Corte prosegue quindi affermando che: ove il giudice non si avvalga della facoltà di separare i giudizi, «*l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli art. 300 e ss. c.p.c. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa*».

per tutti<sup>129</sup>. Così si esprimeva pure un previgente orientamento giurisprudenziale, che escludeva l'ammissibilità della interruzione parziale del processo, operando per tutte le cause in esso confluite. Solo quando fosse stata disposta la separazione delle cause, sarebbe stato possibile evitare che l'effetto interruttivo investisse tutte le parti del *simultanues processus*<sup>130</sup>.

Ad esso, peraltro, vi si oppose l'orientamento vigente, consacrato dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità, su citato, favorevole alla scindibilità dell'interruzione<sup>131</sup>. Si è considerato, infatti, che l'istituto della interruzione è funzionale all'esercizio del diritto di agire e di difendersi e, di conseguenza, dell'effettività del contraddittorio, impedendo che circostanze esterne al processo possano pregiudicare l'attività difensiva delle parti. La scindibilità dell'interruzione risulta, quindi, coerente con la funzione dell'istituto, che

---

<sup>129</sup> Così CHIOVENDA, *Principi*, op. cit. p. 1088-1089 ed anche successivamente GIONFRIDA, *Riflessioni sulla estinzione parziale del processo per inattività delle parti e sulla riassunzione parziale del processo interrotto in caso di litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 538; CALVOSA, voce *Interruzione del processo civile*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino 1962, p. 932 ss., nota 2; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, cit., p. 1141; PUNZI, *L'interruzione del processo*, Milano 1963, p. 176; SATTA, *Commentario*, op. cit., p. 375; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, cit., p. 262. Nella dottrina contemporanea, SALETTI, *Processo cumulato ed interruzione*, in *Riv. dir. proc.* 2008, p. 788 ss.; ID., voce *Interruzione del processo*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma 1989, p. 8 ss.

<sup>130</sup> Così Cass. civ., del 17 luglio 1956, n. 2754, in *Giust. civ.*, I, p. 1487; Cass. civ., del 14 ottobre 1993, n. 10167; Cass. civ., del 2 aprile 1997, n. 2866; in *obiter dictum* da Cass. civ., 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. civ., del 21 settembre 2000, n. 12501; Cass. civ., 18 ottobre 2001, n. 12706.

<sup>131</sup> S.U., del 5 luglio 2007, n. 15142, in *Giur. it.* 2008, p. 1205. Nonché Cass. civ., del 25 febbraio 2002, n. 2676; Cass. civ., 13 settembre 2003, n. 13471; Cass. civ., del 1° febbraio 2007, n. 2225; Cass. civ., sez. I, del 14 aprile 2016, n. 7381; Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2015, n. 21170.

In dottrina, anche PACILLI, *L'ammissibilità dell'interruzione parziale nel processo civile con pluralità di parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 1047 ss.; CALIFANO, *L'interruzione del processo civile*, Napoli 2004, p. 391 ss.; CIPRIANI, *Indivisibilità, interruzione e litisconsorzio facoltativo*, in *Foro it.* 1998, I, c. 1260 ss.; ID., *Sull'interruzione parziale del processo civile*, in *Foro it.* 2004, I, c. 861 ss.; FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, cit., p. 834, il quale, peraltro, precisa, alla nota 117, che se il giudice non riterrà di separare le cause, la soluzione dell'interruzione di tutte le cause riunite è "l'unica legittima"; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 272 ss.; SOTGIU, *Contrasti della suprema Corte sull'ammissibilità di una interruzione "parziale" del processo. Alcune considerazioni sull'imputazione degli effetti delle vicende anomale nel processo litisconsortile*, in *Riv. dir. proc.* 2003, p. 975 ss.

riguarda solo la parte colpita dall'evento e pertanto si riflette in una sola delle cause connesse, oggetto dei procedimenti riuniti<sup>132</sup>.

La sospensione del processo, infine, è un istituto che ricomprende al suo interno diverse figure, tra di loro eterogenee perché caratterizzate da diversi presupposti<sup>133</sup>: utilizzando una classificazione molto diffusa in dottrina<sup>134</sup>, si distingue innanzitutto la sospensione necessaria (di cui all'art. 295 c.p.c.), la quale presuppone un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le cause, sicché la causa in corso va sospesa quando essa dipende da un'altra pendente innanzi allo stesso o altro giudice; la sospensione cd. impropria, ossia quando il processo è sospeso solo "apparentemente", « *se ne sospende solo il normale cammino*», poiché sorge una questione incidentale la quale è devoluta alla cognizione di altro giudice (es. proposizione del regolamento di giurisdizione o del regolamento di competenza, il procedimento di ricusazione, la proposizione della querela di falso, la questione di legittimità costituzionale dinnanzi la Corte Costituzione o il rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea); ed infine la sospensione volontaria (art. 296 c.p.c.) su semplice istanza concorde di tutte le parti ove sussistano giustificati motivi.

---

<sup>132</sup> La Suprema Corte inoltre motiva affermando che, da un punto di vista sistematico, non vi è ragione di trattare diversamente l'interruzione rispetto alla estinzione e alla sospensione del processo, per cui è pacifica la scindibilità delle cause e che l'eventuale arresto di tutto il procedimento contrasta con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.).

<sup>133</sup> Sulla sospensione del processo in generale, si legga: CALVOSA, voce *Sospensione del processo civile (di cognizione)*, in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino 1970, p. 953 ss.; CIPRIANI, *Appunti sulla sospensione del processo civile*, in *Studi in onore di E. Allorio*, I, Milano, 1989, p. 785 ss.; TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari 1987; GIUSSANI, voce *Sospensione del processo*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, XVIII, Torino, 1988, p. 603 ss.; MENCHINI, voce *Sospensione del processo civile di cognizione*, in *Enc. Dir.* Milano, 1990, p. 24 ss.

<sup>134</sup> LIEBMAN, *Sulla sospensione propria e impropria del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 153 ss. e in *Problemi del processo civile*, Napoli 1962, p. 192 ss., ID., *Manuale*, op. cit. p. 187, spec. p. 191; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 278 ss. *Contra* TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., p. 122 ss. il quale critica la contrapposizione tra sospensione propria ed impropria in quanto: innanzitutto, alcune fattispecie sospensive non vengono ricondotte a nessuna delle due categorie (es. sospensione ex art. 332 c.p.c. o 52 c.p.c.); in secondo luogo, ritiene che lo stato di inattività non muti a seconda che la sospensione sia dovuta a ricusazione o a regolamento di competenza o ancora per la necessità di risolvere una questione pregiudiziale; infine, non ritiene che le ipotesi di sospensione cd. impropria, abbiano «*minore efficacia, nel senso che nelle ipotesi indicate il processo si sospende "di meno"*».

In particolare per quanto riguarda la sospensione necessaria e impropria, si concorda nel ritenere che il giudice debba separare le cause connesse e poi sospendere la lite interessata, disponendone per le altre il regolare svolgimento. La sospensione del processo rappresenta un'evenienza che interferisce sul normale svolgimento del processo incidendo in particolare sul principio della ragionevole durata del processo. Sarebbe irragionevole quindi paralizzare per lungo tempo quelle controversie non coinvolte dalla vicenda sospensiva e che sono in grado di essere trattate e discusse<sup>135</sup>.

Mentre, quanto alla sospensione volontaria di tre mesi, per la dottrina prevalente – correttamente – la sospensione su richiesta di tutte le parti opera per l'intero processo, senza ammissibilità di sospensione parziale<sup>136</sup>.

13. *La sentenza resa in esito al procedimento litisconsortile improprio. La dimensione bilaterale del giudicato.*

Scopo precipuo del litisconsorzio facoltativo è giungere ad una decisione unitaria, che assicuri una uniformità della decisione sulle questioni comuni alle cause riunite, con un unico atto, reso dallo stesso organo decidente, seguendo il medesimo *iter* argomentativo<sup>137</sup>.

Il processo litisconsortile, quindi, sempre che non venga scisso ai sensi del 103, comma secondo, c.p.c. si conclude con un unico provvedimento, dal contenuto certamente uniforme, soprattutto per quanto attiene alla motivazione nella parte comune a tutte le cause, tuttavia solo formalmente unico perché

---

<sup>135</sup> Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2004, n. 21029; S.U., del 4 luglio 1973, n. 1864; Cass. civ., 16 luglio 1985, n. 4201; Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 1980, n. 5560, in *Foro it.* 1981, I, c. 2786. In dottrina, MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 383-384; TARZIA, *Il litisconsorzio*, op. cit. p. 269-271; BALBI, voce *Connessione e continenza*, cit. p. 465; FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, cit. p. 834; TRISORIO LIUZZI, *La sospensione*, cit., p. 634.

<sup>136</sup> Così, TARZIA, *Il litisconsorzio*, op. cit. p. 271; FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, cit. p. 834, nota 116; MICHELI, *Sospensione, interruzione*, cit., p. 9-10. Mentre *contra* MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 284-285 che ritiene la soluzione più equilibrata quella della sospensione concordata di una delle controversie riunite, con regolare corso delle altre e TRISORIO LIUZZI, *La sospensione*, cit., p. 634, nota 20.

<sup>137</sup> TARZIA, *L'estensione degli effetti degli atti processuali nel litisconsorzio facoltativo*, cit., p. 23; MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit., p. 349; CHIOVENDA, *Principi*, op. cit. p. 1093; FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, cit. p. 833.

sostanzialmente plurimo, contenendo, in realtà, tante pronunce quanti sono i rapporti giuridici controversi<sup>138</sup>.

Si è fino a qui dimostrato, infatti, come nel litisconsorzio facoltativo improprio permanga l'autonomia dei rapporti giuridici e dei singoli titoli, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori; perciò anche la sentenza che le definisce, sebbene esteriormente si presenti come un unico atto giurisdizionale, consta in realtà di tante decisioni quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti, e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto<sup>139</sup>.

Il potere di impugnare, indipendente per ciascun soggetto, è rivolto quindi a quella parte di provvedimento giudiziale di cui si auspica una diversa pronuncia e l'oggetto del processo di impugnazione coincide con il capo della domanda impugnato<sup>140</sup>.

Essendo così i capi concernenti ciascun litisconsorte autonomi rispetto agli altri, il capo decisorio di ciascuna fra le cause scindibili è suscettibile di passare in giudicato per mancata impugnazione, pur se gli altri capi siano devoluti a riesame nel nuovo grado del processo<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 353-354.

<sup>139</sup> Così, Cass. c. iv., sez. III, 22 gennaio 2004, n. 1103, in *Banca dati De Jure*; Cass. civ., sez. II, 13 maggio 2013, n. 11386; Cass. civ., 15 settembre 1995, n. 9765; Cass. civ. 26 febbraio 1975, n. 763, in *Foro it. Rep.* 1975; Cass. civ., 22 maggio, 1991, 5773; Cass. civ., 1 aprile 1980, n. 2116.

<sup>140</sup> PERAGO, *Cumulo soggettivo e processo di impugnazione*, Napoli, 2002, 12; CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova 1973, p. 201 ss. e 573 ss.; TAVORMINA, *Impugnazioni sostitutive e rescindenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1977, 651 ss.

<sup>141</sup> A tal riguardo occorre soffermarsi brevemente sul concetto di «capo» e di «parte» della sentenza, così come enunciato all'art. 329 cpv c.p.c., questione fortemente controversa che vede contrapporsi la teoria tradizionale (facente capo a CHIOVENDA, *Principi*, *op. cit.* 1136) che sostiene che la sentenza sia scomposta in tante parti quante sono le domande (capo sentenza=capo di domanda), contro la teoria di CARNELUTTI che fa corrispondere al capo o parte, una questione di fatto o di diritto (CARNELUTTI, *Capo di sentenza*, in *Riv. dir. proc.* 1933, I, p. 117 ss.). Sul tema CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 3<sup>a</sup> ed., Padova 2012, p. 62 ss. e LIEBMAN, «Parte» o «capo» di sentenza, in *Riv. dir. proc.* 1964, p. 47 ss. A tal proposito

Appare chiaro, pertanto, che l'autonomia delle statuizioni fa sì che la pronuncia giudiziale ed i suoi effetti riguardino esclusivamente ciascuna coppia di parti e la situazione sostanziale dedotta in giudizio.

E proprio con riguardo al giudicato, questo sia sotto l'aspetto oggettivo sia soggettivo è preso in considerazione come fenomeno bilaterale riguardando i diritti sostanziali dei singoli e coinvolgenti esclusivamente la coppia di soggetti<sup>142</sup>. Ciò significa, che i terzi titolari di diritti impropriamente connessi non risentono degli effetti del giudicato *inter alios*; deducendo in giudizio situazioni giuridiche le cui regolamentazioni sono reciprocamente indipendenti, il giudicato investe esclusivamente il diritto o il rapporto giuridico accertato tra le parti che hanno partecipato al giudizio. Le questioni risolte, quindi, siano esse di mero fatto o di diritto non hanno efficacia nei confronti dei terzi che vantano pretese simili<sup>143</sup>.

De resto, la risoluzione della semplice questione, ancorché di diritto ed astrattamente idonea a definire interamente il giudizio, non può costituire oggetto di un'autonoma pronuncia, con sentenza non definitiva. Si è già avuta occasione di argomentare, infatti, (cfr. Cap. I § 6) come la risoluzione delle identiche questioni si ponga in un rapporto di pregiudizialità atecnica rispetto alla decisione, sicché la decisione sulla questione è un semplice antecedente logico necessario, circoscritto alla formazione interna della decisione, che non costituisce oggetto di un'autonoma pronuncia da parte dell'organo decidente<sup>144</sup>.

---

CONSOLO, abbracciando in linea generale la tesi tradizionale, distingue tale significato in ragione della portata applicativa della norma; così per quanto concerne l'art. 329 c.p.c. (nonché l'art. 336 c.p.c.) per parte si individua ogni domanda proposta e non già la soluzione di una questione (a differenza ad esempio degli artt. 342 oppure 43 c.p.c. che si riferiscono invece a parti della sentenza intese come questioni).

<sup>142</sup> MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, (a cura di) MENCHINI, Napoli, 2008, p. 55 ss., spec. 61.

<sup>143</sup> MENCHINI-MOTTO, *Cosa giudicata*, in *Commentario del codice civile*, diretto da GABRIELLI E., *Della tutela dei diritti (Artt. 2907-2969)*, coordinato da BONILINI, CHIZZINI, p. 21 ss., spec.109 ss.;

<sup>144</sup> A tal proposito si richiamano le conclusioni offerte nel Cap. II, § 6, note 58-59 secondo cui tali questioni rientrano nella «*mera pregiudizialità logica*», sono un fenomeno circoscritto alla formazione interna della decisione e non assumono alcun rilievo non potendo essere fonte

Qualora, infine, il giudice ritenga solo alcune delle cause connesse mature per la decisione, si è già detto (*supra* § 10) che procederà alla scissione del processo a norma degli artt. 103, secondo comma, e 279, secondo comma, n. 5): il giudice quindi pronuncia sentenza definitiva, immediatamente impugnabile, e con ordinanza, dispone l'ulteriore istruzione riguardo alle altre cause cumulate. Al frazionamento della pronuncia, è anticipato, quindi, il frazionamento del processo<sup>145</sup>.

14. (segue) *La statuizione sulle spese.*

Quanto alle spese, in caso di soccombenza di più litisconsorti, si applica l'art. 97 c.p.c., norma che, disciplina la liquidazione delle spese del giudizio nel caso del processo con pluralità di parti. Quindi, «*Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali*».

È stato chiarito che «*l'interesse comune*» ricorre quando si abbia una convergenza ed unitarietà di interesse al provvedimento del giudice, la quale si riveli in un'identità di atteggiamento difensivo diretto a contrastare la pretesa

---

di effetti positivamente regolati. In particolare, CHIARLONI, *Il ricorso incidentale del resistente vittorioso: profili sistematici e rapporti con il c.d. ordine logico della pregiudizialità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 497, spec. 521, nota 36; MENCHINI, *Il giudicato civile*, Torino 1988, *passim*, spec. p. 276; MONTESANO, *Questioni preliminari e sentenze parziali di merito*, in *Riv. dir. proc.* 1969, p. 579 ss., spec. 598; GARBAGNATI, *Questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali*, in *Riv. dir. proc.* 1976, p. 257 ss. *Contra* parrebbe DENTI, *Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.* 1969, p. 213 ss. e in *Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile*, Padova 1983, p. 390 ss., spec. 397 che invece ha ritenuto che una volta ammesso che le questioni preliminari di merito non sono le questioni pregiudiziali ex art. 34 c.p.c., tutte le altre questioni idonee a definire il giudizio, tra cui vi rientrano anche le questioni di diritto se la loro decisione può condurre a tale risultato, possono formare il contenuto di una sentenza non definitiva.

<sup>145</sup> Così MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, *op. cit.*, p. 349; DENTI, *Ancora sull'efficacia della decisione di questioni preliminari di merito*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 10 ss. e in *Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile*, *cit.*, p. 408 ss.



avversaria ovvero dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute<sup>146</sup>.

#### 15. *Il processo litisconsortile improprio nelle fasi di gravame.*

La disciplina del processo litisconsortile nelle fasi di gravame è improntata al principio dell'unità del procedimento di impugnazione, grazie al quale si tende a mantenere un'identità soggettiva ed oggettiva tra il procedimento impugnato e quello di impugnazione.

Il legislatore, nel Capo dedicato alle «*Impugnazioni in generale*» ha previsto, quindi, un gruppo di norme volte ad impedire la disgregazione, la «biforcazione»<sup>147</sup>, del processo sino a quel momento unitario, a causa dell'instaurazione di più procedimenti paralleli di impugnazione contro la stessa sentenza.

Il riferimento è innanzitutto agli artt. 331 e 332 c.p.c. ossia la disciplina delle cause inscindibili, dipendenti e scindibili, i quali consentono che al grado di impugnazione partecipino tutti coloro che furono parti nel giudizio di primo grado. Il codice, inoltre, impone che tutte le impugnazioni (dello stesso tipo) proponibili contro una medesima sentenza ad opera delle due o più parti, che avessero partecipato al primo grado, siano proposte nello stesso processo (art. 335 c.p.c.).

---

<sup>146</sup> Così, Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20916; Cass., 16056/2015; Cass., 24757/2007; Cass. 17281/2011; Cass. n. 27281/2011; Cass. S.U., n. 1536/1987; Cass. n. 4155/1989; Cass. n. 6739/1988; Cass. n. 1100/1995; Cass. n. 5825/1996; Cass. n. 6761/2005.

In dottrina, SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1988; GRASSO, *Della responsabilità civile delle parti, Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino 1973; CORDOPATRI, voce *Spese giudiziali*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990.

L'art. 97 c.p.c., inoltre, è stato utilizzato da parte di risalente dottrina, per giustificare la possibilità di riconoscere ai litisconsorti una medesima legittimazione ad agire, e quindi medesimi poteri processuali, avendo i contraddittori un «interesse comune»; in altri termini, ci si è chiesti se l'identità di interesse non comporti automaticamente una identità delle loro situazioni processuali. In questi termini, ad esempio, BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1936, p. 489. Tale teoria è stata peraltro confutata da TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo, cit.*, p. 168-169, il quale specificò come la norma valga a conferire rilevanza all'agire comune o separato dei litisconsorti, ma non consente di dedurre che essi siano diversamente legittimati al compimento delle une o delle altre attività così sanzionate. Cfr. *supra* § 1.

<sup>147</sup> CERINO CANOVA, *Impugnazioni separate contro la stessa sentenza*, in *Riv. dir. proc.* 1976, p. 298 ss.

Cominciando dalla pluralità di parti, sotto il profilo sistematico, si sorvolerà l'approfondimento delle cause inscindibili e dipendenti, argomento interessante, la cui nozione occupa da sempre la dottrina e la giurisprudenza, ma che esula dal tema del litisconsorzio facoltativo improprio. L'art. 331 c.p.c. «*Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili*» si applica, ad esempio, in quelle controversie ove il giudizio con pluralità di parti si sia instaurato per necessità del litisconsorzio (art. 102 c.p.c.), per litisconsorzio unitario oppure per successione di più persone ad una parte (la casistica è, peraltro, più ampia), oppure per quelle liti connesse dal vincolo di pregiudizialità-dipendenza o di garanzia (cause «*tra di loro dipendenti*»). In questi casi, il giudizio di impugnazione non può svolgersi che nei confronti di tutti coloro che parteciparono al precedente grado di giudizio, pena, in caso di mancata integrazione del contraddittorio, l'inammissibilità dell'impugnazione<sup>148</sup>.

Venendo quindi *in medias res*, è massima tralatizia che la sentenza resa in un processo litisconsortile improprio sia disciplinata dall'impugnazione di cause scindibili, di cui all'art. 332 c.p.c.<sup>149</sup>. Del resto, nella connessione meramente intellettuale, non avendo le cause alcun elemento costitutivo in comune, è esclusa una qualsivoglia dipendenza tra domande, con evidente inapplicabilità del regime di cui all'art. 331 c.p.c.<sup>150</sup>. Sicché il sistema delle

---

<sup>148</sup> CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., p. 91 ss.

<sup>149</sup> *Ex multis*: S.U. 27 ottobre 2000, n. 1142: «*Nel caso in cui le domande proposte contro diversi convenuti siano autonome, in relazione alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e "causae petendi", si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, con la conseguenza che, in sede di impugnazione, le cause, per loro natura scindibili, restano distinte in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori, e quindi, in particolare, la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una delle domande non può essere proposta dal soggetto che del relativo giudizio non è parte*». *Ex multis*: Cass., 11 ottobre 2002, n. 14554.

Sono altresì scindibili: le cause connesse per solo titolo, nell'intervento adesivo autonomo o litisconsortile (Cass., 24 novembre 2000, 15197), nel caso del coobbligato solidale (Cass. 26 febbraio 2014, n. 4571, in *Guida dir.* 2014, 19, 77; Cass., 4 ottobre 1991, n. 10398, in *Riv. dir. proc.* 1994, p. 271), tradizionalmente nel caso della garanzia impropria, posizione per vero oggi ribaltata (di talché anche per la garanzia impropria si applica il 331 c.p.c.) dalle S.U. 24707, del 4 dicembre 2015.

<sup>150</sup> Il tema del processo litisconsortile in generale ma soprattutto il processo con pluralità di parti nella fase delle impugnazioni è un argomento che da sempre interessa dottrina e giurisprudenza e le cui difficoltà, a differenza del litisconsorzio in primo grado, ove l'individuazione delle fattispecie legittimanti è chiaramente prevista, ma vi è assenza di regole organiche, sono, rispetto a quest'ultimo, invertite, sicché l'individuazione della disciplina

impugnazioni è regolato separatamente e ciò in particolare con riguardo alla legittimazione ad impugnare, stabilita per ciascun soggetto con riguardo alla posizione assunta per la lite che gli è propria<sup>151</sup>, ma anche per l'impugnabilità delle singole pronunce, essendo ciascuna decisione impugnabile con lo specifico mezzo di gravame<sup>152</sup>.

Invero, la disposizione in commento non impone che la sentenza sia impugnata nei confronti di tutte le parti, essendo ammessa la diversa eventualità della scissione del cumulo<sup>153</sup>. Tuttavia se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa (per scadenza

---

processuale è chiara, ma lascia all'interpretazione dei pratici e degli studiosi le fattispecie legittimanti.

È stato evidenziato come poche sentenze diano una definizione di cause scindibili, e si soffermino piuttosto sul concetto di cause inscindibili o dipendenti, facendone quindi derivare *a contrario* rispetto a queste ultime la determinazione positiva. Dottrina e giurisprudenza, anche risalente, con argomentazione assodata, vi fa rientrare tuttavia la connessione per «ragioni di mera opportunità», che lascia pur sempre distinte le cause, ed autonomi ed indipendenti i rapporti sostanziali.

Sul tema si leggano: ALLORIO, *Litisconsorzio alternativo passivo e impugnazione incidentale*, in *Giur. it.* 1947, IV, c. 73 ss.; BONSIGNORI, *Impugnazioni civili in generale*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, IX, Torino 1993, p. 348 ss.; CARNACINI, *Il litisconsorzio in fase di gravame*, Padova, 1937; CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, *op. cit.*, 91; GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, Milano 1973, p. 161 ss.; FABBRINI, *Note in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione*, in *Giur. it.* 1969, I, 1, c. 555; PAOLINI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. dir. civ.* 1970, II, p. 545 ss.; PERAGO, *Cumulo soggettivo e processo di impugnazione*, *op. cit.*; RICCI G.F., *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, Milano 2005; VACCARELLA, *Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame: il principio dell'unitarietà del termine di impugnazione*, in *Riv. dir. proc.* 1972, p. 97 ss.; SANDULLI, *Il tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1981, p. 308 ss.; SINISI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1982, p. 668 ss. e 1030 ss.

<sup>151</sup> SINISI, *op. ult. cit.* 725 scrive: «I litisconsorti facoltativi sono ciascuno attore o convenuto nei confronti di un altro soggetto non litisconsorte e non vi possono essere domande proposte dall'uno contro gli altri litisconsorti, per cui difetta d'interesse colui che denunci gli altri litisconsorti». Richiama altresì Cass. 15 settembre 1970, n. 1485, in *Rep. Foro it.* 1970, voce *Cass. civ.*, n. 5

<sup>152</sup> Così SINISI, *op. ult. cit.* 724.

<sup>153</sup> Si è già avuta occasione di argomentare, *supra*, come sia possibile che una parte impugni il «suo» capo della sentenza, mentre le altre no, con il passaggio in giudicato degli altri capi della sentenza per acquiescenza o per decorso dei termini.

dei termini) o esclusa (per acquiescenza), fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione<sup>154</sup>.

La *ratio* della disposizione, d'altronde, è di impedire la moltiplicazione di impugnazioni separate contro la stessa sentenza, con vari procedimenti di impugnazione che darebbero luogo a diverse sentenze di gravame, e ciò alla luce del principio, che governa il processo litisconsortile, di economia processuale, nonché al fine di evitare giudicati anche se solo logicamente contraddittori<sup>155</sup>.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il giudizio di impugnazione non diviene inammissibile, ma rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327, primo comma c.p.c.<sup>156</sup>, momento dal quale decorrono i termini per la riassunzione del processo sospeso<sup>157</sup>. A ciò si aggiunge che a norma dell'art. 326, secondo comma, c.p.c.,

---

<sup>154</sup> Cfr. TOMMASEO, *Effetti della notifica spontanea di impugnazioni soggettivamente parziali*, in *Giur. it.* 1973, I, 1, c. 590 ss.; RICCI G.F., *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, cit. p. 448-449 il quale correttamente mette in evidenza come l'emanazione del provvedimento ex art. 332 c.p.c. non sia scevro da difficoltà, e ciò non soltanto per quanto attiene alla valutazione di scindibilità della causa ma anche per ciò che riguarda l'accertamento delle ragioni di esclusione o di preclusione del gravame, che rendono superflua la notifica.

<sup>155</sup> ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, cit., I, p. 804; SATTA, *Commentario*, cit., II, p. 75.

<sup>156</sup> Si è detto infatti «*le liti sono e debbono restare scindibili, ciò che non deve potersi scindere è il relativo processo*» così PERAGO, *op. ult. cit.*, p. 129. Anche CARNACINI, *Il litisconsorzio in fase di gravame*, cit. p. 195; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, cit. 401 ss.; CERINO CANOVA, voce *Impugnazioni I) diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1990, p. 21.

Tale tipologia di sospensione rientra tra quelle definite da TRISORIO LIUZZI (in *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit. pp. 111, 398, e 738) come sospensioni automatiche, poiché la sospensione è la diretta conseguenza del compimento o del mancato compimento di un atto ad opera di una delle parti o dello stesso giudice d'ufficio, sicché l'attività o l'inattività delle parti o del giudice viene valutata dal legislatore come idonea a bloccare il processo per il tempo necessario per eliminare la causa che ha determinato la sospensione.

Prosegue l'A. che quindi la sospensione sia automatica, non necessita di un provvedimento costitutivo del giudice dell'impugnazione, anche se ritiene opportuno che egli ne prenda atto all'udienza con ordinanza (p. 400).

<sup>157</sup> A riguardo, TRISORIO LIUZZI (in *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit. p. 401 s.) rileva che il legislatore non ha indicato il termine entro cui il processo deve essere rimesso in moto; sicché considera che il giudice, sapendo quando scadrà il termine per l'impugnazione (al massimo sei mesi più l'eventuale sospensione feriale), ben può fissare nel provvedimento di sospensione un'udienza per la prosecuzione della causa. Certo, argomenta l'A., il problema non è risolto, poiché il giudice potrebbe solo prendere atto dell'ipotesi di sospensione, senza indicare il giorno della successiva udienza, ritenendo di fatto che il processo potrebbe rimanere sospeso finché una delle parti non lo rimetta in moto.

l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine breve per proporla contro le altre parti. Lo scopo della disposizione è evitare che si verifichi una lunga sospensione del procedimento di gravame, facendo decorrere per il solo soccombente dal momento della prima impugnazione i termini acceleratori per proporre impugnazione nei confronti di tutte le altre parti (alla disciplina delle cause scindibili, quindi, non si applica il principio della decorrenza del termine unico per l'impugnazione)<sup>158</sup>.

Se invece le parti ottemperano all'ordine di notificazione, essa si caratterizza come una mera denuncia di gravame, rendendo così edotte le altre parti del procedimento di impugnazione; esse potranno eventualmente impugnare gli altri capi della sentenza, formulando impugnazioni incidentali a norma dell'art. 333 c.p.c.<sup>159</sup>.

A parere della giurisprudenza, se il giudice ometta di disporre la notificazione del gravame relativo alle cause scindibili, la sentenza che decide nel merito dell'impugnazione è annullabile in Cassazione (*ex* 360 n. 4 c.p.c.) solo se, al momento della relativa decisione, non siano decorsi, nei confronti

---

<sup>158</sup> Il termine per l'impugnazione decorre dalla data delle singole notificazioni a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con un'unica sentenza, ciò perché all'interesse autonomo di ciascuna parte corrisponde un autonomo diritto all'impugnazione SINISI, *op. ult. cit.*, p. 1090 s.; MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, 24<sup>a</sup> ed., *cit.* 480-481; CERINO CANOVA, *Impugnazioni separate contro la stessa sentenza*, *cit.*, p. 306.

<sup>159</sup> Cfr. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, vol. I, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 1979, p. 803; BALENA, *Cause scindibili e impugnazione incidentale tardiva*, in *Giusto proc. civ.* 2008, p. 437 ss., spec. 441; CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, *op. cit.*, p. 109; SATTA, *Commentario*, *cit.*, II, p. 75; SALMÉ, *Sulla decorrenza dei termini per impugnare nei giudizi con pluralità di parti*, in *Foro it.* 1969, I, c. 1232; SINISI, *op. ult. cit.*, p. 1086; MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, vol. II, *cit.*, p. 481; RICCI G.F., *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, *cit.*, 448; Precisa PERAGO, *op. ult. cit.*, p. 130, che il contenuto della notificazione *ex* art. 332 c.p.c. è diverso a seconda che colui che la solleciti, sia soccombente oppure no nei confronti dei chiamati. Nella prima ipotesi, l'istante non può limitarsi a notificare l'impugnazione ma deve, se vuole, proporre l'impugnazione; nella seconda ipotesi, invece, la notificazione da parte del non soccombente ha valore di *litis denuntiatio* che non espone chi la effettua dall'onere di eventuali spese giudiziali e non attribuisce di per se stessa la veste di parte all'intimato.

In giurisprudenza, tra le tante, Cass. civ., sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9773; Cass. civ., 21 marzo 2016, n. 5508; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2208; Cass., 16 aprile 2007, 9002; Cass., 27 ottobre 2004, 20792.

della parte interessata, i termini per l'appello mentre, ove essi siano già scaduti, l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto<sup>160</sup>.

Ritiene peraltro una parte della dottrina che all'atto pratico la doglianza non si pone con riferimento alle parti del giudizio, entrambe prive di interesse a proporre il gravame: l'impugnante non riceve alcun documento dall'assenza di altre impugnazioni; l'impugnato ne trae un vantaggio, non dovendosi difendere contro più parti<sup>161</sup>. L'Autore conclude quindi affermando l'inesattezza della massima giurisprudenziale, non essendo la decisione suscettibile di essere annullata in cassazione.

Da ultimo, risponde al principio dell'unità del giudizio di impugnazione, realizzando l'esigenza di concentrazione dei gravami, l'art. 335 c.p.c., rimedio cd. successivo alla biforcazione del giudizio<sup>162</sup>. Esso mira ad ottenere il *simultaneus processus* in caso di pluralità di iniziative impugnatorie, la quale può essere disposta finché un procedimento non si sia concluso con sentenza definitiva<sup>163</sup>. La riunione di impugnazioni dello stesso tipo separatamente proposte è obbligatoria qualora investano lo stesso provvedimento e va disposta anche d'ufficio, benché l'inosservanza di tale obbligo non spieghi alcun effetto. Mentre, si è già sopra evidenziato (*supra* § 8), la riunione può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove le impugnazioni siano proposte contro diverse sentenze pronunciate fra le medesime parti, ma il giudice vi ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto<sup>164</sup>.

---

<sup>160</sup> Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2014, n. 4571, in *Guida dir.* 2014, 19, 76; Cass., 1 aprile 2003, n. 4893.

<sup>161</sup> Così RICCI G.F., *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione, cit.*, 451 s.

<sup>162</sup> Cfr. CERINO CANOVA, *Impugnazioni separate contro la stessa sentenza, cit.*, p. 304-305 il quale mette in evidenza come i due strumenti che assicurano l'unità del processo siano da un lato l'impugnazione incidentale, la quale risolve in radice il problema della concentrazione delle impugnazioni, dall'altro la riunione dei procedimenti che si manifesta, per vero, come rimedio successivo alla biforcazione del processo.

<sup>163</sup> CERINO CANOVA, *op. cit.*, 323.

<sup>164</sup> *Ex multis* S.U., 04.08.2010, n. 18050; Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2010, n. 4357. Si veda inoltre la giurisprudenza della nota 93.

PARTE SECONDA  
*I procedimenti speciali*

16. *Le controversie di lavoro. La riunione ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.*

Si è già avuta occasione di argomentare (Cap. II, § 8) come l'ambito di rilevanza della connessione impropria attenga soprattutto al campo dei rapporti di lavoro, quale esempio emblematico di rapporti di serie, e di come il legislatore abbia attribuito rilevanza alla specificità dei diritti tutelati mediante l'obbligatorietà della riunione delle controversie di lavoro, di previdenza e assistenza, pendenti innanzi lo stesso giudice (o a giudici dello stesso ufficio giudiziario<sup>165</sup>) e connesse anche solo per identità di questioni (a norma dell'art. 151 disp. att. c.p.c.).

La *ratio* sottesa alla disposizione è ben evidenziata da FRANCHI; scrive l'Autore, che nell'ipotesi di cause con più attori e convenuti con identità di titolo o di questioni la ragione dell'obbligatorietà della riunione vada ravvisata non tanto nell'uniformità della giurisprudenza, che raramente si raggiunge con decisioni dei giudici di merito, quanto nell'assimilazione di una lite a largo cumulo soggettivo a una lite collettiva. Così l'attento legislatore del processo del lavoro ha voluto creare dei processi che per il numero delle parti (che sono lavoratori) possano non solo dar luogo a una decisione più mediata (sia per il confronto di posizioni molto simili che per l'evidenza degli effetti globali della lite per l'impresa, se definita in senso sfavorevole al datore di lavoro), ma anche possano fornire un modello operativo per rapporti di lavoro simili nell'ambito di imprese simili<sup>166</sup>.

La riunione dovrà, quindi, essere «*sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo*». Il regime appena descritto diverge, da quello del processo ordinario,

---

<sup>165</sup> Così in particolare LEVONI, *Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*, Milano 1992, p. 485 s. che esclude che l'art. 151 disp. att. c.p.c. si applichi nell'ipotesi di cause connesse pendenti davanti a giudici diversi, poiché la norma richiama l'art. 274 c.p.c. e non l'art. 40 c.p.c. Così anche VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, Torino 2015, p. 249.

<sup>166</sup> FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Noviss. Dig. It.*, App. VI, Torino 1986, p. 901 ss., spec. p. 902.

ex art. 274 c.p.c., perché trasforma la facoltà di riunione dei procedimenti in un «dovere», sia pure con una clausola di riserva<sup>167</sup>; la norma riecheggia l'art. 103, secondo comma, c.p.c. benché solo parzialmente: l'istanza concorde delle parti contro la riunione non è sufficiente ad impedirla<sup>168</sup>.

L'art. 151 disp. att. c.p.c. è stato, inoltre, parzialmente riscritto nel 2006, dal d.lgs. 40/2006<sup>169</sup>, il quale non solo ha esteso la previsione normativa anche alle liti dinanzi al giudice di pace<sup>170</sup>, ma ha altresì stabilito che la riunione debba comunque disporsi, qualora le controversie si trovino nella stessa fase processuale, salvo che a ciò non vi ostino «gravi e motivate ragioni». Tale inciso comporta che il giudice, qualora si trovi di fronte cause, anche solo impropriamente connesse che siano nella stessa fase processuale, dovrà motivare quali siano le ragioni che la rendono inopportuna, venendo meno, quindi il principio, sopra sancito, di insindacabilità della riunione<sup>171</sup>.

---

<sup>167</sup> Così, prima della riforma del 2006, MONTESANO, VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1996, p. 178. In giurisprudenza Cass., 9 settembre 2008, n. 22931, in *Foro it.* 2009, I, c. 867.

LUISO, *Il processo del lavoro*, Torino 1992, p. 162, invece, riconosce un margine di discrezionalità, con una latitudine tuttavia più ristretta rispetto a quella disposta dall'art. 274 c.p.c. Anche LEVONI, *op. ult. cit.* p. 484 che insiste sulla persistenza della discrezionalità. Così anche CAMPUS, *sub art. 274 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), *cit.*, p. 2700.

Dopo la riforma del 2006, VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, *op. cit.* p. 250 il anzi ritiene che il legislatore si sia mosso nella direzione di potenziare ulteriormente l'istituto in ambito laburistico, «limitando per tabulas la discrezionalità del giudice, qualora le cause si trovino nella medesima fase processuale, alla sola individuazione di quelle "gravi e motivate ragioni" che sconsigliano di procedere alla riunione».

<sup>168</sup> TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2015, p. 150 s.

<sup>169</sup> In generale, sul nuovo testo della norma, CARRATTA, *Le recenti riforme del processo civile*, in *Commentario* a cura di CHIARLONI, II, Bologna 2007, 1958 ss.

<sup>170</sup> Parte della dottrina, condivisibilmente è critica sulla disposizione topografica della norma che estende la regola anche ai procedimenti dinanzi al giudice di pace. In ogni caso, l'operatività della riunione non dovrebbe trovare ostacolo dal fatto che fra i diversi procedimenti alcuni debbano essere decisi in via equitativa ai sensi dell'art. 113, comma secondo c.p.c. Così, CAMPUS, *op. ult. cit.* p. 2699 s.

Sull'applicabilità della disposizione generale ex art. 274 c.p.c. prima della Novella: Cass., sez. III, 2 febbraio 2004, n. 1873.

<sup>171</sup> Così soprattutto LUISO, SASSANI, *La riforma del processo civile. Commentario breve agli articoli riformati dal codice di procedura civile*, Milano 2006, 346 ss., i quali ritengono che prima della riforma del 2006, la valutazione della mancata riunione fosse insindacabile, addirittura se immotivata. Anche Cass., sez. lav. 25 maggio 2001, n. 7173: «La mancata riunione di cause in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, connesse anche soltanto per identità delle questioni, a norma dell'art. 151 disp. att. c.p.c., non è deducibile, di per sé, in cassazione, sia perché l'inosservanza della disposizione non è prevista



La norma, infatti, è volta a permettere l'accertamento unitario della questione comune, limitando così il più possibile i contrasti giurisprudenziali ed assicurando un'uniformità della decisione; ma, d'altro canto, manifesta inconvenienti legati all'obbligatorietà della riunione, la quale certamente risulta accettabile qualora la causa sia puramente documentale o non coinvolga troppe parti, ma è «*inappagante ove sussista la necessità di articolare un'attività istruttoria lunga e complessa*»<sup>172</sup>.

Il primo comma conclude, inoltre, affermando che «*analogamente si provvede nel giudizio di appello*», potere-dovere del giudice del lavoro invero esteso anche al giudizio di legittimità in Cassazione in virtù di esigenze di economia processuale dei giudizi e di certezza del diritto<sup>173</sup>.

Perplessità erano sorte, nella giurisprudenza creatasi prima della riforma del 2006, circa la possibile nullità della sentenza se il giudice non avesse rispettato la disposizione in esame; la Suprema Corte, fugando ogni dubbio, chiarì, peraltro, che la mancata osservanza della disposizione non è prevista dalla legge a pena di nullità processuale, non inficiandone pertanto la conseguente sentenza<sup>174</sup>, e ciò perché la decisione sulla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla prevista esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi

---

*dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, sia perché la decisione relativa alla riunione implica valutazioni discrezionali relativamente alla pretesa esclusione dell'obbligo di riunione nell'ipotesi in cui questa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. Ne consegue che il difetto di espressa e specifica motivazione in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale medesimo non è autonomamente censurabile in sede di legittimità».*

<sup>172</sup> Si condivide quindi quanto affermato da DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell'accertamento delle "fattispecie preliminari"*, Torino 2008, p. 236 ss., spec. 239-240.

<sup>173</sup> Cass. civ., sez. II, 22 giugno 2007, n. 14607; Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12252; Cass., sez. II, 17 giugno 2008, n. 16405; Cass., 17 febbraio 1978, n. 781, in *Giur. it.* 1978, I, I, c. 2351 ss., con nota di MONTELEONE.

<sup>174</sup> Così ex multis Cass., 11 febbraio 2004, n. 2649; Cass., 21 dicembre 2001, n. 1652; Cass., 25 maggio 2001, n. 7173; Cass. 7 settembre 1995, n. 9430; Cass. civ., sez. lav., 07 settembre 1995, n. 9430.

eccessivamente il processo, che, come tale, non richiede espressa e specifica motivazione<sup>175</sup>.

Tale orientamento alla luce Novella del 2006, benché sia stato confermato anche dalla più recente giurisprudenza<sup>176</sup>, è correttamente criticato da parte della dottrina contemporanea. Infatti, almeno nell'ipotesi della riunione obbligatoria qualora le cause si trovino nella stessa fase processuale, è la legge ad imporre la motivazione del provvedimento di diniego della riunione, sicché la sua assenza o incompletezza/contraddittorietà dovrebbe essere ritenuto motivo di nullità della sentenza e del procedimento. Per tutti gli altri casi, questa stessa dottrina abbraccia una soluzione meno rigorosa, e tuttavia più rigida e severa rispetto a quella accolta in sede di legittimità: reputa in ogni caso indispensabile la motivazione del provvedimento con cui si nega la riunione, ma ne limita la censurabilità alla sola omissione, oppure quando essa risulti palesemente abnorme<sup>177</sup>.

Che l'istituto della riunione obbligatoria nel processo del lavoro di cause anche solamente impropriamente connesse risponda, oltre che all'armonizzazione delle decisioni, anche a finalità di «*economia di spese*», si evince, infine, dalla lettura del secondo comma dell'art. 151 disp. att. c.p.c. «*le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite*». La dottrina ritiene che, sotto questo profilo, la norma appaia, infatti, un «*opportuno rimedio contro il malcostume delle citazioni multiple, volte al fine di moltiplicare le parcelle*»<sup>178</sup>.

---

<sup>175</sup> Così Cass., sez. lav., 21 dicembre 2001, n. 16152. Cfr. VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, op. cit. p. 251.

<sup>176</sup> P. es. Cass. civ., 18 luglio 2013, n. 17612: «Non è affetta da nullità la sentenza d'appello pronunciata all'esito di un giudizio nel corso del quale non sia stata disposta - a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - la riunione di altri gravami proposti in relazione a controversie su questioni identiche a quella definita dalla pronuncia adottata, non essendo espressamente comminata la sanzione della nullità per la violazione della citata disposizione, né potendosi ritenere tale sentenza - a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. - inidonea a raggiungere il suo scopo di decidere la causa, determinando solo il rischio di giudicanti contrastanti o dissimili su questioni identiche».

<sup>177</sup> Così VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, op. cit. p. 251-252

<sup>178</sup> FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, in *Giur. it.* 1974, IV, c. 1 ss., spec. c. 5. Anche MONTESANO, VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, cit. , p. 178; LUISO, *Il*

In giurisprudenza in ogni caso si distingue, ai fini della determinazione dei criteri di liquidazione dei compensi per la professione forense, a seconda che la prestazione di patrocinio in favore di più parti sia resa dallo stesso avvocato oppure da più avvocati distinti. Solo in quest'ultima ipotesi infatti si applicherà la disposizione del secondo comma dell'art. 151 disp. att. c.p.c.; mentre nel caso di riunione con il medesimo difensore si applicherà l'art. 4, secondo comma, della tariffa forense approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55<sup>179</sup>.

#### 17. *La connessione impropria nel processo amministrativo.*

È un dato assodato (Cap. I § 2) che il legislatore del '40 abbia ancorato il concetto di connessione ad un canone di legalità, e quindi abbia elevato la connessione oggettiva, causale ed impropria a presupposto del litisconsorzio facoltativo.

Discorso diverso deve invece essere svolto con riguardo al processo amministrativo, poiché mancando una specifica disciplina, simile a quella degli artt. 102 e 103 c.p.c., le regole sul giudizio con pluralità di parti è di fatto lasciato alla discrezionalità della giurisprudenza, che ne determina le condizioni di ammissibilità.

Ciò premesso, gli istituti del litisconsorzio e della connessione non sono del tutto estranei al codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010); il riferimento è, ad esempio, all'istituto dell'intervento del terzo nel corso del

---

*processo del lavoro, cit.*, p. 162 s.; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro, cit.*, p. 151.

<sup>179</sup>«Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti»

La Suprema Corte ha chiaramente enunciato tale principio con riferimento *ratione temporis* al previgente e pressoché identico art. 5, 4° comma, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585. Cass., sez. lav., 9 settembre 2008, n. 22931, in *Giust. civ.* 2009, 7-8, I, p. 1698; Cass., sez. lav. 9 settembre 2008, n. 22930; Cass., sez. lav., 11 giugno 2004, n. 11150. *Contra* però Cass., 16 luglio 1997, n. 6532; Cass., 2 luglio 1994, n. 6280, in *Giust. civ.*, 1995, 1031, con nota di DE TILLA, *Liquidazione degli onorari: pluralità di difensori o di parti.*

giudizio<sup>180</sup>, ai motivi aggiunti<sup>181</sup>, alla riunione giudiziale di cause<sup>182</sup> e al cumulo di domande connesse (art. 32 c.p.a.), norma che consente sia il ricorso cumulativo, qualora un unico soggetto o impugna più atti amministrativi, oppure propone più domande giudiziali differenti, sia il ricorso collettivo, ossia il cumulo di domande connesse, qualora una pluralità di soggetti intenda impugnare il medesimo provvedimento inscindibile oppure un atto plurimo<sup>183</sup>.

Mancando, quindi, una definizione di connessione, la dottrina ha specificato che essa è una categoria che interessa sia i provvedimenti o atti amministrativi

---

<sup>180</sup> Art 28 c.p.a.: « Se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire, senza pregiudizio del diritto di difesa. Chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova. Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento».

A riguardo, è opportuno brevemente segnalare come nel processo amministrativo sia ammesso sicuramente l'intervento adesivo dipendente il quale può essere proposto da un soggetto nei confronti del quale il provvedimento ha un'incidenza riflessa sulla sfera giuridica dell'interveniente in virtù di una relazione giuridica intercorrente tra i due soggetti. L'intervento si distingue in *ad adiuvandum*, quando l'interveniente affianchi il ricorrente sostenendone le ragioni, e *ad opponendum* allorché agisca a fianco dell'amministrazione o dei controinteressati, e sia portatore di un «interesse alla conservazione dell'atto sottoposto all'esame del giudice amministrativo, atto dal qual si tragga - sia pure di riflesso - una qualche utilità o, comunque, di un interesse al quale, a seguito dell'accoglimento del ricorso ed al conseguente annullamento del provvedimento impugnato, possa derivare indirettamente una lesione» (così TAR Marche, Ancora, 2 ottobre 1998, n. 1063 in *Foro amm.* 1999, p. 838).

Affianco all'intervento adesivo dipendente, è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza altresì la figura dell'intervento delle parti necessarie pretermesse (*se il giudizio non è stato promosso contro alcuna delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata*) e l'intervento litisconsortile sia del cointeressato sia del controinteressato.

Sull'intervento nel processo amministrativo si legga: CIMELLARO, *L'intervento*, in *Il codice del processo amministrativo*, a cura di SASSANI-VILLATA, Torino 2012, p. 545 ss.; DOMENICHELLI, *Le parti nel processo amministrativo*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di CASSESE, Milano 2003, p. 4311 ss.; D'ORSOGNA, *L'intervento nel processo amministrativo: uno strumento cardine per la tutela dei terzi*, in *Dir. proc. amm.* 1999, p. 381 ss.; RAMAJOLI, *La connessione nel processo amministrativo*, Milano 2002, p. 140 ss.; ID., *Riflessioni in tema di interveniente e controinteressato nel giudizio amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1997, p. 118 ss.

<sup>181</sup> Art. 43 c.p.a.: «I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte».

<sup>182</sup> art. 70 c.p.a.: «Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi».

<sup>183</sup> CORRADINO, STICCHI DAMIANI, *Il processo amministrativo*, Torino 2014, p. 240.

(soprattutto sul piano sostanziale), sia i giudizi che rispetto a tali provvedimenti sono instaurati (soprattutto da un punto di vista processuale)<sup>184</sup>.

La presente indagine certamente non può occuparsi del vasto tema della connessione nel processo amministrativo, ma verrà circoscritta esclusivamente alle ipotesi di connessione che interessa una pluralità di soggetti (per altro solo in via originaria ed in via successiva per riunione), al fine di verificare se anche nel processo amministrativo si dia rilevanza al cumulo di domande connesse solo da identiche questioni.

Iniziando dal ricorso collettivo, il citato art. 32 c.p.a. per vero non menziona il cumulo soggettivo o il litisconsorzio originario, a differenza del previgente art. 35 del T.U. Consiglio di Stato, il quale, benché laconicamente, stabiliva che i ricorsi dovessero essere sottoscritti «*dalle parti ricorrenti o da una di esse*»<sup>185</sup>. Tale lacuna è stata fortemente criticata dalla dottrina, la quale ritiene «*paradossale*» che nel processo amministrativo manchi una esplicita disciplina sul litisconsorzio, poiché sono pochi i rapporti giuridici aventi forma

---

<sup>184</sup>Così, RAMAJOLI, *La connessione nel processo amministrativo*, cit., p. 20 ss. Invero MENCHINI, *La connessione nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.* 2014, p. 1101, spec. 1104, scritto in occasione del Convegno di Studi dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo amministrativo, tenutosi il 13 e 14 giugno a Firenze dal tema: *Connessione e cumulo di domande nel processo amministrativo* scrive che talvolta il legislatore parla di domande o ricorsi, altre volte invece fa riferimento ai provvedimenti ed agli atti impugnati connessi. Cfr. altresì PAGNI, *Il cumulo di domande nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.* 2014, p. 1165 ss.

<sup>185</sup> Sul tema si legga: MALANETTO, *Fase introduttiva del giudizio di primo grado*, in *Il nuovo processo amministrativo*, a cura di CARANTA, Torino, 2011, p. 283 ss.; RAMAJOLI, *La connessione nel processo amministrativo*, cit., p. 93 ss., spec. 94 s.; SANDULLI, *Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sotto ordinati*, Napoli 1963, p. 263 ss., 326 ss. La norma in ogni caso non indicava che per avere cumulo soggettivo era necessaria una connessione oggettiva tra controversie, legame comunque che nel silenzio del legislatore è stato ravvisato ed affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Talvolta ad esempio la giurisprudenza amministrativa ha ammesso che più parti possano costituire un litisconsorzio attivo in presenza dei presupposti di cui all'art. 103 c.p.c., ossia qualora la decisione fosse stata connessa o per l'oggetto, o per il titolo oppure perché la decisione è condizionata dalla risoluzione di identiche questioni. Così Cons. Stato, sez. V., 15 marzo 1974, n. 262, in *Foro amm.* 1974, p. 417 ss.; Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 1978, n. 1298, *ivi* 1978, p. 2534 ss.; Tar Lazio, sez. III, 12 luglio 1982, n. 740, in TAR 1982, p. 2364.

Si legga altresì TROPEA, *Ricorso principale, ricorso incidentale e costituzione delle parti*, in *Il codice del processo amministrativo*, cit., p. 448 ss. il quale sottolinea come nell'attuale art. 40, lett. g) (nel testo è lett. d, poiché il contributo anteriore alla riforma con d.lgs. 160/2012) per la verità si faccia riferimento letterale alla sola «*sottoscrizione del ricorrente*» al singolare, ma ciò non può di certo portare l'interprete a ritenere oggi inammissibile il ricorso collettivo nel processo amministrativo.

meramente bilaterale, sicché ritiene essenziale che il legislatore prima o poi prenda posizione ed esprima direttive sul litisconsorzio precisando quale tipologia di connessione possa dar luogo a cumulo soggettivo<sup>186</sup>.

Ciò premesso la giurisprudenza, oltre ad adottare soluzioni inevitabilmente influenzate dalle esigenze del caso concreto, di regola consente il ricorso cumulativo solo se tra le domande: a) vi sia identità di *causa petendi* e di *petitum*; b) non sussista conflitto di interessi fra i ricorrenti, non solo al momento dell'impugnazione ma fino alla decisione del ricorso<sup>187</sup>. Tra questi si ricordano i ricorsi caratterizzati da serialità, ove gli atti impugnati sono plurioffensivi, hanno come destinatari congiuntamente più soggetti distinti e gli interessi vantati sono, pertanto, omogenei: un esempio è rappresentato dal ricorso collettivo avverso il provvedimento ministeriale che assegna ai disabili un numero di ore di sostegno che non tiene conto della situazione di *handicap* grave in cui versano<sup>188</sup>.

La seconda disposizione che risulta opportuno prendere in esame è l'art. 70 c.p.a. il quale, concisamente dispone che: «*Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi*».

---

<sup>186</sup> Così RAMAJOLI, *Il cumulo soggettivo nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.* 2014, p. 1237 ss., spec. 1241 e 1259, scritto anch'esso in occasione del Convegno di Studi dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo amministrativo, tenutosi il 13 e 14 giugno a Firenze dal tema: *Connessione e cumulo di domande nel processo amministrativo*.

L'Autrice ha precisato tra l'altro che a poco serve il rinvio di cui all'art. 39 c.p.a. alle disposizioni in quanto compatibili del c.p.c. poiché tutti gli elementi essenziali della struttura del processo amministrativo devono essere previsti in via normativa, pena violazione dell'art. 111 Cost.

Anche BERTI, *Connessione e giudizio amministrativo*, Padova, 1970, *passim* il quale ha altresì messo rilevato che la connessione ricorre spesso nel processo amministrativo in quanto le amministrazioni agiscono sovente attraverso provvedimenti posti in rapporto reciproco.

<sup>187</sup> Cfr. tra le più recenti, Cons. Stato, sez. III 21 aprile 2017, n. 1866; Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747; Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323; Tar Campania, Napoli sez V, 21 giugno 2013, n. 3221, Tar Liguria, Genova, sez I, 28 novembre 2013, n. 1441, nonché Cons. Stato sez. IV, 15 maggio 1979, n. 342; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 1986, n. 218.

A riguardo la dottrina ha evidenziato che il presentare una situazione di identità sostanziale e processuale di interessi sottenderebbe l'idea di un'unità forte, che sembra propria, trasponendo le categorie del processo civile, al litisconsorzio necessario. In realtà, però, è difficile individuare casi di legittimazione necessariamente congiunta in ragione della plurisoggettività del rapporto sostanziale affermato. Così RAMAJOLI, *Il cumulo soggettivo nel processo amministrativo*, cit., p. 1244 s.

<sup>188</sup> Tar Lazio, 11 gennaio 2013, n. 224. Cfr. sempre RAMAJOLI, *op. ult. cit.*, p. 1245.

La *ratio* della norma, al pari del processo civile, è di assolvere ad esigenze di economia processuale, nonché di coerenza di giudicati<sup>189</sup>; essa, tuttavia, manca di precisare quale tipo di legame tra ricorsi deve intercorrere affinché la riunione possa disporsi, confermando gli orientamenti formati a riguardo prima del 2010 in dottrina e soprattutto in giurisprudenza circa gli schemi di connessione rilevanti<sup>190</sup>.

Così, il potere di riunione dei procedimenti richiede la sussistenza: di un rapporto di connessione tra due o più ricorsi; la pendenza innanzi lo stesso giudice e necessità di economia processuale. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 537 del 30 settembre 1988, ove ha sancito che : *«L'istituto della riunione dei provvedimenti per ragioni di connessione previsto per il processo amministrativo dall'art. 52 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato) applicabile al giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali in forza del richiamo operato dall'art. 19 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, non richiede necessariamente che venga impugnato con più ricorsi un medesimo provvedimento, né che i provvedimenti siano analoghi, ma solo che ricorrano motivi di economia processuale, discrezionalmente apprezzabili dal giudice, che rendono opportuna la decisione contemporanea di più controversie»*.

Tale interpretazione della norma, sia da parte della giurisprudenza, che da parte della dottrina, tuttora valevole nonostante la Riforma della giustizia amministrativa, consente la riunione dei procedimenti basati non solo su una connessione forte, ma altresì su una connessione debole, come quella

---

<sup>189</sup> Specifica RAMAJOLI che non essendo il processo simultaneo per riunione legato strettamente all'esistenza di un fenomeno di connessione, l'interesse dell'ordinamento è di perseguire un'economia dei giudizi sia endoprocessuale, sia ultraprocessuale, inteso ad evitare l'instaurazione di ulteriori giudizi (*La connessione nel processo amministrativo, cit.*, p. 149).

<sup>190</sup> MONTEFUSCO, *La riunione e la discussione dei ricorsi*, in *Il codice del processo amministrativo, cit.*, p. 1053 ss., spec. p. 1072 ss. aggiunge anche che la funzione dell'istituto è di consentire al giudice la più esaustiva rappresentazione della vicenda amministrativa di cui si discute e di quella ad esse correlate, *«in modo tale da permettere .. la piena valutazione delle modalità con cui le autorità coinvolte hanno esercitato il loro potere (soprattutto quello discrezionale) e la conseguenziale incidenza di questo sul novero degli interessi compressi»*.

meramente fattuale o causale<sup>191</sup>, la quale ricorre quando i provvedimenti impugnati, essendo espressione di poteri autonomi, non presentano alcun collegamento funzionale, ma si basano sugli stessi presupposti di fatto o di diritto<sup>192</sup>.

Va precisato, inoltre, che la giurisprudenza, al pari del litisconsorzio facoltativo nel processo civile, valorizza l'autonomia delle diverse situazioni giuridiche soggettive fatte valere, sicché le condizioni di ricevibilità ed ammissibilità riguardanti ciascun ricorrente non si estendono agli altri, con la conseguenza che il ricorso può essere dichiarato inammissibile o irricevibile solo per alcuni di essi<sup>193</sup> (autonomia che specularmente viene mantenuta anche nel caso di riunione del procedimenti)<sup>194</sup>.

---

<sup>191</sup> Sul tema la monografia di riferimento è certamente RAMAJOLI, *La connessione nel processo amministrativo*, cit., p. 29 ss. la quale distingue la connessione in *soggettiva*, quando l'unico elemento di contatto è dato dal fatto che i provvedimenti impugnati provengono dalla stessa amministrazione ed hanno come destinatari i medesimi soggetti privati (la quale, qualora non presenti altri elementi di contatto, di regola non trova ingresso nel processo amministrativo, p. 42 ss.), ed *oggettiva*, qualora vi sia una connessione fra atti. Questa categoria, a sua volta, viene scissa in due gruppi: una *connessione forte* (connessione per pregiudizialità, per inscindibilità e per incompatibilità) e *connessione debole*.

Si legga anche MENCHINI, *La connessione nel processo amministrativo*, cit., p. 1107 ss.

<sup>192</sup> Così RAMAJOLI, *La connessione nel processo amministrativo*, cit., p. 59 ss. evidenzia come alla luce della connessione fattuale si è ritenuta esistente la connessione nel caso di una pluralità di atti di nomina di direttori generali di aziende sanitarie, nonostante essi fossero autonomi, sorretti da distinti presupposti e di un diverso soggetto nominato, giustificando la proposizione del ricorso per identità dei motivi dedotti (Cons. Stato, sez. IV, n. 1311/1996; Cons. Stato., sez. IV, 11 giugno 1997, n. 629. Ancora riporta il caso in cui si sia ammesso ricorso avverso due autorizzazioni distinte, rilasciate a persone diverse, ed in epoca differente, in ragione dell'identità delle questioni di fatto e di diritto da esaminare. Così Cons. Stato, sez. V, 145 ottobre 1986, n. 536, in *Foro amm.* 1986, p. 2141: «È ammissibile il ricorso con il quale vengono impuginate due distinte autorizzazioni commerciali, rilasciate da un comune a persone diverse ed in epoca diversa, laddove il cumulo delle domande risulti giustificato dalla identità delle questioni di fatto e di diritto sottoposte all'esame del giudice amministrativo, nonché dal collegamento obiettivo che caratterizza la prospettazione dell'intero gravame».

<sup>193</sup> RAMAJOLI, *Il cumulo soggettivo nel processo amministrativo*, cit., p. 1246 s.; TROPEA, *Ricorso principale, ricorso incidentale e costituzione delle parti*, cit., p. 449. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2012, n. 3056. Lo stesso discorso è svolto in relazione alle iniziative di ordine processuale le quali non possono né giovare né pregiudicare la posizione degli altri ricorrenti (così Tar Puglia, Bari, sez. II, 1 luglio 2010, n. 2807); l'impugnativa è nella disponibilità del singolo ricorrente, ovvero egli può liberamente decidere di proseguire o rinunciare ad essa, in base ad un personale calcolo di convenienza (Cons. Stato sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678).

<sup>194</sup> Cons. Stato Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 999.



In conclusione, se nella riunione dei ricorsi, il concetto di connessione va inteso in senso molto ampio, ritenendo persino sufficiente la mera identità di problematiche giuridiche<sup>195</sup>, nel ricorso collettivo è necessaria una connessione forte. La ragione della necessità di una identità sostanziale e processuale è, infatti, determinata dal fatto che la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione<sup>196</sup>.

#### 18. (segue) e nel processo tributario.

Il d.lgs. n. 546 del 1992, «*Disposizioni sul processo tributario*», disciplina positivamente il litisconsorzio all'art. 14, ove legittima al primo comma il litisconsorzio necessario<sup>197</sup>, al terzo, il litisconsorzio facoltativo successivo nelle forme dell'intervento volontario e coatto<sup>198</sup>. All'art. 29, inoltre, è disciplinata la riunione dei procedimenti qualora i ricorsi abbiano lo stesso oggetto o siano fra loro connessi<sup>199</sup>.

---

<sup>195</sup> NICODEMO, *sub. art. 32*, in *Codice del processo amministrativo*, a cura di CARINGELLA-PROTTO, 4<sup>a</sup> ed., Roma, 2015, p. 422.

<sup>196</sup> *Ex multis*, Cons. Stato sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 marzo 2017, n. 542; Tar Lombardia, Milan, sez. II, 4 ottobre 2016, n. 1800: «*La proposizione del ricorso collettivo e cumulativo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, con la conseguenza che la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi*».

<sup>197</sup> «*Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza*».

<sup>198</sup> «*Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso*».

<sup>199</sup> In generale su questo tema BELLÉ, *Il processo tributario con pluralità di parti*, Torino 2002.

È pacifica, in dottrina e in giurisprudenza, inoltre, l'applicabilità nel processo tributario sia del litisconsorzio facoltativo originario, sia della connessione soggettiva, a norma degli artt. 103 e 104 c.p.c. Si considerano, infatti, ammissibili il ricorso collettivo, proposto da più soggetti contro il medesimo atto<sup>200</sup>, il ricorso cumulativo, proposto dal medesimo contribuente contro più atti connessi emessi nei sui confronti dall'Amministrazione finanziaria<sup>201</sup> ed altresì, di regola - benché sul tema si ravvisino tuttora posizioni contrastanti - il cd. ricorso collettivo-cumulativo, ossia il ricorso proposto da più soggetti contribuenti contro atti distinti, emessi dallo stesso soggetto attivo<sup>202</sup>.

Invero, tradizionalmente, l'ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo fu dapprima esclusa dalla giurisprudenza di merito tributaria, muovendo dalle considerazioni che l'art. 14 non contemplasse il litisconsorzio facoltativo improprio, nonché dal fatto che il *simultaneus processus* fosse prerogativa della discrezionalità del giudice mediante la riunione dei procedimenti, non potendo le parti imporre *ab origine* un processo collettivo-cumulativo<sup>203</sup>.

---

<sup>200</sup> Cass., 30 aprile 2010, n. 10578; Cass., 9 marzo 2016, n. 4629.

<sup>201</sup> Cass., 20 maggio 2002, n. 7359; Cass., 6 novembre 2009, n. 23562. Sull'applicabilità dell'art. 104 c.p.c. al processo tributario: RUSSO, voce *Processo tributario*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 55; FERRAJOLI, *Il ricorso cumulativo nel procedimento amministrativo tributario*, in *Fisco* 2001, p. 6567 ss.; MAFFEZZONI, *Ricorso collettivo e processo tributario*, in *Boll. Trib.* 1988, p. 1284; FLESSATI, *Le parti nel processo tributario*, Torino 2001, 228 s.; ALBERTINI, *Il processo con pluralità di parti*, in AA.VV. *il processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da TESAURO, Torino, 1988, p. 285 s.; RANDAZZO, *Osservazioni sul ricorso cumulativo nel processo tributario*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, II, p. 717; CARDELLA, *Il ricorso e l'appello cumulativo*, in AA.VV., *Il processo tributario*, a cura di DELLA VALLE- FICARI- MARINI, Padova 2008, p. 279 s.

<sup>202</sup> *Ex multis*: Cass., 27 ottobre 2010, n. 21955, in *Foro it.* 2011, 1, I, c. 94; Cass., 29 marzo 2012, n. 4688; Cass. 22 febbraio 2013, n. 4490.

Quindi, il ricorso cumulativo costituisce un'ipotesi di cumulo meramente oggettivo; il ricorso collettivo un'ipotesi di cumulo soggettivo. Il ricorso collettivo-cumulativo realizza al contempo un cumulo soggettivo e un cumulo oggettivo: l'oggetto del processo, invero, da unitario diventa molteplice, perché plurimi sono gli atti impugnati.

In dottrina: TESAURO, *Manuale del processo tributario*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, p. 136 s.; MEZZAGRECO, *In tema di ammissibilità nel processo tributario del ricorso collettivo-cumulativo*, in *Rass. Tributaria*, 2013, p. 857 ss.

<sup>203</sup> Comm. trib., Reggio Emilia, sez. I, 15 ottobre 2008, n. 171; Comm. trib., Modena, sez. VII, 4 dicembre 2007, n. 219, in *Giust. trib.* 2008, p. 609 ss. con nota di BACCAGLINI, *Inammissibilità del ricorso cd. collettivo-cumulativo nel processo tributario: la connessione impropria non costituisce presupposto per il cumulo originario di domande nelle liti di*

Tuttavia, dottrina e parte della giurisprudenza di legittimità non avallarono tali posizioni ermeneutiche e ciò sia dal rinvio operato dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile per quanto non espressamente disposto, sia dal fatto che il ricorso proposto da più parti certamente non priva il giudice dalla facoltà di riunione dei procedimenti *ex art. 29*<sup>204</sup>.

In merito specificamente alla connessione impropria, peraltro, con sentenza del 30 aprile 2010, n. 10578, la Suprema Corte, posta l'ammissibilità del litisconsorzio originario, pose dei limiti alla sua instaurazione potendo incardinare un processo con pluralità di parti solamente qualora gli atti impugnati fossero fondati sullo stesso fatto storico e si presentassero le stesse identiche questioni di fatto e di diritto. *Aliis verbis*, le impugnazioni devono avere identità di titolo e non semplice connessione intellettuale<sup>205</sup>.

---

*imposta*; Comm. trib., Salerno, 11 novembre 2005, n. 216, in *Rass. Trib.* 2006, p. 619, con nota di DE GREGORIO, *Sui limiti di ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo nel processo tributario*; Comm. trib., Pisa, sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 10, in *Riv. dir. trib.* 2002, p. 674 ss. con nota di SPACCAPELO, *Non è ammissibile un solo ricorso contro atti diversi*; Comm. trib., Lazio, 10 giugno 2002, in *Boll. Trib.* 2003, p. 387.

<sup>204</sup> Così si espresse fra le tante la Suprema Corte, sez. I, 10 gennaio 1991, n. 171, in *Foro it.* 1991, I, 1454. « *Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, deve ritenersi consentito a più contribuenti di ricorrere, con unico atto, alla Commissione tributaria di primo grado, al fine di impugnare provvedimenti distinti dell'Amministrazione finanziaria implicanti questioni in tutto od in parte identiche (nella specie, ricorso di più dipendenti statali contro i mancati rimborsi di i.r.pe.f. sulle indennità di buonuscita), considerato che l'art. 103 c.p.c., in tema di litisconsorzio facoltativo, è incluso fra le norme del rito civile cui rinvia l'art. 39 del citato decreto, e che tale litisconsorzio, "ex parte actoris", è compatibile con la struttura impugnatoria del procedimento tributario, fermo restando il riscontro della tempestività dell'iniziativa di ciascun contribuente con riferimento al singolo atto dallo stesso contestato*»

<sup>205</sup> Cass., sez. trib. 30 aprile 2010, n. 10578, *Dir. prat. trib.* 2010, II, p. 1127 ss. con nota parzialmente critica di SPACCAPELO, *Ancora sul ricorso collettivo-cumulativo nel processo tributario e sulle sue condizioni di ammissibilità* e in *GT - Riv. giur. trib.* 2010, p. 865, con nota di BODRITO, *Note critiche sull'inammissibilità dell'impugnazione cumulativa con ricorso collettivo*. «*Nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d'imposta, ancorché gli stessi muovano identiche contestazioni, in quanto in tale giudizio, a natura precipuamente impugnatoria, la necessità di uno specifico e concreto nesso tra l'atto impositivo che forma oggetto del ricorso e la contestazione del ricorrente, così come richiesto dall'art. 19 d.lg. n. 546 del 1992, impone, indefettibilmente, che tra le cause intercorrano questioni comuni non solo in diritto ma anche in fatto e che esse non siano soltanto uguali in astratto ma attengano altresì ad un identico fatto storico da cui siano determinate le impugnazioni dei contribuenti con la conseguente virtuale possibilità di un contrasto di giudicati in caso di decisione non*

Tale posizione sembra oggi, tuttavia, superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale poiché ormai reputa pacifica l'applicabilità nel processo tributario dell'art. 103 c.p.c., (già con le citate sentenze della Cassazione n. 171/1991 e n. 10578/2010), ciò è sufficiente per ritenere la legittimità del ricorso congiunto proposto da più contribuenti, anche in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa. Non si rinviene, infatti, all'interno del processo tributario alcuna incompatibilità con l'istituto del litisconsorzio improprio *ex art. 103 c.p.c.*<sup>206</sup>, purché, ovviamente, siano rispettati i termini di impugnazione propri di ciascun provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e che al cumulo di domande non si oppongano le ordinarie regole della competenza territoriale<sup>207</sup>.

Vieppiù, la Cassazione ha altresì ritenuto ammissibile l'impugnativa collettiva e cumulativa (proposta da più soggetti ed avverso diverse sentenze), poiché trova applicazione anche in appello la disciplina del litisconsorzio facoltativo, in virtù del combinato disposto degli artt. 103 e 359 c.p.c., richiamati dagli artt. 1, comma 2, e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546<sup>208</sup>.

Mette in evidenza infine la dottrina, che limitare il litisconsorzio originario ad ipotesi di sola connessione propria, porterebbe ad una interpretazione circoscritta anche dell'istituto della riunione: la generalità dell'espressione utilizzata dall'art. 29 conduce a ritenere che l'ambito applicativo della norma coincida con quello del previgente D.P.R. 636/1972, la quale indicava tra le

---

*unitaria. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile il ricorso cumulativo proposto da una pluralità di liberi professionisti con attività ed organizzazione lavorativa differente, avverso il silenzio rifiuto formatosi sulle singole domande di rimborso dell'I.r.a.p. fondate sull'assenza di un'attività autonomamente organizzata).»*

<sup>206</sup> Cass., sez. Trib., 20 aprile 2016, n. 7940; Cass., sez. trib., 22 febbraio 2013, n. 4490, in *Rass trib.* 2013, p. 857 con nota di MEZZAGRECO, *In tema di ammissibilità nel processo tributario del ricorso collettivo-cumulativo, cit.*

<sup>207</sup> Del resto, il processo tributario non solo non prevede alcuna deroga alla disciplina della competenza, ma dispone espressamente l'art. 29 del d.lgs. 546/1992 che la riunione è possibile solo se i ricorsi pendono dinanzi la medesima sezione o a sezioni diverse della medesima commissione tributaria. Cfr. altresì MEZZAGRECO, *op. cit.*, nota 22.

<sup>208</sup> Cfr. MISTRANGELO, *Ammissibilità dell'appello collettivo-cumulativo nel giudizio tributario*, in *Dir. e Prat. Trib.* 2015, p. 1085 ss. Cfr. anche Cass. 24 ottobre 2014, n. 22657, in *Banca dati DeJure*.

forme di connessione rilevanti l'identità di oggetto, di soggetti, di tributo, ovvero la sussistenza di identiche questioni, ancorché relative a tributi diversi. E con riguardo a quest'ultima fattispecie è stata evidenziata in dottrina la rilevanza della connessione impropria<sup>209</sup>.

#### 19. *L'arbitrato con pluralità di parti.*

Risulta necessario, infine, soffermarsi, seppur brevemente, sul tema dell'arbitrato con pluralità di parti, definito nella prassi internazionale anche «arbitrato multiparti»<sup>210</sup>.

Come per il processo di cognizione, anche il processo arbitrale con pluralità di parti involge fondamentali questioni, legate alle modalità di costituzione dell'azione e del contraddittorio e l'opportunità che una stessa causa sia decisa in modo uniforme rispetto a tutti i soggetti coinvolti<sup>211</sup>.

Prima dell'ultima novella del procedimento arbitrale con il d.lgs 40/2006, che ha introdotto l'art. 816 *quater* c.p.c., l'insorgere delle liti coinvolgenti una pluralità di soggetti costituì un ostacolo alla possibilità di adire la via arbitrale per la risoluzione delle controversie; i problemi che si ponevano erano, da un lato, la necessità che tutte le parti avessero optato per la via arbitrale a scapito della giurisdizione del giudice ordinario, dall'altro, la necessità di costituire un

---

<sup>209</sup> Così MEZZAGRECO, *In tema di ammissibilità nel processo tributario del ricorso collettivo-cumulativo*, cit.; CAMPUS, *Commento all'art. 29*, in *Commentario breve alle leggi del processo tributario*, a cura di CONSOLO-GLENDI, Padova 2012, p. 357, spec. p. 359; GALLUZZI, *Commento all'art.29, Il nuovo processo tributario*, a cura di BAGLIONE - MENCHINI - MICCINESI, Milano 2004, p. 329; TARZIA, *Connessione di cause e processo tributario*, in *Riv. dir. fin.* 1977, p. 402 ss., spec. 405. In senso conforme, SALVANESCHI, *Commento all'art. 34*, in *Commentario delle leggi sul contenzioso tributario*, a cura di GLENDI, Milano 1990, p. 745; GLENDI, *L'oggetto del processo tributario*, Padova, 1984, p. 515; FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Noviss. Dig. It.*, App. VI, Torino 1986, p. 901 ss., spec. p. 902.

<sup>210</sup> Cfr. SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti*, Padova 1999; ID., *L'arbitrato con pluralità di parti (una pluralità di problemi)*, in *Riv. dir. proc.* 2002, p. 458 ss. Sul tema anche RUFFINI, *Il giudizio arbitrale con pluralità di parti*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, Padova, 1997, p. 665 ss.; ID., *L'intervento nel giudizio arbitrale*, in *Riv. arb.* 1995, p. 647 ss.; MURONI, *Clausola compromissoria binaria e pluralità di parti*, in *Riv. arb.* 1998, p. 137 ss.; LUISSO, *L'arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti*, in *Riv. arb.* 2001, p. 605 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, *Qualche riflessione sulla clausola binaria nell'arbitrato con pluralità di parti*, in *Riv. arb.* 1997, p. 744 ss.; RICCI G.F., *Pluralità di parti*, in *Arbitrato, Commentario diretto da Carpi*, 3<sup>a</sup> ed., Torino 2016, p. 533 ss.

<sup>211</sup> LICCI, *La pluralità di parti nel procedimento arbitrale: le soluzioni del passato, i problemi del presente*, in *Riv. arb.* 2009, p. 381 ss.

collegio arbitrale rispettoso dei principi di uguaglianza delle parti ed imparzialità del collegio<sup>212</sup>.

Sotto quest'ultimo aspetto, del resto, si pose in evidenza come le modalità di formazione dei collegi arbitrali dovessero essere diverse a seconda che si fosse davanti ad un litisconsorzio semplice o reciproco (cd. liti stellari). Nel primo caso, infatti, ferma restando l'autonomia delle diverse liti, le posizioni vantate potevano essere aggregabili in due contrapposti centri di interesse, poiché tendenti ciascuno ad ottenere la decisione delle diverse liti in un unico provvedimento dal contenuto omogeneo. Sicché ben si attagliava la struttura binaria della clausola al tale tipologia di liti<sup>213</sup>. Viceversa nel litisconsorzio reciproco, risultava più legittima una clausola che rimettesse la nomina di un arbitro a ciascuna delle parti, poiché l'esistenza di un conflitto tra tutte le parti comporta, in linea di massima, l'impossibilità che due di esse possano costituire un unico centro d'imputazione<sup>214</sup>.

In «nuovo» art 816 *quater* c.p.c., norma che per la prima volta si occupa della materia, pertanto, dispone che, affinché l'arbitrato multilaterale abbia luogo, tutti i soggetti coinvolti devono aver sottoscritto la convenzione di arbitrato<sup>215</sup>. L'art. 816 il *quater*, si preoccupa di garantire la «paritarietà» del contributo alla formazione dell'organo chiamato a decidere, dettando regole

---

<sup>212</sup> SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti (una pluralità di problemi)*, cit., p. 458 ss.; POLINARI, *Pluralità di parti e pluralità di convenzioni di arbitrato*, in Riv. Arb. 2006, p. 537 ss.

<sup>213</sup> Sul tema anche Cass., sez. I, 20 gennaio 2014, n. 1090: «*La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" e alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere*». Anche LICCI, *La pluralità di parti nel procedimento arbitrale: le soluzioni del passato, i problemi del presente*, cit., 388.

<sup>214</sup> SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti*, cit. p. 309 ss.

<sup>215</sup> Art. 816 *quater* primo comma: «*Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina*»

preordinate a cercare di assicurarla, accompagnate dalle eventuali conseguenze qualora ne manchi l'attuazione<sup>216</sup>.

Se invece la procedura designata dal legislatore non possa essere attuata, e quindi qualora le parti non siano vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato, o ancora manchi l'accordo di scelta del terzo, il procedimento in caso di litisconsorzio facoltativo si scinde in tanti arbitrati per ogni coppia di litiganti, senza che sia necessaria, per alcuni Autori, la pronuncia di un lodo interlocutorio per circoscrivere o ampliare il contraddittorio<sup>217</sup>.

Se si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è invece improcedibile<sup>218</sup>.

La specifica materia deve infine completarsi, con l'analisi dell'art. 819-ter c.p.c. con riguardo all'ipotesi di connessione tra una domanda proposta in sede arbitrale ed un'altra pendente davanti al giudice ordinario.

Un tempo si registrò un forte contrasto tra dottrina e giurisprudenza, poiché, prima del 1994, si consolidò un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, il vincolo di connessione fra più domande o fra più controversie, alcune di competenza arbitrale altre del giudice ordinario, imponeva che la cognizione di quest'ultimo assorbisse ed escludesse quella arbitrale, ancorché si vertesse in

---

<sup>216</sup> V. per tutti SALVANESCHI, *Pluralità di parti* in *La nuova disciplina dell'arbitrato*, a cura di MENCHINI, Padova 2010, 236 ss.; RICCI G.F., *sub art. 816 quater*, in CARPI (a cura di), *Arbitrato. Commento al Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile - artt. 806-840*, 2ª ed., Bologna, 2008, 450 ss.; altresì COLESANTI, *Notarelle «controcorrente» in tema di arbitrato e litisconsorte non compromittente*, in *Riv. dir. proc.* 2013, p. 791 ss., spec. 797.

<sup>217</sup> SALVANESCHI in particolare mise in luce le evidenti diseconomie sia sul piano dei costi dei plurimi arbitrati sia del rischio di decisioni confliggenti, benché compatibile con la natura scindibile delle liti (cfr. SALVANESCHI, *sub art. 816 quater, cit.*, p. 249; ID., *Art. 816 quater c.p.c. (Pluralità di parti), cit.*, p. 1288). La soluzione che si prospetta è la decisione congiunta della controversia affidata ad un collegio composto da più arbitri (sempre in numero dispari), ma ciò non può prescindere dall'accordo di tutte le parti. In previsione di contrastare l'eccessiva parcellizzazione degli arbitrati si dovrebbe convenire nel patto compromissorio la devoluzione ad un terzo della nomina degli arbitri, in modo da consentire la decisione della lite nel contesto di un unico procedimento e ad opera di un unico collegio arbitrale.

*Contra* LICCI, *op. ult. cit.* p. 394.

<sup>218</sup> SALVANESCHI, *Art. 816 quater c.p.c. (Pluralità di parti)*, in *Le nuove leggi civili commentate* 2007, p. 1280 ss.; BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Il nuovo processo civile*, a cura di BOVE-CECCHIELLA, Milano 2006, p. 75 ss.; PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, I, 2ª ed., Padova, 2012; LICCI, *op. ult. cit.* 393 ss.

ipotesi di connessione cosiddetta impropria<sup>219</sup>. Tale posizione, in altri termini, consacrava la *vis attractiva* sempre e comunque a favore del giudice statale, principio che prestava il fianco a chi intendesse sottrarsi all'applicazione di una convenzione di arbitrato scomoda, essendo sufficiente instaurare una causa connessa, benché infondata, per sottrarre la competenza del giudice statale.

Tale orientamento fu quindi fortemente stigmatizzato dalla dottrina dell'epoca, all'unanimità, che non ritenne giustificata la prevalenza dei valori di economia dei giudizi e l'esigenza di evitare giudicati con motivazioni confliggenti a scapito della volontà ed autonomia delle parti, che vollero devolvere ad arbitri la controversia<sup>220</sup>.

Con la riforma del procedimento arbitrale nel 1994, il legislatore, intendendo reagire a tale posizione interpretativa, dispose quindi all'art. 819 *bis* c.p.c. che la competenza degli arbitri non potesse essere derogata per ragioni di connessione in favore di quella del giudice togato, ritenendosi per altro irrilevante la circostanza che la causa dinanzi agli arbitri fosse già stata instaurata o non fosse ancora pendente<sup>221</sup>. Tale norma, è oggi confluita nel disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 40/2006) il quale sancisce che: « *La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice* ». La disposizione recepisce la tesi cd. delle *vie parallele*, la quale è stata per altro interpretata da dottrina e da giurisprudenza in senso lato, non potendo operare nemmeno in favore del giudizio arbitrale.

---

<sup>219</sup> *Ex multis* Cass. civ., sez. I, 22 settembre 1997, n. 9345 «*La connessione tra cause di competenza arbitrale e cause di competenza dell'autorità giudiziaria attrae le prime nella competenza di quest'ultima, e ciò anche quando trattasi di connessione impropria ex art. 103 c.p.c. (La S.C. ha pronunciato in una fattispecie relativamente alla quale, ratione temporis, non trovava applicazione l'art. 819 bis c.p.c.)*». *Contra* in dottrina: TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo*, op. cit., p. 148 ss.

<sup>220</sup> *Ex multis*, MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, op. cit. p. 176-177; LIEBMAN, *Gli arbitri e le cause connesse*, in *Temi* 1963, p. 921 ss. e in *Riv. dir. proc.* 1964, p. 469 ss.

<sup>221</sup> Cass. civ., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18525; Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2004, . 13516.



## CAPITOLO QUARTO

### TECNICHE PROCESSUALI PER UN ACCERTAMENTO UNITARIO DELLE QUESTIONI

SOMMARIO: 1. I diritti individuali omogenei e modelli di tutela. – 2. *Collective redress mechanism* e l'azione di classe. - 3. L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi. - 4. L'accertamento incidentale delle questioni comuni nell'ordinamento tedesco: la *Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz*. – 5. (*segue*) e nell'ordinamento inglese: *The Group litigation*.

#### *1. I diritti individuali omogenei e modelli di tutela.*

Si è finora argomentato come la struttura della connessione impropria sia caratterizzata, da un lato, dall'identità di questioni comuni a tutte le cause connesse da cui dipende la decisione, dall'altro, dalla similarità, tra le stesse cause. La connessione impropria, come già ribadito (Cap. II, §8), trova la sua peculiarità nel fatto che le cause, seppur diverse, sono affini, ovvero tendono al riconoscimento di effetti giuridici simili e a provvedimenti richiesti omogenei. L'ambito di applicazione della connessione impropria, accanto alla finalità dell'economia processuale, si ravvisa nella volontà di fornire uno strumento atto a garantire la parità di trattamento nei confronti dei titolari di situazioni giuridiche simili che agendo o essendo convenuti assieme potranno contare su una decisione comune riguardo a questioni identiche.

L'istituto può quindi inquadrarsi in una più ampia prospettiva, concernente il trattamento processuale delle cause individuali aventi il medesimo contenuto.

Se è vero, però, che il processo litisconsortile improprio ben si presta a consentire la deducibilità in via cumulativa delle più pretese autonome, è altrettanto vero che esso non è in grado di garantire la soluzione uniforme delle questioni identiche, qualora dopo l'instaurazione del giudizio, si addivenga alla separazione delle cause. D'altronde è la stessa legge che considera l'eventualità in cui il processo cumulato sia antieconomico in termini di amministrazione della giustizia, prevedendo così l'opportuna separazione delle cause. A tale considerazione deve necessariamente aggiungersi il timore dei giudici ad una dilatazione eccessiva dei tempi del giudizio soggettivamente complesso, tale da paventare persino una violazione della ragionevole durata del processo.

Nel tempo, quindi, oltre ad un tradizionale modello litisconsortile, sono state introdotte diverse tecniche processuali di risoluzione delle questioni comuni, e di tutela dei diritti individuali omogenei: o mediante tecniche di risoluzione pregiudiziale della sola questione, astrattamente comune a più controversie analoghe, oppure mediante un processo di natura collettiva<sup>1</sup>. È interesse dell'ordinamento, d'altronde, predisporre tecniche idonee a pervenire ad una soluzione unitaria della questione, al fine di soddisfare un'armonia, un'omogeneità, delle decisioni, mediante il minor dispendio di spesa e attività processuale.

## 2. Collective redress mechanism e l'azione di classe.

Già nei primi anni Settanta autorevole dottrina – ed il riferimento è innanzitutto all'opera di CAPPELLETTI, *Access to Justice: A world survey* – mise in evidenza come il paradigma classico di tutela individuale, che vede normalmente contendersi due parti private per l'accertamento dei loro

---

<sup>1</sup>Occorre precisare che affianco alla necessità di pervenire ad una soluzione unitaria, l'introduzione di modelli collettivi si giustifica alla luce anche di altre esigenze.

Cfr. *ex multis*: MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, (a cura di) MENCHINI, Napoli, 2008, p. 55 ss., spec. 59 ss.; FERACI, *Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. int.* 2013, fasc. 3, p. 913 ss.; PROTO PISANI, *Nuovi diritti e tecniche di tutela*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, vol. II, Milano, 1993, pag. 47 ss.; GIUSSANI, voce *Azione collettiva*, in *Enc. Dir. – Annali*, I, Milano, 2007, p. 132 ss.

L'odierna struttura giurisdizionale, infatti, è improntata ad uno schema individuale, che spesso manifesta difficoltà in termini di accessibilità, efficacia e sostenibilità economica del giudizio a causa del costo elevato del contenzioso (soprattutto in presenza di importi modesti dove le spese vive del processo, sono uguali o persino superiori al valore del diritto vantato in giudizio), dell'eventuale pressione psicologica a cui sono sottoposti gli attori a causa della lunghezza e complessità delle procedure, in termini di congestionamento degli uffici giudiziari qualora più cause simili vengano portate alla cognizione di diversi giudici, di tutela diversificata di situazioni parallele con conseguente incertezza del diritto.

E quand'anche il processo sorga o diventi litisconsortile, in modo che le liti cumulate siano decise in modo uniforme, tali problemi non cessano automaticamente di esistere. Non è facile dare vita ad un processo con la partecipazione di tutti gli interessati giacché, da un lato, essi spesso non sono determinati o determinabili, dall'altro, mancano gli strumenti processuali in grado di portare a conoscenza della pendenza di un giudizio o di evocare in causa una pluralità di persone non identificate, con la conseguenza che il litisconsorzio o non si realizzi affatto o solo nei confronti di alcuni degli interessati.

In tale sistema, quindi, improntato ad una tutela individuale e solo eventualmente plurilaterale, i valori di economia processuale, di riduzione dei costi della giustizia e del contenzioso, di efficienza del rimedio e di eguaglianza nella tutela dei diritti vengono svilite e depotenziate, soprattutto quando le liti siano talmente numerose da rendere insufficienti le tradizionali regole del cumulo processuale.

affermati diritti, possa risultare talvolta un modello poco adatto alla soluzione di liti in cui si mettono a confronto pretese di massa<sup>2</sup>

Su tali presupposti, quindi, sono stati delineati i fondamenti dei meccanismi di tutela collettiva, cd. *collective redress mechanisms*, strumenti processuali che «per ragioni di economia dei mezzi e/o efficienza dell'applicazione della norme, consentono di riunire in un'unica azione in giudizio varie controversie simili»<sup>3</sup>. Tale dibattito di politica processuale tra gli studiosi del diritto processuale civile è proliferato del resto grazie agli sviluppi che si sono ottenuti con la *class action* statunitense<sup>4</sup> ed ai modelli di tutela di massa che a partire dagli anni 2000 sono stati introdotti nei singoli paesi europei: la necessità di offrire strumenti processuali per un'effettiva gestione dei *multi-party*

---

<sup>2</sup> CAPPELLETTI, *Access to Justice: A world survey*, a cura di CAPPELLETTI-GARTH, I, Milano 1978; ID., *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.* 1975, p. 361 ss.; TARUFFO, *La tutela collettiva: interessi in gioco ed esperienze a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 529 ss. il quale evidenziò come ciò rappresentasse una grave lacuna nell'attuazione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti di cui all'art. 24 Cost.

<sup>3</sup> Questa definizione è tratta dalla comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni: COM (2013) 401 final, p. 4.

Occorre infatti sottolineare come si sia discusso anche presso le organizzazioni comunitarie dell'opportunità di elaborare strumenti di tutela collettiva di carattere risarcitorio e inibitorio, volti a ristorare una molteplicità di parti dal danno causato dalla violazione di norme del diritto dell'Unione europea da imprese operanti nel mercato interno. A tal proposito la Commissione europea ha adottato, quindi, la Raccomandazione 396/2013/UE dell'11 giugno 2013, *relativa ai principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria*, che, unitamente alla sopracitata Comunicazione esplicativa, espone una serie di principi comuni, non vincolanti, relativi alla tutela collettiva sia giudiziaria sia stragiudiziale, volti preminentemente ad evitare un abuso del processo ed a garantire un reale accesso alla giustizia. Cfr. HODGES, *Collective Redress: A Breakthrough or a Damp Squibb?*, in *Journal of Consumer Policy* 2014, p. 67 ss.; SILVESTRI, *Towards a common framework of collective redress in Europe? An update on the latest initiatives of the European Commission*, in *Russian Law Journal* 2013, vol. 1, num. 1, p. 46 ss.; VOET, *European collective redress: a status quaestionis*, in *International Journal of Procedural Law*, vol. 4, 2014, p. 97 e ss.; FERACI, *Questioni internazionalprivatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, op. cit. p. 913 ss.; HESS, BERGSTRÖM E STORSKRUBB (a cura di), *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook*, Oxford-Portland 2016; STADLER, *European Developments in Collective redress*, in *Journal of European Consumer and Market Law* (2014), p. 80 ss.

<sup>4</sup> La letteratura sulla *US Class action* è molto vasta; qui si rinvia a CONSOLO, *Cass action fuori dagli U.S.A. (un'indagine preliminare sul versante della tutela dei crediti di massa: funzione sostanziale e struttura processuale minima)*, in *Riv. dir. civ.* 1993, I, p. 609 ss.; GIUSSANI, *Sulle class actions*, Padova, 1996, p. 63 ss. TARUFFO, *I limiti soggettivi al giudicato e le "class actions"*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 609 ss.

*proceedings*, ha portato ad un largo consenso negli Stati europei riguardo alla opportunità di introdurre modelli processuali alternativi di tutela collettiva<sup>5</sup>.

I modelli di tutela collettiva si distinguono oggi in<sup>6</sup>: a) *group* (o *collective*) *actions*, le cd. azioni di gruppo o di classe, le quali vengono instaurate da un singolo individuo nell'interesse anche di una pluralità di soggetti (la classe), che si trovano in una comune situazione giuridica bisognosa di tutela

---

<sup>5</sup> Il panorama giuridico, in tema di procedimenti di tutela collettiva, si presenta invero molto vario ed eterogeneo. Ad oggi, le maggiori differenze tra i meccanismi adottati riguardano il loro campo di applicazione, talvolta esteso, talvolta circoscritto a specifiche materie; la legittimazione ad agire, attribuita ora ad associazioni rappresentative degli interessi, ora alla classe di ricorrenti (vedi *infra*); le modalità di finanziamento dell'azione e le modalità con cui viene formato il gruppo dei ricorrenti (sistema *opt-in* o *opt-out*).

A titolo meramente esemplificativo si ricordano in questa sede: la nuova *action de groupe* francese, introdotta con legge 2014-344 che ha novellato il *code de la consommation* (artt. R 623-1 ss.), riservata esclusivamente alle associazioni riconosciute e rappresentative a livello nazionale per la tutela dei consumatori. In questo procedimento il giudice, dopo aver accertato la responsabilità dell'impresa e dopo aver determinato l'ammontare dei danni e le modalità di riparazione, ordina le misure di pubblicità per informare i consumatori della possibilità di aderire al gruppo, che deve avvenire entro un termine stabilito. Cfr. In dottrina AMRANI-MEKKI, *Action de groupe: saisine du Conseil Constitutionnel*, in *Gaz. Pal.*, 11 mars 2014, p. 3.; BEN HADJ YAHIA, *Action de groupe*, in *Rep. Procédure civile*, juin 2015; AZAR-BAUD, *L'entrée triomphale (?) de l'action de groupe en droit français*, in *Recueil Dalloz* 2013, p. 1487; FAUVARQUE-COSSON, *The new Collective Redress Mechanism in French Law: An Oddity?*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 3, Issue 3, 2014, p.141 ss.; BERTOLINO, *L'opt-out nell'azione risarcitoria collettiva. Una contrarietà davvero giustificata? Analisi del dibattito e prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2016, p. 475 ss., spec. p. 501.

Un altro esempio è apprestato dall'ordinamento belga, il quale, con la legge del 28 marzo 2014 ha inserito nel *Code de droit économique* delle disposizioni relative *l'action en réparation collective* che permette alle organizzazioni dei consumatori, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge, di intentare una causa collettiva. La peculiarità della disciplina è che essa ammette che il giudice possa decidere se modellare la causa sul sistema dell'adesione oppure mediante il metodo dell'esclusione (*opt-out*). Cfr. In dottrina NOWAK, *The new belgian law consumer collective redress and compliance with EU law requirements*, in *Collective redress in Europe – Why and How*, a cura di LEIN, FAIRGRIEVE, OTERO CRESPO, SMITH, London 2015, p. 169 ss.; VOET, *Cultural dimensions of group litigation: the belgian case*, in *Georgia journal of International and comparative law* 2013, p. 433 ss.; ID., *European collective redress: a status quaestionis*, *op. cit.*; ID., *Consumer Collective Redress in Belgium: Class Action to the rescue?*, in *European Business Organization Law Review*(16) 2015, p. 121 ss.

Per una ricognizione sui modelli di tutela collettiva in Europa, si rinvia a CONSOLO - ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons. Lineamenti processuali*, Padova 2012, p. 26 ss.

<sup>6</sup> Occorre peraltro precisare come le azioni collettive esistenti si suddividano alla luce della tipologia della pretesa vantata e della tutela richiesta: da un lato, la tutela di interessi superindividuali; dall'altro, la tutela di interessi, *rectius* diritti, individuali, ma che hanno una dimensione collettiva, per effetto o di un unico comportamento plurioffensivo, ovvero di un contegno monoffensivo ripetuto con medesime modalità nei confronti di soggetti diversi. *Infra* nota 9.

giurisdizionale; b) *representative actions*, cd. azioni rappresentative, quelle che vengono instaurate da associazioni nate e affermatesi come «centri di imputazione» di interessi, che fanno capo ad una collettività di individui<sup>7</sup>.

Con riferimento al nostro ordinamento giuridico, innanzitutto, il legislatore ha previsto, in specifiche materie, azioni collettive, le quali sono volte a tutelare interessi cd. diffusi o collettivi, ossia situazioni caratterizzate dall'appartenenza dello stesso bene giuridico ad una pluralità indefinita o indefinibile di soggetti<sup>8</sup>. Così, negli ultimi decenni, è stata attribuita, ad esempio, la legittimazione ad agire alle organizzazioni sindacali nazionali per la rimozione degli effetti di comportamenti antisindacali posti in essere dai datori di lavoro, ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori; ai consiglieri di parità regionali o nazionali per la tutela della donna da atti, patti o comportamenti discriminatori di carattere collettivo nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione e progressione di carriera ecc. (art. 37 del d.lgs. 198/2006 «Codice delle pari

---

<sup>7</sup> Le definizioni sono tratte da CHIARLONI, *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.* 2007, p. 567 ss.

Cfr. anche TARUFFO, *La tutela collettiva: interessi in gioco ed esperienze a confronto*, op. cit. p. 532; DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato*, op. cit. p. 270 e CAPONI, *Strumenti di tutela collettiva nel processo civile: l'esempio tedesco*, in *Le azioni collettive in Italia. Profili teorici ed aspetti applicativi*, BELLI (a cura di), Milano 2007, p. 55 ss. il quale mette in evidenza come il secondo modello indicato venga definito dalla letteratura di diritto comparato *Verbandsklage* secondo un'espressione coniata dalla esperienza giuridica tedesca. L'Autore quindi richiama la legge sulla concorrenza sleale, UWG, che tutela i concorrenti, i consumatori e gli altri soggetti del mercato nei confronti della concorrenza sleale e protegge l'interesse generale ad una concorrenza genuina, attribuendo legittimazione ad agire alle singole imprese concorrenti, alle associazioni delle categorie professionali, alle associazioni dei consumatori.

<sup>8</sup> Interessi che di regola non sono suscettibili di appropriazione o godimento esclusivi. Così TROCKER, *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1998, p. 1.

Fra i tanti, si leggano altresì: AAVV, *Le azioni a tutela di interessi collettivi. Atti del convegno di studio Pavia 11-12 giugno 1974*, Padova, 1976; ALPA, voce *Interessi diffusi*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, IX, Torino 1993, p. 609 ss.; DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *Noviss. Dig. It., App.*, IV, Torino, 1983, p. 305 ss.; LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003; PUNZI, *La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Riv. dir. proc.* 2002, p. 647 ss.; VIGORITI, *Interessi collettivi e processo*, Milano 1979; VOCINO, *Sui cosiddetti interessi diffusi*, in *Studi in memoria di S. Satta*, II, Padova, 1982, p. 1879 ss.; GABRIELLI, *Appunti su diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1984, p. 969 ss.; ORESTANO, *Interessi seriali, diffusi e collettivi: profili civilistici di tutela*, in *Le azioni seriali*, (a cura di) MENCHINI, cit., p. 11 ss., spec. 13, nota 5.; CAPONI, *Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Riv. dir. proc.* 2008, p. 1205 ss., spec. p. 1211; CARRATTA, *L'abilitazione all'esercizio dell'azione collettiva*, in *Riv. dir. proc.* 2009, p. 315 ss.

opportunità»); a norma del decimo comma dell'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rubricato «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», una tutela contro gli atti ed i comportamenti discriminatori a carattere collettivo posti in essere dal datore di lavoro azionabile dal sindacato<sup>9</sup>; gli artt. 37 e 140 del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) consentono alle associazioni rappresentative dei consumatori sia di convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o raccomandano l'utilizzo, di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività (art. 37), sia al fine di inibire gli atti o comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori o utenti, sia per adottare misure idonee a correggere ed eliminare effetti dannosi delle violazioni accertate ecc<sup>10</sup>.

L'esempio peraltro più rappresentativo di rimedio a tutela collettiva oggi in Italia è certamente l'«*azione di classe*», di cui all'art. 140-*bis* del codice del

---

<sup>9</sup> La letteratura su questi temi è vastissima, qui basti richiamare: TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*, 6<sup>a</sup> ed. Milano, 2015, pp.402 e 424 ss.; TARZIA, *Le associazioni di categoria nei processi civili con rilevanza collettiva*, in *Riv. dir. proc.* 1987, p. 774 ss.; SILVESTRI, *Codice delle pari opportunità e tutela antidiscriminatoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 853 ss., PUNZI, *Art. 28: repressione della condotta antisindacale. Profili di diritto processuale*, nel *Commentario dello statuto dei lavoratori* diretto da PROSPERETTI, II, Milano 1975, p. 996 ss.; VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano 1977; SILVESTRI-TARUFFO, voce *Condotta antisindacale (procedimento di repressione della)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VIII, Roma 1988; TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, 6<sup>a</sup> ed., Padova, Cedam, 2012, p. 353 ss.

Ancorché esuli dal tema approfondito, occorre ricordare, come messo in evidenza da attenta dottrina, che l'espressione degli interessi superindividuali possa ulteriormente scindersi in due sottogruppi: quelli che hanno una dimensione esclusivamente superindividuale e quelli, invece, che hanno anche una dimensione individuale, ove la condotta illecita aggredisca e leda contestualmente oltre che il bene collettivo anche il bene individuale. Cfr. CAPONI, *Azioni collettive: interessi protetti e modelli processuali di tutela*, cit., p. 1211 il quale richiama l'esempio della concorrenza, ma a questa può certamente affiancarsi l'esempio citato nel testo della condotta antisindacale.

<sup>10</sup> Non solo gli unici esempi: si pensi altresì all'art. 2601 c.c., che prevede l'azione delle associazioni professionali se vi sono atti di concorrenza sleale che pregiudicano gli interessi di una certa categoria; oppure in materia di tutela dell'ambiente di cui al d.lgs. 152 del 2006. Cfr. *ex multis*: TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 103 ss.

Anche in tali fattispecie menzionate, del resto, viene dedotta una questione comune a tutti i diritti individuali: l'ente esponenziale agisce quale centro di imputazione degli interessi imputabili ai singoli, i quali assumono rilevanza e dimensione superindividuale. Così, DALFINO, *op. ult. cit.* p. 270.

consumo, la quale consente a consumatori ed utenti di agire nei confronti di imprese per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e restituzioni<sup>11</sup>.

Dopo aver in un primo tempo prefigurato anche questo modello di tutela come rappresentativa in senso proprio, attribuendo legittimazione attiva ad agire ad enti esponenziali preordinati a tutelare gli interessi collettivi, oggi il legislatore ha optato diversamente, verso un'azione di gruppo, prevedendo di regola una legittimazione individuale e diffusa attribuita a ciascun componente della classe: la legittimazione ad agire è riconosciuta, infatti, a ciascun consumatore o utente danneggiato, divenendo il rappresentate della classe, al quale è altresì concesso di conferire mandato alle associazioni dei consumatori o comitati cui partecipa. Quanto gli altri consumatori ed utenti, se intendono

---

<sup>11</sup> La letteratura sull'azione di classe è sterminata; qui si segnala: Aa.Vv., *Le azioni seriali*, a cura di MENCHINI, *cit.*, *passim*; AMADEI, *L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei*, in *Giur. merito* 2008, f. 4, p. 157 ss.; BOVE, *L'oggetto del processo "collettivo" dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria (articoli 140 e 140-bis del codice del consumo)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); BRIGUGLIO, *L'azione collettiva risarcitoria*, Torino 2008; CAPONI, *Litisconsorzio «aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 819 ss.; ID., *Il nuovo volto della class action*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 383 e ss.; CARRATTA, *La "semplificazione" dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, Torino, 2012, p. 161; ID., *L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti*, in *Riv. proc. civ.*, 2008, p. 723 ss.; CESARO-BOCCHINI, *La nuova class action a tutela dei consumatori e degli utenti*, Padova, 2012; COMOGLIO, *L'azione di classe italiana: valutazioni ed efficienza*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2012, fasc. 3, p. 1114 ss.; DE SANTIS, *In tema di "class action"*, in *Foro It.* 2014, I, fasc. 9, p. 2630 ss.; ID., *La tutela giurisdizionale collettiva*, Napoli, 2013, p. 532; ID., *Modifiche all'azione di classe a tutela del consumatore*, in *Libro dell'anno del diritto 2013*, Roma, 2013; DONZELLI, *Art. 140 bis c. cons.*, in DE CRISTOFARO – A. ZACCARIA, *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2013, p. 1039; GENTILE, *La «class action» italiana. Una gestione congiunta di azioni individuali per la tutela dei diritti individuali omogenei*, in *Rass. Dir. Civ.* 2011, p. 1301 ss.; GIUSSANI, *L'azione di classe: aspetti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 341 ss.; ID., *L'azione di classe: un primo bilancio*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1177ss.; ID., *Il nuovo art. 140 bis c. cons.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 595 ss.; ID. *Azioni collettive e risarcitorie nel processo civile*, Bologna 2008; MENCHINI-MOTTO, *L'art. 140 bis*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); RESCIGNO, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. It.* 2000, p. 11 ss.; RUFFINI, *Legittimazione ad agire, adesione ed intervento nella nuova normativa sulle azioni collettive risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 140 bis del codice del consumo*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Milano 2008, p. 443 ss.; SANGIOVANNI, *Class action e tutela contrattuale degli investitori*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it); SANTANGELI-PARISI, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140 bis cod. cons.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it).

avvalersi della tutela di classe, vi dovranno aderire, rinunciando così all'eventuale azione individuale<sup>12</sup>.

In sintesi: a) con la domanda sono fatti valere crediti risarcitori o restitutori di una moltitudine di soggetti, che debbono essere «omogenei», i quali costituiscono l'oggetto del processo e sono tutelati, in modo pieno ed esaustivo, dalla sentenza di condanna che chiude il giudizio di classe; b) la classe è costituita da colui che promuove l'azione e da coloro che vi aderiscono, mediante un sistema di formazione della classe basato sull'*opt-in*; c) il ruolo di parte processuale è attribuito esclusivamente a colui che ha proposto la domanda, il quale agisce nel processo nell'interesse e per conto di tutti i soggetti che hanno aderito all'azione; d) è previsto un filtro di ammissibilità, che ha lo scopo di valutare la riconducibilità dei diritti individuali ad una classe omogenea, di scrutinare la serietà della domanda e di stabilire se il proponente sia in grado di curare adeguatamente gli interessi del gruppo; e) è introdotto il divieto di proposizione di ulteriori domande di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa (nel caso in cui si sia passato positivamente il vaglio di ammissibilità), e, dall'altro lato, è imposta la riunione dei più giudizi collettivi, che siano stati eventualmente radicati di fronte o allo stesso tribunale o a tribunali diversi<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. ALIOTTA, *Spunti ricostruttivi sulla legittimazione ad agire nell'azione di classe prevista dall'art. 140 bis cod. consumo*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 1221 ss., spec. 1223 e 1233; CONSOLO - ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., cit.*, p. 105.

<sup>13</sup> *Ex plurimis*: MENCHINI-MOTTO, *L'art. 140 bis, op. cit.* p. § 1.

Quanto al procedimento, in estrema sintesi, esso si connota dalla distinzione in tre fasi: decisione sull'ammissibilità; decisione sul merito; liquidazione delle somme dovuta agli aderenti. Quanto alla fase introduttiva, il giudizio si propone con atto di citazione al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda: essa è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione, il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme,



Oggetto dell'azione – si è detto - sono quindi i crediti risarcitori e restitutori dei singoli e le autonome pretese individuali isomorfe a rilevanza seriale, le quali hanno in comune o l'identico fatto costitutivo o le questioni da risolvere. L'azione di classe, in altri termini, designa la tutela di una pluralità di diritti individuali omogenei, ove vi è un'unica condotta illecita, plurioffensiva, ovvero più condotte illecite contestuali e parallele, monoffensive ma reiterate in modo identico, che aggrediscono più beni individuali e che ledono i singoli diritti di cui sono titolari i singoli individui<sup>14</sup>.

L'ambito di tutela dell'azione di classe è quello delle liti di massa, tradizionalmente affidate allo schema del litisconsorzio facoltativo proprio e improprio<sup>15</sup>.

Essa del resto è stata elaborata ed introdotta proprio al fine di superare i limiti del processo litisconsortile, trovando un equilibrio fra la realizzazione delle garanzie individuali del singolo e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia<sup>16</sup>.

Così anche l'azione di classe assolve alle funzioni di realizzare finalità di economia ed efficienza processuale nelle controversie che sarebbero altrimenti

---

assegnando un termine alle parti, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno; scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti.

<sup>14</sup> Così CAPONI, *Azioni collettive*, op. cit., p. 1218; CARRATTA, *L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti*, op. cit., p. 725.

<sup>15</sup> Risulta altresì interessante osservare come prima della riforma della norma del 2012, la fattura dell'art. 140 bis nel 2009 parlasse di identità, e non di omogeneità, dei diritti e delle situazioni che i consumatori fanno valere. La dottrina ha peraltro criticato la norma, o meglio il riferimento all'identità dei diritti, poiché se essa fosse stata interpretata in modo rigoroso avrebbe portato al paradossale risultato per cui l'azione di classe sarebbe stata quella normale del giudizio individuale, quindi, per identità la dottrina di allora intendeva identità delle questioni di fatto e di diritto comuni ad una pluralità di consumatori ed utenti. Così TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano*, cit., p. 113-115; PAGNI, *L'azione di classe del nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive di tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.* 2010, p. 349 ss., spec. 357; AMADEI, *Novità e modifiche sugli strumenti di tutela del codice del consumo*, in *Il giusto processo civile 2012*, II, p. 907 ss., spec. 920 s.; CAPORUSSO, *L'azione di classe nel diritto vivente: un laboratorio in itinere*, in *Riv. dir. civ.* 2014, p. 1199 ss., spec., 1201, nota 9; CAMILLETI, *Azione di classe: profili sostanziali*, in *I contratti*, 2012, p. 515 ss.

<sup>16</sup> CAPONI, *Azioni collettive*, op. cit., p. 1219; MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, MENCHINI (a cura di), op. cit.,. 76 ss.

relegate al processo litisconsortile facoltativo; una lite complessa, perché costituita da un'aggregazione di diritti isomorfi, viene semplificata processualmente mediante una riduzione a due parti del processo: la classe-proponente e l'impresa-convenuta<sup>17</sup>.

Essa risulta opportuna, in alternativa al modello individuale litisconsortile, qualora i titolari dei diritti siano molto numerosi e quando l'ammontare del risarcimento o della restituzione spettante al singolo è tale da non rendere vantaggioso per lui l'iniziativa giudiziaria. Il processo di classe in tal modo garantisce il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale nelle controversie di modico valore, cd. *small claims value*, facendo emergere quel contenzioso latente e sommerso, giustificato dal valore della causa molto basso, dalla sperequazione economica fra le parti e dalle lungaggini e rischi del processo<sup>18</sup>.

Sotto questo profilo, l'azione di classe costituisce una nuova forma di tutela, apprezzata dalla dottrina maggioritaria, quale risposta giurisdizionale adeguata rispetto al bisogno di tutela delle pretese seriali<sup>19</sup>: essa rappresenta un modello diretto ad aggregare controversie ripetitive, in un procedimento dove le questioni comuni di fatto e di diritto prevalgono sugli elementi di diversità, che inevitabilmente caratterizzano le singole posizioni individuali, concludendosi

---

<sup>17</sup> PAGNI, *L'azione di classe del nuovo art. 140 bis, cit.*, p. 363.

<sup>18</sup> Cfr. *ex multis*: CARRATTA, *L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti, op. cit.*, p. 725 s.

Il tema della cd. *rational apathy*, ossia del citato contenzioso sommerso a causa delle elevate spese di giustizia è oggi discusso con riferimento soprattutto al modello di tutela collettiva da adottare, se di *opt-in* o *opt-out*. A parere dei fautori del sistema dell'esclusione, infatti, tale problema verrebbe sanato con un modello basato sull'*opt-out* poiché ripristinerebbe quel bilanciamento di valori tra la libertà individuale e la tutela giudiziaria, per un reale accesso alla giustizia. Cfr. BENÖR, *Consumer dispute resolution after Lisbon Treaty: Collective actions and alternative procedures*, in *Journal of common policy* 2013, 87, p. 87 ss.; BERTOLINO, *L'opt-out nell'azione risarcitoria collettiva. Una contrarietà davvero giustificata? op. cit.* p. 475 ss.; ERVO, *Opt-in in out and opt-out is in': Dimensions based on Nordic options and the commission's Recommendation*, in *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook*, a cura di HESS, BERGSTRÖM E STORSKRUBB, Oxford-Portland 2016, p. 185 ss.; HODGES, *Collective redress in Europe: the new model*, in *Civil justice quarterly* 2010, 29, p. 370 ss.; TZAKAS, *Effective collective redress in antitrust and consumer protection matters: a panacea or a chimera*, in *Common market law review* 2011, 48, p. 1125 ss.; VOET, *European collective redress: a status quaestionis, cit.*, p. 108.

<sup>19</sup> *Ex multis*: CAPONI, *op. ult. cit.*, p. 1221

con un accertamento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata, costituito dai diritti soggettivi isomorfi, che sono conosciuti in modo pieno, vuoi con riguardo alla loro esistenza, vuoi in ordine alla loro quantificazione<sup>20</sup>.

La sentenza che conclude il procedimento, peraltro, non ha una portata *erga omnes*, ma solo *inter partes*. Chi quindi non partecipa al procedimento, ancorché vanti pretese simili, non subisce alcun effetto dalla sentenza resa in esito al procedimento: traggono profitto dall'azione di gruppo solo quegli interessati che hanno dichiarato di prendere parte al processo, sul tradizionale modello *dell'opt-in*. A norma dell'art. 140 *bis* cod. cons., infatti, la sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. È fatta peraltro naturalmente salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva<sup>21</sup>.

In una società cd. a «*capitalismo maturo*»<sup>22</sup>, «di massa», industrializzata e globalizzata, modelli di tutela collettiva sono, quindi, una condizione effettiva e necessaria della garanzia all'accesso alla protezione giurisdizionale dei diritti.

---

<sup>20</sup> Se la sentenza fosse solo dichiarativa verrebbe vanificata la funzione dell'azione di classe – ovvero di consentire ai soggetti deboli del mercato di ottenere una tutela risarcitoria o restitutoria alla quale non riescono normalmente ad accedere – poiché costringerebbe i singoli danneggiati ad instaurare autonomi processi per la dimostrazione e quantificazione del nocumento subito. Così CONSOLO-ZUFFI, *L'azione di classe*, *op. cit.* p. 291.

<sup>21</sup> Si è già detto del resto che i consumatori/utenti titolari di diritti individuali omogenei a quelli dedotti dalla classe, che siano rimasti fuori dal giudizio collettivo, è preclusa l'instaurazione di un nuovo processo di classe per gli stessi fatti. Precisa la dottrina che ciò non consiste in un'efficacia *ultra partes* del giudicato, ma piuttosto dell'effetto consumativo del potere di esperire l'azione di classe di cui all'art. 140 *bis*. Cfr. CONSOLO-ZUFFI, *L'azione di classe*, *op. cit.* p. 299.

È noto che le tradizionali avversità nei confronti di modelli diversi dall'adesione (ovvero modelli cd. di *opt-out*) siano determinate proprio dalla potenziale compressione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio. *Ex multis* MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, in *Le azioni seriali*, Menchini (a cura di), *op. cit.*, 75-76; RESCIGNO, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, *cit.*, 11 ss.; *contra ex multis* CONSOLO-ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140 bis cod. cons.*, *op. cit.*, p. 131; BERTOLINO, *L'opt-out nell'azione risarcitoria collettiva. Una contrarietà davvero giustificata? Analisi del dibattito e prospettive di riforma*, *op. cit. passim*; RUPERTO, *L'azione collettiva risarcitoria in Italia: osservazioni de iure condendo*, in *Giust. civ.* 2008, p. 511 ss.

<sup>22</sup> Si avvale di questa espressione PATTI, *L'esperienza della class action in due libri recenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1979, p. 1559; CONSOLO, *Cass action fuori dagli U.S.A.?*, *cit.* p. 615 e 621; CONSOLO-ZUFFI, *L'azione di classe ex art. 140 bis cod. cons.*, *op. cit.*, p. 18.

Si deve quindi salutare con favore l'introduzione di un siffatto modello processuale.

Ciò precisato l'attuale assetto normativo dell'azione di classe non va esente da critiche, la più rilevante delle quali si deve ritenere essere l'assenza dell'applicazione paritaria ed orizzontale del rimedio processuale.

L'azione di classe, nel nostro ordinamento, non è stata adottata in modo generalizzato, ma limitatamente alla tutela del consumatore; essa è così circoscritta alla tutela i diritti derivanti dai rapporti contrattuali nei confronti di una stessa impresa, anche relativi a contratti stipulati *ex artt.* 1341 e 1342 c.c.; diritti spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; infine, titolari di diritti al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Ciò ha limitato l'applicabilità dello strumento e la mente volge alle pronunce giurisprudenziali sul concetto di "consumatore": ad esempio con ordinanza del 15 luglio 2014, la Corte di Appello di Firenze<sup>23</sup>, ha negato, per difetto di legittimazione attiva, l'ammissibilità dell'azione di classe proposta dai piccoli azionisti cui non spetterebbe la qualifica di consumatore *ex art.* 3 cod. cons.

Il legislatore italiano, tuttavia, su raccomandazione della Commissione europea<sup>24</sup>, ha ritenuto di mutare l'attuale assetto di tutela di massa: il 3 giugno 2015 la Camera dei deputati ha, infatti, approvato la proposta di legge n. 1335 rubricata «*Disposizioni in materia di azione di classe*», tuttora all'esame del Senato, che prevede l'abrogazione del citato art. 140-*bis* cod. cons. al fine di introdurre nel codice di procedura civile un'azione di classe di portata generale (nuovo titolo VIII-*bis* nel libro IV del codice, artt. 840-*bis* – 840-*sexiesdecies*).

La proposta di legge propone di disancorare il modello processuale della tutela di classe dalla qualità soggettiva di consumatore, proponendolo quindi quale rimedio di diritto comune. Tale novità, se confermata, consentirebbe,

---

<sup>23</sup> Conferma la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 marzo 2014; sentenze in *Giur. it.* 2015, I, p. 89 ss.

<sup>24</sup> Raccomandazione 396/2013/UE, 11 giugno 2013, *ut supra* nota 3.

auspicabilmente, in alternativa alla tutela individuale, a tutti i soggetti titolari di diritti individuali omogenei, a cui non era riconosciuta la qualità di consumatore, di profittare, in alternativa alla tutela individuale litisconsortile, della tutela collettiva, risarcitoria e inibitoria: il riferimento è rivolto, in particolare, ai piccoli azionisti, ai lavoratori, alle vittime di danno da fumo o da emotrasfusione infetta<sup>25</sup>.

### 3. *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi.*

Al paradigma processuale della azione di classe si affianca, si è anticipato, il modello per la soluzione unitaria della questione, cd. *test case procedure*, chiamato anche *master proceeding*, ove le cause vengono iniziate individualmente e singolarmente dalle parti, e successivamente, in virtù dei principi di efficienza e certezza del diritto, una di esse viene scelta come «causa modello», affinché venga risolta una sola volta e per tutte le cause la questione di diritto o di fatto comune.

In estrema sintesi, tale struttura consente alle parti del contenzioso seriale un accesso immediato ad un organo giurisdizionale di grado superiore, con conseguente sospensione dell'esame nel merito della domanda fino alla definizione del giudizio sulla sola questione.

---

<sup>25</sup> *Ex multis*: FERRANTE, *La nuova "azione di classe" in Italia*, in *Contratto Imp. Eur.* 2011, 17 ss.; SPADAFORA, *La "nuova" azione di classe: da strumento protettivo settoriale a rimedi di diritto comune?*, in *Contratti*, 2016, 73 ss., spec. 81-83.

Sotto il versante della legittimazione ad agire, la progettata disciplina di cui al proposto art. 840-bis c.p.c., cogliendo le istanze proposte dalla Commissione europea, muta l'assetto vigente e legittima all'azione risarcitoria direttamente le associazioni o i comitati «che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti», mantenendo tuttavia la possibilità per *ciascun componente della classe* di agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive.

Il nuovo progetto di legge, infine, senza soluzione di continuità rispetto alla normativa ancora vigente, conferma il modello basato sull'*opt-in*: i portatori di diritti individuali omogenei potranno aderire alla procedura nella sua fase iniziale, aggiungendo peraltro la possibilità di adesione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe (il sistema di adesione successivo alla condanna della parte convenuta si profila come decisamente innovativo ma non originale, essendo stato ideato dall'ordinamento francese sotto il nome di «*opt-in* retroattivo»). Sul termine «*opt-in* retroattivo», cfr. BERTOLINO, *L'opt-out nell'azione risarcitoria collettiva. Una contrarietà davvero giustificata? Analisi del dibattito e prospettive di riforma*, op. cit., p. 505..

Tale procedimento, *sub specie* di tutela collettiva, è stato adottato in Germania (*Kapitalanleger Musterverfahren*, istituito con la *KapMuG*), in Inghilterra (*group litigation*) e di recente in Brasile (l'*Incidente de resolução de demandas repetitivas*)<sup>26</sup>, ma un istituto del tutto affine, ancorché ancora rientrante nella logica delle cause pilota, si rinviene anche nell'ordinamento giuridico italiano: l'«*Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi*».

La *ratio* informatrice dello speciale procedimento va individuata, infatti, nell'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, di diritto privato o pubblico, di prevenire il rischio della «polverizzazione» dell'interpretazione in materia, attraverso l'esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, nel rispetto del principio a rilevanza costituzionale della ragionevole durata del processo<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Per soddisfare esigenze di accertamento della questione comune in modo uniforme, al fine di trattare ugualmente i titolari di diritti individuali omogenei, e di ragionevole durata del processo, anche il legislatore brasiliano ha ritenuto di adottare, in occasione della riforma del nuovo codice di procedura civile (cfr. Cap. I, § 8), dall'art. 976 all'art. 993 c.p.c., un procedimento di accertamento incidentale delle sole questioni, rubricato, *incidente de resolução de demandas repetitivas* (cd. IRDR), traendo ispirazione dalla disciplina tedesca del *Musterverfahren* (come precisato dal Comissão de Juristas incaricato di redigere il testo del nuovo codice).

In particolare, a norma dell'art. 976 c.p.c. è opportuno instaurare il giudizio di incidente di risoluzione delle domande ripetitive quando vi sia un'effettiva ripetizione dei processi che abbiano ad presentino la medesima questione di diritto (sostanziale o processuale); rischio di offesa all'isonomia e alla certezza giuridica. Ivi viene scelta una causa modello con contestuale sospensione di tutti i procedimenti, individuali o collettivi, ripetitivi; una volta decisa la tesi giuridica, la sentenza avrà efficacia vincolante per tutti i giudici dei procedimenti sospesi.

Cfr. in dottrina sul tema: GONÇALVES DE CASTRO MENDES- TEMER, *O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo código de processo civil*, in *Revista de Processo*, vol. 243, 2015, p. 283 ss.; GONÇALVES DE CASTRO MENDES-POCHMENN DA SILVA – PEREIRA DE ALMEIDA, *Novo Código de Processo Civil. Comparado e anotado*, Rio de Janeiro 2016; GONÇALVES DE CASTRO MENDES, *Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional*, 4ª ed., São Paulo 2014; DIDIER JR, *A decisão de organização do incidente de resolução de demandas repetitivas: importância, conteúdo e o papel do regimento interno do tribunal*, in *Revista de Processo* vol. 258/2016, p. 257 ss.; MENDONÇA SICA, *Aspetti fondamentali del nuovo codice di procedura civile brasiliano*, in *judicium.it*.

<sup>27</sup> Cass., sez. lav., 24 gennaio 2008, n. 1578, in *Corriere Giur.* 2008, 9, p. 1253 ss. con nota di RIZZARDO, *Accertamento pregiudiziale ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c.: la suprema corte detta le istruzioni per l'uso*. Sul tema della ragionevole durata del processo, vedi *infra*.

Dapprima disciplinato per il solo pubblico impiego, ed oggi quindi regolato dall'art 64 del d.lgs. 165 del 2001, lo specifico procedimento è stato altresì previsto per i rapporti di lavoro privato, mediante l'introduzione degli artt. 420 *bis* c.p.c. e 146 *bis disp. att. c.p.c.* con il d.lgs. n. 40 del 2006<sup>28</sup>. Le due norme citate sono sostanzialmente identiche, per tale ragione l'analisi che seguirà sarà condotta in modo unitario, senza distinguere tra il settore di impiego pubblico e privato<sup>29</sup>.

Durante il corso di una lite individuale, qualora il giudice stimi rilevante ai fini della definizione della controversia una questione di efficacia, validità o interpretazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, deve deciderla con sentenza e disporre i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo. Tale provvedimento è impugnabile esclusivamente con ricorso immediato per cassazione, determinando la sospensione del processo in cui è

---

<sup>28</sup> Quando il legislatore del 1997 pensò di devolvere tutte le controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario, avvertì il rischio di possibili disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso e quindi il rischio di una moltitudine di diverse decisioni dei tribunali in ordine al medesimo contratto collettivo; per tale ragione il legislatore prevede l'adozione di misure idonee a prevenire un simile rischio. Così con il d.lgs. 80/1998 si è prevista la possibilità di ricorrere in Cassazione per la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di diritto pubblico ed un peculiare meccanismo volto a provocare un accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi mediante sentenza non definitiva del giudice del merito e immediatamente ricorribile per Cassazione, norme peraltro successivamente confluite negli artt. 63 e 64 del TU sul pubblico impiego.

Ciò premesso, però, nonostante la finalità della riforma sul pubblico impiego fosse sorta proprio al fine di privatizzarlo e quindi al fine di ravvicinare il rapporto di lavoro pubblico a quello privato, la disciplina citata finì per creare una grande diversità tra i due settori sotto l'aspetto della disciplina processuale. Il legislatore del 2005, avvedutosi pertanto della discrasia, per recuperare quella dimensione nomofilattica della Suprema Corte, e quindi per potenziare lo *ius constitutionis* della Cassazione, delegò il governo di adottare un decreto volto a disciplinare il processo di Cassazione in funzione nomofilattica con l'estensione del sindacato diretto della Corte dell'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune ampliando il num. 3) dell'art. 360 c.p.c.. Il d.lgs. 40 del 2006, quindi, non solo aggiunse il citato inciso all'art. 360 c.p.c. ma aggiunse l'art. 420 *bis* c.p.c. e 146 *bis disp. att.* Con il quale l'istituto dell'accertamento pregiudiziale è stato esteso anche al settore del diritto del lavoro privato. Cfr. sul tema: SANTAGATA, *Il sindacato della cassazione sui contratti collettivi*, in *Il processo del lavoro quarant'anni dopo. Bilanci e prospettive*, a cura di TISCINI, Napoli 2015, p. 241.

<sup>29</sup> Le differenze tra le due norme constano: a) nell'assenza per i contratti di diritto comune di una fase stragiudiziale finalizzata all'accordo tra le parti collettive in ordine alla questione interpretativa; b) l'inserimento all'art. 420 *bis* c.p.c. di una speciale causa di inammissibilità. Cfr. SANTAGATA, *op. ult cit.* 259-260.

stata emessa la sentenza impugnata<sup>30</sup>. Si consente in tal modo di anticipare l'intervento nomofilattico della Corte sulle questioni di interpretazione dei contratti collettivi, favorendo, un'uniforme interpretazione ed applicazione di tali clausole.

Anche se furono sollevate critiche circa la compatibilità dell'istituto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., si ritiene di condividere quanto affermato dalla Consulta nel dichiarare destituite di ogni fondamento le citate censure: a fronte infatti del sacrificio ad un *iter* processuale più lungo del singolo processo, si accompagnano evidenti e rilevanti vantaggi di carattere generale in ordine al principio di certezza del diritto<sup>31</sup>.

Soffermandosi sulle caratteristiche della questione interpretativa, appare evidente, innanzitutto, che, nonostante la rubrica delle norme richiamate, la questione ovviamente non deve considerarsi pregiudiziale in senso tecnico (di cui all'art. 34 c.p.c. non avendo ad oggetto un rapporto sostanziale suscettibile di autonomo accertamento), poiché consiste nel semplice esame interpretativo della clausola contrattuale che si pone come antecedente logico per la decisione della domanda azionata. Esso deve, inoltre, palesarsi come reale dubbio ermeneutico, oscuro o equivoco; in ordine, quindi, al carattere obbligatorio, o meno, della attivazione del procedimento di accertamento pregiudiziale da parte del giudice di primo grado, la giurisprudenza e la prevalente dottrina

---

<sup>30</sup> Invero, ai sensi dell'art. 64 del TU pubblico impiego, la questione viene dapprima risolta in via negoziale (passaggio che distingue la soluzione adottata per il pubblico impiego rispetto all'impegno privato): il giudice, infatti, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. Solo una volta decorsi novanta giorni dalla comunicazione, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa e solo allora, se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione.

Qui quindi la risoluzione della questione pregiudiziale può avvenire innanzitutto in via negoziale in forza dell'accordo raggiunto dalle parti collettive e solo in un secondo momento ad opera del giudice.

<sup>31</sup> C. Cost. 5 giugno 2003, n. 199.



hanno accolto «*in negativo*»<sup>32</sup> la *théorie de l'acte claire*, (propria del procedimento di rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea), escludendo l'obbligatorietà del procedimento solo nel caso in cui la norma non dia adito ad alcun ragionevole dubbio<sup>33</sup>.

In secondo luogo, secondo un diffuso orientamento interpretativo, che si poggia sulla *ratio* deflattiva della norma, si deve ritenere, condivisibilmente, che la questione interpretativa debba presentare altresì il carattere della serialità<sup>34</sup>: il giudice, pertanto, dovrà verificare se la questione possa venire in rilievo in un numero presumibilmente consistente ed elevato di controversie, potendosi avvalere di siffatto strumento solo ove tale valutazione abbia dato esito positivo.

---

<sup>32</sup> Cfr. VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, Torino 2015, p. 305.

<sup>33</sup> Con riguardo alla obbligatorietà o discrezionalità di tale meccanismo processuale si registrano diverse posizioni, fra cui quella, maggiormente accolta, della questione «*vera e non apparente*». In dottrina: CHIARLONI, *Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo*, in *Corr. Giur.* 1998, 625 ss. spec. 626; LUISO, *Sub. Art. 30*, in *Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo*, DELL'OLIO-SASSANI (a cura di), Milano 2000, p. 354 ss., spec. 358; D'ANTONA, *Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la "seconda privatizzazione" del pubblico impiego (osservazioni sui D. Lgs. n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998)*, in *Foro It.* 1999, I, p. 627 ss.; DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi*, in CARINCI-ZOPPOLI (diretto da), *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, in CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro*, V, 2, Torino 2004, 1272 ss., spec. 1281 s.; VULLO, *op. ult. cit.*, p. 304 ss.; TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*, 6<sup>a</sup> ed. Milano, 2015, p. 254 ss.; TRISORIO LIUZZI, *Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi*, in CIPRIANI (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Padova, 2009, 463 ss.; CARRATTA, *Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi*, in CHIARLONI (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna, 2007, p. 562; DORA, *Accertamento pregiudiziale ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c.: la Suprema Corte detta le istruzioni per l'uso*, in *Corriere Giur.*, 2008, 9, p. 1253 ss.; FORNACIARI, *Il sindacato della cassazione sui contratti e sugli accordi collettivi di lavoro*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 624 ss.; SANTAGATA, *op. ult. cit.* p. 271 ss.; DALFINO, *op. ult. cit.* p. 251, nota 46.

In giurisprudenza si vedano a riguardo Cass., sez. lav. 25 giugno 2014, n. 14356; Cass., sez. lav., 8 febbraio 2008, n. 3098, in *Guida al dir.* 2008, fasc. 15, 71; Trib. Modena, 13 settembre 2002, in *Lav. nella P.A.*, p. 792; nonché la stessa Consulta con sent. n. 298 del 17 luglio 2007, in *Giust. cost.* 2007, n.4 la quale afferma che tale strumento processuale non opera in tutti i casi in cui emerge una qualunque questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva, essendo tale strumento affidato in modo ragionevole al responsabile apprezzamento del giudice del lavoro, al quale spetta evitare l'inconveniente denunciato, attraverso l'identificazione tempestiva della serietà della questione.

<sup>34</sup> DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale ex art. 68 bis d.lgs. 29/93 tra Théorie de l'acte clair e discrezionalità del giudice: a margine di una recente vicenda giudiziaria*, in *Lav. Pubb. Amm.* 1999, p. 1095 ss.; Cass., 28 aprile 2014 n. 9343, che ha escluso l'accertamento pregiudiziale, perché nel caso di specie, la questione decisa non presentava carattere seriale.

Da ultimo, la questione interpretativa deve essere rilevante; ciò si desume dallo stesso tenore letterale delle norme citate, che richiedono per la risoluzione della questione la sua necessità per decidere la controversia<sup>35</sup>. Sicché il giudice non potrà procedere all'accertamento pregiudiziale se la questione non presenta rilevanza decisoria all'esito della controversia, oppure quando la causa possa essere immediatamente decisa sulla base di altre questioni, pregiudiziali di rito o preliminari di merito<sup>36</sup>.

Verificata positivamente la sussistenza dei citati presupposti, il giudice deve, ha l'obbligo, di decidere tale questione con autonoma sentenza, non definitiva, ed impartisce distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o per la prosecuzione della causa.

Certamente uno degli aspetti più interessanti dell'istituto attiene alla natura della sentenza interpretativa del giudice di prime cure sull'efficacia, validità ed interpretazione delle clausole contrattuali o degli accordi collettivi nazionali; secondo una ricostruzione dottrinale, alla quale si ritiene di aderire, infatti, essa sarebbe una sentenza non definitiva *sui generis*, in quanto, avente ad oggetto una sola questione interpretativa, non può di certo esse assimilabile alle sentenze non definitive di cui all'art. 279, secondo comma n. 4, trattandosi di una mera pregiudizialità logica nell'ambito dello stesso rapporto giuridico (al pari, del resto della pregiudiziale comunitaria)<sup>37</sup>. A tal fine, la sentenza con cui

---

<sup>35</sup> In giurisprudenza: Cass., 8 febbraio 2008, n. 3098, in *Foro it.* 2009, 5, I, c. 1576. In dottrina, fra i tanti, SANTAGATA, *op. ult. cit.* p. 266; PANZAROLA, *sub art. 420 bis e art 146 bis disp. Att. C.p.c.* in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO-CAPPONI, III, 1, Padova, 2009, p. 418 ss., spec. p. 437 e nota 40.

<sup>36</sup> Da ultimo, dottrina e giurisprudenza ritengono che il giudice, prima di decidere la questione interpretativa con sentenza non definitiva, debba necessariamente svolgere su di essa attività istruttoria, e ciò al fine di consentire alla Corte, in caso di impugnazione immediata, di risolvere la questione interpretativa sottopostale. Sicché eventuali carenze istruttorie comprometterebbero la funzione nomofilattica nell'ambito della contrattazione collettiva; come si avrà modo di osservare successivamente, la sentenza della corte infatti avrà un'efficacia extraprocessuale anche nell'ambito di processi diversi rispetto a quello nel quale la sentenza è stata resa. Così Cass., 24 gennaio 2008, 1578; Cass., 2 marzo 2012, n. 3304; Cass., 11 marzo 2008, n. 6429; Cass. 8 febbraio 2008, n. 3098; Cass., 6 febbraio 2008, n. 2796. In dottrina, *ex multis* PESSI, *Il giudizio di cassazione nelle controversie di lavoro*, in *Riv. Dir. Proc.* 2008, p. 899 ss., spec. 903 ss.; FORNACIARI, *op. ult. cit.*, p. 638.

<sup>37</sup> COSTANTINO, *Sull'accertamento pregiudiziale della efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*, in *Corriere Giur.* 1998, p. 966 ss., spec. 972; LUISO, *op. ult. cit.*, 365 ss.;

il giudice decide la questione interpretativa viene dalla dottrina denominata «sentenza interpretativa»<sup>38</sup>; le sentenze non definite in senso tecnico, infatti, si caratterizzano per avere ad oggetto questioni che siano idonee a definire il giudizio una volta rimessa la causa in decisione. Nel caso in esame invece, la questione interpretativa, per esplicita disposizione di legge, non può mai condurre alla definizione del processo. La *ratio* sottesa alla soluzione legislativa deve essere addebitata alla volontà di mantenere autonoma la decisione del giudice di primo grado affinché quest'ultima abbia una «*corsia impugnatoria privilegiata*» dinnanzi alla Corte di Cassazione<sup>39</sup>.

In quanto sentenza, essa è, inoltre, irrevocabile per il giudice che l'ha emessa e se non è impugnata, resta vincolante anche per i giudici dei gradi successivi. A ciò deve aggiungersi, che l'estinzione del giudizio di primo grado appare idonea a rendere inefficace *ex art. 310 c.p.c.* la sentenza non definitiva emessa dal giudice del lavoro e non impugnata<sup>40</sup>.

La sentenza non definitiva, come accennato, non è appellabile né riservabile, ma è impugnabile solo con ricorso immediato per cassazione, unica alternativa quindi al passaggio in giudicato formale della sentenza *de qua*<sup>41</sup>.

---

CHIARLONI, *op. ult. cit.* p. 626; VULLO, *op. ult. cit.*, p. 309-310; BRIGUGLIO, *La cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego trasferite alla giurisdizione ordinaria*, in *Riv. dir. proc.* 1998, p. 1027 ss., spec. 1033; BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova, 2002, p. 75 ss., spec. 89; PANZAROLA, *La cassazione civile giudice del merito*, II, Torino 2005, p. 444. *Contra* DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell'accertamento delle "fattispecie preliminari"*, *op. cit.* p. 256 ss.

In giurisprudenza S.U., 19 ottobre 2006, n. 22427.

<sup>38</sup> PANZAROLA, *Sub art 420 bis*, *op. cit.*, p. 443.

<sup>39</sup> Così, SANTAGATA, *op ult cit.*, p. 274.

<sup>40</sup> Così TARZIA- DITTRICH, *op. ult. cit.* p. 356, nota 365 ma soprattutto nota 367.

Per quanto riguarda l'efficacia, invece, si ritiene che essa sia idonea a formare giudicato sostanziale. Così VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico impiego e sull'arbitrato in materia di lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.* 1998, p. 735; LUISO, *Sub art. 30*, *cit.* p. 364; IANNIRUBERTO, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi dopo il d.lgs. 40 del 2006*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO-MORCAVALLO, Milano 2007, p. 462; SANTAGATA, *op. ult. cit.* 275.

<sup>41</sup> VULLO, *op. ult. cit.*, p. 310.

Il ricorrente peraltro non potrà avvalersi di tutti i motivi di cui all'art. 360, ma si dovrà limitare ai motivi di cui ai nn. 3, 4 e 5, potendo la Corte occuparsi, in questa sede, solo della questione interpretativa, con l'esclusione delle diverse questioni di rito o di merito e quindi delle questioni di cui ai numeri 1 e 2. Ciò precisato non vi è dubbio che il motivo di ricorso in cassazione più utilizzato sarà, nella prassi, quello di cui al n. 3, soprattutto alla luce della

La Corte di legittimità risolve la questione interpretativa sostituendola con quella impugnata e vincolando il giudice *a quo* e tutti gli altri giudici dello stesso processo<sup>42</sup>. Quando accoglie il ricorso, la Corte di cassazione rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata e la riassunzione può essere fatta da ciascuna delle parti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. Inoltre, con soluzione del tutto analoga a quella adottata *ex art.* 393 c.p.c. ed in forza della funzione nomofilattica della Corte, se per qualsiasi causa il processo di merito si estingue, la sentenza della Cassazione conserva i suoi effetti<sup>43</sup>.

La sentenza della Suprema Corte spiega del resto i suoi effetti anche negli altri processi, per la soluzione dei quali è necessario risolvere la medesima questione pregiudiziale; ai sensi dell'art. 64, settimo comma, del TU 165/2001 (richiamato dall'art. 146 bis disp. att. con riferimento all'art. 420 bis c.p.c.) il giudice o si uniforma alla sentenza, decidendo la causa con sentenza definitiva nella quale si applica la norma o la regola conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte, oppure, qualora egli non condivida la pronuncia della Corte, emana una nuova e diversa sentenza interpretativa, a sua volta ricorribile solo per Cassazione<sup>44</sup>. Il vincolo, che la sentenza della Cassazione spiega su giudizi analoghi, ha in ogni caso un carattere che può essere definito relativo, poiché i giudici degli altri processi potranno sempre decidere di non uniformarsi ad essa, e di natura processuale, poiché l'effetto si concretizza

---

novellata formulazione con d.lgs 40/2006, che consente alla Corte di sindacare in via diretta le norme dei contratti collettivi e accordi nazionali di lavoro; cfr. SANTAGATA, *op. ult. cit.* p. 279.

<sup>42</sup> VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro*, *op. cit.*, p. 734; LUISO, *Sub. Art. 30*, *cit.*, p. 369; IANNIRUBERTO, *L'accertamento pregiudiziale*, *cit.*, p. 472.

<sup>43</sup> Il vincolo del giudice del rinvio ad attenersi verrebbe meno solin caso di *ius superveniens*, di dichiarazione di incostituzionalità della norma o in caso di contrasto con una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia, ma per l'opinione maggioritaria sarebbe insensibile ai mutamenti giurisprudenziali. *Contra*, VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro*, *cit.* p. 734.

<sup>44</sup> Si è argomentato in dottrina quindi che qualora si abbia un mutamento in giurisprudenza della Cassazione «sarà l'ultima sentenza in ordine di tempo quella, rispetto alla quale si porrà, per i giudici di merito, l'alternativa fra accogliere la soluzione della Corte e pronunciare nel merito oppure ribellarsi ed emettere sentenza interpretativa» LUISO, *op. ult. cit.*, p. 372; VULLO, *op. ult. cit.*, p. 316.

nella possibilità di esonerare i giudici di primo grado dall'obbligo di pronunciare la sentenza interpretativa di cui al primo comma<sup>45</sup>.

L'effetto extraprocessuale della pronuncia della Suprema Corte è altresì rimarcato al sesto comma dell'art. 64 TU pubblico impiego, richiamato anch'esso dall'art. 146 *bis disp. att. c.p.c.* che consente la sospensione facoltativa dei processi pendenti la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi. Con questa disposizione il legislatore ha inteso favorire il recepimento dell'interpretazione fornita dalla Corte nell'ambito di giudizi diversi, e tuttavia simili. Ancorché debba stimarsi assolutamente positiva una disposizione improntata non solo all'economia processuale, ma soprattutto alla certezza del diritto circa l'interpretazione della clausola del contratto collettivo, essa, come da altri osservato, è destinata ad avere scarsa applicazione a causa della mancanza di strumenti di pubblicità idonei a dare conoscenza della pendenza di un siffatto giudizio davanti alla Corte di Cassazione<sup>46</sup>.

Il virtuoso rimedio processuale esaminato, dunque, in un equilibrato bilanciamento di valori tra il singolo caso pilota e le controversie analoghe, è suscettibile di sfociare in una soluzione definitiva e potenzialmente generale della questione posta, rimuove una situazione di incertezza attraverso una pronuncia tendenzialmente capace di orientare tutti i giudici investiti, anche in futuro, della medesima questione, rafforzando la funzione nomofilattica della Cassazione nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale<sup>47</sup>.

Non deve quindi essere assolutamente trascurato l'impatto positivo di tali norme, in punto di riduzione del contenzioso e di coordinamento delle pronunce, ancorché l'istituto si muova ancora nella logica della lite bilaterale, il cui oggetto, si è detto, è pur sempre costituito da una singola domanda

---

<sup>45</sup> Il riferimento all'efficacia procedurale è in particolare esaminata dalle S.U. 23 settembre 2010, n. 20075. In dottrina LUIISO, *op. ult. cit.*, p. 372; PANZAROLA, *op. ult. cit.* p. 449; SANTAGATA, *op. ult. cit.* p. 285; DALFINO, *op. ult. cit.* p. 260.

<sup>46</sup> COSTANTINO, *Sull'accertamento pregiudiziale della efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*, cit. p. 973; LUIISO, *op. ult. cit.* p. 371; CARRATTA, *sub art. 146 bis disp. att. c.p.c.*, in *Le recenti riforme del processo civile*, a cura di CHIARLONI, II, p. 1952.

<sup>47</sup> Cass., sez. lav. 25 giugno 2014, n. 14356 e Cass., sez. lav., 21 settembre 2007, n. 19560.

relativa a pretese individuali. La struttura è quindi quella delle cause pilota, la quale si discosta da quella del processo modello, adottato dal legislatore tedesco ed inglese.

4. *L'accertamento incidentale delle questioni comuni nell'ordinamento tedesco: la Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz.*

Sul tema dei diritti accomunati dall'identità delle questioni da risolvere, accanto alla disciplina del litisconsorzio, l'esperienza giuridica tedesca offre l'interessante strumento del processo modello.

La *Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz*, d'ora in avanti semplicemente *KapMuG*, ovvero legge per l'introduzione dei procedimenti modello per gli investitori, fu promulgata nel 2005 per porre rimedio al Mammut – Prozess incardinato dinnanzi al Tribunale di Francoforte da più di 13.000 piccoli investitori contro la Deutsche Telekom, avente ad oggetto la presunta falsità e lacunosità dei dati contenuti nei prospetti informativi emanati in occasione di due collocazioni di azioni Deutsche Telekom sul mercato finanziario, nel 1999 e nel 2000<sup>48</sup>.

---

<sup>48</sup> BELTRAMI, *il progetto di legge tedesco del 17 novembre 2004 relativo all'introduzione di un Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG)*, in *Riv. soc.* 2005, p. 286 s.; PONCIBÒ, *la controriforma delle class actions*, in *Danno e resp.* 2006, p. 124 ss.; STÜRNER, *Model case proceedings in the capital markets – tentative steps towards group litigation in Germany*, in *Civil Justice Quarterly* 2007, p. 250 ss.; HALFMEIER, *Litigation without an end? The Deutsche Telekom case and the German approach to private enforcement of securities law*, in *Class Action in context. How Culture, Economics and Politics shape collective litigation*, HENSLER-HODGES-TZANKOVA, Cheltenham-Northampton 2016, p. 279 ss.; STADLER-MICKLITZ, *The development of Collective Legal Actions in Europe, Especially in German Civil Procedure*, in *17 European Business Law Review* 2006, p. 1473 ss.; CONSOLO-RIZZARDO, *Class action "fuori dagli USA": qualcosa si muove anche alle nostre (ex) frontiere settentrionali almeno quanto al case management*, in *Int'l Lis* 2006, p. 38 ss.; ID., *Due modi di mettere le azioni collettive alla prova: Inghilterra e Germania*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2006, p. 891 ss., spec. p. 894; BERTOLINI, *Azione collettiva e class action nell'ordinamento tedesco*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2012, fasc. 3, p. 1225 ss., spec. p. 1237; CAPONI, *Strumenti di tutela collettiva nel processo civile: l'esempio tedesco*, *op. cit.* p. 64; ID., *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto*, in *Le azioni seriali*, *op. cit.* p. 107 ss., spec. 132; CARRATTA, *L'abilitazione all'esercizio dell'azione collettiva*, *op. cit.*, p. 323 ss.; GIUSSANI, voce *Azione collettiva*, *op. cit.* p. 147 ss.

Tale processo portò ad una paralisi tale della sezione commerciale del Tribunale che si stimò che si sarebbe dovuto attendere almeno il 2015 per decidere tutte le cause. Alcuni risparmiatori adirono persino il *Bundesverfassungsgericht*, sostenendo una violazione della costituzione per eccessiva durata del processo; la Corte peraltro rigettò la domanda, poiché

Lo scopo principale della legge, ad oggi come precisato circoscritta alle sole controversie che si originano dal mercato finanziario<sup>49</sup>, è quello di risolvere in modo identico e vincolante, sotto l'aspetto fattuale e giuridico, una questione controversa in cause individuali parallele, attraverso una decisione modello rimessa alla Corte di Appello (*Oberlandsgericht*) competente<sup>50</sup>, nel precipuo fine di rafforzare i diritti degli azionisti e migliorare la tutela degli investitori<sup>51</sup>.

---

ritenne che l'adeguatezza dei tempi di giustizia va calcolata in rapporto alla singola causa (BVerfG, in NJW 2004, p. 3320). Cfr. CONSOLO-RIZZARDO, *op. ult. cit.* p. 895 nota 16; CAPONI, *Modelli europei di tutela collettiva nel processo civile: esperienze tedesca e italiana a confronto*, *op. cit.* p. 133.

La corte d'appello in ogni caso iniziò il procedimento modello nel luglio del 2006, la prima udienza invece si tenne nel 2008; solamente nel maggio 2012 decise a favore di parte convenuta, ritenendo non vi fosse prova del falso in prospetto. Così OLG Frankfurt, 16.05.2012, 23 Kap 1/6. A seguito dell'impugnazione, il *Bundesgerichtshof* si pronunciò a favore degli attori. Cfr. BGH, 2.10.2014, NJW 2015, p. 236.

In dottrina anche BAKOWITZ, *The German experience with group action – The Verbandsklage and the capital markets model case act (KapMuG)*, in *Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?*, HARSÁGI-VAN RHEE (a cura di), Cambridge 2014, p. 153 ss., spec. p. 163 s.; HALFMEIER, *Litigation without an end? The Deutsche Telekom case and the German approach to private enforcement of securities law*, *op. cit.* p. 290 s.

<sup>49</sup> Il procedimento introdotto con la KapMuG, infatti, può avere ad oggetto solamente le azioni per danni da informazioni false, fuorvianti, ingannevoli o omesse in opuscoli finanziari, relativi al mercato dei capitali, oppure anche in caso di violazioni nell'adempimento di un contratto di acquisto di titoli sul mercato finanziario (art. 1 KapMuG).

<sup>50</sup> La cd. *lex Telekom Act* è peraltro limitata nel tempo: introdotta "in prova" nel 2005 fu dapprima sottoposta ad un termine finale, una *sunset clause* fino al novembre 2010, per poi essere prorogata fino al 2012, anno in cui la legge fu parzialmente modificata ed ulteriormente prorogata fino al 2020 (§28 KapMuG). Cfr. BOSTER, *Collective redress and private international law in the EU*, The Hague, 2017, p. 27 ss.; BERTOLINI, *Azione collettiva e class action nell'ordinamento tedesco*, *op. cit.* p. 1225.

<sup>51</sup> Così BELTRAMI, *op. ult. cit.* p. 286; MERKT, *Managing Investor Mass Claims in Germany: Group Litigation under the new Investor-Sample-Proceeding-Law (KapMuG)*, in *Giurisprudenza commerciale* 2006, I, p. 627 ss. spec. p. 629.

Il processo modello, invero, ha trovato la propria disciplina tradizionalmente nel processo amministrativo, § 93 VwG (*Verwaltungsgerichtsordnung*), ossia il codice del processo amministrativo: qualora infatti la legittimità di un provvedimento amministrativo sia contestata in più di venti procedimenti, il giudice può sceglierne uno o più che si rivelino idonei ad essere decisi per primi, sospendendo gli altri. Passata in giudicato la pronuncia del processo modello, il giudice può pronunciarsi definitivamente sui procedimenti sospesi, quando reputa che essi non presentino essenziali differenze in punto di fatto e di diritto rispetto al procedimento modello. Cfr. BERTOLINI, *op. ult. cit.* p. 1229, ma soprattutto CAPONI, *Strumenti di tutela collettiva nel processo civile: l'esempio tedesco*, *op. cit.* p. 65 il quale ricorda che il codice di procedura civile non prevede una regolamentazione del processo modello. Tuttavia la prassi riconosce alle parti, in occasione di più cause parallele che presuppongono l'esame delle medesime questioni, di stipulare una transazione in base alla quale vengono trattate singole cause, viene sospeso il termine di prescrizione e ci si accorda che il contenuto della decisione modello, per le sole questioni comuni, vincoli anche altre cause sospese.

Il processo modello per gli investitori si articola in tre fasi<sup>52</sup>.

La prima fase concerne l'ammissibilità del procedimento: quando una questione di fatto o di diritto è dimostrata essere rilevante rispetto ad una pluralità di pretese isomorfe, instaurato il processo individuale, ciascuna parte, sia l'attore sia il convenuto, può richiedere la decisione modello in ordine a tale questione. Se il giudice ritiene soddisfatti i presupposti, la domanda del *Musterverfahren* viene pubblicata nel Foglio elettronico degli annunci federale (sotto la rubrica *Klageregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz*) (§3). Tale pubblicazione è un aspetto importante della procedura; essa, infatti, ha lo scopo di indurre altri investitori a unirsi al processo modello e proprio in quest'ottica l'accesso al Registro è libera. Il giudice dichiara inammissibile la domanda di instaurazione del processo, invece, qualora non sia dimostrata la possibile serialità della pretesa o se la costituzione del processo modello sia richiesta a soli fini dilatori. Se entro sei mesi dalla pubblicazione della domanda altre nove azioni simili sono presentate, il giudice che ha pubblicato la domanda nel registro rimette con ordinanza la questione comune alla Corte d'appello competente per iniziare il *model proceeding*.

La seconda fase si svolge dinnanzi alla Corte d'appello. Dal momento della pendenza del giudizio modello, i giudici *a quibus* sospendono i propri procedimenti, atto processuale che vale come chiamata in causa delle parti per

---

<sup>52</sup> STÜRNER, *Model case proceedings in the capital markets – tentative steps towards group litigation in Germany*, op. cit. p. 256.

La legge è stata oggetto di due parziali, ma non dirompenti, riforme nel 2012 e 2016.

È possibile rinvenire il testo completo e vigente della legge, anche in lingua inglese, sul sito del Ministero federale di giustizia e di tutela dei consumatori ([http://www.gesetze-im-internet.de/kapmug\\_2012/index.html](http://www.gesetze-im-internet.de/kapmug_2012/index.html)).

Cfr. in dottrina sulla riforma del 2012: STADLER, *Developments in Collective Redress: What's New in the "New German KapMuG"?*, in *European Business Law Review* 2013, p. 731 ss.; BAKOWITZ, *The german experience with group action – The Verbandsklage and the capital markets model case act (KapMuG)*, op. cit. p. 156 ss.; HESS-REUSCHLE-RIMMERLSPACHER, *Kölner Kommentar zum KapMuG*, 2<sup>a</sup> ed., Köln, 2014; FEES-HALFMEIER, *The German Capital Market Model Case Act (kapMuG): a European role model for increasing the efficiency of capital market? Analysis and suggestions for reform*, in *The European Journal of Finance*, vol. 20, n. 4, 2014, p. 361 ss.



ordine del giudice (*Beiladung*)<sup>53</sup>. In altri termini, con la sospensione del processo, le parti di tali processi divengono automaticamente parti del processo modello (sistema *opt-in*)<sup>54</sup> e ne subiscono gli effetti di giudicato. A norma del § 9, la Corte d'appello nomina d'ufficio e secondo ragioni di convenienza (*nach billigem Ermessen*) l'attore modello tra gli attori dei procedimenti sospesi, tenendo conto dell'idoneità dello stesso a rappresentare adeguatamente degli interessi delle altre parti. Il cd. *Musterkläge*, insieme al suo difensore, sceglie la strategia difensiva e conduce il processo contro il convenuto comune, ma ciò non preclude anche agli altri litisconsorti, che sono parti del procedimento modello, in forza dei principi del *due process* e del diritto di difesa, di partecipare al processo, facendo valere mezzi di attacco e di difesa (esso costituisce il fondamento del successivo effetto vincolante della decisione modello per tutte le parti).

La corte quindi tratta le questioni comuni a lei rimesse in modo avulso rispetto al contesto fattuale dei singoli casi e si pronuncia con decisione con efficacia vincolante<sup>55</sup>. A norma del § 22, infatti, rubricato «*Wirkung des Musterentscheids*», effetti della decisione del processo modello, è sancito che la sentenza che risolve le questioni, in senso lato, interpretative, vincola tutti i giudici dei processi sospesi, introducendo così un giudicato sul punto di fatto o di diritto<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> CONSOLO-RIZZARDO, *Due modi di mettere le azioni collettive alla prova*, op. cit. p. 905; CAPONI, *Strumenti di tutela collettiva nel processo civile: l'esempio tedesco*, op. cit. p. 67; MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei*, op. cit. p. 68; BERTOLINI, op. cit. p. 1239.

<sup>54</sup> Si badi, inoltre, che il ricorrente può ritirare la domanda entro un mese dall'ordine di sospensione, senza il consenso del convenuto, anche se il procedimento modello è già iniziato § 8, secondo comma.

<sup>55</sup> La legge consente di impugnare il provvedimento della corte d'appello per soli motivi di diritto e precisa che l'efficacia vincolante del provvedimento finale si estende anche nei confronti di coloro che non hanno proposto l'impugnazione. Il solo limite all'effetto vincolante è determinato dalla prova che l'attore modello abbia mal condotto e gestito la controversia.

E da osservare, infine, come la KapMuG preveda anche una definizione bonaria della questione, mediante transazione delle parti in causa (§§ 17-19). Su quest'ultimo aspetto, cfr. STADLER, *Developments in Collective Redress: What's New in the "New German KapMuG"?*, op. cit. p. 744 s.

<sup>56</sup> Così CAPONI, *Strumenti di tutela collettiva*, op. cit. p. 69.

Con il deposito della decisione modello passata in giudicato si apre la terza ed ultima fase, caratterizzata dalla riassunzione dei processi sospesi dinnanzi al giudice precedentemente adito, che proseguiranno il loro corso al fine di definire le singole pretese risarcitorie<sup>57</sup>.

Il modello processuale disciplinato dalla *KapMuG*, rappresenta quindi una tutela innovativa, ma non originale come si osserverà a breve, per i diritti a contenuto omogeneo: favorisce l'accesso alla giustizia del cittadino riducendo in modo sensibile il contrasto di motivazioni, mediante la risoluzione unitaria della questione, garantendo, al contempo, il rispetto del principio dispositivo e del principio del contraddittorio<sup>58</sup>. Nonostante questi aspetti di indubbio pregio, l'istituto ha suscitato perplessità, non peregrine, in termini di rigidità burocratica, di lentezza e di sovraccarico di lavoro delle corti d'appello<sup>59</sup>.

#### 5. (segue) e nell'ordinamento inglese: The Group litigation.

La *Group Litigation* costituisce lo strumento più importante nel sistema inglese di risoluzione e trattazione dei *multi-party proceedings*<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Per una rassegna di casi giurisprudenziali dove le parti si sono avvalse del procedimento previsto nella *KapMuG* cfr. BAKOWITZ, *The German experience with group action – The Verbandsklage and the capital markets model case act (KapMuG)*, op. cit. p. 162 s.

<sup>58</sup> MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei*, op. cit. p. 69; CONSOLO-RIZZARDO, op. ult. cit. p. 914.

<sup>59</sup> *Ex multis*: CAPONI, *Modelli europei di tutela collettiva*, op. cit. p. 136 s.; STÜRNER, *Model case proceedings in the capital markets*, op. cit. p. 266.

<sup>60</sup> Nell'ordinamento giuridico inglese le controversie con pluralità di parti possono assumere diverse forme: I) *Representative Proceedings*; II) controversie regolate dalla *Group Litigation*; III) connessione di cause (cd. *consolidation or joinder of parties*). Si veda Part 19 del CPR rubricato *Parties and Group Litigation*.

In dottrina, soprattutto sulla *Group litigation*: ANDREWS, *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford 2010, p. 973 ss.; ID., *Multi-party Proceedings in England: Representative and group actions*, in *Duke J. Com. Int. L.* 2001, p. 249ss., spec. 257; ID., *The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, Tübingen, 2008, p. 291 ss.; ID., *La Multi-party Litigation in Inghilterra: attuali progetti e proposte di riforma*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 637 ss.; ID., *Multi-party Litigation in England: current arrangements and proposals for change*, in *Int'l Lis* 2008, p. 92 ss.; ID., *The Three Paths of Justice. Court Proceedings, Arbitration and Mediation in England*, Dordrecht-New York, 2012, p. 167 ss.; HODGES, *Multi-party actions*, Oxford, 2001; ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure. Principles of Practice*, 3<sup>a</sup> ed., 2013, p. 655 ss., spec. 676 ss.; LORD JUSTICE JACKSON, *The White Book Service 2016: civil procedure*, Vol. I, London 2016, p. 556 ss.; CRIFÒ, *La riforma del processo civile in Inghilterra*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, p. 511 e PASSANTE, *La riforma del processo civile*

Introdotta nel 2000, nelle *Civil procedure rules*, Part 19 III<sup>61</sup>, essa rappresenta l'approdo legislativo di un insieme di norme sorte nella pratica giudiziaria: negli ultimi decenni del ventesimo secolo infatti l'Inghilterra fu protagonista di un'impennata di azioni di risarcimento collettive che coinvolsero larga parte del diritto civile, ma soprattutto azioni di *product liability* da farmaco<sup>62</sup>. In una situazione di totale vuoto normativo e di inadeguatezza del litisconsorzio, i membri delle corti e i pratici del diritto inglesi si dimostrarono impreparati, facendo così sorgere l'esigenza di una nuova disciplina legislativa in materia<sup>63</sup>.

---

inglese: *principi generali e fase introduttiva*, *ivi*, p. 1353 ss.; GIUSSANI, voce *Azione collettiva*, *op. cit.* p. 144 ss.

Ad esse oggi si aggiunge una nuova procedura settoriale, introdotta con il *Consumer Right Act* del 2015, di «*opt-in and opt-out class action for consumers in competition law cases*», specialmente al fine di consentire una reale tutela giudiziaria alle *small claims*, da instaurarsi di fronte alla *Competition Appeal Tribunal* (cd. CAT). Cfr. HIGGINS – ZUCKERMANN, *Class action come to England – more access to justice and more of a compensation culture, but they are superior to the alternatives*, in *Civil Justice Quarterly* 2016, 35(1), p. 1 ss.; MOZETIC, *Collective redress: a case for opt-out class action in England and Wales*, in *Civil Justice Quarterly* 2016, 35(1), p. 29 ss.

<sup>61</sup> Occorre peraltro precisare come la *Group Litigation* trovi la sua disciplina nelle R19.10 fino alla 19.15, in altre disposizioni delle *CPR* e nella *Practice Direction* (p.d.). Cfr. LORD JUSTICE JACKSON, *The White Book Service 2016*, *op. cit.* p. 583.

<sup>62</sup> Si evidenzia che già negli anni Settanta si registrarono più di quattrocento casi di danni da assunzione di Talidomide, i quali invero furono incardinati singolarmente senza che seguì una *consolidation* di azioni. Ad essa seguì il caso *Opren*, ove invece per la prima volta vi fu un tentativo di gestione comune di millecinquecento ricorsi. Cfr. TESTA, *Le multi-party actions nel Regno Unito e i loro profili pubblicistici*, in *Diritto pubblico e comparato europeo* 2012, III, p. 1198 ss.; spec. 1201; HODGES, *Multi-party actions*, *op. cit.*, p. 327 ss., ID., *Multi-party actions: a European Approach*, in *Duke Journal of Comparative & International law* 2001, v. 11, p. 321 ss., spec. p. 246 ss.; CONSOLO-RIZZARDO, *Due modi di mettere le azioni collettive alla prova: Inghilterra e Germania*, *op. cit.* p. 894.

<sup>63</sup> Si legge nel *Final Report* del Cancelliere Woolf (*Access to justice, Final Report to the lord Chancellor on the civil justice system in England anche Wales*) che i giudici hanno agito «*pragmatically making decisions on a creative and improvised basis*». Vi si legge inoltre che i tre principali obiettivi che devono essere perseguiti, quindi, nella regolazione dei *multi-party proceeding*, sono: 1. un'agevolazione dell'accesso alla giustizia, soprattutto per quei soggetti che abbiano subito una perdita tale non sarebbe conveniente ricorrere alle vie giudiziarie, posti i costi che questa comporta; 2. esigenze di effettività ed efficienza del sistema giudiziario; 3. un bilanciamento tra il diritto dei singoli di trattare il caso individualmente e l'interesse del gruppo di trattare l'azione insieme in modo effettivo. Le regole R 19.10 fino al 19.15 sono dettate proprio per perseguire gli obiettivi sopracitati. Richiamano il *Final Report* LORD JUSTICE JACKSON, *The White Book Service 2016*, *cit.*, p. 582; CONSOLO-RIZZARDO, *op. ult. cit.* p. 894; TESTA, *op. ult. cit.* p. 1199; MULHERON, *The class action in common law systems*, Oxford-Portland, 2004, p. 95; ZUCKERMAN, *op. ult. cit.* p. 677.

Il meccanismo processuale adottato, del tutto assimilabile al *Musterverfahren* tedesco, consiste nella definizione pregiudiziale di una questione di fatto o di diritto comune, meritevole di trattazione collettiva: «*a group litigation order means an order made under rule 19.11 to provide for the case management of claims which give rise to common or related issues of facts or law*».

Quanto all'instaurazione della controversia collettiva, quindi, essa inizia con l'autorizzazione della corte alla *group litigation* mediante il *GLO* (*Group Litigation Order*), che avviene su domanda dell'attore o del convenuto, oppure, d'ufficio dal giudice, dopo aver valutato la pendenza (o il probabile insorgere in futuro) di un certo numero di controversie accomunate tutte da identiche questioni di fatto o di diritto<sup>64</sup>, sufficientemente definite<sup>65</sup>.

L'ordinanza di ammissibilità della *group litigation* inoltre indica il registro dove altre parti possono eventualmente iscriversi per aderire all'azione collettiva, mediante il sistema *opt-in*<sup>66</sup>. L'iscrizione nel *Group Register* è del resto condizione necessaria per determinare la soggezione al giudicato collettivo. Tale iscrizione sarà comunque esclusa per le pretese che vengano azionate dopo un determinato momento (*cut-off date*) stabilito dalla corte<sup>67</sup>.

Il giudice competente ad emanare l'*order* è quello indicato dalla *practice direction* per ogni tribunale, oppure il giudice che d'ufficio ritenga il

---

<sup>64</sup> La norma recita *common and related issues*; ancorché non sia chiara la differenza tra *common* e *related* lo scopo del legislatore è quello di fornire una nozione ampia della questione comune, ciò che distingue tale modello processuale dalla *representative suit*, ove invece è richiesto *the same interest*.

<sup>65</sup> La concessione del *GLO* è inoltre subordinata al consenso del *Lord Chief Justice* se il provvedimento è richiesto nella *Queen Bench division*, del *Vice-Chancellor* se nella *Chancery Division* ed infine dal *Head of Civil Justice* se in una *country court*. Inoltre il *senior Master* e la *Law Society* (ordine di rappresentanza dei *solicitors*) tengono una lista delle *GLO*. Ciò è necessario per rendere noto il provvedimento ai soggetti interessati ed ai giudici dei giudizi pendenti ove rilevano le questioni da trattare in forma collettiva. Cfr. sul punto, CONSOLO-RIZZARDO, *op. ult. cit.* p. 902; ANDREWS, *La Multi-party Litigation in Inghilterra*, *op. cit.* p. 643; ZUCKERMAN, *op. ult. cit.* 677.

<sup>66</sup> Non è specificato un numero minimo per l'ammissibilità dell'azione. Cfr. LORD JUSTICE JACKSON, *The White Book Service 2016*, *op. cit.* p. 585.

<sup>67</sup> Tale aspetto è stato tuttavia criticato poiché nella prassi ha condotto ad una pluralità di *group litigation orders* in relazione alle medesime questioni: così i *GLO Royal Liverpool Children's* e il *Nationwide Organ*, questo secondo emesso per coloro che non fanno parte del primo.

provvedimento opportuno. La legge invece non specifica quale giudice si occuperà del procedimento modello, ancorché la *management court* debba essere indicata nel *GLO*. Nella prassi, comunque, il procedimento collettivo è conosciuto dal giudice che ha emanato l'ordine di *group litigation*<sup>68</sup>. Dopodiché l'organo giudicante è composto da tre giudici (art. 8 p.d.): dal *managing judge*, il responsabile del procedimento e giudice del merito, da un *master* o *district judge*, competente esclusivamente per le questioni procedurali, ed infine un *costs judge*, incaricato solo di dirimere le controversie sui costi della procedura.

Come nella *KapMuG*, inoltre, anche nella *Group Litigation* alcuni soggetti hanno un ruolo preminente rispetto agli altri nella *test claim*: innanzitutto la *practice direction* suggerisce agli avvocati interessati a proporre l'azione collettiva di formare un *solicitor's group* e di eleggere, al suo interno, un *lead solicitor*, che assumerà il ruolo principale nel richiedere il *GLO* e nel condurre il giudizio relativo alle *GLO issues* (2.2. p.d.). Il soggetto la cui pretesa è selezionata si troverà quindi a condurre la propria lite nell'interesse dell'intero gruppo, in ordine alle questioni comuni. Ove peraltro il titolare del *test claim* o il *lead solicitor* tengano, nella conduzione della controversia, un comportamento doloso o anche soltanto negligente, la legge non appresta alcun rimedio a favore degli altri membri del gruppo<sup>69</sup>.

Assai simile quindi al *Musterverfahren* tedesco, il tratto che invero distingue le due procedure consiste nei poteri ufficiosi e direttivi affidati al giudice inglese: a quest'ultimo è accordata un'amplissima discrezionalità nel trattamento della controversia, dalla sua instaurazione fino al formarsi del giudicato, quando nella legislazione tedesca tutto il procedimento è minuziosamente disciplinato dalla *KapMuG*<sup>70</sup>. Ciò si appalesa dalla lettura della *Rule 19.13* ove, fra le altre, la corte può variare le *GLO issues*, oppure

---

<sup>68</sup> CONSOLO-RIZZARDO, *op. ult. cit.* p. 903.

<sup>69</sup> CONSOLO-RIZZARDO, *Class action "fuori dagli USA": qualcosa si muove anche alle nostre (ex) frontiere settentrionali almeno quanto al case management*, *cit.* p. 38 ss.

<sup>70</sup> CONSOLO-RIZZARDO, *Due modi di mettere le azioni collettive alla prova: Inghilterra e Germania*, *op. cit.* p. 900; CARRATTA, *L'abilitazione all'esercizio dell'azione collettiva*, *op. cit.*, p. 324

nominare l'avvocato di una o più parti ad assumere il ruolo di *lead solicitor* per gli attori e convenuti ecc.

Il *test case* si conclude naturalmente con la decisione della *management court* sulle questioni comuni, la quale vincola tutti coloro che sono parti nel processo collettivo, anche se a discrezione della corte, la decisione può produrre effetti vincolanti persino nei confronti di quei soggetti la cui pretesa è stata inserita nel *Group register* dopo l'emanazione della decisione (*Rule* 19.12). La decisione è impugnabile dal soccombente che abbia preso parte al procedimento.

Esaurita la fase di impugnazione con provvedimento definitivo sulle questioni comuni, riprende la trattazione delle pretese individuali, presso la *management court* o presso altra corte, sempre su indicazione di quest'ultima<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Quanto all'utilizzo di questo strumento allo stato, dall'entrata in vigore della normativa si sono registrate 99 GLO, di cui 4 solo nel 2017; essi sono presenti sul sito [www.gov.uk/guidance/goup-litigation-orders](http://www.gov.uk/guidance/goup-litigation-orders).

## CAPITOLO QUINTO

### RISULTATI E CONCLUSIONI DELLA RICERCA

Nell'affrontare il tema della connessione impropria - quale legame non giuridico tra cause, idoneo, tuttavia, a dare luogo al processo litisconsortile - si è cercato, innanzitutto, di definire la sua natura strutturale.

L'indagine si è preliminarmente soffermata sul significato di «*identiche questioni*», concetto a tutt'oggi discusso, potendosi riferire alternativamente alle sole questioni di diritto, o anche a questioni di fatto, senza, peraltro, sovrapporsi alla diversa previsione della proposizione congiunta di cause connesse per identità di titolo.

Lo studio della domanda giudiziale ha confortato l'assunto che il concetto di «*identiche questioni*» non debba essere confinato alla mera identità del precetto normativo applicabile al caso di specie. Questioni idonee a generare un processo litisconsortile sono, quindi, anche le questioni di fatto che, benché non attinenti ai fatti principali, appaiano rilevanti, perché funzionali all'accertamento dei fatti principali stessi, e la soluzione delle quali consente al giudice di fondare un procedimento logico inferenziale la cui conclusione afferma, o nega, l'esistenza in tutto o in parte del fatto principale: sono i cd. fatti secondari.

Non vi è alcun dubbio, invece, sulla possibilità di costituire un processo litisconsortile sulla base di un'identità delle questioni di diritto, presentando le diverse domande cumulate un vincolo intellettuale; quest'ultimo è determinato dalla analisi della medesima fattispecie giuridica, ossia dell'applicabilità di un'identica norma di legge, o dalla deducibilità di taluni effetti sostanziali alla luce dei fatti allegati.

Le stesse considerazioni si sono svolte per l'ipotesi in cui la questione, dalla cui risoluzione dipende la decisione della cause cumulate, non sia l'interpretazione di una norma giuridica *tout court*, bensì l'interpretazione di una clausola negoziale. Lo studio ha, infatti, successivamente inquadrato il tema in una diversa prospettiva, definendo il concetto di «*identiche questioni*»

non in termini di distinzione tra questioni di fatto e di diritto, ma tra questioni a rilevanza particolare e questioni a carattere generale e ripetibile.

Si è ritenuto pertanto che idonei a generare un processo litisconsortile siano pure quei punti controversi che, nonostante attengano alla sfera fattuale, si atteggiavano a norme di diritto: dalla loro interpretazione è possibile per l'interprete dedurre una direttiva astratta, o un esempio. I casi sicuramente più significativi attengono all'interpretazione delle clausole contrattuali di contratti di serie redatti su moduli o formulari, oppure dei contratti collettivi di lavoro, banco di prova del processo litisconsortile improprio.

L'opportunità di cumulare cause che abbiano in comune dei meri punti controversi e pregiudiziali di fatto o di diritto si giustifica, pertanto, da esigenze di economia processuale, volte al risparmio di attività processuali delle parti e del giudice e a evitare il promovimento di ulteriori giudizi, mediante lo sfruttamento più razionale ed intensivo delle risorse di un giudizio già promosso.

La finalità di economia processuale si ravvisa evidente soprattutto nel caso in cui la connessione sia originata dall'unicità di un fatto secondario, ove, insieme alla necessità dell'accertamento coerente dei fatti costitutivi delle domande, consente di evitare la reiterazione di attività probatoria sui punti comuni.

Si realizza allo stesso tempo «*un'economia di sforzo intellettuale del giudice*» nell'ipotesi in cui debba essere decisa una stessa questione, di diritto o di fatto, di carattere generale e ripetibile, poiché il giudice potrà procedere per tutte le cause a individuare e a sussumere al caso di specie la norma generale e astratta suscettibile di essere applicata.

È stato possibile in quest'ottica delineare il carattere essenziale ed autonomo della connessione impropria, rispetto soprattutto alla connessione propria causale, che consiste in una precisa struttura del rapporto fra cause: esse, pur derivando da fatti storicamente differenti, si fondano su accadimenti simili, tendono al riconoscimento di effetti giuridici analoghi e a provvedimenti richiesti omogenei.



L'accertamento unitario della questione permette una trattazione paritaria delle pretese dedotte in giudizio, consentendo, altresì, di assolvere alla necessità di avere, nel rispetto del diritto di difesa di tutti i litisconsorti, soluzioni tendenzialmente armoniche.

Si è, pertanto, argomentato come l'istituto si inserisca in una più ampia cornice sistematica, concernente il trattamento processuale delle cause individuali aventi il medesimo contenuto; le azioni c.d. seriali sono controversie che tendono a realizzare una soluzione armonica dei conflitti che non abbiano rilevanza puramente individuale e che interessano un numero indefinito di liti, essendo condizionate dalla risoluzione di un unico punto dubbio e controverso.

Tale soluzione dogmatica è avallata del resto dall'analisi comparatistica della connessione impropria ed in particolare alla luce dei §§ 60 DZPO e 11 OZPO, le cui codificazioni attribuiscono la possibilità di instaurare il cumulo soggettivo improprio in forza di pretese, ancorché diverse, simili ed omogenee.

Sebbene il legislatore abbia voluto incrementare le tecniche processuali volte a pervenire ad una soluzione unitaria della questione, ed il riferimento è innanzitutto all'azione di classe per i consumatori e gli utenti e all'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, il processo litisconsortile è ancora oggi l'unico strumento di portata generale e di applicazione trasversale idoneo a provocare un coordinamento di decisioni mediante la risoluzione della questione comune.

Dallo studio sistematico del processo litisconsortile improprio si è evidenziato che spesso, però, si presentano fattori che rendono opportuna la scissione dei procedimenti, a scapito, quindi, dell'esigenza di uniformità delle decisioni. La mente volge alle potenziali vicende anomale del processo, all'impugnazione di soli singoli capi della sentenza, oppure alle difficoltà a cui va incontro il giudice di gestione di un procedimento caratterizzato dalla presenza di numerose parti, ove, oltre alla questione comune a tutte le cause, deve risolvere i diversi temi individuali.

Altre volte, invece, il litisconsorzio non si realizza affatto, impedendo *in apicibus* la possibile uniformità della motivazione. La connessione impropria non consente – lo si è più volte ripetuto - la deroga ai normali criteri di determinazione della competenza, né il litisconsorzio successivo mediante intervento, limiti questi ultimi che portano a una differenza di trattamento processuale ingiustificata tra le ipotesi di connessione giuridica e di semplice affinità.

Considerando l'accezione più lata di nozione di connessione, accolta dalla dottrina moderna a seguito di quella che fu definita “crisi del concetto di connessione”, si desume come la connessione impropria e la connessione propria causale costituiscano entrambe i presupposti del litisconsorzio cd. semplice, ove lo scopo del *simultaneus processus* consiste nel far dipendere la decisione delle plurime cause cumulate da un unico convincimento del giudice su presupposti comuni; l'unione delle cause è dettata da ragioni di opportunità ed è quindi consentito risolvere la controversia in modo difforme rispetto a ciascun soggetto.

Nonostante l'autonomia e la diversità strutturale e genetica della connessione impropria rispetto alla connessione propria causale, in entrambi i casi l'esigenza che informa la riunione di cause è far sì che i giudizi «vadano tutti nella stessa direzione».

Auspico, in conclusione, che le considerazioni svolte portino a rimeditare l'intero assetto interpretativo sull'istituto del processo con pluralità di parti, sul rilievo che, in assenza di concrete e specifiche barriere ermeneutiche scaturenti da un inequivoco dato letterale, l'intero sistema sia improntato al precipuo scopo di autorizzare il *simultaneus processus*, anche nell'ipotesi di mera connessione per identiche questioni da risolvere, in nome di un generale *favor litisconsortii*.

## BIBLIOGRAFIA

AAVV. *Le azioni a tutela di interessi collettivi. Atti del convegno di studio Pavia 11-12 giugno 1974*, Padova, 1976;

ALBERTINI, *Il processo con pluralità di parti*, in AA.VV., *Il processo tributario. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da TESAURO, Torino, 1988, p. 285 ss.;

ALLORIO, *Divieto di testimoniare e litisconsorzio*, in *Riv. di proc.* 1949, II, p. 90 ss.;

ALLORIO, *Sentenza parziale e sdoppiamento dei giudizi nel litisconsorzio*, in *Giur. it.* 1947, ripubblicato in *Problemi di diritto*, I, Milano 1957, 497 ss.;

ALLORIO, *Giudizio divisorio e sentenza parziale con pluralità di parti*, in *Giur. it.* 1946, ripubblicato in *Problemi di diritto*, I, Milano 1957, 475 ss.;

ALLORIO, voce *Perenzione*, in *Enc. Giur.*, XIII, Milano, 1937;

ALIOTTA, *Spunti ricostruttivi sulla legittimazione ad agire nell'azione di classe prevista dall'art. 140 bis cod. consumo*, in *Giusto proc. civ.* 2013, 1221 ss.;

ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, *Instituciones del nuevo proceso civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil*, vol. I, Difusión Jurídica, Barcelona, 2000;

ALPA, voce *Interessi diffusi*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, IX, Torino 1993, p. 609 ss.;

AMADEI, *Novità e modifiche sugli strumenti di tutela del codice del consumo*, in *Il giusto processo civile* 2012, II, p. 907 ss.

AMADEI, *L'azione di classe italiana per la tutela dei diritti individuali omogenei*, in *Giur. merito* 2008, f. 4, p. 157 ss.

ANDREWS, *The Three Paths of Justice. Court Proceedings, Arbitration and Mediation in England*, Dordrecht-New York, 2012;

ANDREWS, *English Civil Procedure. Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford 2010;

ANDREWS, *La Multy Party Litigation in Inghilterra: attuali progetti e proposte di riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 637 ss.;

ANDREWS, *The Modern Civil Process. Judicial and Alternative Forms of Dispute Resolution in England*, Tübingen 2008;

ANDREWS, *Multi-party litigation in England: current arrangements and proposals for change*, in *Int'I Lis* 2008, p. 92;

ANDREWS, *Multi-party Proceedings in England: Representative and group actions*, in *Duke J. Com. Int. L.* 2001, p. 249 ss.;

ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 1979;

ANDRIOLI, voce *Confessione (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1964, p. 10 ss.;

ANDRIOLI, voce *Prova testimoniale (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, Torino, 1957, p. 329 ss.;

ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1954;

ANDRIOLI, *In tema di sentenza parziale in giudizio con pluralità di parti*, in *Foro it.* 1944-46, c. 134;

ANDRIOLI, *Variazioni sulla sentenza parziale nel giudizio con pluralità di parti*, in *Foro it.* 1944-46, c. 564 ss.;

ANDRIOLI, *Sentenza parziale e pluralità di parti*, in *Giur. compl. Cass. civ.* 1944, p. 333 ss.;

ARENS-LÜKE, *Zivilprozessrecht: Erkenntnisverfahren, Zwangsvollstreckung, Europaisches Zivilverfahrensrecht*, 10<sup>a</sup> ed., München 2011;

ARIETA-DE SANTIS-MONTESANO, *Corso base di diritto processuale civile*, Padova, 2008;

ARRUDA ALVIM, *Código de processo civil comentado*, II, São Paulo 1975;

ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991;

ATTARDI, *In tema di questioni pregiudiziali e giudicato*, in *Studi in memoria di E. Gucciardi*, Padova, 1975, p. 188 ss.;

ATTARDI, *In tema di limiti oggettivi alla cosa giudicata*, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.* 1990, p. 475 ss.;

BACCAGLINI, *Inammissibilità del ricorso cd. collettivo-cumulativo nel processo tributario: la connessione impropria non costituisce presupposto per il cumulo originario di domande nelle liti di imposta*, in *Giust. trib.* 2008, p. 609 ss.

BAKOWITZ, *The German experience with group action – The Verbandsklage and the capital markets model case act (KapMuG)*, in *Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?*, HARSÁGI-VAN RHEE (a cura di), Cambridge 2014, p. 153 ss.;

BALBI, voce *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ. III*, Torino, 1988, p. 458;

BALBI-MORETTI, *Connessione e continenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. Sc. Priv. Sez. civ., Agg.* 2000, p. 202 ss.;

BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2013 (e ed. seguenti);

BALENA, *L'istituzione del tribunale delle imprese*, in *Il giusto processo civile* 2012, p. 335 ss.;

BALENA, *Cause scindibili e impugnazione incidentale tardiva*, in *Giusto proc. civ.* 2008, p. 437 ss.;

BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Napoli, 1994;

BALENA, voce *Giuramento*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ., IX*, Torino 1993, p. 105 ss.;

BARBOSA MOREIRA, *A conexão de causas como presuposto de reconvenção*, São Paulo, 1979;

BELLÉ, *Il processo tributario con pluralità di parti*, Torino 2002;

BELLI (a cura di), *Le azioni collettive in Italia: profili teorici ed aspetti applicativi*, Milano, 2007;

BELTRAMI, *il progetto di legge tedesco del 17 novembre 2004 relativo all'introduzione di un Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG)*, in *Riv. soc.* 2005, p. 286 s.;

- BENÖHR, *Collective Redress in the Field of European Consumer Law*, in *Legal Issues of Economic Integration* 2014, p. 243 ss.;
- BENÖR, *Consumer dispute resolution after Lisbon Treaty: Collective actions and alternative procedures*, in *Journal of common policy* 2013, 87, p. 87 ss.;
- BENVENUTI, *L'istruzione nel processo amministrativo*, Padova, 1953;
- BERRI, voce *Litisorzio*, in *Noviss. Dig. It.*, IX, Torino 1963, p. 968;
- BERTI, *Connessione e giudizio amministrativo*, Padova, 1970;
- BERTOLINI, *Azione collettiva e class action nell'ordinamento tedesco*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* 2012, fasc. 3, p. 1225 ss.;
- BERTOLINO, *L'opt-out nell'azione risarcitoria collettiva. Una contrarietà davvero giustificata? Analisi del dibattito e prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2016, p. 475 ss.;
- BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1936;
- BIAGIONI, *La connessione attributiva di giurisdizione nel Regolamento CE n. 44/2001*, Milano, 2011;
- BIANCHI D'ESPINOSA- BALDI, voce *Estinzione del processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XV, Milano 1966, p. 916 ss.;
- BIAVATI, *Diritto processuale civile dell'Unione Europea*, 5<sup>a</sup> ed., Milano 2015;
- BODRITO, *Note critiche sull'inammissibilità dell'impugnazione cumulativa con ricorso collettivo*, in *GT - Riv. giur. trib.* 2010, p. 865 ss.;
- BONSIGNORI, *Impugnazioni civili in generale*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ IX*, Torino 1993, p. 334 ss.
- BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova, 2002;
- BORGHESI, voce «Azione popolare» in *Enc. Giur.*, vol. IV, Roma, 1988;
- BOSTER, *Collective redress and private international law in the EU*, The Hague 2017;
- BOVE-CECCHIELLA (a cura di), *Il nuovo processo civile*, Milano 2006, p. 75 ss.;

BOVE, *L'oggetto del processo "collettivo" dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria (articoli 140 e 140-bis del codice del consumo)*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);

BOVE, *Il sindacato della Corte di Cassazione. Contenuto e limiti*, Milano, 1993;

BRIGUGLIO, *L'azione collettiva risarcitoria*, Torino 2008;

BRIGUGLIO, *La Cassazione e le controversie in materia di pubblico impiego trasferite alla giurisdizione ordinaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, p. 1027 ss.;

CADIET-LORIFERNE (diretto da), *La pluralité de parties. Actes des 3èmes rencontres de procédure civile*, Institut de recherche juridique de la Sorbonne, Paris, 2013;

CADIET-JEULAND, *Droit judiciaire privé*, 8<sup>a</sup> ed., Paris 2013;

CADIET, *Introduction à la notion de bonne administration de la justice en droit privé: Justice & Cassation*, 2013, p. 13 ss.;

CADIET, *Connexité*, in *Rép. Proc. civ.* 2010;

CADIET, *Le procès civil à l'épreuve de la complexité*, in *Études à la mémoire du professeur Bruno Oppetit*, Paris 2009, p. 73 ss.;

CADIET-CANIVET, *De la commémoration d'un code à l'autre: 200 ans de procédure civile en France*, Paris, 2006;

CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile*, in *Studi sul processo civile*, I, Padova, 1930;

CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 1941;

CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Padova, 1944;

CALAMANDREI, *La chiamata in garantia*, Milano, 1913;

CALDERARA, *Sulla cumulazione di più azioni proposte da attori diversi e discendenti da titoli distinti nel medesimo giudizio*, in *Mon. Giur. Di Venezia*, Vol. VII, p. 546 ss.;

CALIFANO, *L'interruzione del processo civile*, Napoli 2004;

- CALVOSA, voce *Sospensione del processo civile (di cognizione)*, in *Noviss. Dig. It.*, XVII, Torino 1970, p. 953 ss.;
- CALVOSA, voce *Interruzione del processo civile*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino 1962, p. 932 ss.;
- CALVOSA, voce *Estinzione del processo civile*, in *Noviss. Dig. It.*, VI, Torino, 1960, p. 976 ss.;
- CAMILLETTI, *Azione di classe: profili sostanziali*, in *I contratti*, 2012, p. 515 ss.;
- CAMPEIS-DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, Padova 1996;
- CAMPUS, *sub art. 274 c.p.c.*, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, 5<sup>a</sup> ed., p. 2687 ss.;
- CAMPUS, *Commento all'art. 29*, in *Commentario breve alle leggi del processo tributario*, a cura di CONSOLO-GLENDI, Padova 2012, p. 357, spec. p. 359;
- CAPONE, *De consortibus eiusdem litis. Storia di un titolo del codice di Giustiniano*, Napoli, 2012;
- CAPONI, *Il nuovo volto della class action*, in *Foro It.*, 2009, V, p. 383 e ss.;
- CAPONI, *Litisconsorzio «aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, p. 819 ss.;
- CAPONI, *Azioni collettive, interessi protetti e modelli processuali di tutela*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.* 2008, pag. 1205 ss.;
- CAPONI, *In tema di accertamento sulla norma astratta, sui diritti futuri e sui rapporti di durata*, in *Riv. dir. proc.* 1991, p. 1158 ss.;
- CAPORUSSO, *L'azione di classe nel diritto vivente: un laboratorio in itinere*, in *Riv. dir. civ.* 2014, p. 1199 ss.;
- CAPPELLETTI, *Access to Justice: A world survey*, a cura di CAPPELLETTI-GARTH, I, Milano 1978;
- CAPPELLETTI, *Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile*, in *Riv. dir. civ.* 1975, p. 361 ss.;



CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, I, Milano 1962;

CAPPELLETTI, *Il giuramento della parte nel processo litisconsortile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, 1151 ss.;

CAPPONI, *Connessione e processo simultaneo davanti al giudice di pace*, in *Giur. it.* 1992, II, Parte IV, c. 168 ss.;

CARBONE-TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il regolamento UE n. 1215/2012*, Torino 2016;

CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento CE n. 805/2004*, 6<sup>a</sup> ed., Torino 2009;

CARBONE, *Assicurazione marittima su merci stipulata all'estero e giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1969, p. 428 ss.;

CARDELLA, *Il ricorso e l'appello cumulativo*, in AA.VV., *Il processo tributario*, a cura di DELLA VALLE- FICARI- MARINI, Padova 2008, p. 279 s.;

CARNACINI, *Brevi note in tema di pluralità di parti in appello*, a cura di BORGHESI, *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1985, p. 264;

CARNACINI, *Il litisconsorzio in fase di gravame*, Padova, 1937;

CARNELUTTI, *Estinzione parziale del processo cumulativo*, in *Riv. dir. proc.* 1959, p. 473 ss.;

CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, 5<sup>a</sup> ed., Roma, 1956 (anche 1<sup>a</sup> ed. del 1941);

CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, 3<sup>a</sup> ed., Roma, 1951;

CARNELUTTI, *La prova civile*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1947;

CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, I, Padova 1936;

CARNELUTTI, *Capo di sentenza*, in *Riv. dir. proc.* 1933, I, p. 117 ss.;

CARNELUTTI, *Lezioni di diritto processuale civile*, IV, Padova, 1926 (e ristampa del 1931);

CARNELUTTI, *Progetto del codice di procedura civile, Parte prima. Del processo di cognizione*, Padova 1926;

CARRATTA, "Garanzia propria" e "garanzia impropria"- Requiem per la distinzione fra la garanzia propria e impropria in sede processuale, in *Giur. it.* 2016, p. 580 ss.;

CARRATTA, *La "semplificazione" dei riti e le nuove modifiche del processo civile*, Torino, 2012, p. 161;

CARRATTA, *L'abilitazione all'esercizio dell'azione collettiva*, in *Riv. Dir. Proc.* 2009, p. 325 ss.;

CARRATTA, *L'azione collettiva risarcitoria e restitutoria: presupposti ed effetti*, in *Riv. dir. proc.* 2008, p. 723 ss.;

CARRATTA, *Le recenti riforme del processo civile*, in *Commentario* a cura di CHIARLONI, II, Bologna 2007, p. 1958 ss.

CASTELLARI, *Della competenza per connessione*, in appendice al GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, trad. it. diretta da COGLIO-FADDA, XI, Milano 1903;

CAVALLINI, *I poteri dell'interventore principale nel processo di cognizione*, Padova 1998;

CAVALLONE, *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova 1991;

CELENTANO, *Le sezioni specializzate in materia di impresa*, in *Società* 2012, p. 805 ss.;

CERINO CANOVA, voce *Impugnazioni I) diritto processuale civile*, in *Enc. Giur.*, XVI, Roma, 1990;

CERINO CANOVA, *Dell'appello avverso le sentenze non definitive*, in *Riv. dir. proc.* 1985, p. 811 ss.;

CERINO CANOVA, *La domanda giudiziale ed il suo contenuto*, Torino 1980;

CERINO CANOVA, *Impugnazioni separate contro la stessa sentenza*, in *Riv. dir. proc.* 1976, p. 298 ss.;

CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova 1973;

CERINO CANOVA, *Sul contenuto delle sentenze non definitive di merito*, in *Riv. dir. proc.* 1971, pp. 249 ss. e 396 ss.;

CESARO-BOCCHINI, *La nuova class action a tutela dei consumatori e degli utenti*, Padova, 2012;

CHIARLONI, *Il nuovo art. 140 bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Giur. it.* 2008, p. 7 ss.;

CHIARLONI, *Per la chiarezza di idee in tema di tutele collettive dei consumatori*, in *Riv. dir. proc.* 2007, p. 567 ss.;

CHIARLONI, *Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo*, in *Corr. Giur.* 1998, 625 ss.;

CHIARLONI, *Il ricorso incidentale del resistente vittorioso: profili sistematici e rapporti con il c.d. ordine logico della pregiudizialità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, p. 497;

CHIOVENDA, *Identificazione delle azioni. Sulla regola “ne eat iudex ultra petita partium”*, in *Saggi di diritto processuale (1894-1937)*, I, Milano, 1993, p.157 ss.;

CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., Napoli 1935;

CHIOVENDA, *Azioni e sentenze di mero accertamento*, in *Riv. dir. proc.*, 1933, I, p. 19;

CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile. Le azioni. Il processo di cognizione*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1928 e ristampa inalterata del 1965;

CHIOVENDA, *Sulla eccezione*, in *Saggi di diritto processuale civile*, I, Roma, 1930, p.149 ss.;

CHIZZINI-PAOLETTI, *Art. 105*, in *Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, Tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2013, p. 1194 ss.;

CHIZZINI, voce *Intervento in causa*, in *Dig. Disc. proc., sez. civ.*, X, 1993, p. 112 ss.;

CHIZZINI, *L'intervento adesivo*, vol. I-II, Padova 1991-1992;

CIMELLARO, *L'intervento*, in *Il codice del processo amministrativo*, a cura di SASSANI-VILLATA, Torino 2012, p. 545 ss.;

- CIPRIANI, *Sull'interruzione parziale del processo civile*, in *Foro it.* 2004, I, c. 861 ss.;
- CIPRIANI, *Indivisibilità, interruzione e litisconsorzio facoltativo*, in *Foro it.* 1998, I, c. 1260 ss.;
- CIPRIANI, *Appunti sulla sospensione del processo civile*, in *Studi in onore di E. Allorio*, I, Milano, 1989, p. 785 ss.;
- CIVININI, *Note per uno studio sul litisconsorzio "unitario", con particolare riferimento al giudizio di primo grado*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1983, p. 429 ss.;
- COLESANTI, *Notarelle «controcorrente» in tema di arbitrato e litisconsorte non compromittente*, in *Riv. dir. proc.* 2013, p. 791 ss., spec. 797.
- COLESANTI, *Eccezione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.* XIV, Milano 1965, 172 ss.;
- COMASTRI, *Osservazioni in tema di cumulo processuale e sistema delle preclusioni nel processo ordinario di cognizione*, in *Riv. Trim. dir. Proc. civ.* 2005, p. 905 ss.;
- COMOGLIO, *L'economia dei giudizi come principio «ad assetto variabile» (aggiornamenti e prospettive)*, in *Riv. dir. proc.* 2017, p. 331 ss.;
- COMOGLIO, *L'azione di classe italiana: valutazioni ed efficienza*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2012, fasc. 3, p. 1114 ss.;
- COMOGLIO, *Le prove civili*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2010;
- COMOGLIO, voce *Giuramento (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XV, Roma 1989;
- COMOGLIO, voce *Allegazione*, in *Dig. Disc. pric., sez. civ.*, I, 1987, p. 277 ss.;
- COMOGLIO, *Il principio di economia processuale*, I, Padova, 1980;
- COMOGLIO, *Direzione del processo e responsabilità del giudice*, in *Studi in onore di Liebman*, I, Milano 1979, p. 478 ss. e in *Riv. dir. proc.* 1977, p. 14 ss.;
- CONFORTI, *La connessione per oggetto e per titolo come criterio di giurisdizione*, in *Riv. dir. int.* 1958, p. 262 ss.;

CONSOLO-BACCAGLINI-GODIO, “Garanzia propria” e “garanzia impropria”. *Le Sezioni Unite e il venir meno della distinzione tra “garanzia propria” e “garanzia impropria”: cosa muta (e cosa no) nella dinamica processuale*, in *Giur. it.* 2016, p. 580 ss.;

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2012 (ed edizioni successive);

CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 3<sup>a</sup> ed., Padova 2012;

CONSOLO, *Cass action fuori dagli U.S.A.? (un’indagine preliminare sul versante della tutela dei crediti di massa: funzione sostanziale e struttura processuale minima)*, in *Riv. dir. civ.* 1993, I, p. 609 ss.;

CONSOLO, *Domanda giudiziale*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino 1991, p. 44 ss.;

CONSOLO, *Cumulo condizionale di domande. Struttura e funzione*, Padova, 1985;

CONSOLO, *In tema di chiamata in causa in ipotesi di connessione impropria e di disciplina del regolamento di competenza nel processo con cumulo soggettivo*, in *Giur. It.* 1981, p.1698 ss.;

CONSOLO-RIZZARDO, *Due modi di mettere le azioni collettive alla prova: Inghilterra e Germania*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2006, p. 891 ss.;

CONSOLO-RIZZARDO, *Class action “fuori dagli USA”: qualcosa si muove anche alle nostre (ex) frontiere settentrionali almeno quanto al case managment*, in *Int’l Lis* 2006, p. 38 ss.;

CONSOLO-ZUFFI, *L’azione di classe ex art. 140-bis cod. cons.*, Padova 2012;

CONTI, *Anatocismo bancario e inibitoria collettiva. Una sentenza consumerista*, in *Corr. Giur.*, 2006, p. 1275 ss.;

CORDOPATRI, voce *Spese giudiziali*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990;

CORNU, *Vocabulaire juridique*, 1987, P.U.F., v° *Connexité*, p. 1 ss. ;

CORRADINO, STICCHI DAMIANI, *Il processo amministrativo*, Torino 2014;

CORSINI, *sub art. 103 c.p.c.*, in *La Giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinata con la dottrina*, Libro I, Tomo III, a cura di CORSINI-PALATUCCI, diretto da STELLA-RICHTER, Milano, 2006 (ed edizioni seguenti);

COSTA, *Manuale di diritto processuale civile*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1980, p. 178;

COSTA, *Sull'intervento iussu iudicis*, in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, vol. I, Milano, 1951, p. 341 ss.;

COSTANTINO, *Sull'accertamento pregiudiziale della efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi*, in *Corriere Giur.*, 1998, p. 966 ss.;

COSTANTINO, voce *Litisconsorzio*, in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990;

COSTANTINO, voce *L'intervento nel processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XVII, Roma, 1989, p. 1 ss.;

COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli, 1979;

CULOT, *L'interruzione del processo civile*, Milano 2006;

CUZZERI, *Il codice italiano di Procedura civile*, I, 2<sup>o</sup> ed., Torino 1908, p.128-141;

DALFINO, *Questioni di diritto e giudicato. Contributo allo studio dell'accertamento delle "fattispecie preliminari"*, Torino 2008;

DAVILA MILLÁN, *Litisconsorzio necesario: Conceptos y tratamiento procesal*, Barcelona 1975;

DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale sui contratti collettivi*, in CARINCI-ZOPPOLI (diretto da), *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, in CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro*, V, 2, Torino 2004, 1272 ss.;

DE ANGELIS, *L'accertamento pregiudiziale ex art. 68 bis d.lgs. 29/93 tra Théorie de l'acte clair e discrezionalità del giudice: a margine di una recente vicenda giudiziaria*, in *Lav. Pubbl. Amm.* 1999, p. 1095 ss.;

DE CRISTOFARO, *Perpetuatio iurisdictionis e competenza giurisdizionale per connessione*, in *Corr. Giur.* 2001, p. 910 ss.;

DE GREGORIO, *Sui limiti di ammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo nel processo tributario*, in *Rass. Trib.* 2006, p. 619 ss.;

- DE PETRIS, voce *Connessione (dir. proc. civ.)*, *Enc. Dir.*, IX, Milano 1961 pp. 10 ss.;
- DE SANTIS, *In tema di "class action"*, in *Foro It.* 2014, I, fasc. 9, p. 2630 ss.;
- DE SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva*, Napoli, 2013, p. 532;
- DE SANTIS, *Modifiche all'azione di classe a tutela del consumatore*, in *Libro dell'anno del diritto 2013*, Roma, 2013;
- DE STEFANO, *Per una teoria dell'oggetto del processo*, in *Scritti giuridici in memoria di P. Calamandrei*, III, Padova 1958, p. 227 ss.;
- DE TILLA, *Liquidazione degli onorari: pluralità di difensori o di parti*, in *Giust. civ.*, 1995, p. 1031 ss.;
- DENTI, voce *Questioni pregiudiziali*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, XVI, Torino 1997, p.;
- DENTI, *Procedimento civile (atti del)*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, p. 557 ss.
- DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *Noviss. Dig. It., App.*, IV, Torino, 1983, p. 305 ss.;
- DENTI, *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, in *Riv. dir. proc.* 1974;
- DENTI, *Ancora sull'efficacia della decisione di questioni preliminari di merito*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 10 ss. e in *Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile*, Padova 1983, p. 408 ss.;
- DENTI, *Sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata*, in *Riv. dir. proc.* 1969, p. 213 ss. e in *Dall'azione al giudicato. Temi del processo civile*, Padova 1983, p. 390 ss.
- DENTI, voce *Questioni pregiudiziali. Diritto processuale civile*, in *Noviss. Dig. It.*, XIV, 1967, p. 675 ss.;
- DENTI, *L'eccezione nel processo civile*, in *Riv. trim dir. proc. civ.* 1961, p. 22 ss.;
- DENTI, *I giudicati sulla fattispecie*, in *Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei*, vol. III, Padova, 1958, p. 200 ss., in *Dall'azione al giudicato*.

*Temi del processo civile*, Padova 1983, p. 361 ss. e in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 1326 ss.;

DESPRÉS (sotto la direzione di), *Code de Procédure civile*, 107<sup>a</sup> ed., Paris 2016;

D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transfrontaliere. Profili sistematici*, Torino, 2009;

D'AMELIO (diretto da), *Il nuovo codice di procedura civile. Commentario*, I, Torino 1943;

D'ANTONA, *Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la "seconda privatizzazione" del pubblico impiego (osservazioni sui D. Lgs. n. 396 del 1997, n. 80 del 1998 e n. 387 del 1998)*, in *Foro It.* 1999, I, 627 ss.;

D'ONOFRIO-RICCARDELLI, *Il nuovo testo dell'art. 103 cod. proc. civ. e la competenza per valore nel litisconsorzio facoltativo*, in *Foro It.* 1954, IV, c. 64 ss.;

D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 1957;

D'ONOFRIO, voce *Connessione (diritto processuale civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino 1957, p. 101 ss.;

D'ORSOGNA, *L'intervento nel processo amministrativo: uno strumento cardine per la tutela dei terzi*, in *Dir. proc. amm.* 1999, p. 381 ss.;

DICKINSON-LEIN-JAMES, *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford 2015;

DIDIER JR, *A decisão de organização do incidente de resolução dedemandas repetitivas: importância, conteúdo e o papel do regimento interno do tribunal*, in *Revista de Processo* vol. 258/2016, p. 257 ss.;

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, *La acumulación de acciones en el proceso civil*, in *Tribunales de justicia*, 1997, n. 2<sup>o</sup> p. 141 ss. ;

DINAMARCO, *Aspetti del nuovo codice del processo civile brasiliano*, PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Ricerche sul processo. Il processo civile brasiliano*, vol. 4, Rimini 1988;

DINAMARCO, *Litisconsórcio (um estudo sobre o litisconsórcio comum, unitário, necessário, facultativo)*, São Paulo 1984;



- DITTRICH, *I limiti soggettivi alla prova testimoniale*, Milano 2000;
- DOMENICHELLI, *Le parti nel processo amministrativo*, in *Trattato di diritto amministrativo*, CASSESE (a cura di), Milano 2003, p. 4311 ss.;
- DONZELLI, *Art. 140 bis c. cons.*, in DE CRISTOFARO – A. ZACCARIA, *Commentario breve al diritto dei consumatori*, Padova, 2013, p. 1039;
- DORA, *Accertamento pregiudiziale ai sensi dell'art. 420-bis c.p.c.: la Suprema Corte detta le istruzioni per l'uso*, in *Corriere Giur.*, 2008, 9, p. 1253 ss.;
- FABBRINI, voce *Connessione*, *Enc. Giur.*, VIII, Roma, 1988 ( e in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1989, p. 461 ss.);
- FABBRINI, voce *Litisconsorzio*, *Enc. Dir.* XXIV, Milano, 1974, p. 810 ss. (anche in *Scritti giuridici*, I, Milano, 1989);
- FABBRINI, *L'eccezione di merito nello svolgimento del processo di cognizione*, in *Studio in memoria di Carlo Furno*, Milano 1973, p. 245 ss.;
- FABBRINI, *Note in tema di integrazione del contraddittorio nei giudizi di impugnazione*, in *Giur. it.* 1969, I, c. 555 ss.;
- FABBRINI, *Contributo alla dottrina dell'intervento adesivo*, Milano, 1964;
- FAIRÉN GUILLÉN, *Sobre el litisconsorcio en el proceso civil*, in *Estudios de derecho procesal*, Madrid 1955;
- FASCHING, *Kommentar zu den oesterreichischen Zivilprozessgesetzen*, 2<sup>a</sup> ed., Wien, 1990;
- FAUVARQUE-COSSON, *The new Collective Redress Mechanism in French Law: An Oddity?*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 3, Issue 3, 2014, p.141 ss.;
- FAVA, *Class Action tra efficientismo processuale, aumento di competitività e risparmio di spesa: l'esame di un contenzioso seriale concreto (Le S.U. sul rapporto tra indennità di amministrazione e tredicesima)*, in *Corr. Giur.* 2006, p. 535 ss.
- FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, 4<sup>a</sup> ed., Padova, 1986, pag. 326;
- FAZZALARI, *Appunti sul rito del lavoro*, in *Giur. it.* 1974, IV, c. 1 ss.;

- FAZZALARI, *Note in tema di diritto e processo*, Milano 1957;
- FAZZALARI, *Il litisconsorzio nelle impugnazioni*, in *Giur. compl. Cass. civ.* 1948, II, p. 623;
- FEES-HALFMEIER, *The German Capital Market Model Case Act (kapMuG): a European role model for increasing the efficiency of capital market? Analysis and suggestions for reform*, in *The European Journal of Finance*, vol. 20, n. 4, 2014, p. 361 ss.;
- FETTWEIS, *Manuel de procédure civile, Faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège*, 1985 ;
- FERACI, *Questioni internazionali privatistiche in tema di cross-border collective redress nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. int.* 2013, p. 913 ss.;
- FERRAJOLI, *Il ricorso cumulativo nel procedimento amministrativo tributario*, in *Fisco* 2001, p. 6567 ss.;
- FERRANTE, *La nuova "azione di classe" in Italia*, in *Contratto Imp. Eur.* 2011, 17 ss.;
- FERRI, *Struttura del processo e modificazione della domanda*, Padova 1975;
- FERRI, *Profili dell'accertamento costitutivo*, Padova 1970;
- FLESSATI, *Le parti nel processo tributario*, Torino 2001;
- FORNACIARI, *Il sindacato della cassazione sui contratti e sugli accordi collettivi di lavoro*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 624 ss.;
- FRANCHI, voce *Riunione di procedimenti*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, Torino, 1969, p. 220 ss. e App. VI, Torino 1986, p. 901 ss.;
- FRANCHI, *Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, 1, Torino, 1973, p. 321 ss.;
- FRANCHI, *La litispendenza*, Padova, 1963;
- FRANCHI, *Discrezionalità e sindacabilità in cassazione dei provvedimenti relativi alla connessione di cause*, in *Giur.it.* 1962, I, c. 1369 ss.;

FRANCHI, *La perizia civile*, Padova, 1959;

FURNIER, voce *Connexité*, in *Répertoire de procédure civile Dalloz*, Paris 1978 ;

FURNO, voce *Confessione (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, VIII, 1961, p. 870 ss.;

FUXA, *Consumer Protection in the Markets of Financial Products – Momentum for the Introduction of Collective Redress and Amendment of the Brussels I Regulation*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 3, Issue 2, 2014, p. 90 ss.;

GABOARDI, *Mutamento del precedente giudiziario e tutela dell'affidamento della parte*, in *Riv. dir. proc.* 2017, p. 435 ss.;

GABRIELLI, *Appunti su diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi, collettivi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1984, p. 969 ss.;

GALLUZZI, *Commento all'art.29, Il nuovo processo tributario*, a cura di BAGLIONE - MENCHINI - MICCINESI, Milano 2004, p. 329;

GAMBA, *sub. Art. 281 nonies*, in *Commentario breve al c.p.c.* CARPI-TARUFFO , Padova 2006, p. 826 ss.;

GAMBINERI, *Garanzia e processo*, Milano 2002;

GARBAGNATI, *Questioni preliminari di merito e questioni pregiudiziali*, in *Riv. dir. proc.* 1976, p. 257 ss.;

GARBAGNATI, voce *Questioni pregiudiziali*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano 1987, p.;

GASCÓN V DE LA OLIVA, *Acumulación subjetiva de acciones conexidad de la causa de pedir*, in *Ley de Enjuiciamiento Civil: respuestas a 100 cuestiones polémicas*, a cura di JIMÉNEZ CONDE, Madrid, p. 2002;

GASCON, *La acumulación de acciones y de procesos en el proceso civil*, Madrid 2000 ;

GAUDEMET-TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, Paris 2010 ;

GENTILE, *La «class action» italiana. Una gestione congiunta di azioni individuali per la tutela dei diritti individuali omogenei*, in *Rass. dir. civ.* 2011, p. 1301 ss.;

GIACOBBE, sub *artt. 99-109 e artt 267- 274*, in *Codice di procedura civile*, a cura di PICARDI-SASSANI-PANZAROLA, Tomo I, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2015;

GIANCOTTI, *Le ipotesi di connessione di cui all'art. 6 del Reg. N. 44/2001*, in *Nuovo diritto delle società* 2014, fasc. 5, p. 17 ss. ;

GIANNOZZI, *Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo*, (Artt. 295-310), in *Commentario del codice di procedura civile*, ALLORIO (diretto da), Torino 1974;

GIONFRIDA, *Appunti sulla connessione e continenza di cause*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1960, p.130 ss.;

GIONFRIDA, *Riflessioni sulla estinzione parziale del processo per inattività delle parti e sulla riassunzione parziale del processo interrotto in caso di litisconsorzio facoltativo*, in *Riv. Dir. Proc.* 1964, p. 527;

GIONFRIDA, *La competenza nel nuovo processo civile*, Trapani, 1942;

GIUSSANI, *L'azione di classe: aspetti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 341 ss.;

GIUSSANI, *L'azione di classe: un primo bilancio*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, p. 1177ss.;

GIUSSANI, *Il nuovo art. 140 bis c. cons.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 595 ss.;

GIUSSANI, *Azioni collettive e risarcitorie nel processo civile*, Bologna 2008;

GIUSSANI, voce *Azione collettiva*, in *Enc. Dir. – Annali*, I, Milano, 2007, p. 132 ss.

GIUSSANI, *Studi sulle “class actions”*, Padova 1996;

GIUSSANI, voce *Sospensione del processo*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, XVIII, Torino, 1988, p. 603 ss.;

GLENDI, *L'oggetto del processo tributario*, Padova, 1984;

GONÇALVES DE CASTRO MENDES-POCHMENN DA SILVA – PEREIRA DE ALMEIDA, *Novo Código de Processo Civil. Comparado e anotado*, Rio de Janeiro 2016;

GONÇALVES DE CASTRO MENDES - TEMER, *O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo código de processo civil*, in *Revista de Processo*, vol. 243, 2015, p. 283 ss.;

GONÇALVES DE CASTRO MENDES, *Ações colectivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional*, 4<sup>a</sup> ed., São Paulo 2014;

GORLA, voce *Precedente giudiziario*, in *Enc. giur.* XXIII, Roma, 1990;

GOTTWALD, *Grundprobleme der Streitgenossenschaft im Zivilprozess*, in *Juristische Arbeitsblätter – JA* 1982, p. 64 ss.;

GRASSO, *Le impugnazioni in generale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1988, p. 1342 ss.;

GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, II, Torino, 1973;

GRASSO, *Della responsabilità civile delle parti*, *Commentario del Codice di Procedura Civile*, diretto da ALLORIO, I, 2, Torino 1973;

GRASSO, *Le impugnazioni incidentali*, Milano 1973;

GRASSO, *La pronuncia d'ufficio. La pronuncia di merito*, vol. I, Milano 1967;

GRAZIOSI, *Dall'arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, p. 77 ss., spec. 108;

GROSSI, *Note in tema di connessione e processo*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, vol. II, Milano, 1993, p.189 ss.;

GROSSI S.-PAGNI, *Commentary on the Italian Code of Civil Procedure*, Oxford, 2010, p. 152 ss.;

GUALANDI, *Creditori iscritti e creditore sequestrante nell'espropriazione forzata*, in *riv. tri. dir. proc. civ.* 1959, p. 190 ss.;

GUINCHARD-CHAINAIS-FERRAND, *Procédure civile. Droit interne et droit de l'Union européenne*, 32<sup>a</sup> ed., Paris 2014 ;

HAAR, *Investor protection through model case procedures – implementing collective goals and individual rights under the 2012 amendment to the German Capital Markets Model Case Act (KapMuG)*, in *European Business Organisation Law Review* 2014, 15(1), p. 83 ss. ;

HAHN, *Die Gesamten Materialien zur Civilprozessordnung und dem Einführungsgesetz zu derselben vom 30. Januar 1899*, Berlin, I, 1880;

HALFMEIER, *Litigation without an end? The Deutsche Telekom case and the German approach to private enforcement of securities law*, in *Class Action in context. How Culture, Economics and Politics shape collective litigation*, HENSLER-HODGES-TZANKOVA, Cheltenham-Northampton 2016, p. 279 ss.;

HAHN, *Die Gesamten Materialien zur Civilprozessordnung und dem Einführungsgesetz zu derselben vom 30. Januar 1899*, Berlin, 1880;

HARSÁGI-VAN RHEE (a cura di), *Multi-party Redress Mechanisms in Europe, Squeaking Mice?*, Cambridge 2014;

HEINITZ, *I limiti oggettivi della cosa giudicata*, Padova 1937;

HESS-BERGSTRÖM-STORRSKRUBB, *EU Civil Justice. Current Issues and Future Outlook*, *Swedish Studies in European Law*, vol. 7, Oxford, 2016;

HESS-REUSCHLE-RIMMERLSPACHER, *Kölner Kommentar zum KapMuG*, 2<sup>a</sup> ed., Köln, 2014;

HIGGINS – ZUCKERMANN, *Class action come to England – more access to justice and more of a compensation culture, but they are superior to the alternatives*, in *Civil Justice Quarterly* 2016, 35(1), p. 1 ss.;

HODGES, *Collective Redress: A Breakthrough or a Damp Squibb?*, in *Journal of Consumer Policy* 2014, p. 67 ss.;

HODGES, *Collective redress in Europe: the new model*, in *Civil justice quarterly* 2010, 29, p. 370 ss.;

HODGES, *The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems. A New Framework for Collective Redress in Europe*, Portland and Oxford 2008;

HODGES, *Multi-party actions*, Oxford, 2001;

HODGES, *Multi-party actions: a European Approach*, in *Duke Journal of Comparative & International Law* 2001, v. 11, p. 321 ss.;

HOLZHAMMER, *Parteihäufung und einheitliche Streitpartei*, Wien 1966;

IANNIRUBERTO, *L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi dopo il d.lgs. 40 del 2006*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di IANNIRUBERTO-MORCAVALLO, Milano 2007, p. 462 ss.;

ICHINO, «Unità processuale» ed estinzione parziale del processo, in *Giur. it.* 1958, I, 2, c. 627 ss.;

INVREA, *Osservazioni sul progetto del nuovo codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.* 1947, I, p. 123 ss.;

IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. Dir. Proc.* 2014, p. 36 ss.;

JAEGER, *Diritto processuale civile secondo i nuovi codici*, Torino, 1942;

LA CHINA, *La connessione nel diritto processuale civile internazionale*, in *Riv. dir. proc.* 1988, p. 344 ss.;

LA CHINA, voce *Garanzia (chiamata in)*, in *Enc. Dir.*, XVIII, 1969, p. 466 ss.;

LA CHINA, *Simiglianze e dissimiglianze fra garanzia propria e impropria*, in *Giur. it.* 1962, I, 1, p. 35 ss.;

LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003;

LANZARA, *Les règles de procédure civile à l'épreuve de la pluralité de parties*, in *Recueil Dalloz* 2015, p. 2520 ss. ;

LEIN-FAIRGRIEVE-OTERO CRESPO-SMITH, *Collective Redress in Europe – Why and How*, London 2015;

LENAERTS-MASELIS-GUTMAN, *EU Procedural Law*, Oxford 2015;

LENT, *Diritto processuale civile tedesco (Traduzione di Edoardo F. Ricci)*, in *Trattato del processo civile*, diretto da CARNELUTTI, Napoli, I, 1962, p. 309 ss.

LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, Firenze, 1895 (e seguenti);

- LEVONI, *Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*, Milano 1992;
- LICCI, *La pluralità di parti nel procedimento arbitrale: le soluzioni del passato, i problemi del presente*, in *Riv. arb.* 2009, p. 381 ss.;
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, Milano 1980;
- LIEBMAN, «Parte» o «capo» di sentenza, in *Riv. dir. proc.* 1964, p. 47 ss.;
- LIEBMAN, *Gli arbitri e le cause connesse*, in *Temi* 1963, p. 921 ss. e in *Riv. dir. proc.* 1964, p. 469 ss.
- LIEBMAN, *Sulla sospensione propria e impropria del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 153 ss. e in *Problemi del processo civile*, Napoli 1962, p. 192 ss.;
- LIEBMAN, *Intorno ai rapporti tra azione ed eccezione*, in *Riv. dir. proc.* 1960, p. 449 ss.
- LINDACHER, *Die Streitgenossenschaft*, JuS 1986, p. 376 ss.;
- LOCATELLI, *Art. 103 – Litisconsorzio facoltativo*, in *Commentario al codice di procedura civile*, Vol. II, COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA (diretto da), Milano 2012, p. 77 ss.;
- LOMBARDI, *Chiamata in causa e litisdenuntiatio*, in *Riv. dir. proc.* 1988, p. 214 ss.;
- LÓPEZ JIMÉNEZ, *El litisconsorcio*, Valencia 2009;
- LÓPEZ FRAGOSO, *De la pluralidad de partes*, in *Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000)*, a cura di GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, Forum, Oviedo, 2000, pp. 76 ss.;
- LORD JUSTICE JACKSON, *The White Book Service 2016: civil procedure*, London 2016;
- LÜKE, *Die Beteiligung Dritter im Zivilprozess*, Mohr, 1993;
- LUISO, *Diritto Processuale civile*, 8<sup>a</sup> ed., Milano 2015;
- LUISO-SASSANI, *La riforma del processo civile. Commentario breve agli articoli riformati dal codice di procedura civile*, Milano 2006;



LUIISO, *L'arbitrato amministrato nelle controversie con pluralità di parti*, in *Riv. arb.* 2001, p. 605 ss.;

LUIISO, *Sub. Art. 30*, in *Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo*, DELL'OLIO-SASSANI (a cura di), Milano 2000, p. 354 ss.;

LUIISO, *Il processo del lavoro*, Torino 1992;

LUPOI M.A., *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel Regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim dir. proc. civ.* 2013, p. 1425 ss.;

LUZZATTO, *Sulla connessione di cause come criterio di competenza giurisdizionale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1966, p. 296 ss.;

MAFFEZZONI, *Ricorso collettivo e processo tributario*, in *Boll. Trib.* 1988, p. 1284 ss.;

MAGNUS-MANKOWSKI, *European Commentaries on Private International Law.ECPIL*, Vol. I Brussels I bis Regulation, Köln 2016;

MAGNUS-MANKOWSKI, *Brussels I Regulation*, in *European commentaries on private international law*, 2<sup>a</sup> ed., München 2012;

MALANETTO, *Fase introduttiva del giudizio di primo grado*, in *Il nuovo processo amministrativo*, a cura di CARANTA, Torino, 2011, p. 283 ss.;

MALATESTA (a cura di), *La riforma del regolamento di Bruxelles I*, Milano 2016;

MANDELLI, *sub art. 274 c.p.c.*, in *La Giurisprudenza sul codice di procedura civile coordinata con la dottrina*, Libro II, Tomo I, a cura di DI RIENZO-FANELLI-LA SPADA-MANDELLI-PICCOLI-TULLIO, diretto da STELLA-RICHTER, Milano, 2006 (ed edizioni seguenti);

MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 24<sup>a</sup> ed. Torino, 2015 (ed edizioni successive);

MANDRIOLI, *Riflessioni in tema di «petitutum» e di «causa petendi»*, in *Riv. Dir. Proc.* 1984, p. 465 ss.;

MARI, *Il diritto processuale civile della convenzione di Bruxelles. Il sistema della competenza*, Vol. I, Padova 1999;

- MARIANI, *Corso elementare d procedura civile ed ordinamento giudiziario*, I, Pavia, 1879, p. 519 ss.;
- MARINELLI, voce *Precedente giudiziario*, in *Enc. Dir. Agg.*, VI, Milano 2002;
- MARONGIU BUONAIUTI, *Litispendenza e connessione internazionale. Strumenti di coordinamento tra giurisdizioni statali in materia civile*, Napoli, 2008;
- MATIDIERO, *Código de processo civil comentado artigo por artigo*, 3<sup>a</sup> ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011;
- MATTEI, voce *Precedente giudiziario e stare decisis*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.* XIV, Torino, 1996, p. 148 ss.;
- MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, 5<sup>a</sup> ed., Torino, 1902;
- MEZZAGRECO, *In tema di ammissibilità nel processo tributario del ricorso collettivo-cumulativo*, in *Rass. Tributaria*, 2013, p. 857 ss.;
- MENCHINI-MOTTO, *L'art. 140 bis*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);
- MENCHINI-MOTTO, *Cosa giudicata*, in *Commentario del codice civile*, diretto da GABRIELLI E., *Della tutela dei diritti (Artt. 2907-2969)*, coordinato da BONILINI, CHIZZINI, p. 21 ss.
- MENCHINI, *Le sezioni unite fanno chiarezza sull'oggetto dei giudizi di impugnativa negoziale: esso è rappresentato dal rapporto giudico scaturito dal contratto*, in *Foto. It.* 2015, I, p. 931 ss.
- MENCHINI, *La connessione nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.* 2014, p. 1101;
- MENCHINI (a cura di), *Le azioni seriali*, Napoli, 2008;
- MENCHINI, voce *Regiudicata civile*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, XVI, Torino, 1997, p. 404 ss.;
- MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, Vol. I, Milano, 1993;
- MENCHINI, voce *Sospensione del processo civile di cognizione*, in *Enc. Dir.* Milano, 1990, p. 24 ss.;
- MENCHINI, *Il giudicato civile*, Torino 1988;

- MENCHINI, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano 1987;
- MENDONÇA SICA, *Aspetti fondamentali del nuovo codice di procedura civile brasiliano*, in *judicium.it*;
- MENESTRINA, *La pregiudiziale nel processo civile*, 1904, rist. Milano, 1963;
- MERKT, *Managing Investor Mass Claims in Germany: Group Litigation under the new Investor-Sample-Proceeding-Law (KapMuG)*, in *Giurisprudenza commerciale* 2006, I, p. 627 ss.;
- MERLIN, sub art. 33 e art. 40, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, V ed., p. 467 ss. e 562 ss.;
- MERLIN, *Compensazione e processo. Il giudicato e l'oggetto del giudizio*, vol. II, Milano 1994;
- MERLIN, *Connessione di cause e pluralità dei «riti» nel nuovo art. 40 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.* 1993, p. 1021 ss.;
- MERLIN, *Compensazione e processo*, vol. I, Milano 1991;
- MERLIN, voce *Connessione*, Postilla di aggiornamento, in *Enc. Giur.*, VIII, Roma, 1988;
- MERLIN, *Mero accertamento di una questione preliminare?*, in *Riv. dir. proc.* 1985, p. 193 ss.;
- MICHELI, *L'onere della prova*, Padova 1966 (Ristampa);
- MICHELI, *Iura novit curia*, in *Riv. dir. proc.* 1961, p. 575 ss.;
- MICHELI, *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.* 1942, I, p. 4;
- MICHELI, *Rinuncia agli atti del giudizio*, Padova 1937;
- MISTRANGELO, *Ammissibilità dell'appello collettivo-cumulativo nel giudizio tributario*, in *Dir. e Prat. Trib.* 2015, p. 1085 ss.;
- MONTANARI, sub art. 277 c.p.c., in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, V ed., p. 2726 ss.;

MONTEFUSCO, *La riunione e la discussione dei ricorsi*, in *Il codice del processo amministrativo*, a cura di SASSANI, VILLATA, Torino 2012, p. 1053 ss.;

MONTELEONE, voce *Estinzione (processo di cognizione)*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, VIII, Torino 1992, p. 131 ss.;

MONTELEONE, voce *Intervento in causa*, in *Noviss. Dig. It., App. IV*, Torino, 1983, p. 345 ss.;

MONTELEONE, voce *Garanzia (chiamata in garanzia, diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur. XIV*, Roma, 1989 p. 1 ss.;

MONTESANO-ARIETA, *Diritto processuale civile*, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 1999, 291 e 298;

MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 1996;

MONTESANO, *Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del codice di procedura civile*, *Riv. dir. proc.* 1988, p. 299 ss., e in *Pregiudizialità e connessione nel processo civile. Atti del XVI° convegno nazionale. Trieste, 2-3 ottobre 1987*, Rimini, 1989, p. 9 ss.;

MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Trattato di diritto civile italiano*, VASSALLI (fondato da), Torino 1985, p. 101 ss.;

MONTESANO, *Questioni preliminari e sentenze parziali di merito*, in *Riv. dir. proc.* 1969, p. 579 ss.;

MONTERO AROCA, *La intervención adhesiva simple: contribución al estudio de la pluralidad de partes en el proceso civil*, Hispano Europea, 1972;

MOREAU, *Les limites au principe de la divisibilité de l'instance quant aux parties*, Paris 1966 ;

MORETTI, *La connessione impropria*, Milano, 1995-1996.;

MORTARA, *Commentario del codice delle leggi di procedura civile*, 3<sup>a</sup> ed., Milano 1923;

MOZETIC, *Collective redress: a case for opt-out class action in England and Wales*, in *Civil Justice Quarterly* 2016, 35(1), p. 29 ss.

- MURONI, *Clausola compromissoria binaria e pluralità di parti*, in *Riv. arb.* 1998, p. 137 ss.;
- MURRAY-STÜRNER, *German civil Justice*, Durham, NC, 2004;
- WETH, §60 ZPO, in *Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz Kommentar* a cura di MUSIELAK, 11<sup>a</sup> ed., München 2014, p. 299 ss.;
- NAPPI, *Commentario al cod. proc. civ.* I, 2, Milano 1941;
- NASI, voce *Fatto (giudizio di ) (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XVI, Milano, 1967, p. 967 ss.;
- NAVARRO HERNAN, *Partes, legitimacion y litisconsorcio en el proceso civil: estudio jurisprudencial practico*, Madrid, 1998 ;
- NELA, *Brevi note sul tribunale quale giudice unico civile di primo grado*, in *Giur. it.* 1999, iv, p. 1774;
- NICODEMO, *sub. art. 32*, in *Codice del processo amministrativo*, a cura di CARINGELLA-PROTTO, 4<sup>a</sup> ed., Roma, 2015, p. 422 ss.;
- NIVARRA, *La tutela dei consumatori e l'anatocismo bancario*, in *Corr. Giur.* 2005, p. 1127 ss.;
- ORIANI, voce *Eccezione*, in *Dig. Disc. pric., sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 262 ss.;
- OSORIO ACOSTA, *Pluralidad de las partes: litisconsorcio e intervención de terceros*, in *El proceso civil y su reforma*, diretto da MORÓN PALOMINO, Colex, Madrid, 1998, pp. 155 ss.;
- PACILLI, *L'ammissibilità dell'interruzione parziale nel processo civile con pluralità di parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2009, p. 1047 ss.;
- PAGNI, *Il cumulo di domande nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.* 2014, p. 1165 ss.;
- PAGNI, *L'azione di classe del nuovo art. 140 bis: le situazioni soggettive di tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.* 2010, p. 349 ss.
- PAJARDI, *Dei poteri del giudice istruttore in generale*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, ALLORIO (diretto da), II, Torino, 1973;

PANZAROLA, *sub art. 420 bis e art 146 bis disp. Att. C.p.c. in Commentario alle riforme del processo civile*, BRIGUGLIO-CAPPONI (a cura di), III, 1, Padova, 2009, p. 418 ss.:

PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, I, Torino 2005, p. 152 ss.;

PAOLINI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. dir. civ.* 1970, II p. 545;

PARÀ FILHO, *Estudo sobre a conexão de causas no processo civil*, São Paulo, 1964;

PATELLI, *Il litisconsorzio nel processo civile*, Utet, 2001;

PATTI, *Prove*, in *Commentario del codice civile e codici collegati*, SCIALOJA – BRANCA – GALGANO, Bologna 2015;

PATTI, *Codice di procedura civile tedesco – Zivilprozessordnung*, Milano 2010;

PATTI, *L'esperienza della class action in due libri recenti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1979, p. 1559;

PERAGO, *Cumulo soggettivo e processo di impugnazione*, Napoli, 2002;

PERSANO, *Sulla disciplina europea di diritto internazionale privato e processuale applicabile ai rapporti di coassicurazione*, in *Riv. civ. prev.* 2016, p. 1558 ss.;

PESCATORE, *Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale*, I, Torino 1864, p. 168;

PESSI, *Il giudizio di cassazione nelle controversie di lavoro*, in *Riv. Dir. Proc.* 2008, p. 899 ss.;

PICARDI-NUNES, *Il processo civile brasiliano dalle ordinazioni filippine al codice del 1973*, in *Riv. dir. proc.* 2011, p. 926 ss.;

PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno di Sardegna 1854/1859*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Sezione II: *Degli stati italiani preunitari*, XII, Milano 2004.

PICARDI-GIULIANI (a cura di), *Codice di procedura civile del Regno d'Italia*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, Sezione II: *Degli stati italiani preunitari*, XIII, Milano 2004, p. 38-39.

- PICARDI, *Appunti sul precedente giudiziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1985, p. 201 ss.;
- PISANELLI, *Trattato sulla competenza*, in *Commentario al codice di procedura civile per gli Stati sardi*, di MANCINI-PISANELLI-SCIALOJA, vol. I, Torino 1855, p. 744 ss.;
- PISANESCHI, *Ancora sulla connessione internazionale ex art. 6 n. 1 conv. Bruxelles. Strumenti concettuali nazionali per l'interpretazione del diritto europeo?*, in *Int'l Lis*, 2, p. 80 ss.;
- PISANESCHI, *La connessione internazionale. Struttura e funzione*, Milano 2006;
- PIZZORUSSO, voce *Iura novit curia – I) Ordinamento italiano*, in *Enc. Dir.*, XVIII, Milano 1990, p. 1 ss.;
- PLANCK, *Die Mehrheit der rechtsstreitigkeiten im Prozessrecht*, Göttingen 1844;
- POLINARI, *Pluralità di parti e pluralità di convenzioni di arbitrato*, in *Riv. Arb.* 2006, p. 537 ss.
- PONCIBÒ, *La controriforma delle class actions*, in *Danno e resp.* 2006, p. 124 ss.;
- POTOTSCHNIG, *Art. 103*, in *Codice di procedura civile*, diretto da CONSOLO, Tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2013;
- PRIETO CASTRO, *Tratado de derecho procesal civil*, 2<sup>a</sup> ed., Pamplona, 1985, I, p. 381 ss.;
- PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, 6<sup>a</sup> ed., Napoli, 2014;
- PROTO PISANI, *Nuovi diritti e tecniche di tutela*, in *Scritti in onore di Elio Fazzalari*, vol. II, Milano, 1993, pag. 47 ss.;
- PROTO PISANI, *Appunti sulla connessione*, in *Dir. Giur.* 1993, p. 1 e ss.;
- PROTO PISANI, *Processo civile di cognizioni e terzi nel diritto italiano*, in *Riv. dir. proc.* 1992, p. 555 ss.;
- PROTO PISANI, *Note in tema di limiti soggettivi della sentenza civile*, in *Foro it.* 1985, I, c. 2395 ss.;

PROTO PISANI, *Appunti sulla tutela di mero accertamento*, in *Riv. trim. dir. proc.* 1979, p. 620 ss.;

PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione (artt. 99-111)*, in *Commentario del Codice di Procedura Civile*, ALLORIO (diretto da), I, Torino, 1970, p. 1046 ss., spec. p. 1128 ss.;

PROTO PISANI, *Litisconsorzio facoltativo e separazione di cause*, in *Riv. dir. proc.* 1968, p. 136 ss.;

PROVINCIALI, voce *Giuramento (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XIX, Milano 1970, p. 103 ss.;

PUGLIESE, voce *Giudicato civile (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 785 ss.;

PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, I, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2012;

PUNZI, *La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi*, in *Riv. dir. proc.* 2002, p. 647 ss.;

PUNZI, *Le questioni incidentali nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1987, p. 417 ss.;

PUNZI, *Art. 28: repressione della condotta antisindacale. Profili di diritto processuale*, nel *Commentario dello statuto dei lavoratori* diretto da PROSPERETTI, II, Milano 1975, p. 996 ss.;

PUNZI, *L'interruzione del processo*, Milano 1963;

RAGNI, *Il giudicato implicito ed il principio della ragione più liquida: i confini mobili del giudicato nella giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2015, p. 647 ss.;

RAMAJOLI, *Il cumulo soggettivo nel processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.* 2014, p. 1237 ss.;

RAMAJOLI, *La connessione nel processo amministrativo*, Milano 2002;

RAMAJOLI, *Riflessioni in tema di interveniente e controinteressato nel giudizio amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1997, p. 118 ss.;

RAMOS MENDEZ, *Derecho procesal civil*, I, 5<sup>a</sup> ed., Barcelona, 1992;



RANDAZZO, *Osservazioni sul ricorso cumulativo nel processo tributario*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, II, p. 717ss.;

RECCHIONI, *Pregiudizialità processuale e dipendenza sostanziale nella cognizione ordinaria*, Padova 1999;

REDENTI, *Diritto processuale civile*, Milano, 1952 (ed edizioni seguenti);

REDENTI, *Pluralità di parti nel processo civile (diritto romano)*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, I, Milano 1962, p. 3 ss.;

REDENTI, *Il giudicato sul punto di diritto*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, I, Milano, 1962, p. 291ss.;

REDENTI, *Effetti della connessione e della continenza di cause sulla competenza*, in *Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo*, I, Milano, 1962, p. 403 ss.;

REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano, 1960 (Ristampa);

REDENTI, *Profili pratici del dir. proc. civ.*, Milano 1939, p. 253;

RESCIGNO, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della «class action» ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. It.* 2000, p. 11 ss.;

RICCI E.F., voce *Accertamento giudiziale*, in *Digesto, disc. priv., sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 16;

RICCI E. F., *Commento al codice di procedura civile*, vol. I, 5<sup>a</sup> ed., Firenze 1886 (e seguenti edizioni);

RICCI G.F., *Pluralità di parti*, in *Arbitrato, Commentario diretto da Carpi*, 3<sup>a</sup> ed., Torino 2016, p. 533 ss.;

RICCI G.F., *Questioni controverse in tema di onere della prova*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 321 ss.;

RICCI G.F., *sub art. 816 quater*, in CARPI (a cura di), *Arbitrato. Commento al Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile - artt. 806-840*, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 2008, 450 ss.;

RICCI G.F., *Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione*, Milano 2005;

RICCI G.F., «Individuazione» e «sostanziazione» nella riforma del processo civile, in *Riv. Trim. dir. proc. civ.* 1995, p. 1227 ss.;

RICCI G.F., *L'allegazione dei fatti nel nuovo processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1992, p. 835 ss.;

RICCI G.F., *La connessione nel processo esecutivo*, Milano, 1986, p. 38 ss.;

RIZZARDO, *Accertamento pregiudiziale ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c.: la suprema corte detta le istruzioni per l'uso*, in *Corriere Giur.* 2008, 9, p. 1253 ss.

ROCCO, *Progetto al codice di procedura civile*, in *Riv. dir. proc.* 1937, I, p. 3 ss.

RODORF, *Stare decisis: osservazioni sul valore del precedente giudiziario nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.* 2006, V, 279;

ROMANO, *Litispendenza e connessione di cause nel Regolamento n. 44*, in *Diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civile*, BONOMI (a cura di), Torino 2009, p.103 ss.;

ROUARD, *Traité élémentaire de droit judiciaire privé*, I Tome, I, Bruxelles, 1979 ;

RUDAN, *Connessione di cause*, in *Riv. tri. dir. proc. civ.* 1958, p. 721 ss.;

RUFFINI, *Legittimazione ad agire, adesione ed intervento nella nuova normativa sulle azioni collettive risarcitorie e restitutorie di cui all'art. 140 bis del codice del consumo*, in *Studi in onore di Carmine Punzi*, Milano 2008, p. 443 ss.;

RUFFINI, *Il giudizio arbitrale con pluralità di parti*, in *Studi in onore di Luigi Montesano*, Padova, 1997, p. 665 ss.;

RUFFINI, *L'intervento nel giudizio arbitrale*, in *Riv. arb* 1995, p. 647 ss.;

RUPERTO, *L'azione collettiva risarcitoria in Italia: osservazioni de iure condendo*, in *Giust. civ.* 2008, p. 511 ss.;

RUSSO, voce *Processo tributario*, in *Enc. Dir.*, XXXVI, Milano, 1987, p. 55 ss.;

SANDULLI, *In tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1981, p. 308;

SANDULLI, *Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sotto ordinati*, Napoli 1963;

SANTAGATA, *Il sindacato della cassazione sui contratti collettivi*, in *Il processo del lavoro quarant'anni dopo. Bilanci e prospettive*, a cura di TISCINI, Napoli 2015, p. 241 ss.;

SANTAGATA, *La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l'impresa*, in *Riv. dir. proc.* 2014, p. 1361 ss.;

SANTANGELI-PARISI, *Il nuovo strumento di tutela collettiva risarcitoria: l'azione di classe dopo le recenti modifiche all'art. 140-bis cod. cons.*, [www.judicium.it](http://www.judicium.it);

SANTANGELI, *L'udienza di prima comparizione in una interpretazione della suprema corte (considerazioni sul «precedente giudiziario»)*, in *Riv. dir. proc.* 2001, p. 559;

SANGIOVANNI, *Class action e tutela contrattuale degli investitori*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it);

SALETTI, *Processo cumulato ed interruzione*, in *Riv. dir. proc.* 2008, 3, p. 779 ss.;

SALETTI, voce *Interruzione del processo*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma 1989, p. 8 ss.;

SALETTI, voce *Estinzione del processo (diritto processuale civile)*, in *Enc. Giur.*, XIII, Roma 1988;

SALMÉ, *Sulla decorrenza dei termini per impugnare nei giudizi con pluralità di parti*, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1232;

SALVANESCHI, *Pluralità di parti in La nuova disciplina dell'arbitrato*, a cura di MENCHINI, Padova 2010, 236 ss.;

SALVANESCHI, *Art. 816 quater c.p.c. (Pluralità di parti)*, in *Le nuove leggi civili commentate* 2007, p. 1280 ss.;

SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti (una pluralità di problemi)*, in *Riv. dir. proc.* 2002, p. 458 ss.;

SALVANESCHI, *L'arbitrato con pluralità di parti*, Padova, 1999;

SALVANESCHI, *Commento all'art. 34*, in *Commentario delle leggi sul contenzioso tributario*, a cura di GLENDI, Milano 1990, p. 745;

SAMANES ARA, *Las partes en el proceso civil*, Madrid, 2000 ;

SANDULLI, *Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sotto ordinati*, Napoli 1963;

SATTA, voce *Domanda giudiziale (dir. proc. civ.)*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano 1964, p. 816 ss.;

SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano 1959;

SATTA, voce *Accertamento incidentale*, in *Enc. Dir.*, I, Milano 1958, p. 243 ss.;

SATTA, *Iura novit curia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1955, p. 382 ss.;

SATTA, *Diritto processuale civile*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 1953 (ed edizioni successive);

SATTA, *Ordinanza di convalida di sfatto e accertamenti incidentali*, in *Foro it.* 1948, I, 459 ss.;

SATTA, *Nuove riflessioni in tema di accertamenti incidentali*, in *Foro it.*, 1948, I, 64 ss.;

SATTA, *Accertamenti incidentali, intervento e principi generali del diritto*, in *Foto. It.* 1947, I, p. 29 ss.;

SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Milano, 1988;

SCHIAVONE, *Sulla legittimazione a proporre l'azione di classe e altre questioni*, in *Resp. civ. prev.* 2012, p. 186 ss.;

SCHLESINGER, "La nuova « azione di classe »" in *Corriere Giuridico*, 2011, pag. 547;

SEGNI, voce *L'intervento in causa*, in *Noviss. Dig. It.*, VII, Torino 1962, p. 962 ss.;

SEJNI, voce *Procedimenti civile* in *Nuovo Dig. It.*, Torino, X, 1939, p. 582 ss.;

SEJNI, *L'intervento adesivo*, Roma, 1919;

SEGRÈ, *La connessione nella competenza per materia e per valore*, in *Studi in onore di Liebman*, II, Milano, 1979, p. 892 ss;

SILVESTRI, *Towards a common framework of collective redress in Europe? An update on the latest initiatives of the European Commission*, in *Russian Law Journal* 2013, vol. 1, num. 1, p. 46 ss.;

SILVESTRI, *Codice delle pari opportunità e tutela antidiscriminatoria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 853 ss.;

SILVESTRI-TARUFFO, voce *Condotta antisindacale (procedimento di repressione della)*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VIII, Roma 1988;

SILVESTRI, voce *Confessione nel diritto processuale civile*, in *Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, III, Torino 1988, p. 422 ss.;

SINISI, *Il litisconsorzio nelle fasi di gravame*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1982, p. 668 ss. e 1030 ss.;

SOLUS-PERROT, *Droit Judiciaire Privé*, Vol. III *Procédure de première instance*, Paris 1991 ;

SOTGIU, *Contrasti della suprema Corte sull'ammissibilità di una interruzione "parziale" del processo. Alcune considerazioni sull'imputazione degli effetti delle vicende anomale nel processo litisconsortile*, in *Riv. dir. proc.* 2003, p. 975 ss.

SPACCAPELO, *Ancora sul ricorso collettivo-cumulativo nel processo tributario e sulle sue condizioni di ammissibilità*, in *Dir. prat. trib.* 2010, II, p. 1127 ss.;

SPACCAPELO, *Non è ammissibile un solo ricorso contro atti diversi*, in *Riv. dir. trib.* 2002, p. 674 ss.;

SPADAFORA, *La "nuova" azione di classe: da strumento protettivo settoriale a rimedi di diritto comune?*, in *Contratti*, 2016, 73 ss.;

STADLER, *European Developments in Collective Redress*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, vol. 3, Issue 2, 2014, p. 80 ss.;

STADLER, *Developments in collective redress: what's new in the New German KapMuG ?*, in *European Business Law Review* 2013, p. 731 ss.;

STADLER, *Cross-Border mass litigation: a particular challenge for European Law*, in *Mass Justice. Challenge of representation and distribution*, STEEL - VAN BOOM (a cura di), Cheltenham-Northampton 2011;

STADLER-MICKLITZ, *The development of Collective Legal Actions in Europe, Especially in German Civil Procedure*, in *17 European Business Law Review* 2006, p. 1473 ss.;

BORK, Sub. §§ 59-61, in *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, di STEIN-JONAS, vol. 1, 23<sup>a</sup> ed., Tübingen, 2014;

STÜNER, *Model case proceedings in the capital markets – Tentative steps towards group litigation in Germany*, in *Civil Justice Quarterly* 2007, 26 (apr), p. 250 ss.;

TARANTO, voce *Litisconsorzio*, in *App. Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1983, p. 996 ss.;

TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2011, p. 103 ss.

TARUFFO, *La tutela collettiva: interessi in gioco ed esperienze a confronto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2007, p. 529 ss.;

TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano 1992;

TARUFFO, voce *Giudizio (teoria generale)*, in *Enc. Giur.*, XV, Roma 1989, 1 ss.;

TARUFFO, *La legittimazione ad agire e le tecniche di tutela nella nuova disciplina del danno ambientale*, in *Riv. Crit. Dir. priv.* 1987;

TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Cedam 1975;

TARUFFO, «*Collateral estoppel*» e *giudicato sulle questioni*, in *Riv. dir. proc.* 1972, p. 272 ss.;

TARUFFO, *Efficacia della pronuncia sul licenziamento per motivi sindacali*, in *Riv. trim. dir., proc. civ.* 1971;

TARUFFO, *Sulla rilevanza della prova*, Padova, 1970;

- TARUFFO, *I limiti soggettivi al giudicato e le "class actions"*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 609 ss.;
- TARUFFO, *Giuramento decisorio e obbligazione solidale*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 144 ss.;
- TARZIA-DANOVI, *Lineamenti del processo civile di cognizione*, 5<sup>a</sup> ed., Milano 2014;
- TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*, 6<sup>a</sup> ed. Milano, 2015;
- TARZIA, *L'istituzione del giudice unico di primo grado e il processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1999, p. 621 ss.;
- TARZIA, *Lineamenti nel nuovo processo di cognizione*, Ristampa, Milano 1996 (ed edizioni successive);
- TARZIA, *Connessione di cause e processo simultaneo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1988, p. 397 ss. e in *Pregiudizialità e connessione nel processo civile. Atti del XVI° convegno nazionale. Trieste, 2-3 ottobre 1987*, Rimini, 1989, p. 41 ss. nonché in *Problemi del processo di cognizione*, Padova, 1989, p. 211 ss.;
- TARZIA, *Le associazioni di categoria nei processi civili con rilevanza collettiva*, in *Riv. dir. proc.* 1987, p. 774 ss.;
- TARZIA, *Connessione di cause e processo tributario*, in *Riv. dir. fin.* 1977, p. 402 ss.;
- TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano 1972;
- TARZIA, *L'estensione degli effetti degli atti processuali nel litisconsorzio facoltativo*, in *Riv. dir. proc.* 1970, p. 22 ss.;
- TARZIA, *Competenza internazionale e competenza giurisdizionale per connessione nelle convenzioni dell'Aja e di Bruxelles*, in *Riv. dir. int. priv. proc.* 1969, p. 156 ss.
- TARZIA, *Sulla nozione di garanzia impropria*, in *Giur. it.* 1956, I, 2, p. 323 ss.;
- TEMER, *O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo código de processo civil*, in *Revista de Processo* vol. 243/2015, p. 283 ss.;
- TESAURO, *Manuale del processo tributario*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2017;

- TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, 6<sup>a</sup> ed., Padova, Cedam, 2012;
- TESTA, *Le multi-party actions nel Regno Unito e i loro profili pubblicistici*, in *Diritto pubblico e comparato europeo* 2012, III, p. 1198 ss.;
- TISCINI, *Garanzia propria e impropria: una distinzione superata*, in *Riv. dir. proc.* 2016, p. 827 ss.;
- TISCINI, *Modificazione della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza*, in *commentario del Codice di Procedura Civile*, a cura di CHIARLONI, Bologna 2016;
- TOMMASEO, *Effetti della notifica spontanea di impugnazioni soggettivamente parziali*, in *Giur. it.* 1973, I, 1, c. 590 ss.
- TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, 17<sup>a</sup> ed., Milano, 2004;
- TRAVI, *Pluralità di cause e connessione impropria*, *Riv. Dir. Proc.*, 1956, pag. 258 ss.;
- TRISORIO LIUZZI, *Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi*, in CIPRIANI (a cura di), *La riforma del giudizio di cassazione*, Padova, 2009, 463 ss.;
- TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari 1987;
- TROCKER, *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1998, p. 1;
- TROCKER, *L'intervento per ordine del giudice*, Milano 1984;
- TROCKER, *Processo civile e costituzione: problemi di diritto tedesco e italiano*, Milano, 1974;
- TROPEA, *Ricorso principale, ricorso incidentale e costituzione delle parti*, in *Il codice del processo amministrativo*, a cura di SASSANI, VILLATA, Torino 2012, 448 ss.;
- TZAKAS, *Effective collective redress in antitrust and consumer protection matters: a panacea or a chimera*, in *Common market law review* 2011, 48, p. 1125 ss.;
- v. LINDE, *Betrachtungen über die Lehr even den Parteien im Civilprozesse*, nella *Zeitschrift für Civilrecht und Prozess*, vol. XV, 1841, art. XIV, p. 343 ss.;



VACCARELLA, *Appunti sul contenzioso del lavoro dopo la privatizzazione del pubblico impiego e sull'arbitrato in materia di lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.* 1998, p. 735 ss.;

VACCARELLA, voce *Rinuncia agli atti del giudizio*, in *Enc. Dir.*, XL, Milano 1989, p. 960 ss.;

VACCARELLA, *Il procedimento di repressione della condotta antisindacale*, Milano 1977;

VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli 1975;

VERDE, *Profili del processo civile*, I, 6<sup>a</sup> ed., Napoli, 2002, 238;

VERDE, voce *Domanda (principio della)*, in *Enc. Giur.*, XII, Roma 1989, p. 1 ss.;

VIDAL PÉREZ, *El litisconsorcio en el proceso civil*, Madrid 2007;

VIGORITI, *Interessi collettivi e processo: la legittimazione ad agire*, Padova 1979;

VISALLI, *La logica del giudice e la funzione unificatrice della Cassazione*, in *Riv. dir. civ.* 1998, p. 705 ss.;

VOCINO, *Sui cosiddetti interessi diffusi*, in *Studi in memoria di S. Satta*, II, Padova, 1982, p. 1879 ss.;

VOET, *European collective redress: a status quaestionis*, in *International Journal of Procedural Law*, vol. 4, 2014, p. 97 e ss.;

VOGEL, *Compétence judiciaire et reconnaissance des décisions depuis le règlement Bruxelles I bis*, Paris 2015 ;

VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, Torino 2015;

VULLO, sub *art. 420-bis*, in *Codice di procedura civile*, I, CONSOLO (diretto da), 2013, 5<sup>a</sup> ed., p. 1541 ss.;

WÄGENBAUR, *Court of Justice of the European Union: commentary on Statutes and Rules of Procedure*, München/Oxford, 2013;

ZANI, voce *Litisconsorzio*, in *Nuovo Dig. It.*, VII, Torino, 1938, p. 986 ss.;

ZANUTTIGH, voce *Litisconsorzio*, in *Dig. Disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 40 ss.;

ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Vol. I, VOCINO (a cura di), 6<sup>a</sup> ed, Milano 1964;

ZANUCCHI, *La pluralità di parti nel nuovo codice di procedura civile*, Milano, 1942 (e in *Riv. dir. civ.* 1942, p. 7 ss.);

ZUCCONI GALLI FONSECA, *Qualche riflessione sulla clausola binaria nell'arbitrato con pluralità di parti*, in *Riv. arb.* 1997, p. 744 ss.;

ZUCKERMAN, *Zuckerman on Civil Procedure. Principles of Practice*, London 2013.